BOLLETTINO UFFICIALE

n. 42
DEL 16 OTTOBRE 2013

Anno L n. 42

Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Sommario Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

13_42_1_LRE_12

Legge regionale 11 ottobre 2013, n. 12
Misure urgenti in materia di enti locali e modifiche alla legge regionale 19/2012 concernenti gli impianti di distribuzione dei carburanti.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

Art. 1 disposizioni in materia di gettiti dell'Imposta municipale propria

1. In relazione alle previsioni di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni dalla legge 214/2011, che ha istituito in via anticipata in tutti i Comuni del territorio nazionale l'IMU e in particolare alle previsioni di cui al comma 17 del medesimo articolo 13, la Regione Friuli Venezia Giulia assicura il recupero al bilancio statale dei gettiti 2013 dovuti da parte dei Comuni ricadenti nel proprio territorio e il recupero a favore del bilancio regionale per la parte di spettanza a valere sui trasferimenti ordinari spettanti ai Comuni per l'anno 2014, e in caso di incapienza, a valere sui fondi di parte corrente gestiti dalla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali; solo in caso di incapienza anche di questi, sono chiesti al Comune debitore in restituzione diretta a favore del solo bilancio regionale entro il 31 dicembre 2014, con le modalità definite con decreto del direttore del Servizio competente.
2. Nell'anno 2013, al fine di mantenere il punto di neutralizzazione tra l'Imposta municipale propria 2013 e la previgente Imposta comunale sugli immobili, i Comuni della Regione, sulla base dei dati disponibili, sono tenuti a impegnare la quota di gettito da assicurare a favore del bilancio statale e regionale ai sensi del comma 1 e sono autorizzati ad accertare un'entrata corrispondente all'eventuale quota di minor gettito.
3. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale, con deliberazione da adottare entro sessanta giorni dalla comunicazione dei dati elaborati dal Ministero competente e sulla base di questi:
a) prende atto e individua la quota di maggiore o minore gettito IMU 2013 di ciascun Comune del Friuli Venezia Giulia;
b) individua gli importi complessivi da assicurare per l'anno 2013, rispettivamente, a favore del bilancio statale, regionale e comunale.
4. La Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie provvede ad acquisire dal competente Ministero i dati di cui al comma 3 e a trasmetterli alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme per gli adempimenti di competenza.

Art. 2 modifiche alla legge regionale 27/2012 e alla legge regionale 6/2013

1. All'articolo 10 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 33 è sostituito dal seguente:
<<33. Nell'anno 2013 le assegnazioni di cui all'articolo 10, comma 49, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008), introitate nel bilancio regionale, sono trasferite ai Comuni,

compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché con i flussi finanziari definiti in ambito regionale.>>;
b) i commi da 34 a 40 sono abrogati;
c) al comma 41 le parole <<maggior gettito>> sono sostituite dalle seguenti: <<gettito derivante dalla maggiorazione standard di cui al comma 13 del citato articolo 14>>;
d) i commi 44 e 45 sono sostituiti dai seguenti:
<<44. Le risorse accantonate ai sensi del comma 4 sono assegnate d'ufficio entro il 2013 a favore dei Comuni in misura proporzionale al trasferimento ordinario di cui al comma 8. Sono liquidate in un'unica soluzione, assicurando al bilancio regionale il recupero dell'eventuale importo di cui al comma 41, quantificato per ciascun Comune ai sensi del comma 42, successivamente alla trasmissione alla Regione, da parte del Ministero, dei dati relativi al gettito TARES 2013 e all'adozione della deliberazione giuntale di cui al comma 42.
45. In caso di incapienza delle risorse di cui al comma 4 alla copertura del maggior gettito TARES 2013, è disposto il conguaglio, in sede di liquidazione, a valere sui trasferimenti ordinari 2014.>>;
e) dopo il comma 45 è inserito il seguente:
<<45 bis. Qualora entri in vigore una disposizione di legge statale che preveda la non applicazione, anche nella Regione Friuli Venezia Giulia, della disposizione di cui all'articolo 14, comma 13 bis, del decreto legge 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011, ai fini della liquidazione di cui al comma 44 si prescinde dalla comunicazione dei dati da parte del Ministero e dalla adozione della deliberazione giuntale di cui al comma 42.>>.
2. I commi da 2 a 11 dell'articolo 10 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), sono abrogati.

Art. 3 modifiche alla legge regionale 19/2012

1. Al comma 6 dell'articolo 37 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti), le parole <<dodici mesi>> sono sostituite dalle seguenti: <<due anni>>.
2. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 41 della legge regionale 19/2012 le parole <<decorso un anno>> sono sostituite dalle seguenti: <<decorsi due anni>>.
3. Al comma 1 dell'articolo 43 della legge regionale 19/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole <<, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge,>> sono soppresse;
b) le parole <<un anno>> sono sostituite dalle seguenti: <<due anni>>.
4. Al comma 6 dell'articolo 52 della legge regionale 19/2012 le parole <<un anno>> sono sostituite dalle seguenti: <<due anni>>.

Art. 4 norme finanziarie

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, è iscritto lo stanziamento di 70 milioni di euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 6.3.261 e del capitolo 1990 di nuova istituzione nel medesimo stato di previsione con la denominazione <<Accantonamento del maggior gettito conseguente all'introduzione dell'IMU - partita di giro>> e, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, è iscritto lo stanziamento di 70 milioni di euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 12.2.4.3480 e del capitolo 1990 di nuova istituzione nel medesimo stato di previsione con la denominazione <<Oneri derivanti dall'accantonamento da parte dello Stato del maggior gettito conseguente all'introduzione dell'IMU - partita di giro>>.

Art. 5 entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Trieste, addì 11 ottobre 2013

SERRACCHIANI

NOTE
Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 1
- Il testo dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modifiche dalla legge 214/2011, è il seguente:
Art. 13 anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria
1. L'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015.
2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa; restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
3. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.
4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
b bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
5. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.
6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.
7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.
8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata è versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'economia e delle finanze rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni.
8 bis. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché

dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.
9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.
9 bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
11. ABROGATO
12. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
12 bis. Per l'anno 2012, il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria è effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50 per cento dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione previste dal presente articolo; la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, l'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo, da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre; la terza rata è versata, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate; in alternativa, per il medesimo anno 2012, la stessa imposta può essere versata in due rate di cui la prima, entro il 16 giugno, in misura pari al 50 per cento dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo e la seconda, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per il medesimo anno, i comuni iscrivono nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun comune, di cui alla tabella pubblicata sul sito internet www.finanze.gov.it. L'accertamento convenzionale non dà diritto al riconoscimento da parte dello Stato dell'eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale ed è rivisto, unitamente agli accertamenti relativi al fondo sperimentale di riequilibrio e ai trasferimenti erariali, in esito a dati aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'accordo sancito dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali del 1° marzo 2012. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012. Entro il 31 ottobre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo.
12 ter. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo

2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma 104, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione del modello di dichiarazione dell'imposta municipale propria e delle relative istruzioni.
13. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 9 e dell'articolo 14, commi 1 e 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. All'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: "dal 1° gennaio 2014", sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2012". Al comma 4 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai commi 3 degli articoli 23, 53 e 76 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e al comma 31 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole "ad un quarto" sono sostituite dalle seguenti "alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472". Ai fini del quarto comma dell'articolo 2752 del codice civile il riferimento alla "legge per la finanza locale" si intende effettuato a tutte le disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali. La riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai commi 39 e 46 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, è consolidata, a decorrere dall'anno 2011, all'importo risultante dalle certificazioni di cui al decreto 7 aprile 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze emanato, di concerto con il Ministero dell'interno, in attuazione dell'articolo 2, comma 24, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
13 bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
14. Sono abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2012, le seguenti disposizioni:
a. l'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, ad eccezione del comma 4 che continua ad applicarsi per i soli comuni ricadenti nei territori delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
b. il comma 3, dell'articolo 58 e le lettere d), e) ed h) del comma 1, dell'articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
c. l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 8 e il comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
d. il comma 1-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;
d bis. i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell' articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
14 bis. Le domande di variazione della categoria catastale presentate, ai sensi del comma 2-bis dell' articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente posti e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per l'inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.
14 ter. I fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, con le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.
14 quater. Nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale di cui al comma 14-ter, l'imposta municipale propria è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto. Il conguaglio dell'imposta è determinato dai comuni a seguito dell'attribuzione della rendita catastale con le modalità di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. In caso di inottemperanza da parte del soggetto obbligato, si applicano le disposizioni di cui all' articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, salva l'applicazione delle sanzioni previste per la violazione degli articoli 20 e 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.
16. All'articolo 1, comma 4, ultimo periodo del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, le parole "31 dicembre" sono sostituite dalle parole: "20 dicembre". All'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole da "differenziate" a "legge statale" sono sostituite dalle seguenti: "utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività". L'Agenzia delle Entrate provvede all'erogazione dei rimborsi dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche già richiesti con dichiarazioni o con istanze presentate entro la data di entrata in vigore del presente decreto, senza far valere l'eventuale prescrizione decennale del diritto dei contribuenti.
17. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo. In caso di incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito stimato dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, è accantonato un importo pari al maggior gettito stimato di cui al precedente periodo. L'importo complessivo della riduzione del recupero di cui al presente comma è pari per l'anno 2012 a 1.627 milioni di euro, per l'anno 2013 a 1.762,4 milioni di euro e per l'anno 2014 a 2.162 milioni di euro.
18. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 dopo le parole: "gettito di cui ai commi 1 e 2", sono aggiunte le seguenti: "nonché, per gli anni 2012, 2013 e 2014, dalla compartecipazione di cui al comma 4".
19. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, non trovano applicazione le disposizioni recate dall'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 2, nonché dal comma 10 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
19 bis. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all' articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è esclusivamente finalizzato a fissare la percentuale di compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2 per cento del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
20. La dotazione del fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa è incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.
21. ABROGATO

Note all'articolo 2
- Il testo dell'articolo 10, commi da 33 a 45 bis, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 10 finalità 9 - sussidiarietà e devoluzione

- omissis -

33. Nell'anno 2013 le assegnazioni di cui all'articolo 10, comma 49, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008), introitate nel bilancio regionale, sono trasferite ai Comuni, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché con i flussi finanziari definiti in ambito regionale.
34. ABROGATO
35. ABROGATO
36. ABROGATO
37. ABROGATO
38. ABROGATO
39. ABROGATO
40. ABROGATO
41. In relazione alle previsioni di cui all'articolo 14 del decreto legge 201/2011, convertito con modifiche dalla legge 214/2011, che ha istituito in tutti i Comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) e in particolare alle previsioni di cui al comma 13 bis del medesimo articolo 14, la Regione Friuli Venezia Giulia assicura il recupero al bilancio statale del **gettito derivante dalla maggiorazione standard di cui al comma 13 del citato articolo 14** relativo al 2013 dei Comuni ricadenti nel proprio territorio connesso al suddetto nuovo tributo con le modalità di cui ai commi da 42 a 45, a valere sulle risorse accantonate ai sensi del comma 4.
42. Per le finalità di cui al comma 41, la Giunta regionale, con deliberazione e in relazione ai dati elaborati e comuni-

cati dal Ministero competente indicanti il maggior gettito di ciascun Comune del Friuli Venezia Giulia, prende atto della quota di maggior gettito TARES 2013 di ciascun Comune del Friuli Venezia Giulia.
43. La Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione provvede ad acquisire dal competente Ministero i dati di cui al comma 42 e a trasmetterli alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme per gli adempimenti di competenza.
44. Le risorse accantonate ai sensi del comma 4 sono assegnate d'ufficio entro il 2013 a favore dei Comuni in misura proporzionale al trasferimento ordinario di cui al comma 8. Sono liquidate in un'unica soluzione, assicurando al bilancio regionale il recupero dell'eventuale importo di cui al comma 41, quantificato per ciascun Comune ai sensi del comma 42, successivamente alla trasmissione alla Regione, da parte del Ministero, dei dati relativi al gettito TARES 2013 e all'adozione della deliberazione giuntale di cui al comma 42.
45. In caso di incapienza delle risorse di cui al comma 4 alla copertura del maggior gettito TARES 2013, è disposto il conguaglio, in sede di liquidazione, a valere sui trasferimenti ordinari 2014.
45 bis. Qualora entri in vigore una disposizione di legge statale che preveda lo non applicazione, anche nella Regione Friuli Venezia Giulia, della disposizione di cui all'articolo 14, comma 13 bis, del decreto legge 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 214/2011, ai fini della liquidazione di cui al comma 44, si prescinde dalla comunicazione dei dati da parte del Ministero e dalla adozione della deliberazione giuntale di cui al comma 42.

- omissis -

- Il testo dell'articolo 10, commi da 49 a 51della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9, è il seguente:
Art. 10 sussidiarietà e devoluzione

- omissis -

49. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare ai Comuni le assegnazioni connesse alle minori entrate derivanti dall'abolizione dell'imposta comunale sugli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo, per un importo complessivo corrispondente ai trasferimenti a tale titolo disposti dallo Stato. L'assegnazione è disposta a favore dei beneficiari e nell'ammontare comunicato dal competente Ministero alla Regione, con riferimento agli anni dallo stesso Ministero indicati, entro trenta giorni dalla data del trasferimento e della comunicazione dei dati, compatibilmente con il rispetto dei vincoli e delle procedure di gestione del bilancio regionale previsti dalla normativa vigente.
50. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare ai Comuni e alle Province le assegnazioni connesse al contributo minimo garantito per i servizi indispensabili e agli oneri contrattuali dei segretari comunali e provinciali per un importo complessivo corrispondente ai trasferimenti a tale titolo disposti dallo Stato. L'assegnazione è disposta a favore dei beneficiari e nell'ammontare comunicato dal competente Ministero alla Regione, con riferimento agli anni dallo stesso Ministero indicati.
51. Gli oneri derivanti dai commi 49 e 50 fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.1153 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

- omissis -

- Il testo dell'articolo 14, comma 13 bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modifiche dalla legge 214/2011, è il seguente:
Art. 14 istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

- omissis -

13 bis. A decorrere dall'anno 2013 il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti in misura corrispondente al gettito derivante dalla maggiorazione standard di cui al comma 13 del presente articolo. In caso di incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, è accantonato un importo pari al maggior gettito di cui al precedente periodo.

- omissis -

Note all'articolo 3
- Il testo dell'articolo 37 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 37 modifiche degli impianti esistenti
1. Si intende per modifica degli impianti esistenti uno o più dei seguenti tipi di intervento:
a) la sostituzione di colonnine a semplice o a doppia erogazione con altre rispettivamente a doppia o multipla erogazione e viceversa;
b) l'aumento o la diminuzione del numero di colonnine;
c) il cambio di destinazione dei serbatoi e delle colonnine erogatrici;
d) la sostituzione e la variazione sia del numero che della capacità di stoccaggio dei serbatoi interrati per il contenimento di carburanti o di olio lubrificante;

e) l'aggiunta di nuovi prodotti erogabili ivi compresi i biocarburanti e gli altri carburanti rinnovabili;
f) l'inserimento dell'olio lubrificante, se mancante;
g) l'installazione di apparecchiature self-service postpagamento;
h) l'installazione di apparecchiature self-service prepagamento;
i) l'estensione delle apparecchiature self-service prepagamento ad altri prodotti già autorizzati;
j) l'installazione di apparecchiature per la ricarica delle auto elettriche;
k) le opere e gli interventi di adeguamento dell'impianto alle norme fiscali, di sicurezza ambientale, antincendio e sanitaria.
2. Gli interventi di modifica di cui al comma 1 sono realizzati in conformità al relativo progetto e nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza e di quelle fiscali e sono soggetti a comunicazione, preventivamente alla loro realizzazione, al Comune, ai Vigili del fuoco e all'Agenzia delle dogane competenti per territorio ai fini dell'aggiornamento del certificato incendi e della licenza dell'Agenzia delle dogane.
3. La comunicazione di cui al comma 2, trasmessa almeno trenta giorni prima dell'inizio lavori, oltre che degli elaborati tecnici di progetto idonei a descrivere gli interventi, è corredata di:
a) dichiarazione, redatta da un tecnico competente e abilitato per la sottoscrizione del progetto, che gli interventi sono conformi a quanto previsto dalla normativa vigente in materia fiscale e di sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, e sono realizzati su impianto per il quale siano escluse condizioni di incompatibilità territoriale di cui all'articolo 41;
b) copia del progetto presentato al Comando provinciale dei vigili del fuoco per gli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 151/2011.
4. Per gli interventi di cui al comma 1, lettera d), la comunicazione di cui ai commi 2 e 3 deve essere trasmessa anche all'ARPA, deve specificare la data prevista di inizio dei lavori di sostituzione serbatoi e deve comprendere una relazione di analisi del terreno interessato e dell'acqua di falda, al fine di verificare la presenza di eventuali inquinamenti dovuti a perdite pregresse.
5. Sugli impianti in condizioni di incompatibilità territoriale di cui all'articolo 41 e sugli impianti per i quali sia stata data la comunicazione di cui all'articolo 42 non possono essere effettuati interventi di modifica, fermo restando quanto previsto per le ipotesi di adeguamento spontaneo di cui all'articolo 43.
6. Tutti gli impianti esistenti come definiti all'articolo 34, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge devono essere dotati di apparecchiature self-service prepagamento funzionanti autonomamente 24 ore su 24, nonché, entro **due anni,** di apparecchiature di ricarica per alimentazione di auto elettriche; si applicano le sanzioni di cui all'articolo 52, comma 5.
7. Dell'adempimento di cui al comma 6 è data comunicazione al Comune competente e alla Regione entro quindici giorni dalla fine dei relativi lavori.

- Il testo dell'articolo 41 della legge regionale 19/2012, come da ultimo modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 41 incompatibilità territoriale e inidoneità tecnica degli impianti esistenti
1. È considerato incompatibile con il territorio l'impianto che rientra in almeno una delle seguenti fattispecie:
a) è situato in zone pedonali o in zone a traffico limitato in modo permanente, all'interno dei centri abitati;
b) è privo di sede propria e il rifornimento al veicolo avviene sulla sede stradale, all'interno dei centri abitati;
c) è localizzato in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico con incroci a Y e ubicato sulla cuspide degli stessi con accessi su più strade pubbliche, al di fuori dei centri abitati;
d) è localizzato all'interno di curve aventi raggio minore od uguale a 100 metri, salvo si tratti di unico impianto in comuni montani, al di fuori dei centri abitati;
e) è privo di sede propria e il rifornimento al veicolo avviene sulla sede stradale, al di fuori dei centri abitati;
f) è localizzato a distanza non regolamentare, rispetto al vigente codice della strada, da intersezioni o accessi di rilevante importanza ai sensi delle norme in materia di sicurezza stradale e tutela del traffico urbano ed extraurbano e non è possibile l'adeguamento ai fini viari a causa di costruzioni esistenti o impedimenti naturali; gli indirizzi per l'identificazione degli accessi di rilevante importanza presenti sul territorio comunale sono stabiliti dal Comune;
g) è situato, all'entrata in vigore della presente legge, in ambiti degli strumenti urbanistici comunali vigenti nei quali è esclusa la realizzazione degli impianti di distribuzione dei carburanti; la disposizione non trova applicazione agli impianti attualmente esistenti realizzati successivamente all'entrata in vigore della legge regionale 6 marzo 2002, n. 8 (Nuove norme per la programmazione, razionalizzazione e liberalizzazione della rete regionale di distribuzione dei carburanti e per l'esercizio delle funzioni amministrative), in conformità all'articolo 9, comma 1, della medesima legge regionale.
2. È considerato in situazione di inidoneità tecnica:
a) l'impianto esistente che, **decorsi due anni** dalla data di entrata in vigore della presente legge, ancorché assimilabile a impianto non presidiato, a stazione di servizio o a stazione di rifornimento, non rispetti le norme in essa contenute e le caratteristiche tipologiche di cui all'articolo 34, comma 1, lettere e), f) e g), con l'esclusione dell'obbligo dell'installazione dei pannelli fotovoltaici sulle coperture, nonché di quello relativo all'installazione delle apparecchiature self-service prepagamento di cui all'articolo 37, comma 6;
b) l'impianto parzialmente o totalmente privo di verifiche fiscali, di sicurezza ambientale, antincendio e sanitaria;
c) l'impianto, ancorché dotato di collaudo in corso di validità, per il quale il Comune o altro ente, nell'ambito delle rispettive competenze, abbia in ogni tempo accertato difformità, nelle materie di cui alla lettera b), tali da aver modificato le condizioni oggettive del collaudo stesso; qualora la difformità sia rilevata da un ente diverso dal Comune, questo ne dà immediata comunicazione al Comune stesso.

- Il testo dell'articolo 43 della legge regionale 19/2012, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 43 programmi di adeguamento e di chiusura degli impianti
1. Il titolare dell'impianto in condizioni di incompatibilità territoriale o di inidoneità tecnica può presentare al Comune un proprio programma spontaneo di adeguamento alla normativa vigente, qualora possibile, ovvero un proprio programma di chiusura e rimozione dell'impianto, anche articolati per fasi temporali e in ogni caso da realizzarsi entro e non oltre **due anni** dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Il titolare che intenda procedere alla chiusura dell'impianto per motivi diversi da quelli di cui al comma 1 presenta al Comune un programma di chiusura volontaria e rimozione dell'impianto.
3. Il Comune verifica l'ammissibilità dei programmi di cui ai commi 1 e 2 entro trenta giorni dal ricevimento; scaduto tale termine la verifica si intende resa in senso positivo.
4. Qualora la verifica di cui al comma 3 dia esito negativo, il Comune comunica all'interessato gli elementi carenti, da integrare nel termine di quindici giorni. Nei successivi trenta giorni, qualora il Comune non si esprima negativamente sul programma, la verifica si intende resa in senso positivo.
5. Il Comune verifica il rispetto dei programmi alla scadenza di ogni fase temporale.
6. L'inammissibilità dei programmi verificati ai sensi del comma 3 e decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 4, nonché la mancata esecuzione dei programmi secondo le modalità e le scadenze in essi previste, comportano la decadenza di diritto dell'autorizzazione. Il Comune in tal caso ingiunge la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi da eseguirsi nel termine di sessanta giorni e, in caso di inottemperanza, il Comune provvede alla demolizione e al ripristino a spese del titolare dell'autorizzazione.

- Il testo dell'articolo 43 della legge regionale 19/2012, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 52 sanzioni
1. L'installazione degli impianti di cui alla presente legge in assenza delle autorizzazioni previste, ferme restando le sanzioni previste dalle vigenti norme di settore e gli obblighi di vigilanza locale, edilizia e urbanistica e fermo restando l'obbligo della riduzione a conformità, è soggetta a una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro.
2. Le modifiche di cui all'articolo 37 effettuate in assenza della prevista comunicazione comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da 400 euro a 4.000 euro.
3. L'esercizio degli impianti di cui alla presente legge in assenza del provvedimento dichiarativo finale di collaudo, del collaudo o dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.200 euro a 12.000 euro.
4. Nei casi di accertata violazione del divieto di cessione di cui all'articolo 48, comma 4, per gli impianti a uso privato, oltre alla revoca dell'autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 20 euro per ogni litro o frazione di litro indebitamente ceduto.
5. Nei casi di mancato adeguamento all'installazione di apparecchiature self-service prepagamento negli impianti esistenti entro il termine di cui all'articolo 37, comma 6, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da determinarsi in rapporto all'erogato dell'anno precedente, da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 5.000 euro per ogni mese di ritardo nell'adeguamento.
6. Negli altri casi, il mancato adeguamento entro il termine di **due anni** dall'entrata in vigore della presente legge, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da determinare in rapporto all'erogato dell'anno precedente, da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 5.000 euro per ogni mese di ritardo nell'adeguamento e, per gli impianti incompatibili, costituisce causa di decadenza dell'autorizzazione, dichiarata dal Comune competente.
7. L'irrogazione delle sanzioni previste spetta al Comune competente per territorio.

LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge n. 14
- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale il 25 settembre 2013;
- dichiarato urgente dal Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del regolamento interno, nella seduta del 25 settembre 2013;
- nella stessa seduta è stata autorizzata la presentazione delle relazioni in forma orale;
- assegnato alla I Commissione permanente il25 settembre 2013;
- esaminato e approvato a maggioranza, con modifiche, dalla I Commissione permanente nella seduta del 30 settembre 2013 con relazione, di maggioranza, del consigliere Liva;
- esaminato e approvato all'unanimità, con modifiche, dal Consiglio regionale nella seduta del 2 ottobre 2013;
- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 6022/P dd. 3 ottobre 2013.

13_42_1_LRE_13

Legge regionale 11 ottobre 2013, n. 13

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Adeguamento all'ordinamento dell'Unione eu-

ropea in conformità al Trattato di Lisbona; attuazione del regolamento (CE) n. 555/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo. Modifiche alla legge regionale 10/2004, in materia di partecipazione alla formazione e all'attuazione della normativa dell'Unione europea, alla legge regionale 20/2007, in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura, nonché modifiche alla legge regionale 14/2007, in materia di conservazione della fauna selvatica e alla legge regionale 21/2005, in materia di medicina del lavoro (Legge europea 2012).

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

INDICE

CAPO I - ADEGUAMENTO ALL'ORDINAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA

Art. 1 finalità

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto speciale e in attuazione della legge regionale 2 aprile 2004, n. 10 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia ai processi normativi dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), nonché in conformità ai principi di cui all'articolo 117 della Costituzione, dispone:
a) al capo II della presente legge, l'adeguamento dell'ordinamento regionale alla successione dell'Unione europea alla Comunità europea, disposto con il Trattato che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007, prevedendo modifiche alla legge regionale 10/2004 in materia di processi di formazione e attuazione della normativa dell'Unione europea, in conformità alle disposizioni della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche

dell'Unione europea);
b) al capo III della presente legge, l'attuazione degli articoli 55, 56 e 57 del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo, prevedendo modifiche alla legge regionale 8 agosto 2007, n. 20 (Norme in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura, nonché modifiche alla legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali)), in conformità all'articolo 14 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008).

CAPO II - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10/2004 IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE E ALL'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA DELL'UNIONE EUROPEA

Art. 2 sostituzione del titolo della legge regionale 10/2004

1. Il titolo della legge regionale 10/2004 è sostituito dal seguente: <<Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia alla formazione e all'attuazione della normativa dell'Unione europea>>.

Art. 3 modifiche all'articolo 1 della legge regionale 10/2004

1. All'articolo 1 della legge regionale 10/2004 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole <<atti comunitari>> sono sostituite dalle seguenti: <<atti dell'Unione europea>>;
b) al comma 2 le parole <<direttive comunitarie>> sono sostituite dalle seguenti: <<direttive europee>>.

Art. 4 modifiche all'articolo 2 della legge regionale 10/2004

1. All'articolo 2 della legge regionale 10/2004 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: <<Partecipazione alla formazione degli atti dell'Unione europea>>;
b) al comma 1 le parole <<atti comunitari>> sono sostituite dalle seguenti: <<atti dell'Unione europea>>;
c) alla fine del comma 1 sono aggiunte le parole <<, in conformità alle disposizioni della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea)>>.

Art. 5 modifiche all'articolo 3 della legge regionale 10/2004

1. All'articolo 3 della legge regionale 10/2004 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: <<Legge europea regionale>>;
b) al comma 1 le parole <<direttive comunitarie>> sono sostituite dalle seguenti: <<direttive europee>>;
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Entro il 30 aprile di ogni anno, la Giunta regionale, previa verifica dello stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'Unione europea, presenta al Consiglio regionale un disegno di legge regionale recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea"; il titolo è completato dall'indicazione "Legge europea" seguita dall'anno di riferimento.>>;
d) alla lettera a) del comma 3 le parole <<diritto comunitario>> sono sostituite dalle seguenti: <<diritto dell'Unione europea>>;
e) al comma 4 le parole <<legge comunitaria regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<legge europea regionale>>.

Art. 6 modifiche all'articolo 4 della legge regionale 10/2004

1. All'articolo 4 della legge regionale 10/2004 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: <<Contenuti della legge europea regionale>>;
b) al comma 1 le parole <<ordinamento comunitario>> e <<legge comunitaria regionale>> sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: <<ordinamento dell'Unione europea>> e <<legge europea regionale>>;
c) alla lettera b) del comma 1 le parole <<atti comunitari>> sono sostituite dalle seguenti: <<atti dell'Unione europea>>;
d) al comma 2 le parole <<legge comunitaria regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<legge europea regionale>>.

Art. 7 modifiche all'articolo 5 della legge regionale 10/2004

1. All'articolo 5 della legge regionale 10/2004 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole <<legge comunitaria regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<legge europea regionale>>;

b) al comma 3 le parole <<legge comunitaria regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<legge europea regionale>>;
c) al comma 4 le parole <<legge comunitaria regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<legge europea regionale>>.

Art. 8 modifica all'articolo 6 della legge regionale 10/2004

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 10/2004 le parole <<norme comunitarie>> sono sostituite dalle seguenti: <<norme dell'Unione europea>>.

Art. 9 modifiche all'articolo 8 della legge regionale 10/2004

1. All'articolo 8 della legge regionale 10/2004 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole <<atti normativi comunitari>>, <<delle Comunità europee>>, <<ordinamento comunitario>> e <<legge comunitaria regionale>> sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: <<atti normativi europei>>, <<dell'Unione europea>>, <<ordinamento dell'Unione europea>> e <<legge europea regionale>>;
b) al comma 1 bis le parole <<normativa comunitaria>> e <<norme comunitarie>> sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: <<normativa dell'Unione europea>> e <<norme dell'Unione europea>>.

Art. 10 modifiche all'articolo 8 bis della legge regionale 10/2004

1. All'articolo 8 bis della legge regionale 10/2004 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole <<direttive comunitarie>> sono sostituite dalle seguenti: <<direttive europee>>;
b) al comma 2 le parole <<direttive comunitarie>> sono sostituite dalle seguenti: <<direttive europee>>;
c) al comma 3 le parole <<disegno di legge comunitaria>> e <<regolazione comunitaria>> sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: <<disegno di legge europea regionale>> e <<regolazione europea>>.

Art. 11 modifiche all'articolo 9 della legge regionale 10/2004

1. All'articolo 9 della legge regionale 10/2004 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Tutti i provvedimenti adottati dalla Regione per dare attuazione alle direttive europee nelle materie di propria competenza legislativa recano nel titolo il numero identificativo della direttiva attuata e sono immediatamente trasmessi per posta certificata (PEC) alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee.>>;
b) al comma 2 dopo le parole <<Corte di giustizia>> sono inserite le seguenti: <<dell'Unione europea>>.

CAPO III - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20/2007 IN MATERIA DI DISCIPLINA SANZIONATORIA IN VITICOLTURA

Art. 12 modifiche all'articolo 11 della legge regionale 20/2007

1. All'articolo 11 della legge regionale 20/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 6 è sostituito dal seguente:
<<6. Chiunque, alla data del 31 dicembre 2008, non ha estirpato le superfici vitate impiantate dopo il 31 agosto 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto, è punito con la sanzione amministrativa di 12.000 euro per ettaro.>>;
b) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
<<6 bis. Chiunque ha impiantato dopo il 3 luglio 2008 superfici vitate senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto è punito con la sanzione di cui al comma 6.
6 ter. Le sanzioni di cui ai commi 6 e 6 bis si applicano ogni dodici mesi fino all'adempimento dell'obbligo di estirpazione, ai sensi dell'articolo 55 del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo.
6 quater. I produttori comunicano alla Regione, ai sensi dell'articolo 57 del regolamento (CE) n. 555/2008, l'intenzione di ricorrere alla vendemmia verde o alla distillazione entro il 31 maggio di ciascuna campagna.
6 quinquies. Il produttore che detiene una superficie vitata superiore a 0,1 ettari e non ottempera agli obblighi previsti dall'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 555/2008, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro, per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie.
6 sexies. La sanzione di cui al comma 6 quinquies si applica:
a) in caso di mancata presentazione del contratto di distillazione, un mese dopo la data di cui al comma 6 quater;
b) in caso di mancata osservanza delle disposizioni in materia di vendemmia verde, l'1 settembre dell'anno civile considerato.>>.

2. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 11 della legge regionale 20/2007, come modificato dal comma 1, continuano a essere accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.121 con riferimento al capitolo 841 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, la cui denominazione è sostituita dalla seguente: <<Proventi delle sanzioni pecuniarie amministrative e accessorie attinenti al settore vitivinicolo in attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea>>.

CAPO IV - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14/2007 IN MATERIA DI CONSERVAZIONE DELLA FAUNA SELVATICA

Art. 13 modifica all'articolo 6 della legge regionale 14/2007

1. Al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 4 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006), dopo le lettere <<a), b),>> è inserita la seguente: <<c),>>.

Art. 14 modifica all'articolo 11 della legge regionale 14/2007

1. Al comma 1 ter dell'articolo 11 della legge regionale 14/2007 dopo le lettere <<a), b),>> è inserita la seguente: <<c),>>.

CAPO V - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21/2005 IN MATERIA DI MEDICINA DEL LAVORO

Art. 15 modifiche all'articolo 2 della legge regionale 21/2005

1. All'articolo 2 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 21 (Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale), sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: <<Certificazioni e adempimenti in materia sanitaria>>;
b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
<<5 bis. Nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia è abolito l'obbligo di vidimazione del registro degli infortuni sul lavoro di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 settembre 1958 (Istituzione del registro degli infortuni).>>.

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri

1. La presente legge e le successive leggi regionali e regolamenti emanati ai fini della sua attuazione sono trasmessi per posta elettronica certificata (PEC) alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, per la loro comunicazione alla Commissione europea.

Art. 17 entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Trieste, addì 11 ottobre 2013

SERRACCHIANI

NOTE
Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 1
- Il testo dell'articolo 4 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, adottato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, come da ultimo modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge costituzionale 2/2001, è il seguente:
Art. 4
In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:
1) ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto;

1 bis) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;
2) agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento delle minime unità culturali e ricomposizione fondiaria, irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario, zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale;
3) caccia e pesca;
4) usi civici;
5) impianto e tenuta dei libri fondiari;
6) industria e commercio;
7) artigianato;
8) mercati e fiere;
9) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse locale e regionale;
10) turismo e industria alberghiera;
11) trasporti su funivie e linee automobilistiche, tranviarie e filoviarie, di interesse regionale;
12) urbanistica;
13) acque minerali e termali;
14) istituzioni culturali, ricreative e sportive; musei e biblioteche di interesse locale e regionale.

- Il testo dell'articolo 117 della Costituzione è il seguente:
Art. 117
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

- Il testo degli articoli 55, 56 e 57 del regolamento (CE) n. 555/2008, del 27 giugno 2008, è il seguente:
Art. 55 sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi di estirpazione
1. Le sanzioni previste dall'articolo 85, paragrafo 3 e dall'articolo 86, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CE) n. 479/2008 sono fissate in modo da sanzionare adeguatamente coloro che hanno violato le pertinenti disposizioni.
Fatte salve, se del caso, le sanzioni eventualmente imposte in precedenza, gli Stati membri fissano le sanzioni previste dall'articolo 85, paragrafo 3 e dall'articolo 86, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CE) n. 479/2008, in base ai seguenti principi:
a) la sanzione finanziaria di base è pari ad almeno 12000 EUR/ha;
b) gli Stati membri possono aumentare la sanzione in base al valore commerciale dei vini prodotti nei vigneti considerati.
2. Gli Stati membri impongono la sanzione di cui all'articolo 85, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 479/2008:
a) per quanto riguarda gli impianti illegali esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, per la prima volta il 10 gennaio 2009;
b) per quanto riguarda gli impianti illegali realizzati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, per la prima volta con decorrenza dalla data di tali impianti.
La sanzione è nuovamente applicata ogni 12 mesi a partire dalle date suddette e secondo i criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo, fino all'adempimento dell'obbligo di estirpazione.
3. Gli Stati membri impongono la sanzione di cui all'articolo 86, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CE) n. 479/2008 per la prima volta il 10 luglio 2010 per mancata osservanza dell'obbligo di estirpazione e, successivamente, ogni 12 mesi fino al suo adempimento, secondo i criteri fissati al paragrafo 1 del presente articolo.
4. Gli Stati membri trattengono gli importi corrispondenti alle sanzioni applicate ai sensi del presente articolo.

Art. 56 sanzioni in caso di mancata osservanza del divieto di circolazione
1. Le sanzioni previste dall'articolo 87, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 479/2008 sono fissate in modo da sanzionare adeguatamente coloro che hanno violato le pertinenti disposizioni.
2. Le sanzioni di cui al paragrafo 1 sono imposte se il produttore che detiene una superficie vitata superiore a 0,1 ha, secondo i casi:
a) non presenta il contratto di distillazione entro il termine specificato all'articolo 57, paragrafo 1, secondo comma o se i contratti non coprono l'intera produzione quale dichiarata nella dichiarazione di raccolta o di produzione; oppure
b) non informa la competente autorità, entro il termine specificato all'articolo 57, paragrafo 1, terzo comma, dell'intenzione di procedere alla vendemmia verde oppure se non esegue in maniera soddisfacente la vendemmia verde.
3. Gli Stati membri impongono le sanzioni di cui al paragrafo 1:
a) un mese dopo la scadenza del termine stabilito all'articolo 57, paragrafo 1, secondo comma, in caso di mancata presentazione del contratto di distillazione;
b) il 1° settembre dell'anno civile considerato in caso di mancata osservanza delle disposizioni in materia di vendemmia verde.
4. Gli Stati membri trattengono gli importi corrispondenti alle sanzioni applicate ai sensi del presente articolo.

Art. 57 non circolazione o distillazione
1. Nel caso di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008, le uve o i prodotti ottenuti dalle uve possono avere soltanto una delle destinazioni seguenti:
a) distillazione esclusivamente a spese del produttore;
b) vendemmia verde, ai sensi della definizione di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008, a spese del produttore;
c) consumo familiare; questa possibilità è ammessa solo se il vigneto del produttore ha una superficie non superiore a 0,1 ha.
Nel caso della distillazione di cui al primo comma, lettera a):
- i produttori presentano il contratto di distillazione di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008 entro la fine della campagna viticola in cui prodotti sono stati ottenuti;
- i prodotti ottenuti prima della regolarizzazione dei vigneti a norma dell'articolo 86, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008 sono soggetti all'obbligo di distillazione.
In caso di ricorso alla vendemmia verde ai sensi del primo comma, lettera b), i produttori preannunciano la loro intenzione alle autorità competenti entro una data che lo Stato membro fissa in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b). Gli Stati membri procedono al controllo della vendemmia verde ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento.
2. Fatto salvo il disposto del paragrafo 1, per agevolare i controlli gli Stati membri possono imporre ai produttori l'obbligo di preannunciare alla competente autorità, entro una data da essi stabilita in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), quale delle opzioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) o c), del presente articolo intendono scegliere.
Gli Stati membri possono anche limitare la scelta dei produttori ad una sola o a due delle opzioni citate alle lettere a), b) e c) del paragrafo 1, primo comma.

3. Se il produttore possiede anche vigneti la cui produzione può essere commercializzata, le autorità competenti sono tenute a garantire che i prodotti ottenuti dagli impianti illegali non siano aggiunti ai prodotti commercializzati ottenuti da questi altri vigneti.

- Il testo dell'articolo 14 della legge 7 luglio 2009, n. 88 è il seguente:
Art. 14 disposizioni sanzionatorie per l'applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 e del regolamento (CE) n. 555/2008, relativi all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo
1. Ai sensi dell'articolo 86 del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, i produttori regolarizzano le superfici vitate, impiantate prima del 1° settembre 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto, mediante versamento di una somma di 6.000 euro per ettaro; il versamento non è dovuto per le superfici regolarizzate ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/ 1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999.
2. Se il versamento previsto dal comma 1 non è effettuato entro il 31 dicembre 2009 o la relativa superficie non è estirpata entro il 30 giugno 2010, si applica, a decorrere dal 1° luglio 2010, la sanzione di cui al comma 3.
3. Chiunque, alla data del 31 dicembre 2008, non ha estirpato le superfici vitate impiantate dopo il 31 agosto 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto, è punito con la sanzione amministrativa di 12.000 euro per ettaro.
4. Chiunque ha impiantato dopo il 3 luglio 2008 superfici vitate senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto è punito con la sanzione di cui al comma 3.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano ogni dodici mesi, secondo le modalità previste all'articolo 55 del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008.
6. Il termine entro il quale i produttori comunicano, ai sensi dell'articolo 57 del regolamento (CE) n. 555/2008, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, l'intenzione di ricorrere alla vendemmia verde o alla distillazione, è il 31 maggio di ciascuna campagna.
7. Le facoltà previste dall'articolo 57 del regolamento (CE) n. 555/2008 sono attribuite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti delle loro competenze.
8. Il produttore che detiene una superficie vitata superiore a 0,1 ettari e non ottempera o ottempera in modo incompleto o inesatto agli obblighi previsti dall'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 555/2008 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 6.000, per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie.
9. La sanzione di cui al comma 8 si applica a decorrere dai seguenti termini:
a) in caso di mancata presentazione del contratto di distillazione, un mese dopo la data di cui al comma 6 o dalla diversa data fissata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti delle loro competenze;
b) in caso di mancata osservanza delle disposizioni in materia di vendemmia verde, il 1° settembre dell'anno civile considerato.
10. Per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, ad eccezione di quelle previste dal comma 8, non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
11. Ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione ed in attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente articolo si applicano, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto al recepimento delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 479/2008 e n. 555/ 2008, fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nei limiti delle loro competenze.
12. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste nel presente articolo sono applicate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti delle loro competenze.
13. Se i produttori non eseguono l'estirpazione delle viti, come prescritto ai commi 2, 3 e 4, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere, nei limiti delle loro competenze, alla rimozione degli impianti, ponendo a carico degli stessi produttori le relative spese.

Nota all'articolo 3
- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 2 aprile 2004, n. 10, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
Art. 1 finalità
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in conformità ai principi di cui all'articolo 117 della Costituzione e nell'ambito delle proprie competenze, concorre direttamente alla formazione degli **atti dell'Unione europea** e garantisce l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea sulla base dei principi di sussidiarietà, di proporzionalità, di efficienza, di trasparenza e di partecipazione democratica.
2. Nell'ambito dei fini di cui al comma 1, la presente legge definisce le procedure finalizzate alla tempestiva attuazione delle **direttive europee** nelle materie di competenza legislativa della Regione.

Nota all'articolo 4
- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 10/2004, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
Art. 2 partecipazione alla formazione degli atti dell'Unione europea
1. La Regione concorre direttamente, nelle materie di propria competenza, alla formazione degli **atti dell'Unione europea**, partecipando nell'ambito delle delegazioni del Governo all'attività del Consiglio e dei gruppi di lavoro e dei Comitati del Consiglio e della Commissione europea secondo modalità stabilite ai sensi dell'articolo 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3)**, in conformità alle disposizioni della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea).**

Nota all'articolo 5
- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 10/2004, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
Art. 3 legge europea regionale
1. La Regione, nelle materie di propria competenza, dà immediata attuazione alle **direttive europee.**
2. **Entro il 30 aprile di ogni anno, la Giunta regionale, previa verifica dello stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'Unione europea, presenta al Consiglio regionale un disegno di legge regionale recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea"; il titolo è completato dall'indicazione "Legge europea" seguita dall'anno di riferimento.**
3. Nell'ambito della relazione al disegno di legge di cui al comma 2, la Giunta regionale:
a) riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale al **diritto dell'Unione europea** e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione a carico dello Stato in conseguenza di inadempimenti della Regione;
b) fornisce l'elenco delle direttive da attuare in via regolamentare o amministrativa.
4. Il regolamento interno del Consiglio regionale definisce i tempi, le modalità di esame e di votazione della **legge europea regionale.**

Nota all'articolo 6
- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 10/2004, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
Art. 4 contenuti della legge europea regionale
1. Il periodico adeguamento dell'ordinamento regionale **all'ordinamento dell'Unione europea** è assicurato dalla **legge europea regionale**, che reca:
a) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni legislative regionali in contrasto con gli obblighi indicati all'articolo 1;
b) disposizioni necessarie per dare attuazione o assicurare l'applicazione di norme e di **atti dell'Unione europea**, che vincolino la Repubblica italiana ad adottare provvedimenti di attuazione;
c) disposizioni che autorizzano la Giunta regionale ad attuare le direttive in via regolamentare, nelle materie non coperte da riserva assoluta di legge;
d) disposizioni ricognitive delle direttive da attuare in via amministrativa.
2. Alla **legge europea regionale** sono allegati:
a) l'elenco delle direttive delle quali si dispone l'attuazione per rinvio, in quanto aventi contenuto incondizionato e sufficientemente specifico, e delle direttive che non necessitano di provvedimento di attuazione in quanto l'ordinamento interno risulta già conforme a esse;
b) l'elenco delle direttive attuate in via regolamentare;
c) l'elenco delle direttive attuate in via amministrativa.

Nota all'articolo 7
- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 10/2004, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
Art. 5 attuazione in via regolamentare
1. La **legge europea regionale** può autorizzare l'attuazione delle direttive mediante regolamenti di esecuzione e attuazione, nonché mediante regolamenti di delegificazione, nelle materie non coperte da riserva assoluta di legge.
2. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano alle seguenti norme generali nel rispetto dei principi e delle disposizioni contenuti nelle direttive da attuare:
a) individuazione della responsabilità e delle funzioni attuative delle amministrazioni nel rispetto del principio di sussidiarietà;
b) esercizio dei controlli secondo modalità che assicurino efficacia, efficienza, sicurezza e celerità;
c) fissazione di termini e procedure nel rispetto dei principi di semplificazione di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche.
3. Le disposizioni della **legge europea regionale** che autorizzano l'emanazione di regolamenti di delegificazione determinano le norme generali o i criteri che devono presiedere all'esercizio del potere regolamentare e dispongono l'abrogazione delle disposizioni legislative vigenti, con effetto dall'entrata in vigore dei regolamenti e in essi espressamente indicate. Tali regolamenti sono adottati previo parere vincolante della competente Commissione consiliare, la quale esprime il parere entro sessanta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. Decorso tale termine si prescinde dal parere.
4. La **legge europea regionale** detta le disposizioni relative qualora le direttive consentano scelte in ordine alle modalità della loro attuazione o si renda necessario introdurre sanzioni amministrative o individuare le autorità pubbliche cui affidare le funzioni amministrative inerenti all'applicazione della nuova disciplina, o qualora l'attuazione delle direttive comporti l'istituzione di nuovi organi amministrativi o la previsione di nuove spese o di minori entrate.

Nota all'articolo 8
- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 10/2004, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
Art. 6 adeguamenti tecnici in via amministrativa
1. Alle **norme dell'Unione europea** non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento regionale, è data attuazione in via amministrativa con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale.

Nota all'articolo 9
- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 10/2004, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
Art. 8 misure urgenti
1. A fronte di **atti normativi europei** o sentenze degli organi giurisdizionali **dell'Unione europea**, comunicate dal Governo alla Regione, che comportano obblighi regionali di adempimento all'**ordinamento dell'Unione europea** ed abbiano scadenza anteriore alla data di presunta entrata in vigore della **legge europea regionale** relativa all'anno in corso, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il relativo disegno di legge indicando nella relazione la data entro la quale il provvedimento deve essere approvato.
1 bis. Nel caso in cui in sede amministrativa è riconosciuto l'obbligo di disapplicare norme interne in contrasto con la **normativa dell'Unione europea**, la Giunta regionale emana indirizzi al fine dell'omogeneità dell'attività amministrativa regionale e presenta tempestivamente al Consiglio regionale un disegno di legge, con il quale sono modificate o abrogate le disposizioni di legge regionale incompatibili con le **norme dell'Unione europea**, indicando eventualmente nella relazione la data entro la quale il provvedimento deve essere approvato.

Nota all'articolo 10
- Il testo dell'articolo 8 bis della legge regionale 10/2004, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
Art. 8 bis semplificazione della normativa di recepimento delle direttive
1. Gli atti di recepimento di **direttive europee** non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, salvo quanto previsto al comma 3.
2. Costituiscono livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle **direttive europee**:
a) l'introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive;
b) l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari;
c) l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive.
3. La Giunta regionale, nella relazione accompagnatoria al **disegno di legge europea regionale** e ai disegni di legge di cui all'articolo 8, dà conto delle circostanze eccezionali in relazione alle quali si rende necessario il superamento del livello minimo di **regolazione europea**.

Nota all'articolo 11
- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 10/2004, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
Art. 9 indicazione degli atti comunitari attuati
1. **Tutti i provvedimenti adottati dalla Regione per dare attuazione alle direttive europee nelle materie di propria competenza legislativa recano nel titolo il numero identificativo della direttiva attuata e sono immediatamente trasmessi per posta certificata (PEC) alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee.**
2. Le sentenze della Corte di giustizia **dell'Unione europea** che comportino obbligo di adeguamento per la Regione sono indicate nell'ambito delle disposizioni che modificano la normativa vigente in conformità a esse.

Note all'articolo 12
- Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
Art. 11 sanzioni amministrative pecuniarie
1. In caso di omessa o ritardata presentazione della domanda di iscrizione delle superfici vitate di cui all'articolo 3, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 60 euro per ogni 1.000 metri quadrati o loro frazione della superficie vitata da iscrivere allo schedario. La sanzione è ridotta ad un terzo nel caso in cui il ritardo non superi i trenta giorni.
2. ABROGATO
3. Il produttore che non procede alla comunicazione di cui all'articolo 5, comma 3, entro novanta giorni dal termine ivi stabilito, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a 60 euro per ogni 1.000 metri quadrati di superficie interessata dalle operazioni per ciascuna campagna vitivinicola, o sua parte, successiva a quella in cui sono state realizzate le operazioni medesime.
4. Il produttore che omette la comunicazione di cui all'articolo 9, comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 500 euro.
5. ABROGATO
6. **Chiunque, alla data del 31 dicembre 2008, non ha estirpato le superfici vitate impiantate dopo il 31 agosto 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto, è punito con la sanzione amministrativa di 12.000 euro per ettaro.**
6 bis. Chiunque ha impiantato dopo il 3 luglio 2008 superfici vitate senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto è punito con la sanzione di cui al comma 6.
6 ter. Le sanzioni di cui ai commi 6 e 6 bis si applicano ogni dodici mesi fino all'adempimento dell'obbligo di estirpazione, ai sensi dell'articolo 55 del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo.

6 quater. I produttori comunicano alla Regione, ai sensi dell'articolo 57 del regolamento (CE) n. 555/2008, l'intenzione di ricorrere alla vendemmia verde o alla distillazione entro il 31 maggio di ciascuna campagna.
6 quinquies. Il produttore che detiene una superficie vitata superiore a 0,1 ettari e non ottempera agli obblighi previsti dall'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 555/2008, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro, per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie.
6 sexies. La sanzione di cui al comma 6 quinquies si applica:
a) in caso di mancata presentazione del contratto di distillazione, un mese dopo la data di cui al comma 6 quater;
b) in caso di mancata osservanza delle disposizioni in materia di vendemmia verde, l'1 settembre dell'anno civile considerato.
7. Chiunque realizzi una superficie vitata anteriormente all'autorizzazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 40 euro per ogni 1.000 metri quadrati o loro frazione.
8. La superficie vitata che risulti eccedente rispetto a quella autorizzata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero rispetto a quella reimpiantata risultante dall'attestato di diritto di reimpianto, è soggetta a estirpazione ai sensi dell'articolo 12. Qualora tale differenza, determinata secondo le modalità indicate con il regolamento di cui all'articolo 6, sia superiore al 5 per cento ma non oltre il 10 per cento rispetto a quella autorizzata o reimpiantabile, oltre all'estirpo della superficie eccedente, al produttore è comminata una sanzione amministrativa pecuniaria di 40 euro per ogni 1.000 metri quadrati o loro frazione risultanti in eccesso. Qualora la differenza superi il 10 per cento sulla eccedente superficie si applica la sanzione di cui al comma 6.
9. Chiunque realizzi un vigneto familiare a seguito di cessione di diritti di reimpianto di cui all'articolo 8, comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a 100 euro per ogni 100 metri quadrati o loro frazione.
10. Chiunque realizzi una superficie vitata con ibridi interspecifici non ricompresi nel registro nazionale delle varietà di vite di cui all'articolo 9, comma 1, con estensione pari o superiore a 1.000 metri quadrati è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a 250 euro per ogni 1.000 metri quadrati o loro frazione e il vigneto è soggetto ad estirpo.

- Per il testo degli articoli 55, 56 e 57 del regolamento (CE) n. 555/2008 del 27 giugno 2008, vedere nota all'articolo 1.

Nota all'articolo 13
- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
Art. 6 contenuto e procedure delle deroghe
1. Le deroghe sono adottate con provvedimenti di carattere eccezionale, di durata non superiore a dodici mesi, che devono essere motivati in ordine all'assenza di altre soluzioni soddisfacenti e in relazione alle finalità di cui all'articolo 5, comma 1.
2. I provvedimenti di deroga devono inoltre dettagliatamente indicare:
a) le specie e il numero di capi oggetto di deroga;
b) l'attività autorizzata;
c) i soggetti autorizzati all'esecuzione dell'attività medesima;
d) i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o uccisione autorizzati;
e) la destinazione degli animali uccisi o catturati;
f) le condizioni di rischio e l'ambito territoriale e temporale di applicazione delle deroghe;
g) le forme di controllo dell'attività autorizzata, in particolare per il rispetto del numero dei capi oggetto di deroga;
h) le forme di vigilanza e gli organi incaricati della medesima.
3. L'eventuale individuazione di riserve di caccia, di aziende faunistico-venatorie o di singoli cacciatori, per l'attuazione del prelievo in deroga, avviene d'intesa con i Presidenti dei Distretti venatori, riuniti in Conferenza, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria).
4. I provvedimenti di deroga sono rilasciati su proposta delle Province e degli Enti gestori dei parchi naturali regionali e delle riserve naturali regionali, per i territori di rispettiva competenza. La struttura regionale competente in materia faunistica, qualora ne ravvisi la necessità, può rilasciare direttamente i provvedimenti di deroga per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e).
4 bis. ABROGATO
5. I provvedimenti di deroga per finalità di ricerca la cui adozione è richiesta da parte dei Musei di storia naturale e degli Istituti scientifici delle Università e del Consiglio nazionale delle ricerche sono rilasciati su proposta avanzata alla Regione, previa predisposizione di specifici progetti.
6. La proposta di cui al comma 4 contiene l'indicazione degli elementi di cui ai commi 1 e 2, l'individuazione del responsabile della verifica del rispetto del numero dei capi oggetto di deroga, nonché la destinazione e le modalità di registrazione dei capi abbattuti.
7. La struttura regionale competente in materia faunistica verifica l'esistenza delle condizioni generali per l'esercizio delle deroghe e rilascia i provvedimenti di deroga previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
8. Le deroghe non sono adottate per le specie o per le popolazioni per le quali l'ISPRA abbia accertato uno stato di conservazione insoddisfacente.
9. Il termine della conclusione del procedimento per il rilascio del provvedimento di deroga è fissato in trenta giorni.

Nota all'articolo 14
- Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
Art. 11 estensione
1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche per l'adozione delle deroghe ai divieti e alle limitazioni disposte dalla normativa nazionale e regionale in materia ai fini della tutela delle specie di mammiferi selvatici, fatta salva la disciplina per il rilascio delle deroghe di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche).
1 bis. Con riferimento alle specie di fauna selvatica cinghiale, volpe e dei corvidi compresi nell'elenco di cui all'articolo 3 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative e integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere), come modificato ai sensi dell'articolo 5 della medesima legge regionale 24/1996, l'autorizzazione per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), d) e g), è rilasciata dalla Provincia.
1 ter. Nei casi di cui al comma 1 bis, la Provincia rilascia l'autorizzazione direttamente o su proposta degli Enti gestori dei parchi naturali regionali e delle riserve naturali regionali, previo parere dell'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale (ISPRA). Copia del provvedimento è trasmesso alla Regione. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 6, commi 1, 2, 3, 6, 8 e 9, dagli articoli 7, 8, 9 e 10, comma 1, della presente legge, e dall'articolo 21 bis della legge regionale 24/1996. L'Amministrazione regionale, in relazione alla salvaguardia di urgenti interessi unitari di carattere sovraprovinciale, può rilasciare direttamente i provvedimenti di deroga relativi a tali specie per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), sentite le Province interessate che forniscono l'assistenza e la collaborazione necessarie.
1 quater. Qualora al termine dei periodi autorizzati il provvedimento risulti attuato parzialmente, la Provincia può motivatamente disporre il rinnovo del medesimo, previo parere dell'ISPRA.
1 quinquies. Al fine di prevenire e contenere i danni alle colture agricole e ad altre attività provocati dalla specie cinghiale, le assemblee dei soci delle Riserve di caccia possono deliberare di praticare la caccia di selezione al cinghiale anche nei territori destinati alla caccia tradizionale, per periodi di tempo determinati e diversi da quelli previsti dall'articolo 3 della legge regionale 24/1996 o dal Distretto venatorio, fermo restando il rispetto dei periodi fissati dall'articolo 2.
1 sexies. L'attività venatoria di cui al comma 1 quinquies è consentita nei limiti dei piani di abbattimento concessi o approvati ai sensi della legge regionale 6/2008 per il territorio della Riserva di caccia ed è esercitata esclusivamente dai cacciatori che, pur avendo optato per la caccia in forma tradizionale agli ungulati, hanno l'abilitazione alla caccia di selezione.
1 septies. L'adozione di provvedimenti di deroga ai divieti e alle limitazioni disposte dalla normativa nazionale e regionale per la specie cinghiale, con le modalità previste dall'articolo 6, è subordinata alla verifica dell'inefficacia dell'attività venatoria attuata nei territori delle Riserve di caccia, ai sensi dei commi 1 quinquies e 1 sexies, per la prevenzione e il contenimento dei danni.

Nota all'articolo 15
- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 21, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
Art. 2 certificazioni e adempimenti in materia sanitaria
1. Nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia è abolito l'obbligo della presentazione dei seguenti certificati sanitari:
a) certificato di sana e robusta costituzione;
b) certificato di idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego;
c) certificato di idoneità per l'esecuzione di operazioni relative all'impiego di gas tossici;
d) certificato di idoneità fisica per l'assunzione di insegnanti;
e) certificati di idoneità fisica per l'assunzione di minori;
f) certificato di idoneità fisica per l'assunzione di apprendisti;
g) certificato di idoneità psico-fisica per la frequenza di istituti professionali o corsi di formazione professionale o per l'ammissione ai soggiorni di vacanza per minori;
h) certificato di idoneità fisica alla qualifica di responsabile tecnico all'esercizio dell'attività di autoriparazione;
i) certificato di idoneità fisica al mestiere di fochino;
j) certificato di possesso dei requisiti fisici per l'idoneità per direttore o responsabile dell'esercizio di impianto di risalita;
k) certificato di idoneità psico-fisica alla conduzione di generatori a vapore;
l) certificato di idoneità psico-fisica all'attività di maestro di sci;
m) certificato di idoneità psico-fisica all'attività di giudice onorario o di pace;
n) certificato di idoneità per la vendita dei generi di monopolio;
o) libretto di idoneità sanitaria per barbieri, parrucchieri, estetisti;
p) certificato di idoneità al lavoro notturno;
p bis) certificato medico di riammissione a scuola oltre i cinque giorni di assenza per malattia;
q) ABROGATA
r) certificati previsti dagli articoli 137, comma 1, lettera e), 145, comma 2, lettera d), e 150, comma 1, lettera c), della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo);

s) certificati di idoneità fisica e psico-fisica all'esercizio di una professione o attività.
1 bis. Gli enti pubblici possono accertare il possesso dell'idoneità fisica o psicofisica all'impiego mediante una visita preassuntiva da parte di medici specialisti in medicina del lavoro o medicina legale dipendenti da enti pubblici e istituti specializzati di diritto pubblico convenzionati con il datore di lavoro, che ne sopporta il costo.
2. I certificati di cui al comma 1, lettere c), h), i), k) e r), vengono rilasciati a ogni richiedente dai dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari, qualora previsti dalle norme di tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro, e quando il richiedente non rientri nella definizione di lavoratore ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione della direttiva 89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della direttiva 89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE, della direttiva 90/269/CEE, della direttiva 90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE, della direttiva 90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della direttiva 95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della direttiva 98/24/CE, della direttiva 99/38/CE, della direttiva 2001/45/CE e della direttiva 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro), e successive modifiche.
3. È fatto salvo il rilascio delle certificazioni indicate al comma 1 ai soggetti che svolgono la loro attività in regioni in cui vige una diversa disciplina, nonché il rilascio di certificazioni richieste da uffici periferici, ubicati nel territorio regionale, di enti o istituzioni aventi sede al di fuori del predetto territorio.
4. In tutti i casi in cui è richiesto il certificato che attesta l'avvenuta esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie, lo stesso è sostituto da autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa) (Testo C).
5. Il certificato per l'esonero degli studenti dalle lezioni di educazione fisica, da considerarsi equiparato al certificato di inabilità temporanea al lavoro, è rilasciato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.
5 bis. Nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia è abolito l'obbligo di vidimazione del registro degli infortuni sul lavoro di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 settembre 1958 (Istituzione del registro degli infortuni).

LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge n. 4
- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale in data 17 luglio 2013;
- assegnato in data 23 luglio 2013 alla V Commissione permanente, per l'esame generale, e, per le parti di competenza, alle Commissioni permanenti II, III e IV;
- esaminate le parti di competenza dalle Commissioni III e IV, nelle rispettive sedute del 12 settembre 2013, e dalla Commissione II nella seduta del 16 settembre 2013;
- esaminato dalla V Commissione permanente nella seduta del 18 settembre 2013 e approvato, nella stessa seduta, a maggioranza, senza modifiche, con relazione di maggioranza del consigliere Martines;
- esaminato dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana dell'1 ottobre 2013 e approvato, nella stessa seduta, all'unanimità, con modifiche;
- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 6079/P dd. 7 ottobre 2013.

13_42_1_LRE_14

Legge regionale 11 ottobre 2013, n. 14
Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), in materia di pianificazione paesaggistica.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

INDICE

Art. 1 modifica all'articolo 55 della legge regionale 5/2007

1. Al comma 1 dell'articolo 55 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), la parola <<PTR>> è sostituita dalle seguenti: <<piano paesaggistico regionale (PPR)>>.

Art. 2 sostituzione dell'articolo 57 della legge regionale 5/2007

1. L'articolo 57 della legge regionale 5/2007 è sostituito dal seguente:

<<Art. 57 Piano paesaggistico regionale
1. In attuazione dell'articolo 144 del decreto legislativo 42/2004, la Regione disciplina il procedimento di pianificazione paesaggistica.
2. Il PPR è elaborato, adottato e approvato, con i contenuti e le modalità di cui agli articoli 135 e 143 del decreto legislativo 42/2004, per l'intero territorio regionale, fatta salva la possibilità di disciplinare, in accordo con i competenti organi statali, specifici ambiti territoriali considerati prioritari e singole categorie di beni paesaggistici.
3. La Regione, al fine di elaborare il quadro conoscitivo rappresentativo dei valori identitari del territorio derivanti dai fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni, attiva una piattaforma informatica, nella quale le amministrazioni pubbliche possono far confluire i relativi dati, documenti e contributi. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le condizioni e le modalità per il funzionamento della piattaforma informatica.
4. La Regione, su motivata richiesta degli enti locali, può stipulare con i medesimi enti accordi per lo svolgimento di attività finalizzate all'elaborazione del PPR per specifici ambiti territoriali, ai sensi del comma 2. Con deliberazione della Giunta regionale è approvato lo schema di accordo ed è individuato il soggetto autorizzato a stipularlo.
5. La Regione attiva strumenti di concertazione e partecipazione, con facoltà di utilizzo dei protocolli di Agenda 21, ai quali partecipano rappresentanze delle istituzioni e soggetti individuali e collettivi portatori di interessi diffusi.
6. La Giunta regionale, acquisiti e tenuto conto dei pareri del Consiglio delle autonomie locali e delle competenti Commissioni consiliari, adotta il PPR, ai fini della stipula dell'accordo con i competenti organi statali previsto dall'articolo 143, comma 2, del decreto legislativo 42/2004. I pareri non sono dovuti nel caso di PPR limitato ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 42/2004.
7. L'avviso di adozione del PPR è pubblicato, in seguito alla stipula dell'accordo di cui al comma 6, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della Regione. Il PPR adottato è reso consultabile sul sito istituzionale della Regione e depositato presso la struttura regionale competente per la libera consultazione. Ulteriori modalità di diffusione e di messa a disposizione del piano sono indicate nell'avviso di adozione.
8. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso di cui al comma 7, i soggetti interessati possono presentare osservazioni scritte sul PPR.
9. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 8, la Giunta regionale si esprime sulle osservazioni pervenute, nel rispetto dell'accordo di cui al comma 6.
10. Il PPR è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto dell'accordo di cui al comma 6. L'avviso dell'avvenuta approvazione è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e su due quotidiani a diffusione regionale.
11. Il PPR approvato ai sensi del comma 10 è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
12. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 143, comma 9, del decreto legislativo 42/2004, il PPR diviene efficace il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, ai sensi dell'articolo 144 dello stesso decreto legislativo.
13. La Regione è autorizzata a stipulare con i competenti organi statali intese o accordi di cooperazione finalizzati alla conservazione e alla valorizzazione del paesaggio, in attuazione dell'articolo 133 del decreto legislativo 42/2004. Con deliberazione della Giunta regionale è approvato lo schema di accordo ed è individuato il soggetto autorizzato a stipularlo.>>.

Art. 3 inserimento dell'articolo 57 bis nella legge regionale 5/2007

1. Dopo l'articolo 57 della legge regionale 5/2007 è inserito il seguente:
<<Art. 57 bis procedura per il riconoscimento del valore di piano paesaggistico del PCS dei parchi naturali regionali
1. Al fine del riconoscimento del valore di piano paesaggistico del piano di conservazione e sviluppo (PCS) dei parchi naturali regionali di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), la Regione stipula con i competenti organi statali l'accordo previsto dall'articolo 143, comma 2, del decreto legislativo 42/2004, prima dell'approvazione del PCS ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 42/1996.
2. Il PCS dei parchi naturali regionali con valore di piano paesaggistico diviene efficace il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, ai sensi dell'articolo 144 del decreto legislativo 42/2004.
3. Al fine del riconoscimento di cui al comma 1, sono oggetto di accordo anche i PCS già approvati alla data di entrata in vigore della legge regionale 11 ottobre 2013, n. 14 (Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), in materia di pianificazione paesaggistica).>>.

Art. 4 inserimento dell'articolo 59 bis nella legge regionale 5/2007

1. Dopo l'articolo 59 della legge regionale 5/2007 è inserito il seguente:
<<Art. 59 bis delega di funzioni relative all'autorizzazione paesaggistica nelle aree destinate a parco naturale regionale
1. Nelle aree destinate a parco naturale regionale dotato di piano di conservazione e sviluppo (PCS) con valore di piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge regionale 42/1996, la Regione può delegare agli enti parco l'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, ai sensi dell'articolo 146, comma 6, del decreto legislativo 42/2004.
2. La delega di funzioni è disposta con deliberazione della Giunta regionale, previa verifica, da parte della struttura regionale competente, della sussistenza dei requisiti di competenza tecnico-scientifica e di organizzazione di cui all'articolo 146, comma 6, del decreto legislativo 42/2004.>>.

Art. 5 abrogazioni

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 5/2007;
b) il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 5/2007;
c) il comma 2 dell'articolo 60 della legge regionale 5/2007.

Art. 6 entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Trieste, addì 11 ottobre 2013

SERRACCHIANI

NOTE
Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 1
- Il testo dell'articolo 55 della legge regionale 23 febbraio 2007, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 55 beni paesaggistici
1. I beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 42/2004, e successive modifiche, sono individuati dal **piano paesaggistico regionale (PPR)** e dagli strumenti urbanistici comunali e sovracomunali.

Note all'articolo 2
- Il testo degli articoli 133, 135, 143 e 144, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è il seguente:
Art. 133 cooperazione tra amministrazioni pubbliche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio
1. Il Ministero e le regioni definiscono d'intesa le politiche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio tenendo conto anche degli studi, delle analisi e delle proposte formulati dall'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, istituito con decreto del Ministro, nonché dagli Osservatori istituiti in ogni regione con le medesime finalità.
2. Il Ministero e le regioni cooperano, altresì, per la definizione di indirizzi e criteri riguardanti l'attività di pianificazione territoriale, nonché la gestione dei conseguenti interventi, al fine di assicurare la conservazione, il recupero e la valorizzazione degli aspetti e caratteri del paesaggio indicati all'articolo 131, comma 1. Nel rispetto delle esigenze della tutela, i detti indirizzi e criteri considerano anche finalità di sviluppo territoriale sostenibile.
3. Gli altri enti pubblici territoriali conformano la loro attività di pianificazione agli indirizzi e ai criteri di cui al comma 2 e, nell'immediato, adeguano gli strumenti vigenti.

Art. 135 pianificazione paesaggistica
1. Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. A tale fine le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: "piani paesaggistici". L'elaborazione dei piani paesaggistici avviene congiuntamente tra Ministero e regioni, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal medesimo articolo 143.

2. I piani paesaggistici, con riferimento al territorio considerato, ne riconoscono gli aspetti e i caratteri peculiari, nonché le caratteristiche paesaggistiche, e ne delimitano i relativi ambiti.
3. In riferimento a ciascun ambito, i piani predispongono specifiche normative d'uso, per le finalità indicate negli articoli 131 e 133, ed attribuiscono adeguati obiettivi di qualità.
4. Per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni ordinate in particolare:
a) alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici;
b) lla riqualificazione delle aree compromesse o degradate;
c) alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli altri ambiti territoriali, assicurando, al contempo, il minor consumo del territorio;
d) alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.

Art. 143 piano paesaggistico
1. L'elaborazione del piano paesaggistico comprende almeno:
a) ricognizione del territorio oggetto di pianificazione, mediante l'analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche, impresse dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni, ai sensi degli articoli 131 e 135;
b) ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1, fatto salvo il disposto di cui agli articoli 140, comma 2, e 141-bis;
c) ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 142, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione;
d) eventuale individuazione di ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico a termini dell'articolo 134, comma 1, lettera c), loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1;
e) individuazione di eventuali, ulteriori contesti, diversi da quelli indicati all'articolo 134, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione;
f) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonché comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;
g) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione compatibili con le esigenze della tutela;
h) individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate;
i) individuazione dei diversi ambiti e dei relativi obiettivi di qualità, a termini dell'articolo 135, comma 3.
2. Le regioni, il Ministero ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possono stipulare intese per la definizione delle modalità di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici, salvo quanto previsto dall'articolo 135, comma 1, terzo periodo. Nell'intesa è stabilito il termine entro il quale deve essere completata l'elaborazione del piano. Il piano è oggetto di apposito accordo fra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'accordo stabilisce altresì i presupposti, le modalità ed i tempi per la revisione del piano, con particolare riferimento all'eventuale sopravvenienza di dichiarazioni emanate ai sensi degli articoli 140 e 141 o di integrazioni disposte ai sensi dell'articolo 141-bis. Il piano è approvato con provvedimento regionale entro il termine fissato nell'accordo. Decorso inutilmente tale termine, il piano, limitatamente ai beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Approvato il piano paesaggistico, il parere reso dal soprintendente nel procedimento autorizzatorio di cui agli articoli 146 e 147 è vincolante in relazione agli interventi da eseguirsi nell'ambito dei beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, salvo quanto disposto al comma 4, nonché quanto previsto dall'articolo 146, comma 5.
4. Il piano può prevedere:
a) la individuazione di aree soggette a tutela ai sensi dell'articolo 142 e non interessate da specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157, nelle quali la realizzazione di interventi può avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale;
b) la individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 146.
5. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 4 è subordinata all'approvazione degli strumenti urbanistici adeguati al piano paesaggistico, ai sensi dell'articolo 145, commi 3 e 4.
6. Il piano può anche subordinare l'entrata in vigore delle disposizioni che consentono la realizzazione di interventi senza autorizzazione paesaggistica, ai sensi del comma 4, all'esito positivo di un periodo di monitoraggio che verifichi l'effettiva conformità alle previsioni vigenti delle trasformazioni del territorio realizzate.
7. Il piano prevede comunque che nelle aree di cui al comma 4, lettera a), siano effettuati controlli a campione sugli interventi realizzati e che l'accertamento di significative violazioni delle previsioni vigenti determini la reintroduzione dell'obbligo dell'autorizzazione di cui agli articoli 146 e 147, relativamente ai comuni nei quali si sono rilevate le violazioni.

8. Il piano paesaggistico può individuare anche linee-guida prioritarie per progetti di conservazione, recupero, riqualificazione, valorizzazione e gestione di aree regionali, indicandone gli strumenti di attuazione, comprese le misure incentivanti.
9. A far data dall'adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all'articolo 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A far data dalla approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici.

Art. 144 pubblicità e partecipazione
1. Nei procedimenti di approvazione dei piani paesaggistici sono assicurate la concertazione istituzionale, la partecipazione dei soggetti interessati e delle associazioni portatrici di interessi diffusi, individuate ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ambiente e danno ambientale, e ampie forme di pubblicità. A tale fine le regioni disciplinano mediante apposite norme di legge i procedimenti di pianificazione paesaggistica, anche in riferimento ad ulteriori forme di partecipazione, informazione e comunicazione.
2. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 143, comma 9, il piano paesaggistico diviene efficace il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

Note all'articolo 3
- Per il testo dell'articolo 143 del decreto legislativo 42/2004 vedi nota all'articolo 2.

- Il testo dell'articolo 17 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, è il seguente:
Art. 17 procedure di formazione del PCS
1. L'Organo gestore provvede alla redazione del PCS, ovvero all'adeguamento del PCS esistente ai contenuti della presente legge. Il PCS è adottato, con apposita deliberazione, dall'Ente parco di cui all'articolo 19 o dall'Organo gestore della riserva di cui all'articolo 31, di seguito denominati Organo gestore.
2. Successive rielaborazioni e varianti del PCS, eventualmente necessarie, sono redatte dall'Organo gestore ed adottate con apposita deliberazione.
3. Per la redazione delle parti specialistiche del PCS o relative varianti, l'Amministrazione regionale o l'Organo gestore, qualora non dispongano di specifiche professionalità, possono, in via eccezionale, ricorrere ad incarichi di consulenza esterni.
4. Nel caso di un parco o di una riserva già dotati di piano finanziato ai sensi della legge regionale 11/1983, l'Amministrazione regionale utilizza gli elaborati esistenti per le finalità del presente articolo.
5. Dopo l'adozione, il PCS viene depositato presso la segreteria comunale di ognuno dei Comuni compresi nel perimetro del parco o riserva per la durata di trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione e di presentare all'Organo gestore, che le trasmette all'Amministrazione regionale ed ai Comuni interessati, le proprie osservazioni e, se proprietario di immobili vincolati, le proprie opposizioni.
6. L'effettuato deposito è reso noto al pubblico con la pubblicazione dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione e con l'annuncio su almeno due quotidiani maggiormente diffusi nell'area territoriale del parco o riserva.
7. Nei sessanta giorni successivi al termine di deposito, i Consigli comunali esprimono le proprie valutazioni sul PCS e sulle osservazioni ed opposizioni presentate e le trasmettono all'Organo gestore che si esprime in merito. L'Organo gestore provvede direttamente ad apportare le modificazioni al PCS ritenute accoglibili.
8. Il PCS è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore regionale ai parchi e previo parere del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8.
9. Il decreto del Presidente della Giunta regionale è depositato presso la segreteria dei Comuni compresi nel perimetro del parco o della riserva, disponibile alla libera visione del pubblico, ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- Per il testo dell'articolo 144 del decreto legislativo 42/2004 vedi nota all'articolo 2.

Note all'articolo 4
- Il testo dell'articolo 14 della legge regionale 42/1996, è il seguente:
Art. 14 effetti del PCS
1. Successivamente all'adozione del PCS, il Sindaco, su parere della Commissione edilizia, sospende, con provvedimento motivato da notificare al richiedente, ogni determinazione sulle domande di concessione od autorizzazione edilizia per interventi in contrasto con il PCS.
2. L'approvazione del PCS ha effetto di dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità per gli interventi previsti e legittima l'espropriazione, a favore dell'Ente parco o, nel caso di riserve, del soggetto gestore pubblico ovvero del Comune territorialmente competente, dei beni per i quali sia prevista l'acquisizione alla pubblica proprietà, nonché la loro occupazione temporanea o d'urgenza.
3. Il PCS ha valore di piano urbanistico e sostituisce, ovvero attua i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello. Il PCS dei parchi regionali assume altresì valore di piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 25 della legge 394/1991 qualora siano applicati gli articoli 143 e 144 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137), fermo restando quanto previsto dall'articolo 145 del medesimo decreto legislativo.
4. I piani e i progetti di cui all'articolo 19, comma 3, devono essere predisposti conformemente alle previsioni del PCS.

5. I piani e i progetti di cui all'articolo 19, comma 3, in vigore alla data di approvazione del PCS, rimangono efficaci fino alla loro scadenza, salvo quanto stabilito al comma 6.
6. I piani di settore eventualmente in contrasto con le previsioni del PCS sono adeguati entro un anno dagli organi competenti. In caso di inadempimento vi provvede l'Amministrazione regionale.

- Il testo dell'articolo 146, comma 6, del decreto legislativo 42/2004, è il seguente:
Art. 146 autorizzazione
- omissis -
6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, agli enti parco, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.
- omissis -

LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge n. 12
- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale il 17 settembre 2013 e, il medesimo giorno, assegnato alla IV Commissione permanente;
- esaminato e approvato a maggioranza, senza modifiche, dalla IV Commissione permanente nella seduta del 26 settembre 2013 con relazione di maggioranza del consigliere Boem;
- esaminato e approvato a maggioranza, con modifiche, dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana dell'1 ottobre 2013;
- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 6080/P dd. 7 ottobre 2013.

13_42_1_DPR_186_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 30 settembre 2013, n. 0186/Pres.

LR 30/1987. DLgs. 152/2006. Approvazione del metodo per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani sul territorio regionale.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti) e, in particolare, l'articolo 5, comma 1, lettera h), che attribuisce alla Regione, tra l'altro, l'emanazione di norme tecniche, anche igienico-sanitarie, direttive e regolamenti per la raccolta anche differenziata e il trasporto dei rifiuti e per favorire il riciclo e la riutilizzazione dei rifiuti;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 177 di data 10 febbraio 2012 con la quale è stato approvato il metodo per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani così come definito negli Allegati 1 e 2, parti integranti e sostanziali della stessa;
RILEVATO che la sopra citata deliberazione ha definito il metodo di calcolo della raccolta differenziata dei rifiuti urbani nelle more della emanazione delle direttive nazionali previste all'articolo 205, comma 4 del decreto legislativo 152/2006;
PRESO ATTO che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a tutt'oggi, non ha ancora adottato il decreto di cui al citato articolo 205, comma 4 del decreto legislativo 152/2006 per la definizione dei criteri e della metodologia di calcolo delle percentuali di raccolta differenziata;
VERIFICATO che le esperienze applicative della metodologia di calcolo approvata con la deliberazione della Giunta regionale n. 177 di data 10 febbraio 2012 non indicano la necessità di apportare correttivi o diverse disposizioni;
RITENUTO pertanto di confermare, dal punto di vista tecnico, il metodo di calcolo di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 177 di data 10 febbraio 2012 così come definito negli Allegati 1 e 2 parti integranti e sostanziali della stessa;
CONSIDERATO che l'articolo 5, comma 2 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti) stabilisce che le norme tecniche ed i regolamenti sono approvati con decreto del Presidente della Giunta, previa deliberazione della Giunta stessa;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1714 di data 19 settembre 2013;

DECRETA

1. È approvato ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 il metodo per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 177 di data 10 febbraio 2012. Il metodo di calcolo è definito negli Allegati 1 e 2, conformati alla deliberazione della Giunta regionale n. 177 di data 10 febbraio 2012 e parti integranti e sostanziali del presente atto.
2. È stabilito che il predetto metodo sarà oggetto di revisione ad avvenuta emanazione delle direttive nazionali previste all'articolo 205, comma 4 del decreto legislativo 152/2006 e qualora le esperienze applicative indichino la necessità di apportare correttivi o diverse disposizioni;
3. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione

SERRACCHIANI

13_42_1_DPR_186_2_ALL1

Allegato 1 - Metodo per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani nella regione Friuli Venezia Giulia

1. Premessa

Al fine di consentire una contabilizzazione uniforme della percentuale di raccolta differenziata e di certificare i risultati conseguiti sul territorio regionale, nelle more dell'approvazione dei criteri di calcolo della raccolta differenziata da parte dello Stato previsti dall'art. 205 del decreto legislativo 152/2006, viene adottato il seguente metodo di calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani raggiunta in ogni comune e nell'ambito territoriale ottimale regionale.

La procedura di calcolo proposta tiene conto della definizione di raccolta differenziata introdotta dalla direttiva 2008/98/CE e recepita a livello nazionale nel testo unico ambientale con il decreto legislativo 205/2010.
L'art. 183, comma 1, lettera p) del decreto legislativo 152/2006definisce la raccolta differenziata come "la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico"; ciò permette di individuare le tipologie di rifiuti che possono essere contabilizzate nel calcolo della raccolta differenziata, ampliandone il concetto a tutti i flussi di rifiuti tenuti separati per favorire il corretto trattamento.

La percentuale di raccolta differenziata raggiunta a livello comunale è calcolata annualmente da parte della Sezione regionale del Catasto dei rifiuti istituita presso Arpa FVG, secondo il metodo di seguito riportato e sulla base dei dati resi disponibili dai Comuni, o dai loro delegati, tramite l'applicativo O.R.So. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale).
Al fine di ottimizzare la raccolta dei dati e di favorirne la corretta elaborazione, sarà pertanto opportuno che le Amministrazioni comunali si avvalgano dell'applicativo O.R.So. per la comunicazione dei dati stessi.

Il metodo di calcolo è stato predisposto dal Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna congiuntamente con la Sezione regionale del Catasto dei rifiuti.

2. Definizioni di riferimento

Per quanto riguarda le definizioni e la classificazione dei rifiuti, si fa riferimento alla normativa comunitaria e nazionale in materia. Si intendono recepite integralmente le definizioni di cui agli artt. 183 e 184 della parte quarta del decreto legislativo 152/2006.
Di seguito si precisano alcune definizioni al fine di facilitare la lettura del documento.

<u>2.1 Rifiuti urbani</u>

Nell'ambito delle definizioni di legge, si evidenziano le seguenti distinzioni:

a. rifiuti urbani domestici: quelli provenienti dalle utenze strettamente domestiche (art. 184, comma 2, lett. a), decreto legislativo 152/2006);
b. rifiuti assimilati: i rifiuti speciali non pericolosi di provenienza non domestica che presentano le caratteristiche merceologiche dei rifiuti urbani e vengono espressamente assimilati per quantità e qualità ai rifiuti urbani nel regolamento comunale (art. 184, comma 2, lett. b) e art. 198, comma 2, lett. g), decreto legislativo 152/2006);
c. altri rifiuti urbani: quelli giacenti su strade o aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico (art. 184 comma 2, lett. c), d), e) e f), decreto legislativo 152/2006).

<u>2.2 Raccolta differenziata</u>

Per raccolta differenziata si intende la raccolta separata alla fonte delle varie frazioni dei rifiuti urbani, comprese le raccolte multimateriali ed esclusa la frazione indifferenziata. La raccolta differenziata è finalizzata al recupero e allo smaltimento in sicurezza delle raccolte selettive.

2.3 Frazione secca da raccolta monomateriale

La raccolta monomateriale è la modalità di raccolta che mira ad intercettare le singole frazioni di rifiuto in flussi distinti. In particolare la raccolta monomateriale si applica a materiali recuperabili costituiti da vetro, metalli, plastica, carta e cartone, legno e materiali tessili, compresi gli imballaggi.

2.4 Frazione secca da raccolta multimateriale

La raccolta multimateriale è la modalità di raccolta differenziata che prevede il conferimento in un unico contenitore di diverse frazioni merceologiche che successivamente saranno sottoposte ad una separazione prima dell'invio a recupero.

2.5 Frazione organica umida

La frazione organica umida è un rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità costituito da rifiuti di origine animale e vegetale, essenzialmente scarti di cucina e alimenti, che sono soggetti a rapida degradazione naturale.

2.6 Frazione verde

La frazione verde è costituita da rifiuti derivanti dalle attività di sfalcio, potatura e manutenzione in genere di parchi e giardini, sia pubblici che privati, anche provenienti dalle aree cimiteriali.

2.7 RAEE

I RAEE sono i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche disciplinati dal decreto legislativo 151/2005 che detta specifiche disposizioni finalizzate a ridurre l'impatto ambientale generato dalla presenza di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e dalla gestione dei rifiuti da esse generati.

2.8 Raccolte selettive

Sono oggetto di raccolta selettiva i rifiuti urbani che, pur avendo un'origine domestica, contengono sostanze pericolose e che per tale motivo devono essere gestiti diversamente dal flusso dei rifiuti urbani indifferenziati.
Spesso si tratta di oggetti di uso comune che, una volta terminato il loro ciclo di vita, rappresentano un pericolo per la salute umana e per l'ambiente.
Questa tipologia di rifiuti comprende generalmente:

- pile e batterie a secco,
- accumulatori per auto e autoveicoli,
- farmaci scaduti,
- prodotti e relativi contenitori etichettati T (tossici) o F (infiammabili),
- vernici, pitture, colori, coloranti, inchiostri,
- smacchiatori e solventi,
- prodotti fotografici,
- prodotti contenenti mercurio,
- olio minerale per autotrazione,
- olio vegetale esausto.

2.9 Rifiuti ingombranti

Per rifiuti ingombranti si intendono i rifiuti di provenienza domestica e non domestica (questi ultimi sulla base delle indicazioni del regolamento di gestione dei rifiuti urbani) costituiti prevalentemente da mobili, materassi ed arredi in genere, elettrodomestici non normati dal decreto legislativo 151/2005, attrezzi sportivi e sono caratterizzati da dimensioni tali da non poter essere conferiti al servizio di raccolta ordinario.

2.10 Spazzamento stradale
Lo spazzamento stradale è costituito dai rifiuti della pulizia delle strade, delle aree pubbliche e private comunque soggette ad uso pubblico.

2.11 Inerti da costruzioni e demolizioni
Per rifiuti inerti, ai fini del calcolo della percentuale di raccolta differenziata, si considerano i rifiuti derivanti da attività di manutenzione e di ristrutturazione effettuate presso civili abitazioni. Il decreto ministeriale 8 aprile 2008, che regola la realizzazione e la gestione dei centri di raccolta comunali, consente la possibilità di conferire presso i centri di raccolta tali tipologie di rifiuti che, seppur non strettamente afferenti ai rifiuti urbani, possono sporadicamente derivare da attività domestiche.

2.12 Pneumatici fuori uso
Il decreto ministeriale 8 aprile 2008 consente il conferimento di tale tipologia di rifiuto presso i centri di raccolta, anche se gli pneumatici fuori uso non sono strettamente classificati come rifiuti urbani, ma possono derivare da attività svolte autonomamente dai cittadini.

2.13 Rifiuto indifferenziato
I rifiuti indifferenziati sono costituiti dalla frazione residua ovvero, in generale, da tutto ciò che non può essere conferito nelle raccolte differenziate. Per definizione, nel computo dei rifiuti indifferenziati sono considerati anche i rifiuti derivanti dalle operazioni di spazzamento stradale, i rifiuti ingombranti.

2.14 Rifiuti spiaggiati
I rifiuti spiaggiati derivano dalla pulizia dei litorali, delle spiagge marittime e lacuali.

2.15 Autocompostaggio
Il compostaggio è un processo naturale che trasforma gli scarti vegetali e la frazione umida dei rifiuti in compost, da utilizzare come ammendante per l'agricoltura. Applicato a livello domestico il compostaggio è definito autocompostaggio e consente di trasformare la frazione organica umida e la frazione verde prodotta in terriccio per l'orto e il giardino.
I rifiuti che si possono compostare sono scarti di cucina, quali avanzi di frutta, verdura, carne, pesce, fondi del caffè, gusci d'uovo, piccole ossa e scarti della manutenzione delle aree verdi domestiche, come ad esempio fogliame, fiori, sfalci erbosi, ramaglie di potatura. Il compostaggio può essere effettuato utilizzando composter o casse di compostaggio, cumuli o concimaie.

3. Obiettivi
La direttiva europea 2008/98/CE in materia di rifiuti prevede che gli Stati membri adottino le misure necessarie per promuovere il riutilizzo dei prodotti e le attività di preparazione al riutilizzo.
Gli Stati membri sono chiamati inoltre a prendere misure per promuovere il riciclaggio di alta qualità e, a tal fine, devono predisporre regimi di raccolta differenziata dei rifiuti, praticabili dal punto di vista ambientale ed economico, volti a garantire il rispetto dei necessari criteri qualitativi per i pertinenti settori di riciclaggio.
Entro il 2015 gli Stati membri devono istituire regimi di raccolta differenziata almeno per la carta, il metallo, la plastica e il vetro. Devono pertanto adottare le misure necessarie affinché, entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti domestici di carta, metallo, plastica e vetro, e possibilmente di altra origine, sia aumentata complessivamente almeno del 50% in termini di peso.

La direttiva stabilisce inoltre che, entro lo stesso anno, la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio ed altre operazioni di recupero di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi devono essere aumentati di almeno il 70% in termini di peso.
Sulla base di specifiche norme di attuazione e di calcolo definite dalla Commissione per la verifica del raggiungimento di tali obiettivi, ogni tre anni gli Stati membri devono stilare una relazione in merito ai risultati ottenuti e, qualora gli obiettivi non fossero raggiunti, spiegarne le ragioni, illustrando le misure che intendono prendere per porvi rimedio.
A livello nazionale in linea con la necessità di incrementare il recupero e il riciclaggio, sono state definite le seguenti percentuali di raccolta differenziata da raggiungere progressivamente nel corso degli anni:

- 35% di raccolta differenziata al 2006 (art. 205, decreto legislativo 152/2006);
- 40% di raccolta differenziata al 2007 (legge finanziaria 2007);
- 45% di raccolta differenziata al 2008 (art. 205, decreto legislativo 152/2006);
- 50% di raccolta differenziata al 2009 (legge finanziaria 2007);
- 60% di raccolta differenziata al 2011 (legge finanziaria 2007);
- 65% di raccolta differenziata al 2012 (art. 205, decreto legislativo 152/2006).

Il testo unico ambientale stabilisce inoltre che, nel caso in cui a livello di ambito ottimale non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti, è applicata un'addizionale del 20% al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico della struttura competente all'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, che ne ripartisce l'onere tra i comuni del proprio territorio che non abbiano raggiunto le percentuali previste sulla base delle quote di raccolta differenziata raggiunte nei singoli comuni.
In regione Friuli Venezia Giulia con legge regionale 11/2011 è stato individuato un unico ambito territoriale ottimale, coincidente con l'intero territorio della regione; pertanto al fine di perseguire una gestione omogenea dei rifiuti urbani, è auspicabile il raggiungimento degli obiettivi di legge a livello comunale.

4. Metodo di calcolo della raccolta differenziata
Considerando la quantità totale di rifiuti gestita a livello comunale come:

$$RU = RD + RI$$

dove:
RD: rifiuti che concorrono al calcolo della raccolta differenziata secondo quanto di seguito stabilito.
RI: rifiuti urbani indifferenziati.
RU: somma dei rifiuti urbani differenziati (RD) e dei rifiuti urbani indifferenziati (RI).

la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani si calcola con la seguente formula:

$$\%RD = \frac{RD}{RU} \times 100$$

Le tipologie di rifiuto che rientrano sempre nel conteggio di RD sono:

- frazione secca da raccolta monomateriale;
- frazione secca da raccolta multimateriale;
- frazione organica umida;
- frazione verde;
- rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
- raccolte selettive.

Le frazioni eventualmente inviate a smaltimento devono essere conteggiate nei rifiuti urbani indifferenziati (RI).

I dati relativi alle raccolte multimateriale devono essere comunicati secondo le indicazioni di cui al decreto del presidente del consiglio dei ministri 23/12/2011, attribuendo il codice CER 150106 e specificando il dato relativo alla quantità totale di raccolta multimateriale e di singola frazione merceologica.

Le raccolte selettive di farmaci, pile e altri rifiuti pericolosi di provenienza domestica destinati allo smaltimento, sono computate nel valore complessivo della raccolta differenziata in quanto la raccolta separata garantisce la riduzione della pericolosità dei rifiuti urbani ed una gestione più corretta del rifiuto indifferenziato a valle della raccolta differenziata, in linea con le indicazioni della direttiva comunitaria.

Concorrono inoltre al calcolo di RD le seguenti tipologie di rifiuti solamente qualora vengano rispettate le indicazioni riportate:

a. rifiuti ingombranti a recupero: i rifiuti ingombranti sono conteggiati nel calcolo della raccolta differenziata dei rifiuti urbani (RD) qualora gli stessi vengano avviati a recupero e solamente per la quota parte effettivamente recuperata secondo la resa specifica asseverata annualmente dai gestori degli impianti, secondo le modalità indicate dalla Sezione regionale del Catasto dei rifiuti.

b. spazzamento stradale a recupero: i rifiuti da spazzamento stradale sono conteggiati nel calcolo della raccolta differenziata dei rifiuti urbani (RD) qualora gli stessi vengano avviati a recupero e solamente per la quota parte effettivamente recuperata secondo la resa specifica asseverata annualmente dai gestori degli impianti, secondo le modalità indicate dalla Sezione regionale del Catasto dei rifiuti.

c. rifiuti inerti da costruzioni e demolizioni: i rifiuti inerti derivanti da attività di piccola manutenzione effettuati in proprio dai cittadini nei locali adibiti a propria civile abitazione sono conteggiati nel calcolo della raccolta differenziata dei rifiuti urbani (RD), qualora vengano rispettate e documentate le seguenti condizioni:

- tipologia del materiale: il materiale sia costituito da intonaci, laterizi, accessori bagno, rivestimenti ceramici, marmi, mattonelle, miscugli o scorie di cemento e materiali misti identificati con i codici CER 170107 e 170904;
- provenienza: il materiale provenga da attività manutentive di costruzione e demolizione derivanti da interventi eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione;
- modalità di conferimento: il materiale sia conferito direttamente presso i centri di raccolta, presidiati ed allestiti per il raggruppamento delle varie frazioni omogenee di rifiuti urbani;
- destinazione del materiale raccolto: il rifiuto raccolto sia avviato ad impianti che effettuano operazioni di recupero di cui al decreto legislativo 152/2006.

Ai fini del calcolo della percentuale di raccolta differenziata non possono essere conteggiati i rifiuti del settore dell'edilizia civile ed industriale, prodotti da attività artigianali ed industriali.
Per ogni comune è stabilito un limite massimo di rifiuti inerti che possono essere conteggiati nel computo della raccolta differenziata. I quantitativi ammissibili sono pari al massimo a 10 Kg/abitante per anno, moltiplicati per il numero di abitanti presenti nel comune nell'anno di riferimento.
I quantitativi di rifiuti inerti eccedenti i 10 kg/abitante per anno possono essere comunque conferiti presso i centri di raccolta comunali; tali quantitativi non sono conteggiati come raccolta differenziata (RD) e non rientrano nella somma dei rifiuti urbani (RU).

d. pneumatici fuori uso: gli pneumatici fuori uso sono conteggiati nel calcolo della raccolta differenziata dei rifiuti urbani (RD) qualora vengano rispettate e documentate le seguenti condizioni:

- tipologia del materiale: pneumatici fuori uso di cui al codice CER 160103;
- provenienza: gli pneumatici provengano da attività manutentive effettuate in proprio dalle utenze domestiche;
- modalità di conferimento: gli pneumatici siano conferiti direttamente presso i centri di raccolta, presidiati ed allestiti per il raggruppamento delle varie frazioni omogenee di rifiuti urbani;

- destinazione del materiale raccolto: il rifiuto raccolto sia avviato ad impianti che effettuano operazioni di recupero di cui al decreto legislativo 152/2006.

Ai fini del calcolo della percentuale di raccolta differenziata non possono essere conteggiati i rifiuti prodotti da attività artigianali ed industriali.

Per ogni comune è stabilito un limite massimo di pneumatici fuori uso che possono essere conteggiati nel computo della raccolta differenziata. I quantitativi ammissibili sono pari al massimo a 5 Kg/abitante per anno, moltiplicati per il numero di abitanti presenti nel comune nell'anno di riferimento.

I quantitativi di pneumatici fuori uso eccedenti i 5 kg/abitante per anno possono essere comunque conferiti presso i centri di raccolta comunali; tali quantitativi non sono conteggiati come raccolta differenziata (RD) e non rientrano nella somma dei rifiuti urbani (RU).

Le frazioni che rientrano nel calcolo di RI sono:

- rifiuti raccolti in modo indifferenziato;
- rifiuti ingombranti inviati a smaltimento;
- spazzamento stradale inviato a smaltimento;
- quota parte dei rifiuti ingombranti inviati a recupero e non effettivamente recuperati;
- quota parte dello spazzamento stradale inviato a recupero e non effettivamente recuperato;
- raccolte differenziate eventualmente inviate a smaltimento;

Non vengono computati tra i rifiuti urbani (RU) i rifiuti spiaggiati, gli pneumatici fuori uso eccedenti i 5 kg/abitante per anno, rifiuti inerti da costruzioni e demolizioni eccedenti i 10 kg/abitante per anno; altri rifiuti eventualmente gestiti dal Comune non rientranti nelle precedenti tipologie.

Non rientra inoltre nel calcolo dei rifiuti urbani la frazione organica umida destinata ad autocompostaggio che non viene conferita al servizio pubblico di raccolta.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

13_42_1_DPR_186_3_ALL2

Allegato 2 - Elenco indicativo dei codici CER da utilizzare per l'individuazione dei rifiuti urbani prodotti

L'indicazione dei codici CER non è da intendersi strettamente vincolante ed esclusiva, ma indicativa. A tal proposito si ricorda che la classificazione del rifiuto e l'attribuzione del CER spettano al produttore del rifiuto, sulla base della provenienza e natura dello stesso.

Categoria		CER	Descrizione	Tipologia
Frazione secca da raccolta monomateriale	Carta e cartone	150101	imballaggi in carta e cartone	RD
		200101	carta e cartone	
	Vetro	150107	imballaggi in vetro	
		200102	vetro	
	Plastica	150102	imballaggi in plastica	
		200139	plastica	
	Metalli	150104	imballaggi metallici	
		200140	metallo	
	Legno	150103	imballaggi in legno	
		200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 200137	
	Tessili	150109	imballaggi in materia tessile	
		200110	abbigliamento	
		200111	prodotti tessili	
Frazione secca da raccolta multimateriale		150106	imballaggi in materiali misti	RD
Frazione organica umida		200108	rifiuti biodegradabili di cucine e mense	RD
		200302	rifiuti dei mercati	
Frazione verde		200201	rifiuti biodegradabili	RD
		200202	terra e roccia	
RAEE		160213*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212	RD
		160214	apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	
		200121*	tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio	
		200123*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	
		200135*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121, 200123, contenenti componenti pericolosi	
		200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135	
Raccolte selettive	Cartucce e toner per stampa	080317*	toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose	RD
		080318	toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317	
		160215*	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso	
		160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215	
	Oli minerali	200126*	oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125	
	Oli vegetali	200125	oli e grassi commestibili	
		200126*	oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125	
	Imballaggi contenenti sostanze pericolose	150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	
		150111*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti	
	Gas in contenitori in pressione	160504*	gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose	
		160505	gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 160504	

Raccolte selettive	Pile ed accumulatori	160601*	batterie al piombo	RD
		160602*	batterie al nichel cadmio	
		160603*	batterie contenenti mercurio	
		200126*	oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125	
		200126*	oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125	
		200133*	batterie e accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e 160603 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	
		200134	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133	
	Sostanze chimiche	200113*	solventi	
		200114*	acidi	
		200115*	sostanze alcaline	
		200117*	prodotti fotochimici	
		200119*	pesticidi	
	Farmaci e medicinali	200131*	medicinali citotossici e citostatici	
		200132	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131	
	Vernici	200127*	vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	
		200128	vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	
	Detergenti	200129*	detergenti contenenti sostanze pericolose	
		200130	detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129	
	Altre raccolte selettive	160107*	filtri dell'olio	
		200137*	legno, contenente sostanze pericolose	
Ingombranti		200307	rifiuti ingombranti	RD[1]
Spazzamento stradale		200303	residui della pulizia stradale	RD[1]
Rifiuti inerti da piccole operazioni edilizie domestiche avviati a recupero		170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	RD[2]
		170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni mattonelle e ceramiche ,diverse da quelle di cui alla voce 170106	
Pneumatici fuori uso		160103	pneumatici fuori uso	RD[3]
Rifiuti indifferenziati		200301	rifiuti urbani indifferenziati	RI
		200302	rifiuti dai mercati	
		200399	rifiuti urbani non specificati altrimenti	
Altri rifiuti		200303	rifiuti spiaggiati	

(1) conteggiati nel calcolo della raccolta differenziata dei rifiuti urbani (RD) qualora vengano avviati a recupero e solamente per la quota parte effettivamente recuperata, secondo la resa specifica asseverata annualmente dai gestori degli impianti, secondo le modalità indicate dalla Sezione regionale del Catasto dei rifiuti.

(2) conteggiati nel calcolo della raccolta differenziata dei rifiuti urbani (RD) per un limite massimo di 10 Kg/abitante per anno, moltiplicati per il numero di residenti presenti nel comune, qualora provengano da attività manutentive effettuate in proprio dalle utenze domestiche.

(3) conteggiati nel calcolo della raccolta differenziata dei rifiuti urbani (RD) per un limite massimo di 5 Kg/abitante per anno, moltiplicati per il numero di residenti presenti nel comune, qualora provengano da attività manutentive effettuate in proprio dalle utenze domestiche.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

13_42_1_DPR_187_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 30 settembre 2013, n. 0187/Pres.

Nomina del Presidente dell'Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 (Nome per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli Venezia Giulia) ed, in particolare l'articolo 12 che stabilisce che " Il Presidente dell'Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta delle organizzazioni regionali dei pescatori dilettanti più rappresentative";
VISTA la legge regionale 23 giugno 1978 n. 75 (Disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici) e in particolare l' articolo 3 che disciplina le procedure per la nomina dei Presidenti degli Enti regionali;
VISTO l'articolo 71, comma 1, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 18 (Riforma e riordinamento di Enti regionali) che dispone che i Presidenti degli Enti regionali durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati per una sola volta;
CONSIDERATO pertanto necessario provvedere alla nomina del Presidente dell'Ente Tutela Pesca in quanto è scaduto l'incarico dell'attuale Presidente, nominato con proprio decreto 6 agosto 2009 n. 226;
PRESO ATTO delle candidature per la nomina del Presidente, formulate dalle organizzazioni regionali dei pescatori maggiormente rappresentative;
VISTO l'estratto del processo verbale della seduta di data 19 settembre 2013 n. 1726 in cui la Giunta regionale ha concordato di nominare quale Presidente dell'Ente Tutela Pesca il dott. Flaviano Fantin in considerazione dell'esperienza maturata dallo stesso nel Consiglio direttivo dell'Ente nonché della formazione acquisita nel settore della pesca e della vigilanza ittica;
VISTO il parere favorevole in ordine alla candidatura dalla Giunta per le nomine del Consiglio regionale nella seduta del 25 settembre 2013, espresso, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 75/1978 e comunicato con nota del 26 settembre 2013 prot. n. 18702;
ACQUISITA la dichiarazione del dott. Flaviano Fantin attestante l'assenza delle cause ostative all'assunzione dell'incarico così come previsto dalla normativa statale e regionale vigente;

DECRETA

1. Il dott. Flaviano Fantin è nominato Presidente dell'Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia per la durata di quattro anni a decorrere dalla data del presente decreto;
2. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

13_42_1_DPR_188_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 30 settembre 2013, n. 0188/Pres.

LR 13/2004, art. 5. Integrazione Comitato regionale delle professioni non ordinistiche. Professione di "Riflessologo".

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 22 aprile 2004 n. 13 recante "Interventi in materia di professioni" e sue successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO, in particolare, l'articolo 5 di tale legge regionale il quale prevede l'istituzione, presso la Direzione competente in materia di professioni, del Comitato regionale delle professioni non ordinistiche e statuisce, nel contempo, in ordine all' attività, al funzionamento ed alla composizione dello stesso;
ATTESO che tale organismo è composto da:

- l'Assessore competente, che lo presiede, o da un suo delegato;
- il Direttore centrale competente in materia di professioni, o da un suo delegato;
- un rappresentante regionale per ciascuna delle professioni presenti nel registro regionale previsto

dall'articolo 4 della legge regionale 13/2004;
VISTO il comma 5, dell'articolo 5, della legge regionale 13/2004, come modificato dall'articolo 30 della legge regionale 4 giugno 2004 n. 18, in base al quale i rappresentanti delle singole professioni sono designati dalle associazioni inserite nel registro secondo modalità e criteri stabiliti da apposito Regolamento;
VISTO il Regolamento approvato con proprio decreto 11 novembre 2004, n. 0370/Pres. e sue successive modificazioni ed integrazioni, attuativo del citato articolo 5, comma 5 della legge regionale 13/2004;
VISTO il proprio decreto 23 novembre 2011, n. 0275/Pres. con il quale è stato rinnovato il Comitato delle professioni non ordinistiche;
VISTO, in particolare, l'articolo 3 bis del proprio decreto 11 novembre 2004, n. 0370/Pres. e sue successive modificazioni ed integrazioni, il quale prevede che, a cadenza semestrale, decorrente dalla data di costituzione del Comitato, sia verificata la presenza nel Registro di nuove professioni con la conseguente integrazione del Comitato con i relativi rappresentanti regionali designati secondo la procedura di cui all'articolo 2 del Regolamento medesimo;
ATTESO che è stata inserita nel summenzionato registro regionale l' Associazione Mad'AN - Riflessologi secondo il metodo Lucia Torri Cianci con proprio decreto 12 marzo 2013, n. 044/Pres.;
ATTESO inoltre che l'inserimento nel Registro regionale è stato comunicato all' Associazione Mad'AN - Riflessologi secondo il metodo Lucia Torri Cianci in data 18 marzo 2013;
VERIFICATO che, in conformità a quanto previsto dal comma 1, articolo 2 del citato proprio decreto n. 0370/Pres./2004, la succitata Associazione ha richiesto di essere rappresentata nel Comitato regionale in data 13 maggio 2013;
ATTESO che nel Comitato regionale delle professioni non ordinistiche non è rappresentata la professione di "riflessologo";
ATTESO che la predetta associazione, su richiesta inviata in data 22 maggio 2013 dal Servizio competente in materia, ha designato il proprio rappresentante regionale in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, della legge regionale 13/2004 e dall'articolo 2, comma 4, del relativo Regolamento emanato con proprio decreto n. 0370/ Pres./2004 in data 10 luglio 2013;
VISTA la designazione di data 10 luglio 2013 e le dichiarazioni riferite al rappresentante regionale designato, relative alla insussistenza di condizioni di incompatibilità per la nomina, nonché di condizioni di incompatibilità previste dalla normativa antimafia;
ATTESO, altresì, che per la partecipazione all'attività del Comitato non è previsto alcun compenso, né l'eventuale trattamento di missione, né il rimborso delle spese di viaggio e che il rappresentante designato non riveste lo status di dipendente pubblico per cui non si rientra nella fattispecie di cui all'articolo 53, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 6 settembre 2013, n. 1561;

DECRETA

1. Il Comitato regionale delle professioni non ordinistiche previsto dall'articolo 5 della legge regionale 22 aprile 2004 n. 13 e sue successive modificazioni ed integrazioni, è integrato con il rappresentante della professione di "riflessologo", sig. Gianpiero Klancic, designato dall'Associazione Mad'AN - Riflessologi secondo il metodo Lucia Torri Cianci.
2. Al sopra indicato componente del Comitato regionale delle professioni non ordinistiche non compete alcun compenso, né l'eventuale trattamento di missione, né il rimborso delle spese di viaggio.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

13_42_1_DPR_189_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 30 settembre 2013, n. 0189/Pres.

LR 32/2002. Nomina del Commissario straordinario dell'Azienda speciale Villa Manin.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 9 dicembre 2002, n. 32 "Istituzione dell'Azienda speciale Villa Manin";
VISTO l'articolo 6, comma 16, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 e successive modifiche e in-

tegrazioni, con cui si stabilisce che, nelle more della revisione dell'assetto istituzionale e organizzativo dell'Azienda speciale Villa Manin, ai fini di una sua trasformazione in struttura deputata anche alla progettazione e regia di manifestazioni di rilevante interesse e impatto turistico per il Friuli Venezia Giulia, da realizzare in ambito regionale con il coinvolgimento e il concorso economico di soggetti pubblici e privati, la Giunta regionale è autorizzata a disporre lo scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Azienda e la nomina, fino all'assunzione dell'incarico da parte dell'Amministratore unico di cui all'articolo 5 della legge regionale 32/2002 sopra richiamata, di un Commissario straordinario, al quale sono affidati anche i compiti speciali di coordinamento della programmazione delle sopraddette manifestazioni di rilevante interesse per il Friuli Venezia Giulia;
VISTO il proprio decreto 19 settembre 2008 n. 0247/Pres. con il quale, su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1756 di data 4 settembre 2008, si disponeva lo scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Azienda speciale Villa Manin e contestualmente si nominava il dott. Enzo Cainero Commissario straordinario dell'Azienda stessa;
PRESO ATTO della nota pervenuta all'Amministrazione regionale in data 26 settembre 2013, con la quale il dott. Enzo Cainero ha comunicato le dimissioni dalla carica di Commissario straordinario dell'Azienda Speciale Villa Manin con decorrenza 30 settembre 2013;
ATTESO che risulta quindi necessario, al fine di garantire la continuità delle attività in corso di svolgimento presso l'Azienda speciale Villa Manin, procedere alla nomina, in sostituzione del dimissionario, di un Commissario straordinario fino all'assunzione dell'incarico da parte dell'amministratore unico di cui all'art. 5 della legge regionale 32/2002;
RITENUTO di conferire l'incarico di Commissario straordinario alla dott.ssa Franca Merluzzi, dipendente regionale attualmente assegnata alla Direzione centrale cultura, sport e solidarietà con l'incarico di coordinatore dell'Unità di gestione del catalogo regionale dei beni culturali, la quale risulta altamente qualificata ai fini dello svolgimento dei compiti spettanti alla figura del Commissario, vista anche la sua pluriennale esperienza e competenza nel campo della promozione e valorizzazione del patrimonio culturale della regione, così come si evince dal curriculum della dipendente medesima;
RITENUTO altresì che la nomina debba avere decorrenza dal 1 ottobre 2013 fino alla successiva nomina dell'Amministratore unico come previsto dalla già richiamata legge regionale 32/2002;
VISTE le dichiarazioni rese dalla dott.ssa Franca Merluzzi ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001 e dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 75/1978, nonché ai sensi del decreto legislativo 39/2013;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1772 di data 27 settembre 2013;

DECRETA

1. Di prendere atto delle dimissioni, con decorrenza 30 settembre 2013, dell'attuale Commissario straordinario dell'Azienda speciale Villa Manin dott. Enzo Cainero.
2. Di nominare Commissario straordinario dell'Azienda speciale Villa Manin, per le motivazioni esposte in premessa, in sostituzione del dimissionario, la dott.ssa Franca Merluzzi, dipendente regionale, con decorrenza 1 ottobre 2013 fino all'assunzione dell'incarico da parte dell'Amministratore unico di cui all'articolo 5 della legge regionale 32/2002.
3. Si da atto che il predetto incarico non comporta oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione regionale e dell'Azienda speciale Villa Manin.
4. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

13_42_1_DPR_190_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 30 settembre 2013, n. 0190/Pres.

Conferimento incarico di sostituto del Direttore responsabile dell'Agenzia Regione Cronache e di Direttore responsabile del Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 11, comma 2, lettera a), dell'allegato A della deliberazione della Giunta regionale n. 1612 dd. 13 settembre 2013 (Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali) il quale prevede che all'assi-

curazione dell'attività giornalistica dell'Agenzia Regione Cronache venga preposto un direttore responsabile che si occupa dell'attività di informazione, di documentazione e di divulgazione dell'operato del Presidente della Regione e della Giunta regionale, provvedendo alla diffusione dei notiziari e di pubblicazioni e alla distribuzione agli organi d'informazione di materiale giornalistico da utilizzare per servizi radiofonici, audiovisivi e televisivi;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2343 di data 28 luglio 1997, con la quale al sig. Guido Baggi, giornalista professionista, è stato attribuito l'incarico di Direttore responsabile dell'Agenzia Regione Cronache e l'incarico di Direttore responsabile del Bollettino Ufficiale della Regione;
CONSIDERATO che il sig. Guido Baggi cesserà dal servizio dal 1 ottobre 2013, intendendosi il 30 settembre quale ultimo giorno di servizio;
RAVVISATA la necessità, al fine di garantire nell'immediato la continuità dell'attività giornalistica di competenza dell'Agenzia Regione Cronache e in ottemperanza a quanto disposto dalla legislazione sulla stampa, di provvedere al conferimento dell'incarico sostitutorio del Direttore responsabile dell'Agenzia Regione Cronache ad un soggetto in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e già in servizio presso l'Amministrazione regionale;
RAVVISATA l'opportunità di affidare l'incarico di cui si tratta ad un soggetto in possesso della qualifica di caporedattore;
PRESO ATTO che presso la suddetta Agenzia risultano assegnati due dipendenti con la qualifica di caporedattore e che il dott. Roberto Micalli possiede maggiore anzianità nella qualifica medesima;
CONSIDERATO che il suddetto possiede preparazione adeguata quale giornalista professionista, ha costantemente svolto qualificata attività giornalistica presso l'Ufficio Stampa regionale e ricopre inoltre da tempo le funzioni di sostituto dell'attuale Direttore responsabile, nell'espletamento delle quali ha dimostrato valide capacità gestionali;
RITENUTO per le suesposte considerazioni che il dott. Micalli sia il funzionario maggiormente idoneo a ricoprire l'incarico di sostituto del Direttore responsabile dell'Agenzia Regione Cronache, tenuto conto della natura e delle caratteristiche dell'incarico stesso;
ATTESO che l'incarico sostitutorio del Direttore responsabile dell'Agenzia Regione Cronache decorre dalla data del 1 ottobre 2013 e ha durata fino alla nomina del Direttore responsabile e comunque non superiore a 45 giorni;
RITENUTO inoltre, in ragione della temporaneità dell'incarico conferito con il presente decreto, di mantenere fermo il trattamento economico già in godimento per l'incarico di caporedattore attualmente ricoperto;
RAVVISATA inoltre la necessità, al fine di garantire la continuità della redazione del Bollettino Ufficiale della Regione, di provvedere alla nomina del Direttore responsabile del Bollettino Ufficiale della Regione;
RITENUTO per le su esposte ragioni di individuare nel dott. Roberto Micalli la persona avente i requisiti per rivestire detto incarico;
ATTESO che l'incarico di Direttore responsabile del Bollettino Ufficiale della Regione decorre dalla data del 1 ottobre 2013 e non comporta modifiche al trattamento economico in godimento;

DECRETA

1. Di attribuire al dott. Roberto Micalli, iscritto all'ordine dei giornalisti di cui alla Legge 3 febbraio 1963, n. 69, l'incarico di sostituto del Direttore responsabile dell'Agenzia Regione Cronache.
2. L'incarico sostitutorio di Direttore responsabile dell'Agenzia Regione Cronache decorre dalla data del 1 ottobre 2013 e ha durata fino alla nomina del Direttore responsabile e comunque non superiore a 45 giorni.
3. Di nominare il dott. Roberto Micalli Direttore responsabile del Bollettino Ufficiale della Regione a decorrere dalla data del 1 ottobre 2013.
4. Il conferimento degli incarichi aggiuntivi non comporta modifiche al trattamento economico in godimento.
5. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

13_42_1_DPR_191_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 3 ottobre 2013, n. 0191/Pres.

LR 6/2013, art. 2, comma 14: Regolamento recante condizioni, criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati

a valere sulla sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), con particolare riferimento al titolo IV, capo II, recante norme in materia di Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia (FRIA);
VISTA la legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del turismo"), con particolare riferimento all'articolo 98, recante norme in materia di Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia (FSRICTS);
VISTA la legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013 e del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), la quale all'articolo 2, comma 11, dispone che, al fine di agevolare l'efficiente utilizzo e la tempestiva restituzione delle anticipazioni concesse al FRIA e al FSRICTS in conformità all'articolo 14, commi 46 e 60 bis, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), nonché per consentire l'efficace avvio degli interventi del Fondo per lo sviluppo di cui all' articolo 6 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), l'Amministrazione regionale, ai sensi dell' articolo 25 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), è autorizzata a istituire, nell'ambito del FRIA e del FSRICTS, rispettivamente, la Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e la Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio, nel prosieguo denominate "Sezioni anticrisi".
ATTESO che, ai sensi del comma 13 del predetto articolo 2 della legge regionale 6/2013, le dotazioni delle Sezioni anticrisi possono essere utilizzate mediante la concessione di finanziamenti agevolati:
a) per la realizzazione di investimenti aziendali;
b) per il consolidamento di debiti a breve in debiti a medio e lungo termine;
c) per sostenere le esigenze di credito a breve e medio termine;
RILEVATO che il sopra citato articolo 2 della legge regionale 6/2013 prevede al comma 14 che con regolamento sono stabiliti condizioni, criteri e modalità di concessione dei finanziamenti agevolati a valere sulle Sezioni anticrisi, nel rispetto di quanto stabilito in materia di restituzione delle anticipazioni ai sensi dell'articolo 14, commi 47 e 60 quater, della legge regionale 11/2009;
VISTO il testo del "Regolamento recante condizioni, criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati a valere sulla Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio in attuazione dell'articolo 2, comma 14, della legge regionale 6/2013";
RITENUTO di emanare il suddetto Regolamento sulla base delle citate disposizioni normative;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1764 del 27settembre 2013;

DECRETA

1. E' emanato il "Regolamento recante condizioni, criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati a valere sulla Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio in attuazione dell'articolo 2, comma 14, della legge regionale 6/2013", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

13_42_1_DPR_191_2_ALL1

Regolamento recante condizioni, criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati a valere sulla Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio in attuazione dell'articolo 2, comma 14, della legge regionale 6/2013

INDICE

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I
FINALITA', INTERVENTI E BENEFICIARI

Art. 1
Finalità e interventi

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 14, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013 e del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), il presente regolamento stabilisce condizioni, criteri e modalità di concessione di incentivi a valere:

a) sulla Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane, di seguito denominata "Sezione anticrisi artigianato", istituita ai sensi del comma 11 del predetto articolo 2 della legge regionale 6/2013 nell'ambito del Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 45 della legge regionale 12/2002, di seguito denominato "FRIA";

b) sulla Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio, di seguito denominata "Sezione anticrisi commercio, turismo e servizi", istituita ai sensi del comma 11 del predetto articolo 2 della legge regionale 6/2013 nell'ambito del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 98 della legge regionale 29/2005, di seguito denominato "FSRICTS".

2. In conformità all'articolo 2, comma 13, della legge regionale 6/2013, le dotazioni della Sezione anticrisi artigianato e della Sezione anticrisi commercio, turismo e servizi, di seguito denominate "Sezioni anticrisi", sono utilizzate per la concessione di incentivi nelle seguenti tipologie di intervento:

a) finanziamenti agevolati per la realizzazione di iniziative di investimento aziendale;
b) finanziamenti agevolati per il consolidamento di debiti a breve in debiti a medio e lungo termine;
c) finanziamenti agevolati per sostenere le esigenze di credito a breve e medio termine.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si intende per:

a) Comitato di gestione: fino alla data di cui all'articolo 13, comma 24, della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), il Comitato di gestione del FRIA, con riferimento all'amministrazione e alla deliberazione dei finanziamenti agevolati a valere sulla Sezione anticrisi artigianato, e il Comitato di gestione del FSRICTS con riferimento all'amministrazione e alla deliberazione dei finanziamenti agevolati a valere sulla Sezione anticrisi commercio, turismo e servizi; dopo tale data il Comitato di gestione di cui all'articolo 10 della legge regionale 2/2012, con riferimento all'amministrazione e alla deliberazione dei finanziamenti agevolati a valere su entrambe le Sezioni;

b) finanziamenti a breve termine: finanziamenti di durata pari o inferiore a diciotto mesi;

c) finanziamenti a medio termine: finanziamenti di durata superiore a diciotto mesi e pari o inferiore a sessanta mesi;

d) finanziamenti a lungo termine: finanziamenti di durata superiore a sessanta mesi;

e) pubbliche amministrazioni debitrici: gli enti pubblici di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), nei cui confronti i beneficiari di cui all'articolo 3 sono titolari di crediti di somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali;

f) crediti verso pubbliche amministrazioni debitrici: crediti di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge 185/2008, certificati in conformità al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012;

g) avvio dell'iniziativa: il verificarsi della prima delle seguenti circostanze:

1) nel caso di acquisto di beni mobili, la data di consegna degli stessi specificata nel documento di trasporto ovvero, ove tale specificazione non risulti dal predetto documento, la data della prima fattura;

2) nel caso di interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), la data di inizio dei lavori specificata nella documentazione trasmessa all'Amministrazione comunale ovvero, negli altri casi, la data della prima fattura;

3) nel caso di acquisizione di servizi, la data di inizio della fornitura del servizio all'impresa come specificata nel contratto o in documentazione equipollente; ove tale specificazione non risulti dalla predetta documentazione, la data della prima fattura.

Art. 3
Beneficiari

1. Sono beneficiari dei finanziamenti agevolati di cui all'articolo 1, comma 2, di seguito denominati "finanziamenti agevolati":

a) nel caso dei finanziamenti agevolati a valere sulla Sezione anticrisi artigianato, le imprese iscritte all'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'articolo 13 della legge regionale 22 aprile 2002 , n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato);

b) nel caso dei finanziamenti agevolati a valere sulla Sezione anticrisi commercio, turismo e servizi, le piccole e medie imprese aventi sede operativa sul territorio regionale, iscritte nel Registro delle imprese, che svolgono le attività economiche relative ai settori commerciale, turistico e dei servizi, elencate nell'allegato A, escluse le imprese iscritte all'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'articolo 13 della legge regionale 12/2002.

2. Non possono beneficiare dei finanziamenti agevolati le imprese:

a) in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;

b) destinatarie di sanzioni interdittive, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
c) che rientrano nei casi di esclusione dall'applicazione del regolamento comunitario di cui all'articolo 7, comma 1, elencati nell'allegato B.

TITOLO II
FINANZIAMENTI AGEVOLATI

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 4
Procedimento per la concessione dei finanziamenti agevolati

1. I finanziamenti agevolati sono concessi con procedimento valutativo a sportello in conformità all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
2. Al fine di determinare l'ammontare delle risorse disponibili per la concessione dei finanziamenti agevolati, il Comitato di gestione tiene conto dei termini di restituzione delle somme con espresso obbligo di rimborso di cui all'articolo 14, commi 46 e 60 bis, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici).
3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 14, della legge regionale 6/2013, i finanziamenti agevolati di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), sono concessi in cofinanziamento bancario in conformità a quanto stabilito all'articolo 2, commi 106 e 107, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), qualora lo richieda espressamente l'impresa.
4. I finanziamenti agevolati di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), sono altresì concessi in cofinanziamento bancario ai sensi dell'articolo 2, comma 14, della legge regionale 6/2013, nel caso in cui, ultimata l'istruttoria della domanda di finanziamento agevolato, pur sussistendo la disponibilità di risorse a valere sulla Sezione anticrisi interessata, non sia possibile procedere alla deliberazione dell'intervento richiesto per la durata temporale limitata di tale disponibilità derivante dall'obbligo della restituzione delle risorse nei termini di cui al comma 2. In tale caso, il Comitato di gestione, previo assenso da parte dell'impresa richiedente, può deliberare la concessione di un finanziamento agevolato di importo e durata minori di quelli richiesti e stabiliti dal presente regolamento in associazione ad un corrispondente finanziamento, di seguito denominato "cofinanziamento", concesso con mezzi propri dall'istituto di credito di cui al comma 5 al fine di completare il soddisfacimento delle necessità finanziarie espresse nella domanda dell'impresa e ritenute ammissibili. La durata e l'importo del finanziamento agevolato sono determinati dal Comitato di gestione nei limiti temporali e d'importo massimi consentiti dalle minori disponibilità derivanti dall'osservanza dell'obbligo della restituzione delle risorse di cui all'articolo 14, commi 46 e 60 bis, della legge regionale 11/2009 nei termini di cui al comma 2.
5. Le domande, il cui schema è approvato con decreto del Direttore centrale della Direttore centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali e pubblicato sul sito internet della Regione, sono presentate all'istituto di credito competente in base alla vigenti convenzioni in materia di attuazione dei finanziamenti agevolati a valere sul FRIA e sul FSRICTS, nel prosieguo denominato "l'istituto di credito competente", il quale, ultimata l'istruttoria, propone al Comitato di gestione l'adozione degli atti di sua competenza in materia di deliberazione del finanziamento agevolato.

6. Se ritiene di non poter deliberare senza acquisire ulteriori elementi di valutazione sul contenuto della proposta, il Comitato di gestione può deliberare la richiesta di un supplemento di istruttoria da parte dell'istituto di credito competente che vi provvede entro il termine di quindici giorni. Completato il supplemento di istruttoria l'istituto di credito competente propone al Comitato di gestione l'adozione degli atti di sua competenza in materia di deliberazione del finanziamento agevolato.
7. Il Comitato di gestione adotta la deliberazione degli interventi entro novanta giorni dal ricevimento della domanda presso l'istituto di credito competente.
8. Nel caso in cui la domanda sia valutata inammissibile, prima della formale adozione del provvedimento negativo da parte del Comitato di gestione, l'istituto di credito competente comunica tempestivamente all'impresa richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000.
9. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, l'efficacia della concessione del finanziamento agevolato da parte del Comitato è condizionata all'intervenuta concessione del cofinanziamento. Modalità e condizioni del cofinanziamento sono definite nelle convenzioni di cui all'articolo 2, comma 106, della legge regionale 14/2012.

Art. 5
Contratto di finanziamento e tassi d'interesse

1. Per ogni concessione di finanziamento agevolato deliberata dal Comitato di gestione l'istituto di credito competente è tenuto a stipulare un contratto di finanziamento con il soggetto beneficiario e ad erogare l'importo dello stesso in conformità a quanto previsto nella pertinente convenzione in materia di attuazione dei finanziamenti agevolati. L'istituto di credito competente assume il rischio delle perdite sull'operazione di finanziamento agevolato con le modalità fissate nella convenzione, in misura comunque non inferiore al venti per cento del loro totale.
2. I finanziamenti agevolati sono concessi al tasso fisso dell'1%.

Art. 6
Garanzie

1. Tenuto conto dell'importo e della durata del finanziamento agevolato e della valutazione della capacità del soggetto richiedente di far fronte ai propri impegni finanziari, i finanziamenti agevolati devono essere assistiti da idonee garanzie reali ovvero da fideiussioni bancarie, assicurative o rilasciate da confidi o da fondi pubblici di garanzia, escluso il Fondo regionale di garanzia per le PMI di cui all'articolo 12 bis della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004) e la Sezione per le garanzie di cui all'articolo 7 della legge regionale 2/2012, nonché eventualmente da garanzie personali supplementari.
2. Ai fini di cui al comma 1, i finanziamenti agevolati possono essere concessi anche a fronte della cessione di crediti verso pubbliche amministrazioni debitrici in garanzia.
3. Il valore cauzionale delle garanzie di cui ai commi 1 e 2 è determinato secondo i valori riportati nella tabella di cui all'allegato C, modificabili in base all'andamento della situazione economica con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicare sul Bollettino ufficiale e sul sito internet della Regione.
4. In sede di presentazione della domanda possono essere proposti valori cauzionali diversi da quelli di cui al comma 3 purché adeguatamente motivati con riferimento alla peculiare valenza della specifica garanzia offerta.
5. Le garanzie rilasciate da banche, assicurazioni e confidi devono essere esplicite, incondizionate, irrevocabili e dirette, nel senso che si riferiscono ad una singola esposizione, e debbono garantire la restituzione del credito per capitale e per interessi, contrattuali e di mora.

Art. 7
Regime d'aiuto

1. Le agevolazioni relative ai finanziamenti di cui al presente regolamento sono concesse in osservanza del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006. Ai fini della verifica del rispetto dei massimali di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1998/2006, la concessione dell'incentivo è subordinata al rilascio di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte dell'impresa richiedente, attestante qualsiasi altro aiuto "de minimis" ricevuto nel corso dei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.
2. Non possono beneficiare dei finanziamenti agevolati le imprese in difficoltà ai sensi del punto 2.1 degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 244 del 1 ottobre 2004.

Art. 8
Intensità dell'aiuto

1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1998/2006, in virtù delle quali l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve superare i 100.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.
2. L'intensità dell'aiuto è calcolata in conformità all'articolo 39, comma 5, della legge regionale 7/2000, ed alla pertinente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

CAPO II
FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI INVESTIMENTO AZIENDALE

Art. 9
Iniziative finanziabili

1. Le dotazioni delle Sezioni anticrisi possono essere utilizzate per l'attivazione di finanziamenti agevolati per la realizzazione di iniziative di investimento aziendale, destinate:
   a) alla creazione di un nuovo stabilimento, all'estensione di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi o alla trasformazione fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
   b) all'acquisizione degli attivi direttamente connessi ad uno stabilimento, nel caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito e gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente;
   c) alla realizzazione di tipologie di iniziative d'investimento diverse da quelle elencate alle lettere a) e b), dirette allo sviluppo e al rafforzamento aziendale.

Art. 10
Spese ammissibili per nuovi investimenti

1. Ai fini della realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a) e c), sono ammissibili le spese concernenti:
   a) acquisto della proprietà o di diritti reali di godimento ovvero locazione di terreni;
   b) acquisto della proprietà o di diritti reali di godimento, costruzione, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione ovvero locazione di immobili, costi per la progettazione e la direzione dei lavori entro il limite del 10 per cento del totale della spesa ammissibile cui tali costi si

riferiscono, sistemazioni ed opere esterne, compresi i piazzali per carico e scarico merci, i parcheggi e le strutture per la nautica da diporto;
c) costi relativi a piani di caratterizzazione, alla caratterizzazione ed alla effettuazione di bonifiche ambientali;
d) acquisto di impianti e macchinari, attrezzature, stampi, arredi, dotazioni d'ufficio ed automezzi, nuovi di fabbrica;
e) acquisto di diritti di brevetto, di licenze, di know-how, di conoscenze tecniche non brevettate, di diritti di utilizzazione di nuove tecnologie produttive e programmi informatici;
f) realizzazione, acquisizione, ampliamento e ristrutturazione di laboratori di ricerca.

2. La congruità dei costi relativi alle spese di cui al comma 1 concernenti beni usati ammissibili in conformità al comma 6, i beni prodotti in economia ammissibili in conformità al comma 7, i terreni e gli immobili è attestata da perizia di stima redatta da esperto indipendente rispetto all'impresa richiedente scelto dall'istituto di credito competente.

3. Ai fini di cui al comma 1, le spese connesse ad operazioni di locazione finanziaria sono ammissibili se è previsto l'obbligo di acquisto alla scadenza. La spesa ammissibile è determinata in base al valore residuo del bene in linea capitale al momento del riscatto.

4. Ai fini dell'ammissibilità delle spese ai sensi del comma 1, lettere a) e b), i diritti reali di godimento e la locazione, ad eccezione di quella finanziaria, devono avere durata tale da consentire il rispetto dei vincoli di cui all'articolo 16.

5. Le spese per ampliamento, ammodernamento e ristrutturazione di cui al comma 1, lettera b) sono ammissibili anche in relazione ad immobili sui quali il soggetto richiedente ha un titolo di godimento diverso da un diritto reale, purché sussista formale autorizzazione del proprietario dell'immobile e la durata del titolo di godimento è tale da consentire il rispetto dei vincoli di cui all'articolo 16.

6. L'acquisto degli attivi di cui al comma 1, lettera d), può riguardare beni usati se sono rispettate le seguenti condizioni:
a) il prezzo dei beni usati non è superiore al loro valore di mercato ed è inferiore al costo di beni simili nuovi;
b) le caratteristiche tecniche dei beni usati sono conformi alle norme e standard pertinenti.

7. In relazione alle spese di cui al comma 1, lettere b) e d), sono ammissibili i costi dei lavori e delle opere da eseguire in economia da parte del soggetto richiedente se danno luogo ad appostazione nel bilancio e nel registro dei cespiti ammortizzabili.

8. Le spese di cui al comma 1, lettera e), sono ammissibili se i beni finanziati sono ammortizzabili.

9. Non sono ammissibili le spese relative all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi

Art. 11
Spese ammissibili per acquisizioni di stabilimenti esistenti

1. Ai fini della realizzazione della tipologia di iniziative di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), sono ammissibili le spese concernenti i costi di acquisto di attivi da terzi, purché la transazione sia avvenuta a condizioni di mercato, come attestato da perizia di stima redatta da esperto indipendente rispetto all'impresa richiedente scelto dall'istituto di credito competente.

2. In quanto compatibili con il comma 1, si applicano le disposizioni in materia di spese ammissibili di cui all'articolo 10.

3. Nel caso in cui l'acquisizione dello stabilimento è accompagnata da nuovi investimenti che rientrano nella tipologia di iniziative di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a) o c), in relazione a tali investimenti si applicano le disposizioni in materia di spese ammissibili di cui all'articolo 10.

Art. 12
Caratteristiche del finanziamento agevolato

1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 4, comma 4, i finanziamenti agevolati per la realizzazione di iniziative di investimento aziendale di cui al presente capo hanno una durata compresa tra cinque e dieci anni. Nel caso di iniziative nelle quali la componente immobiliare assume carattere prevalente in termini di spese ammissibili, pari ad almeno i due terzi del totale, la durata massima è pari a quindici anni.
2. Salva la possibilità di richiedere finanziamenti di importo minore, i finanziamenti agevolati assicurano una copertura massima dell'80 per cento del programma di investimento ritenuto ammissibile.
3. L'ammontare minimo dei finanziamenti agevolati di cui la presente capo è pari a 10 mila euro. L'importo massimo dei finanziamenti agevolati in essere a valere sulla Sezione anticrisi artigianato a favore del medesimo beneficiario è pari a 1.500.000 euro. Nel caso dei finanziamenti agevolati a valere sulla Sezione anticrisi commercio, turismo e servizi, l'importo massimo dei finanziamenti agevolati in essere a valere su tale Sezione a favore del medesimo beneficiario è pari a 1.500.000 euro.

CAPO III
FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER IL CONSOLIDAMENTO DI DEBITI A BREVE IN DEBITI A MEDIO E LUNGO TERMINE E PER SOSTENERE LE ESIGENZE DI CREDITO A BREVE E MEDIO TERMINE

Art. 13
Finanziamenti agevolati per il consolidamento di debiti a breve in debiti a medio e lungo termine

1. Le dotazioni delle Sezioni sono utilizzate per la concessione di finanziamenti agevolati per il consolidamento di debiti a breve in debiti a medio e lungo termine.
2. I finanziamenti agevolati di cui al comma 1, sono finalizzati al sostegno, sviluppo, rafforzamento o consolidamento dell'attività economica svolta dall'impresa beneficiaria presso unità operative situate sul territorio regionale. L'impresa beneficiaria relaziona annualmente al Comitato di gestione, nei termini stabiliti dal Comitato di gestione medesimo, in ordine allo svolgimento di tale attività economica.
3. Salva la possibilità di richiedere finanziamenti agevolati di importo minore e fermo restando quanto stabilito agli articoli 4, comma 4, e 15, comma 2, i finanziamenti agevolati di cui al presente articolo assicurano una copertura massima del 100 per cento dei debiti a breve consolidabili.

Art. 14
Finanziamenti agevolati per sostenere le esigenze di credito a breve e medio termine

1. Le dotazioni delle Sezioni sono utilizzate per la concessione di finanziamenti agevolati per sostenere le esigenze di credito a breve e medio termine dell'impresa beneficiaria.
2. I finanziamenti agevolati di cui al comma 1, sono finalizzati al sostegno, sviluppo, rafforzamento o consolidamento dell'attività economica svolta dall'impresa beneficiaria presso unità operative situate sul territorio regionale. L'impresa beneficiaria relaziona annualmente al Comitato di gestione, nei termini stabiliti dal Comitato di gestione medesimo, in ordine allo svolgimento di tale attività economica.
3. Salva la possibilità di richiedere finanziamenti agevolati di importo minore e fermo restando quanto stabilito all'articolo 15, comma 2, l'importo richiedibile dei finanziamenti agevolati di cui al presente articolo è calcolato con riferimento:
   a) alla media delle spese sostenute negli ultimi tre esercizi, o nel minor numero di esercizi chiusi da imprese di più recente costituzione, come risultanti dal conto economico, relative a:
      1) costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci, di cui alla corrispondente voce dell'articolo 2425, lettera B, numero 6, del codice civile;

2) costi per servizi, di cui alla corrispondente voce dell'articolo 2425, lettera B, numero 7, del codice civile;

3) costi per il personale, di cui alla corrispondente voce dell'articolo 2425, lettera B, numero 9, del codice civile;

4) somma algebrica, qualora negativa, dei valori relativi alla voce "proventi e oneri finanziari" di cui all'articolo 2425, lettera C, del codice civile.

b) nel caso di imprese di nuova costituzione che non hanno ancora chiuso il primo esercizio alla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 4, comma 5, alla media delle spese che si prevede di sostenere nei primi tre esercizi relative ai valori di cui alla lettera a).

4. Le imprese non tenute alla pubblicità del bilancio d'esercizio possono fornire i valori di cui al comma 3, lettera a), anche facendo riferimento alle dichiarazioni fiscali.

5. In alternativa a quanto previsto al comma 3, salva la possibilità di richiedere finanziamenti agevolati di importo minore e fermo restando quanto stabilito agli articoli 4, comma 4, e 15, comma 2, l'importo dei finanziamenti agevolati di cui al presente articolo può essere calcolato con riferimento al valore di crediti verso pubbliche amministrazioni debitrici di cui è titolare l'impresa beneficiaria.

Art. 15
Caratteristiche dei finanziamenti agevolati

1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 4, comma 4, i finanziamenti agevolati per il consolidamento di debiti a breve in debiti a medio e lungo termine di cui all'articolo 13 hanno durata massima di dieci anni. I finanziamenti agevolati per sostenere le esigenze di credito a breve e medio termine di cui all'articolo 14 hanno una durata massima di sessanta mesi.

2. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 4, comma 4, i finanziamenti agevolati di cui agli articoli 13 e 14 hanno un ammontare minimo pari a 10 mila euro. L' importo massimo dei finanziamenti agevolati in essere a valere su ciascuna Sezione anticrisi a favore del medesimo beneficiario è pari a 300 mila di euro.

TITOLO III
VINCOLI, CONTROLLI, NORME FINALI E TRANSITORIE

CAPO I
VINCOLI E CONTROLLI

Art. 16
Vincoli di destinazione relativi alle iniziative oggetto dei finanziamenti agevolati per la realizzazione di iniziative di investimento aziendale

1. Le imprese beneficiarie dei finanziamenti agevolati di cui al capo II per la realizzazione delle iniziative di investimento aziendale hanno l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili oggetto dell'incentivo per cinque anni dalla data di completamento dell'iniziativa e dei beni mobili, materiali e immateriali, per tre anni da tale data.

2. Il mantenimento dei vincoli di destinazione di cui al comma 1 riguarda sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto dell'incentivo.

3. In deroga a quanto previsto al comma 1, i beni mobili materiali oggetto dell'investimento divenuti obsoleti possono essere sostituiti, con autorizzazione del Comitato di gestione, con altri beni della stessa natura o che possono essere utilizzati al fine dello svolgimento delle attività economiche contemplate dall'iniziativa finanziata.

Art. 17
Vincoli concernenti i finanziamenti agevolati a valere sulla Sezione anticrisi artigianato

1. Le imprese beneficiarie dei finanziamenti agevolati per la realizzazione di iniziative di investimento aziendale a valere sulla Sezione anticrisi artigianato di cui al capo II hanno l'obbligo di mantenere l'iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'articolo 13 della legge regionale 12/2002 per un periodo di tre anni dalla data di completamento dell'iniziativa, salvo quanto previsto all'articolo 42, comma 3, della legge regionale 12/2002.
2. Le imprese beneficiarie dei finanziamenti agevolati per il consolidamento di debiti a breve in debiti a medio e lungo termine e per sostenere le esigenze di credito a breve e medio termine a valere sulla Sezione anticrisi artigianato di cui al capo III, salvo quanto previsto all'articolo 42, comma 3, della legge regionale 12/2002, hanno l'obbligo di mantenere l'iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'articolo 13 della legge regionale 12/2002, per il minore dei seguenti periodi:
a) almeno tre anni dalla data di completa erogazione del finanziamento agevolato;
b) durata del finanziamento agevolato.

Art. 18
Vincolo di mantenimento delle sedi operative dei beneficiari dei finanziamenti agevolati per il consolidamento di debiti a breve in debiti a medio e lungo termine e per sostenere le esigenze di credito a breve e medio termine

1. Le imprese beneficiarie dei finanziamenti agevolati di cui al capo III per il consolidamento di debiti a breve in debiti a medio e lungo termine e per sostenere le esigenze di credito a breve e medio termine hanno l'obbligo di mantenere attiva la sede operativa dove è svolta l'attività economica al cui sostegno, sviluppo, rafforzamento o consolidamento è finalizzato il finanziamento agevolato per il minore dei seguenti periodi:
a) almeno tre anni dalla data di completa erogazione del finanziamento agevolato;
b) durata del finanziamento agevolato.

Art. 19
Subentro di altro soggetto nel beneficio dell'incentivo

1. In conformità all'articolo 12 quater della legge regionale 4/2005, nel caso di conferimento, trasformazione o fusione d'impresa, nonché trasferimento dell'azienda o ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, i finanziamenti agevolati possono essere confermati dal Comitato di gestione all'impresa subentrante, purché la stessa sia in possesso dei requisiti richiesti in capo al beneficiario originario e la prosecuzione dell'impresa avvenga senza soluzione di continuità.

Art. 20
Adempimenti specifici

1. I beneficiari dei finanziamenti agevolati hanno l'obbligo di:
a) applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro della categoria e della zona, ai sensi dell'articol0 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento);
b) consentire l'accesso presso la propria sede e le proprie dipendenze ai funzionari dell'Amministrazione regionale, dell'istituto di credito competente ed ai componenti del Comitato di gestione per lo svolgimento di ispezioni e controlli;
c) notificare al Comitato di gestione la cessazione dell'attività ovvero eventuali modificazioni o trasformazioni delle situazioni e stati giuridici indicati nella domanda, nel contratto di finanziamento e negli altri documenti rilevanti in base al presente regolamento entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento;
d) rilasciare al Comitato di gestione, con cadenza annuale, nei termini stabiliti dal Comitato di gestione medesimo, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante il rispetto degli obblighi a loro carico in base al presente regolamento.

Art. 21
Sicurezza sul lavoro

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), la concessione dei finanziamenti agevolati è subordinata alla presentazione, da parte dell'impresa richiedente, di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante della stessa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, di data non antecedente a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda, attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.
2. Salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non rispondenza al vero della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1, è causa di decadenza dalla concessione dell'incentivo. Ove questo sia già stato erogato, l'impresa beneficiaria e l'autore della dichiarazione sono tenuti solidalmente a restituirne l'importo comprensivo degli interessi legali.

Art. 22
Documentazione, ispezioni e controlli

1. Il Comitato di gestione, per il tramite dell'istituto di credito competente, acquisisce agli atti la documentazione comprovante l'avvenuta realizzazione delle iniziative e il sostenimento delle spese oggetto dei finanziamenti agevolati.
2. I componenti del Comitato di gestione ed i funzionari dell'istituto di credito competente effettuano presso le imprese beneficiarie ispezioni e controlli per verificare il rispetto delle condizioni e degli adempimenti previsti in relazione alla concessione degli incentivi di cui al presente regolamento.
3. I funzionari dell'Amministrazione regionale possono effettuare ispezioni e controlli presso il Comitato di gestione, le imprese beneficiarie, l'istituto di credito competente.

Art. 23
Revoche

1. Gli incentivi di cui al presente regolamento sono revocati in particolare:
   a) nel caso in cui il provvedimento di concessione sia annullato in quanto riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio di buona fede;
   b) nel caso in cui il provvedimento di concessione sia revocato a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo per inadempimento agli obblighi regolamentari e contrattuali del beneficiario;
   c) nel caso di liquidazione ovvero dell'instaurarsi di procedure concorsuali a carico dell'impresa beneficiaria;
   d) nel caso di inadempimento agli obblighi di cui all'articolo 20 ovvero di mancata presentazione delle relazioni annuali di cui agli articoli 13, comma 2, secondo periodo, e 14, comma 2, secondo periodo.
2. La revoca del finanziamento agevolato ai sensi del comma 1 comporta la restituzione delle somme erogate in applicazione dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000.
3. L'inosservanza dei vincoli di destinazione di cui all'articolo 16 comporta la revoca del finanziamento agevolato per una quota corrispondente al valore del bene cui l'inosservanza si riferisce come determinato in sede di concessione del finanziamento agevolato. Nel caso in cui tale valore supera il 50 per cento dell'importo del finanziamento agevolato concesso, lo stesso è revocato nella sua interezza.

4. In base alla revoca di cui al comma 2, l'importo erogato corrispondente alla quota oggetto di revoca è restituito in applicazione dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000 ed è rideterminato il piano di ammortamento con riferimento alle rate non scadute.

Art. 24
Entrata in vigore e durata

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
2. Il presente regolamento resta in vigore nei limiti degli articoli 5, paragrafo 3, e 6 del regolamento (CE) n. 1998/2006.

Allegato A – Attività economiche relative ai settori commerciale, turistico e dei servizi (riferito all'articolo 3, comma 1, lettera b)

ATECO 2002	ATECO 2007	DIZIONE ATECO 2007
		Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli
50.1	45.1	Commercio di autoveicoli
50.20.5	45.20.9	autolavaggio e altre attività di manutenzione
50.3	45.31.0	commercio all'ingrosso di parti e accessori di autoveicoli
50.3	45.32.0	commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli
50.40.1	45.40.1	commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori
50.40.2	45.40.2	commercio all'ingrosso e al dettaglio di parti e accessori per motocicli e ciclomotori
		Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e motocicli)
51.1	46.1	Intermediari del commercio
51.2	46.2	Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e di animali vivi
51.3	46.3	Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
51.4	46.4	Commercio all'ingrosso di beni di consumo finale
51.4/51.8	46.5	Commercio all'ingrosso di apparecchiature ITC
51.8	46.6	Commercio all'ingrosso di altri macchinari, attrezzature e forniture
51.4/51.5/51.9	46.7	Commercio all'ingrosso specializzato di altri prodotti
51.9	46.9	Commercio all'ingrosso non specializzato
		Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e motocicli)
52.1	47.1	Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati
52.2	47.2	Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati
50.5	47.3	Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
52.4	47.4	Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati
52.4	47.5	Commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati
52.4	47.6	Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati
52.3/52.4/52.5/52.6	47.7	Commercio al dettaglio di altri prodotti in esercizi specializzati
52.6	47.8	Commercio al dettaglio ambulante
52.6	47.9	Commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi e mercati
		Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
	52.10.1	Magazzini di custodia e deposito per conto terzi
	52.10.2	Magazzini frigoriferi per conto terzi
50.20.5	52.21.6	Attività di traino e soccorso stradale
63.40	52.29	Altre attività di supporto ai trasporti
		Attività dei servizi di ristorazione
55.3	56.1	Ristoranti e attività di ristorazione mobile
55.5	56.2	Fornitura di pasti preparati (catering) e altri servizi di ristorazione
55.4	56.3	Bar e altri esercizi simili senza cucina
		Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore
92.1/92.2	59.11	Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi

92.1	59.12	Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
92.1	59.13	Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
91.1/91.2	59.20.3	Studi di registrazione sonora
		Attività di programmazione e trasmissione
92.2	60.1	Trasmissioni radiofoniche
92.2	60.2	Programmazione e trasmissioni televisive
		Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse
72.1/72.2/72.6	62.0	Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse
		Attività dei servizi d'informazione e altri servizi informatici
72.3/72.4/72.6	63.1	Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse; portali web
72.6/74.87/92.4	63.9	Altre attività dei servizi d'informazione
		Attività immobiliari
70.1	68.1	Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri
70.2	68.2	Affitto e gestione di immobili in proprietà o in leasing
70.3	68.3	Attività immobiliare per conto terzi
		Attività legali e contabilità
74.12	69.20.1	Attività degli studi commerciali, tributari e revisione contabile
74.12	69.20.2	Attività delle società di revisione e certificazione di bilanci
		Attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale
74.14/74.87	70.2	Attività di consulenza gestionale
		Ricerca scientifica e sviluppo
73.1	72.1	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria
73.2	72.2	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche
		Pubblicità e ricerche di mercato
74.4	73.1	Pubblicità
74.13	73.2	Ricerche di mercato e sondaggi di opinione
		Altre attività professionali, scientifiche e tecniche
74.81.2	74.20.2	Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa
74.85	74.3	Traduzione e interpretariato
		Attività di noleggio e leasing operativo
71.1/71.2	77.1	Noleggio di autoveicoli
71.4	77.2	Noleggio di beni per uso personale e per la casa
71.3	77.3	Noleggio di altre macchine, attrezzature e beni materiali
		Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale
74.5	78.10	Attività di agenzie di collocamento
74.5	78.20	Attività delle agenzie di fornitura di lavoro temporaneo (interinale)
74.5	78.30	Altre attività di fornitura e gestione di risorse umane
		Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse
63.3	79.1	Attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator
63.3	79.9	Altri servizi di prenotazione e attività connesse
		Servizi di vigilanza e investigazione
74.6	80.1	Servizi di vigilanza privata
74.6	80.2	Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
74.6	80.3	Servizi investigativi privati
		Attività di servizi per edifici e paesaggio

74.3	81.1	Servizi integrati di gestione agli edifici
74.7	81.2	Attività di pulizia e disinfestazione
		Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese
74.85	82.19	Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto specializzate per le funzioni d'ufficio
74.86	82.2	Attività dei call center
74.87	82.3	Organizzazione di convegni e fiere
74.14/74.87	82.91	Attività di agenzie di recupero crediti; agenzie di informazioni commerciali
74.85/74.87	82.99	Altri servizi di supporto alle imprese nca
		Istruzione
80.4	85.53.0	Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche
80.4	85.59.2	Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale
80.4	85.59.3	Scuole e corsi di lingua
80.4	85.59.9	Altri servizi di istruzione nca
74.14	85.60	Attività di supporto all'istruzione
		Assistenza sanitaria
	86.2	Servizi degli studi medici e odontoiatrici
	86.9	Altri servizi di assistenza sanitaria
	86.10	Servizi ospedalieri
		Servizi di assistenza sociale residenziale
	87.10	Strutture di assistenza infermieristica residenziale
	87.20	Strutture di assistenza residenziale per persone affette da ritardi mentali
85.31	87.30	Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili
	87.90	Altre strutture di assistenza sociale residenziale
		Assistenza sociale non residenziale
	88.10	Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili
	88.91	Servizi di asili nido e assistenza diurna per minori disabili
	88.99	Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca
		Attività creative, artistiche e di intrattenimento
92.3	90.02	Attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
		Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento
92.61	93.11	Gestione di impianti sportivi
92.61	93.13	Palestre
		Altre attività di servizi per la persona
92.3/92.7	93.2	Attività ricreative e di divertimento
93.01.2	96.01.2	Altre lavanderie, tintorie
93.03	96.03	Servizi di pompe funebri e attività connesse
93.04	96.04.01	Servizi dei centri per il benessere fisico

Allegato B - Settori di attività economiche esclusi dal campo di applicazione dei regolamento (CE) n. 1998/2006 (riferito all'articolo 3, comma 2, lettera c)

Settori di attività economiche esclusi
dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1998/2006 ("de minimis")

Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1998/2006, il regime "de minimis" non si applica:
a) agli aiuti concessi alle imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
b) agli aiuti concessi alle imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato;
c) agli aiuti concessi alle imprese attive nel settore carboniero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio sugli aiuti di Stato all'industria carboniera.

Allegato C – Valori cauzionali delle garanzie che assistono i finanziamenti agevolati (riferito all'articolo 6)

Terreni	valore di mercato
Ipoteca su immobili industriali (compresi impianti fissi)	50% del valore di mercato
Ipoteca su altri immobili	60% del valore di mercato
Ipoteca su terreni edificabili	60% del valore di mercato
Privilegio su impianti, macchinari e attrezzature	30% del valore di mercato
Pegno su titoli di Stato o garantiti dallo Stato	80% del valore di borsa
Pegno su obbligazioni di enti pubblici	80% del valore di borsa
Fideiussioni bancarie e dei confidi iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 385/1993	100% dell'importo
Fideiussioni di assicurazioni con rating assegnato da agenzie di rating non inferiore a "buono" (capacità di pagamento adeguata)	100% dell'importo
Fideiussione delle altre assicurazioni e degli altri confidi	80% dell'importo
Pegno su titoli azionari e obbligazionari privati	50% del valore di borsa
Garanzie rilasciate da fondi pubblici di garanzia e SACE	100% dell'importo
Cessione di crediti verso pubbliche amministrazioni debitrici	100% dell'importo

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

13_42_1_DPR_193_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 8 ottobre 2013, n. 0193/Pres.

LR 5/2003, art. 17, comma 14. Convocazione dei comizi elettorali per il referendum consultivo per la costituzione del nuovo Comune di Valvasone Arzene San Martino mediante fusione dei Comuni di Arzene, San Martino al Tagliamento e Valvasone.

IL PRESIDENTE

VISTA la deliberazione n. 6 del 24 settembre 2013, con la quale il Consiglio regionale ha deliberato, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5, il referendum consultivo richiesto dai Comuni di Arzene, San Martino al Tagliamento e Valvasone per la costituzione del Comune di "Valvasone Arzene San Martino", indicando, previo accertamento dei requisiti di ammissibilità, il quesito da sottoporre a votazione e chiamando alla consultazione suddetta gli elettori dei Comuni di Arzene, San Martino al Tagliamento e Valvasone;
ATTESO che, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della citata legge regionale n. 5/2003, il referendum di cui sopra deve essere indetto dal Presidente della Regione con proprio decreto e deve avere luogo nel giorno di domenica di un qualunque mese dell'anno;
RAVVISATA, pertanto, la necessità di provvedere all'indizione del referendum suddetto, chiamando alla consultazione gli elettori dei Comuni di Arzene, San Martino al Tagliamento e Valvasone coinvolti nella fusione;
VISTA la legge regionale 2 maggio 1988, n. 22 "Disciplina del referendum abrogativo delle leggi regionali previsto dall'articolo 33 dello Statuto, del referendum popolare di cui all'articolo 7 dello Statuto e della presentazione delle proposte di legge di iniziativa popolare";
VISTA la legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 "Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali";
VISTA la legge regionale 27 luglio 2007, n. 18 "Norme sullo svolgimento dei referendum consultivi in materia di circoscrizioni comunali. Voto e scrutinio elettronico";

DECRETA

1. Nei Comuni di Arzene, San Martino al Tagliamento e Valvasone è indetto il referendum consultivo per la costituzione del nuovo comune di "Valvasone Arzene San Martino" mediante fusione dei Comuni di Arzene, San Martino al Tagliamento e Valvasone.
2. Il quesito da sottoporre a referendum agli elettori dei Comuni di Arzene, San Martino al Tagliamento e Valvasone è il seguente:
"Volete che sia istituito il nuovo Comune denominato "VALVASONE ARZENE SAN MARTINO" mediante la fusione dei Comuni di Arzene, San Martino al Tagliamento e Valvasone, con capoluogo in Valvasone?".
3. I relativi comizi elettorali sono convocati per la giornata di domenica 1 dicembre 2013.
4. Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

13_42_1_DAS_ATT PROD 1336_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alle attività produttive, commercio, cooperazione, risorse rurali e forestali 23 settembre 2013, n. SIASA/1336

Legge regionale 20 novembre 1982, n. 80. Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo. Aggiornamento del documento di programmazione delle entrate e delle uscite per l'esercizio 2013.

L'ASSESSORE

VISTA la legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo) e successive modificazioni ed integrazioni che prevede la concessione, con le disponibilità del fondo, di finanziamenti agevolati a favore delle imprese agricole;
VISTO l'art. 3 della predetta legge regionale 80/1982, così come modificato dall'articolo 59, comma 1, della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010), che stabilisce che il Direttore del competente Servizio della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali, o suo delegato, adotta i necessari provvedimenti di esecuzione dell'attività gestionale del fondo in conformità alle disposizioni regolamentari ed agli indirizzi annuali di spesa impartiti dalla Giunta regionale e dall'Assessore competente in materia di agricoltura;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2327 del 21 dicembre 2012, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 1 del 2 gennaio 2013, con la quale è stato approvato il documento avente titolo "Legge regionale 20 novembre 1982, n. 80. Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo. Documento di programmazione delle entrate e delle uscite per l'esercizio 2013" ;
VISTI il decreto dell'Assessore regionale risorse rurali, agroalimentari e forestali 13 marzo 2013, n. SIASA/528 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 17 aprile 2013 ed il decreto dell'Assessore regionale risorse rurali, agroalimentari e forestali 23 luglio 2013, n. SIASA/1396 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 32 del 7 agosto 2013, ai sensi della predetta deliberazione n. 2327/2012, aggiorna il "Documento di programmazione" in considerazione delle mutate esigenze nell'utilizzo delle disponibilità finanziarie del Fondo;
VISTO la legge regionale 26 luglio 2013 n. 6 di assestamento del bilancio regionale 2013 che dispone un nuovo conferimento a favore del Fondo per l' importo di 1.900.000,00 euro;
CONSIDERATO altresì che l'operatività del Fondo in questi ultimi mesi ha fatto registrare una ulteriore accentuazione delle difficoltà riscontrate dalle imprese agricole per sostenere le proprie esigenze di liquidità e per accedere ai finanziamenti;
RILEVATO che questa condizione si evidenza nell'operatività del Fondo in un consistente flusso di riversamenti al Fondo di quote di provvista anticipata alle banche convenzionate a fronte di erogazioni non integrali, ma solo parziali, dei finanziamenti , nonché di estinzioni anticipate dei finanziamenti in conseguenza di sofferenze da parte delle imprese;
RILEVATA pertanto la necessità di intervenire sulla predetta situazione procedendo all'adeguamento del documento di programmazione destinando l'utilizzo delle residuali risorse disponibili per l'operatività del Fondo nell'esercizio 2013 all'erogazione sia dei finanziamenti già previsti con durata decennale e provvista mista Regione - Banca sia di finanziamenti con durata massima quinquennale e provvista interamente regionale;

DECRETA

1. E' approvato l'allegato documento avente titolo: "Legge regionale 20 novembre 1982, n. 80. Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo. Aggiornamento del documento di programmazione delle entrate e delle uscite per l'esercizio 2013. "
2. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Udine, 23 settembre 2013

BOLZONELLO

13_42_1_DAS_ATT PROD 1336_2_ALL1

Legge regionale 20 novembre 1982, n. 80. Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo. Documento di programmazione delle entrate e delle uscite per l'esercizio 2013.

PARTE I^

DISPONIBILITA' FINANZIARIE

	TIPOLOGIE DI DISPONIBILITA'			**SOMME PARZIALI**	***SOMME TOTALI***
A	- Disponibilità di cassa al 01.10.2013				11.000.000,00
B	- Rientri di rate				
		B1	Rientri I° semestre		
		B2	Rientri II° semestre		
C	- Interessi, Estinzioni anticipate, Riversamenti				500.000,00
D	- Anticipazioni legge regionale 4 giugno 2009, n. 11				
E	- Nuovi conferimenti dal bilancio				
F	- Accantonamenti rientri anticipazioni lr 11/2009 riutilizzabili ai sensi della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 articolo 2, comma 20.				17.100.000,00
G	- Rientri di rate Finan.ti Anticipo di magazzino (Decreto del Presidente della Regione 24 maggio 2012, n. 113).				
		G1	Rientri I° semestre		
		G2	Rientri II° semestre		
	TOTALE DISPONIBILITÀ				28.600.000,00

PARTE II^

USCITE FINANZIARIE

	TIPOLOGIE DI USCITA			***SOMME PARZIALI***	***SOMME TOTALI***
A	**-** Finanziamenti investimenti produzione primaria (Decreto del Presidente della Regione 8 gennaio 2008, n. 2).				7.000.000,00
		A1	- realizzazione impianto vigneto.	----	
		A2	- realizzazione impianto fotovoltaico	----	
		A3	- Acquisti ed altri investimenti finanziabili a 5 anni 100% fondi Regione o a 10 anni 50% fondi Regione	7.000.000,00	
B	- Finanziamenti ristrutturazione finanziaria imprese di produzione primaria (Decreto del Presidente della Regione 29 settembre 2009, n. 261).				1.000.000,00
C	- Finanziamenti investimenti trasformazione e commercializzazione (Decreto Presidente della Regione 29 settembre 2009, n. 0262).				3.000.000,00
		C1	- realizzazione impianto fotovoltaico.	----	
		C2	- Acquisti ed altri investimenti finanziabili a 5 anni 100% fondi Regione o a 10 anni 50% fondi Regione	3.000.000,00	

D - Finanziamenti ristrutturazione finanziaria imprese di trasformazione e commercializzazione (Decreto Presidente della Regione 29 settembre 2009, n. 0263).			500.000,00
	D1 - Imprese agricole	500.000,00	----
	D2 - Imprese artigiane	----	
E - Finanziamenti pesca ed acquacoltura (Decreto Presidente della Regione 11 maggio 2009, n. 125).			----
F - Finanziamenti aziende in difficoltà (Decreto del Presidente della Regione 18 settembre 2006, n. 279).			----
G - Finanziamenti sistemi agro energetici (Decreto del Presidente della Regione 7 marzo 2011, n. 47).			----
H - Finanziamenti Anticipo di magazzino (Decreto del Presidente della Regione 24 maggio 2012, n. 113).			17.100.000,00
L - Finanziamenti Associazioni allevatori (art. 2, commi da 73 a 76 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27).			----
I - Interessi al Fondo per la stabilizzazione del sistema economico regionale (DGR 2033/2012)			----
TOTALE USCITE			28.600.000,00

PARTE III^ RIEPILOGO

parte	*denominazione*	*somme*
PARTE I	TOTALE DISPONIBILITA'	28.600.000,00
PARTE II	TOTALE USCITE	28.600.000,00
	RISERVA DI DISPONIBILITA' *	---- **

* Alla RISERVA affluiscono le maggiori somme rispetto a quanto previsto nella Parte I (DISPONIBILITA' FINANZIARIE) lett. **C)** (Interessi, Estinzioni anticipate, Riversamenti), lett. **D**) (Anticipazioni legge regionale 4 giugno 2009, n. 11) e lett. **E**) (Nuovi conferimenti dal bilancio).

Alla RISERVA attingono, quando esaurite, le tipologie di uscita **A-3, **C-2** secondo il seguente ordine, nel caso in cui la riserva fosse insufficiente: **A-3**, **C-2** , **B**, **D-1**

13_42_DDC_1_FIN PATR 1675

Decreto del Datore di lavoro - Ragioniere generale 29 agosto 2013, n. 1657/FIN-DC-DL

Modifiche al Decreto 1294/FIN-DC-DL del 21 giugno 2013 relativo al "Divieto di assunzione di sostanze alcoliche, psicotrope e stupefacenti. Sorveglianza sanitaria dei lavoratori assegnati a mansioni a rischio".

IL DATORE DI LAVORO

VISTI:

- il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" che dispone il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo;
- il Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 che ha introdotto significative modifiche al decreto precitato, compreso l'art. 41, in materia di "Sorveglianza sanitaria";
- l'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008, come modificato, che prevede, al comma 4 secondo periodo, che «Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.»;

VISTI, per quanto riguarda l'assunzione di alcol:

- la Legge 30 marzo 2001, n. 125 "Legge quadro in materia di alcol e problemi alcolcorrelati" che attribuisce al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali il compito di individuare le attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro, per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, per le quali è fatto divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;
- in particolare l'articolo 15 "Disposizioni per la sicurezza sul lavoro" della legge da ultimo citata che dispone, tra l'altro:

  «1. Nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

  2. Per le finalità previste dal presente articolo i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali.

  3. Ai lavoratori affetti da patologie alcolcorrelate che intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi di cui all'articolo 9, comma 1, o presso altre strutture riabilitative, si applica l'articolo 124 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

  4. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 5 milioni ».
- il provvedimento della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, del 16 marzo 2006 n. 2540, recante: "Intesa in materia di individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell'art. 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125. Intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131";
- la deliberazione della Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia n. 1020 del 7.5.09 avente per oggetto l'approvazione del documento "Linee guida per la prevenzione dei problemi di sicurezza sul lavoro legati all'assunzione di alcolici";

ATTESO che per la disamina della normativa e l'individuazione delle categorie di lavoratori di cui sopra è stato attivato un tavolo tecnico composto dai Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza RLS, dal Medico competente e dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, che ha prodotto il documento avente per oggetto "Lavoro e assunzione di alcol, sostanze stupefacenti o psicotrope",

trasmesso al Datore di lavoro in data 21.3.11, prot. 11384/P;
VALUTATA la necessità, nella propria veste di datore di lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii e del Decreto del Datore di lavoro n. 1870/Patr. V.S. dd. 30.11.2007;
- di dare attuazione alle disposizioni di legge e di atti generali sopra richiamati in materia di divieti di assunzione di alcol e di sostanze stupefacenti e psicotrope ai fini della sicurezza in ambiente lavorativo, definendo procedure di prevenzione e misure rivolte a tutelare l'incolumità dei lavoratori e di terze persone da possibili eventi infortunistici, collegati allo svolgimento di specifiche mansioni lavorative a rischio presso la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
- di predisporre un percorso di attuazione graduale che preveda:
  a) l'individuazione, tramite adeguata ricognizione, dei lavoratori sottoposti a rischio, in relazione all'uso di sostanze oggetto del presente provvedimento (alcol o sostanze psicotrope /stupefacenti);
  b) l'attività di informazione e formazione dei lavoratori interessati;
  c) la sottoposizione degli stessi lavoratori, dopo la partecipazione al percorso informativo, alla sorveglianza sanitaria, con segnalazione dei nominativi al medico competente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

VISTI inoltre, per quanto riguarda l'assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope:
- il Decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309 "Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza" che all'art. 125 stabilisce che:
  1. «Gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sono sottoposti, a cura di strutture pubbliche nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e a spese del datore di lavoro, ad accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell'assunzione in servizio e, successivamente, ad accertamenti periodici.
  2. Il decreto di cui al comma 1 determina anche la periodicità degli accertamenti e le relative modalità.
  3. In caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del rapporto di lavoro il datore di lavoro è tenuto a far cessare il lavoratore dall'espletamento della mansione che comporta rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi.
  4. In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 3, il datore di lavoro è punito con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da euro 5.164 a euro 25.822»;
- l'art. 124 comma 1 del decreto da ultimo citato che prevede che «I lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunti a tempo indeterminato hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni.»;
- il provvedimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 30 ottobre 2007, n. 99/CU e l'Accordo sancito nell'ambito della medesima Conferenza il 18 settembre 2008, recante "Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi applicative del provvedimento n. 99/cu 30 ottobre 2007";
- la deliberazione della Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia n. 1486 del 28.7.10 avente per oggetto il "recepimento dell'intesa n. 99/cu del 30/10/2007 sancita in conferenza unificata e dell'accordo stato-regioni rep. atti n. 178/csr del 18/09/2008 e approvazione delle procedure adottate dalla Regione Friuli Venezia Giulia per gli "accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi. "in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope;
VALUTATO pertanto di dover approvare e approvate con il Decreto 1294/FIN-DC-DL del 21 giugno 2013 le "Disposizioni in ordine al divieto di assumere bevande alcoliche e superalcoliche a lavoratori assegnati a mansioni a rischio" (Allegato A) e le "Disposizioni in ordine al divieto di assumere sostanze stupefacenti e psicotrope a lavoratori assegnati a mansioni a rischio" (Allegato B), che costituiscono parti integranti e sostanziali del summenzionato decreto;
ATTESO che lo stesso Decreto 1294/FIN-DC-DL del 21 giugno 2013 è stato oggetto di consultazione con le OO.SS. in data 11 luglio 2013 e che in tale sede sono state richieste dagli stessi alcune modificazioni ed integrazioni al testo presentato e più precisamente:
sia per l' "Allegato A - Alcol" che per l' "Allegato B - Sostanze stupefacenti/psicotrope", al punto 5. "Responsabilità e sanzioni", la parte facente riferimento ai contratti di lavoro viene sostituita dalla seguente: "con conseguente responsabilità, oltre a quella penale e amministrativa previste per legge, anche in sede disciplinare."
nell'ultimo capoverso dell' "Allegato B - Sostanze stupefacenti/psicotrope", punto 3. "Processo di infor-

mazione e formazione", si faceva erroneamente riferimento al "consumo e abuso di sostanze alcoliche". Tale parte è sostituita da: "consumo di sostanze stupefacenti/psicotrope".
CONDIVISA la necessità di procedere alle modifiche segnalate;

DECRETA

1. di approvare il presente Decreto di modifica al Decreto 1294/FIN-DC-DL del 21 giugno 2013 contenente i seguenti documenti, parti integranti e sostanziali del presente atto:
a) "Disposizioni in ordine al divieto di assumere bevande alcoliche e superalcoliche a lavoratori assegnati a mansioni a rischio" (Allegato A);
b) "Disposizioni in ordine al divieto di assumere sostanze stupefacenti e psicotrope a lavoratori assegnati a mansioni a rischio" (Allegato B);
2. di stabilire che il presente atto sia comunicato ai datori di lavoro delle Agenzie regionali ed Enti, che operano con personale regionale, per l'adozione di atti generali coerenti in materia.
3. di disporre che il decreto venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, sul sito web istituzionale e comunicato a tutti i dipendenti tramite sottorete intranet, in considerazione della sua rilevanza generale.
Trieste, 29 agosto 2013

MANCA

Allegato A)

Disposizioni in ordine al divieto di assumere bevande alcoliche e superalcoliche a lavoratori assegnati a mansioni a rischio

1. Ambito di applicazione
Le presenti disposizioni si rivolgono ai collaboratori regionali, con qualsiasi tipologia di contratto di lavoro, che svolgono le attività lavorative, come sotto individuate, che comportano un elevato rischio di infortunio sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi.
Resta fermo l'obbligo per tutti i lavoratori di astenersi dall'effettuare la propria prestazione lavorativa sotto l'effetto di bevande alcoliche, in modo tale da impedire o ostacolare il regolare svolgimento dell'attività lavorativa.
E' fatto divieto assoluto di assunzione, durante la prestazione lavorativa, di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché di effettuare la propria prestazione sotto l'effetto delle medesime, ai lavoratori che svolgono le seguenti attività lavorative a rischio, di seguito individuate e correlate a quelle elencate nell'all. I dell'Intesa tra Stato, Regioni e Province Autonome del 16/3/2006, n. 2540:
1) Personale del Corpo Forestale Regionale che porta l'arma per servizio
2) Addetti alla guida di veicoli stradali per servizio (autisti, Protezione civile, Corpo Forestale Regionale, dipendenti in missione) per i quali è richiesta la patente di categ B , C, D, E. In questa accezione sono quindi compresi anche TUTTI coloro che utilizzano l'automezzo di servizio o quello proprio, per finalità di lavoro
3) Personale navigante delle acque interne
4) Addetti alla guida di macchine di movimentazione merci
5) Lavoratori addetti all'edilizia, costruzioni
6) Addetti ai lavori in quota (compresi i tecnici conduttori di impianti trattamento aria)
7) Lavoratori che hanno accesso a cave e miniere
Si precisa che si intende per "bevanda alcolica", ai sensi dell'art. 1 della L. 125/2001, ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol e per "bevanda superalcolica" ogni prodotto con gradazione superiore al 21 per cento di alcol in volume.
2. Ricognizione interna
Il Datore di lavoro si avvale dei "dirigenti", ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e del Decreto del Datore di lavoro n. 1870/Patr. V.S. dd. 30.11.2007, per individuare i lavoratori che rientrano nelle categorie a rischio, come elencate al punto 1 del presente allegato.
I "dirigenti" medesimi sono tenuti inoltre, sotto la loro responsabilità, successivamente a questa prima ricognizione, a trasmettere tempestivamente le variazioni intervenute, a seguito di nuove assunzioni, cessazioni dal servizio, cambiamento di mansioni e simili, al Servizio di Prevenzione e Protezione.
3. Processo di informazione e formazione
L'Amministrazione regionale garantisce adeguata divulgazione del presente atto ai dipendenti, anche mediante la pubblicazione sul sito intranet dell'Ente.
L' Amministrazione avvia un idoneo percorso informativo, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii., rivolto ai lavoratori rientranti nelle specifiche categorie a rischio, prima della loro sottoposizione

a sorveglianza sanitaria.
L'Amministrazione inoltre organizza un percorso formativo, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., per favorire l'acquisizione di conoscenze approfondite, utili alla comprensione delle conseguenze derivanti dal consumo di sostanze stupefacenti/psicotrope, nonché di competenze adeguate al fine di adottare stili comportamentali idonei a garantire la salute e la sicurezza per se stessi e i terzi.

4. Sorveglianza sanitaria

Dopo il percorso informativo citato al punto 3, il datore di lavoro segnala al medico competente i nominativi dei lavoratori rientranti nelle categorie a rischio di cui al punto 1 per i controlli sanitari.
Il Medico competente, ai sensi dell'art. 41, comma 4, del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., in occasione delle visite di sorveglianza sanitaria richiamate nel medesimo comma, verifica l'assenza di condizioni di alcol dipendenza;
Le procedure verranno espletate in modo tale da assicurare la privacy, il rispetto e la dignità della persona sottoposta ad accertamento e non rappresenteranno, in alcun modo, strumenti persecutori lesivi della libertà individuale o tesi ad allontanare arbitrariamente la persona dalla sua attività lavorativa.
I lavoratori a tempo indeterminato affetti da patologie alcolcorrelate, che accedono a programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per l'intero periodo del trattamento riabilitativo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1990 n. 309, e successive modificazioni e dell'art. 15 comma 3 della L. 30 marzo 2001, n. 125.

5. Responsabilità e sanzioni

I "dirigenti" e "preposti", ai sensi del Decreto del Datore di lavoro n. 1870/Patr. V.S. dd. 30.11.2007 che constatino in un lavoratore, adibito a una attività a rischio secondo il punto 1 del presente allegato, un modo d'agire o alcuni sintomi fisici indicativi di uno stato alterato per abuso di bevande alcoliche hanno l'obbligo, ognuno per le proprie competenze, di inibirgli di continuare a svolgere le mansioni a rischio al fine di tutelare la salute e la sicurezza del lavoratore stesso e dei terzi (ai sensi del D Lgs.n. 81/2008, art. 18, comma 1, lett. c).
I lavoratori, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 81/2008, hanno l'obbligo di osservare le disposizioni e le istruzioni loro impartite, oltre che dal datore di lavoro, anche da dirigenti e preposti ai fini della sicurezza e salute individuale e collettiva e di sottoporsi ai controlli sanitari disposti dal Medico competente.
L'inosservanza degli obblighi previsti dal presente atto e dalla normativa vigente, costituisce inadempimento contrattuale e violazione del dovere di diligenza di cui all' art. 2104 C.C., con conseguente responsabilità, oltre a quella penale e amministrativa previste per legge, anche in sede disciplinare.

6. Disposizione di rinvio

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente atto si fa riferimento alla normativa vigente, e in particolare:
- all'art. 41 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", e successive modifiche e integrazioni;
- all'art. 15 della Legge 30 marzo 2001, n. 125 "Legge quadro in materia di alcol e problemi alcolcorrelati".

Allegato B)

Disposizioni in ordine al divieto di assumere sostanze stupefacenti/psicotrope a lavoratori assegnati a mansioni a rischio

1. Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni si rivolgono ai collaboratori regionali, con qualsiasi tipologia di contratto di lavoro, che svolgono le attività lavorative sotto individuate, che comportano un elevato rischio di infortunio sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi.
Resta fermo l'obbligo per tutti i lavoratori di astenersi dall'effettuare la propria prestazione lavorativa sotto l'effetto di stupefacenti, in modo tale da impedire o ostacolare il regolare svolgimento dell'attività lavorativa.
E' fatto divieto assoluto di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai lavoratori che svolgono le attività sotto elencate e correlate a quelle elencate nell'all. I dell'Intesa tra Stato, Regioni e Province Autonome del 30.10.2007:
1) Addetti alla guida di macchine di movimentazione merci;
2) Conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida di categoria C, D, E.

Le sostanze stupefacenti e psicotrope di cui al presente atto sono quelle richiamate nella deliberazione della Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia n. 1486 del 28.7.2010.

2. Ricognizione interna

Il datore di lavoro si avvale dei "dirigenti", ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e del Decreto del Datore di lavoro n.1870/Patr. V.S. dd. 30.11.07, per individuare i lavoratori che rientrano nelle categorie a rischio, come elencate al punto 1 del presente allegato.

I "dirigenti" medesimi sono tenuti inoltre, sotto la loro responsabilità, successivamente a questa prima ricognizione, a trasmettere tempestivamente le variazioni intervenute, a seguito di nuove assunzioni, cessazioni dal servizio, cambiamento di mansioni e simili, al Servizio di Prevenzione e Protezione.

3. Processo di informazione e formazione

L'Amministrazione regionale garantisce adeguata divulgazione del presente atto ai dipendenti, anche mediante la pubblicazione sul sito intranet dell'Ente.

L' Amministrazione avvia un idoneo percorso informativo, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii., rivolto ai lavoratori rientranti nelle specifiche categorie a rischio, prima della loro sottoposizione a sorveglianza sanitaria.

L'Amministrazione regionale organizza inoltre un percorso formativo, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., per favorire l'acquisizione di conoscenze approfondite, utili alla comprensione delle conseguenze derivanti dal consumo di sostanze stupefacenti/psicotrope, nonché di competenze adeguate al fine di adottare stili comportamentali idonei a garantire la salute e la sicurezza per se stessi e i terzi.

4. Sorveglianza sanitaria

Dopo il percorso informativo citato al punto 3, il Datore di lavoro segnala al Medico competente i nominativi dei lavoratori rientranti nelle categorie a rischio di cui al punto 1 per i controlli sanitari.

Il Medico competente, ai sensi dell'art. 41, comma 4, del D.Lgs. 81/2008 sottopone a sorveglianza sanitaria i lavoratori addetti alle mansioni a rischio di cui trattasi, secondo il "Protocollo sanitario" che sarà cura del medesimo specialista definire, nel rispetto delle specifiche tecniche individuate dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con delibera della Giunta regionale n. 1486 del 28.7.10;

La responsabilità complessiva relativa al percorso per l'accertamento delle condizioni di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope è del medico competente, per cui spetta a tale professionista l'individuazione del laboratorio di cui avvalersi per l'esecuzione degli esami tossicologici di screening e di conferma, tra quelli pubblici e privati autorizzati o accreditati, come previsto dalla delibera sopra richiamata.

Si rinvia alla medesima delibera n. 1486/ 2010 anche per le specifiche tecniche e procedurali che dovranno essere seguite per gli accertamenti di primo grado, a cura del medico competente, e di secondo grado, a cura del Servizio Tossicodipendenza dell'ASS n.1 "Triestina"

Se il lavoratore è positivo all'accertamento di primo grado, in attesa dell'accertamento a cura del SERT, il lavoratore è comunque giudicato dal medico competente "temporaneamente inidoneo alla mansione", e verrà sospeso dalla mansione a rischio, dal datore di lavoro, in via cautelativa. In ogni caso la sospensione cautelare dalla mansione a rischio non comporta la risoluzione del rapporto di lavoro, ma l'obbligatoria assegnazione ad altra mansione, non a rischio.

Se l' accertamento da parte del SERT evidenzia uno stato di tossicodipendenza, il lavoratore verrà dichiarato "inidoneo alla mansione" e sarà tenuto a sottoporsi a un percorso di recupero, che renda possibile un successivo reinserimento lavorativo nella mansione.

Il lavoratore ha diritto alle controanalisi, secondo le modalità e con le garanzie per il lavoratore precisate dalla più volte richiamata delibera n. 1486/2010.

Le procedure di accertamento verranno espletate in modo tale da assicurare la privacy, il rispetto e la dignità della persona sottoposta ad accertamento e non rappresenteranno, in alcun modo, strumenti persecutori lesivi della libertà individuale o tesi ad allontanare arbitrariamente la persona dalla sua attività lavorativa.

In caso di rifiuto da parte del lavoratore di sottoporsi a visita medica, il Medico competente informa il datore di lavoro, che ha l'obbligo di sospendere il lavoratore dallo svolgimento della mansione a rischio, adibendolo ad una mansione diversa, ferme restando le sanzioni previste dall'ordinamento se l'inadempimento del lavoratore non è correlato a un giustificato motivo.

I lavoratori a tempo indeterminato di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, che accedono a programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per l'intero periodo del trattamento riabilitativo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1990 n. 309, e successive modificazioni.

5. Responsabilità e sanzioni

I "dirigenti" e i "preposti", ai sensi del Decreto del datore di lavoro n. 1870/Patr. V.S. dd. 30.11 2007 che constatino in un lavoratore, adibito a una attività a rischio secondo il punto 1 del presente allegato, un

modo d'agire o alcuni sintomi fisici indicativi di uno stato alterato per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, hanno l'obbligo di inibirgli di continuare a svolgere le mansioni a rischio al fine di tutelare la salute e la sicurezza del lavoratore stesso e dei terzi.
I lavoratori, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 81/2008, hanno l'obbligo di osservare le disposizioni e le istruzioni loro impartite, oltre che dal datore di lavoro, anche da dirigenti e preposti ai fini della sicurezza e salute individuale e collettiva e di sottoporsi ai controlli sanitari disposti dal Medico competente.
L'inosservanza degli obblighi previsti dal presente atto e dalla normativa vigente, costituisce inadempimento contrattuale e violazione del dovere di diligenza di cui all' art. 2104 c.c., con conseguente responsabilità, oltre a quella penale e amministrativa previste per legge, anche in sede disciplinare.

6. Disposizione di rinvio

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente atto si fa riferimento alla normativa vigente, e in particolare:
- all'art. 41 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e ss.mm.ii;
- agli artt. 124 e 125 del Decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309 "Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza";
- alle deliberazioni della Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia n. 1020 del 7.5.2009 avente per oggetto l'approvazione del documento "Linee guida per la prevenzione dei problemi di sicurezza sul lavoro legati all'assunzione di alcolici" n. 1486 del 28.7.2010 avente per oggetto il "recepimento dell'intesa n. 99/cu del 30/10/2007 sancita in conferenza unificata e dell'accordo stato-regioni rep. atti n. 178/csr del 18/09/2008 e approvazione delle procedure adottate dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per gli "accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi. "in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope.

13_42_1_DDC_LAV FOR 5295_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale lavoro, ricerca, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche e ricerca 7 ottobre 2013, n. 5295/LAVFOR/2013

Adozione delle Direttive di modifica delle Direttive in tema di istruzione e formazione professionale (IeFP) di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Standard regionali in materia di accreditamento degli Enti formativi, adottate con decreto direttoriale n. 4338/LAVFOR del 26 agosto 2013.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTA la Legge Regionale 16 novembre 1982, n. 76 "Ordinamento regionale in materia di formazione professionale";
VISTO il Regolamento approvato con D.P. Reg. n. 07/Pres. dd. 12 gennaio 2005 rubricato "Legge regionale n. 76/1982, recante Ordinamento della formazione professionale, articoli 17, 18, 19 e 20. Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18, il cui articolo 10, comma 18, stabilisce che in attesa di una compiuta revisione della normativa regionale in materia, attraverso l'adozione di un provvedimento legislativo organico, la Regione assicura, relativamente ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), il recepimento dei livelli essenziali delle prestazioni come definiti dal Capo III del decreto legislativo n. 226/2005, attraverso l'emanazione di appositi indirizzi e direttive;
VISTO il decreto 4338/LAVFOR del 26 agosto 2013 col quale, in coerenza con la deliberazione giuntale 1454 del 23 agosto 2013 sono state adottate le Direttive tecniche in tema di istruzione e formazione professionale (IeFP) di cui al Capo III del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Standard regionali in materia di accreditamento degli enti formativi;
VISTA la deliberazione 1834 del 4 ottobre 2013 che, per le ragioni ivi indicate e qui in toto richiamate anche ai fini della motivazione - approva una Direttiva tecnica di modifica delle citate Direttive e rinvia al

Direttore centrale competente l'assunzione del conseguente decreto di adozione;
RITENUTO, quindi, di adottare le suddette Direttive tecniche di modifica delle Direttive tecniche in tema di istruzione e formazione professionale (IeFP) di cui al Capo III del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Standard regionali in materia di accreditamento degli enti formativi ed i relativi allegati;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

DECRETA

1. Per le motivazioni espresse in premessa, si adottano le "Direttive tecniche di modifica delle Direttive tecniche in tema di istruzione e formazione professionale (IeFP) di cui al Capo III del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Standard regionali in materia di accreditamento degli enti formativi" nel testo allegato al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.
2. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 7 ottobre 2013

CORTELLINO

13_42_1_DDC_LAV FOR 5295_2_ALL1

DIRETTIVE TECNICHE DI MODIFICA DELLE DIRETTIVE TECNICHE IN TEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IeFP) DI CUI AL CAPO III DEL DECRETO LEGISLATIVO 17 OTTOBRE 2005, N. 226. STANDARD REGIONALI IN MATERIA DI ACCREDITAMENTO DEGLI ENTI FORMATIVI.

Indice

ART. 1 – Oggetto e finalita'

1. Le presenti Direttive tecniche, ai sensi della deliberazione n. 1834 dd. 04/10/13 , modificano ed integrano le Direttive tecniche adottate con decreto direttoriale n. 4338/LAFVOR del 26 agosto 2013, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, n. 36 del 4 settembre 2013.

ART. 2 – Modifica dell'indice delle Direttive tecniche approvate con decreto n. 4338/LAVFOR/2013

1. L'indice delle Direttive tecniche delle Direttive tecniche approvate con decreto direttoriale n. 4338/LAVFOR/2013 è sostituito dal seguente:

" Indice

ART. 3 – Modifica dell'articolo 2, delle Direttive tecniche approvate con decreto n. 4338/LAVFOR/2013

1. L'articolo 2 delle Direttive tecniche approvate con decreto direttoriale n. 4338/LAVFOR/2013 è sostituito dal seguente:

"art. 2 – definizioni

1. Ai fini delle presenti Direttive:
   a) per Direzione competente si intende la Direzione centrale competente in materia di formazione professionale;
   b) per Servizio competente si intende il Servizio competente in materia di accreditamento degli enti di formazione professionale;
   c) per Servizio della formazione professionale si intende il Servizio competente in materia di formazione professionale;

d) per regolamento generale in tema di accreditamento si intende il regolamento regionale emanato con D.P.Reg. n. 07/Pres. del 12 gennaio 2005 in materia di accreditamento degli enti di formazione professionale;

e) per competenze di base si intendono le competenze riferite alle aree di competenza individuate nell'allegato 4 all'Accordo Stato – Regioni del 27 luglio 2011 e nell'Accordo Stato – Regioni del 19 gennaio 2012, recepiti con decreti interministeriali del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali rispettivamente dell' 11 novembre 2011 e del 23 aprile 2012, così come articolate nell'allegato A3 delle Linee guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale – Gli standard regionali – di seguito Linee guida - approvate con deliberazione giuntale n. 1453 del 23 agosto 2013;

f) per competenze tecnico professionali si intendono le competenze descritte per ciascuna figura professionale in uscita dai percorsi di IeFP nell'allegato A2 delle Linee guida approvate con deliberazione giuntale 1453/2013;

g) per competenze trasversali si intendono le competenze di cui ai punti 4, 5, 7 e 8 dell'elenco delle competenze chiave per l'apprendimento incluso al punto 3 dell'allegato A3 alle Linee guida approvate con la deliberazione giuntale 1453/2013."

ART. 4 – Modifica dell'articolo 5, delle Direttive tecniche approvate con decreto n. 4338/LAVFOR/2013

1. L'articolo 5 delle Direttive tecniche approvate con decreto direttoriale n. 4338/LAVFOR/2013 è sostituito dal seguente:

"art. 5 – requisiti di accreditamento

1. Ai fini dell'accreditamento disciplinato dalle presenti Direttive, l'ente deve possedere i seguenti requisiti:

a) essere accreditato nella macrotipologia A (Diritto-dovere di istruzione e formazione sino ai 18 anni) ai sensi del regolamento generale in tema di accreditamento;

b) non perseguire fini di lucro ed offrire servizi educativi destinati all'istruzione e formazione dei giovani sino ai 18 anni;

c) assicurare il rispetto del CCNL applicato al personale dipendente;

d) disporre di strutture, aule, laboratori ed attrezzature idonee sia in relazione allo svolgimento delle attività didattiche e formative sia al rispetto della normativa nel tempo vigente in tema di sicurezza, igiene ed accessibilità dei luoghi di lavoro ed a quelli destinati all'istruzione e formazione dei giovani sino ai 18 anni d'età;

e) disporre di aule e laboratori didatticamente adeguati rispetto alle dotazioni e strumentazioni presenti, in coerenza con i settori formativi nei quali l'ente intende operare. I settori formativi di riferimento sono quelli indicati nel regolamento generale di accreditamento;

f) disporre di attrezzature e strumenti tecnologicamente adeguati ed aggiornati con l'evoluzione tecnologica;

g) disporre di attrezzature e strumenti didattici sia ad uso collettivo che individuale;

h) disporre della capacità di progettare e realizzare stage, tirocini ed esperienze formative, coerenti con le attività formative specificamente attivate;

i) disporre di relazioni stabili con i soggetti economici e sociali del territorio, anche attraverso misure di accompagnamento per favorire il successo formativo;

j) prevedere che le attività educative e formative siano affidate a personale docente in possesso di abilitazione coerente all'insegnamento erogato e ad esperti in possesso di documentata esperienza maturata per almeno cinque anni nel settore professionale di riferimento;

k) garantire la collegialità nella progettazione e nella gestione delle attività didattiche e formative, assicurando la certificazione periodica e finale dei risultati di apprendimento;

l) disporre di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) esclusivo."

ART. 5 – Modifica dell'articolo 7, delle Direttive tecniche approvate con decreto n. 4338/LAVFOR/2013

1. L'articolo 7 delle Direttive tecniche approvate con decreto direttoriale n. 4338/LAVFOR/2013 è sostituito dal seguente:
"art. 7 - dimostrazione dei requisiti relativi ai docenti
   1. Il possesso del requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera j) è dimostrato dall'ente mediante la presentazione di documentazione idonea ad attestare che le attività educative e formative relative ai percorsi di istruzione e formazione professionale sono affidate a:
      a) personale docente in possesso di abilitazione all'insegnamento nelle Scuole Secondarie di secondo grado coerente con l'insegnamento impartito;
      b) esperti, inclusi i docenti privi di abilitazione, in possesso di documentata esperienza maturata alternativamente:
         1) in attività di docenza per almeno 45 mesi anche non continuativi, corrispondenti alla durata complessiva di cinque anni formativi;
         2) in attività professionali, diverse dalla docenza, per almeno 60 mesi anche non continuativi;
         3) in parte in attività di docenza ed in parte in attività professionali per almeno 60 mesi complessivi anche non continuativi,

      secondo quanto specificato negli articoli 8 e 9.
      L'esperienza di cui alla lettera b) deve essere stata maturata nelle aree professionali individuate nell'allegato A1 delle Linee guida approvate con deliberazione giuntale 1453/2013, in coerenza con l'insegnamento per cui il docente è candidato.
   1. Ai fini di cui al comma 1, congiuntamente alla domanda di accreditamento di cui all'articolo 12 l'ente presenta una dichiarazione resa dal legale rappresentante attestante l'impegno ad utilizzare nei percorsi di istruzione e formazione professionale docenti in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 1, preventivamente inseriti negli elenchi di cui all'articolo 10, commi 1, 2 e 4.
   2. La tabella A allegata alle presenti Direttive individua le abilitazioni correlate all'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze di base richiamate dall'articolo 8, comma 1. La tabella B allegata alle presenti Direttive individua le abilitazioni e le lauree specialistiche che ai fini delle presenti Direttive possono essere utilmente valutate per l'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze tecnico professionali richiamate dall'articolo 9, comma 1 e rispettivamente dall'articolo 9, comma 2, nonché dall'articolo 16, comma 5, lettera a). La tabella C individua le lauree specialistiche - utili ad ottenere le abilitazioni, o ad esse equiparate in virtù di specifici decreti ministeriali, che ai fini delle presenti Direttive possono essere utilmente valutate per l'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze di base richiamate dall'articolo 8, commi 2 e 3 nonché dall'articolo 16, comma 3, lettera a).
   3. I docenti di sostegno devono essere in possesso della coerente abilitazione specifica prevista per tale mansione nell'ambito delle Scuole Secondarie di

secondo grado.

4. I docenti inseriti negli elenchi di cui all'articolo 10, commi 1, 2 e 4, possono essere utilizzati nell'ambito degli interventi LARSA di cui alle Linee guida approvate con deliberazione giuntale 1453/2013, in coerenza con le prescrizioni del presente articolo e con le prescrizioni degli articoli 8, 9, 11 e, ove applicabile, dell'articolo 16 .
5. Per ogni risorsa inclusa negli elenchi di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, dal curriculum vitae del docente deve risultare chiaramente ed espressamente il possesso dell'abilitazione all'insegnamento nelle Scuole Secondarie di secondo grado e la classe o le classi di abilitazione. In alternativa, il curriculum vitae dei docenti esperti di cui al comma 1, lettera b) deve riportare quanto previsto per tale tipologia di insegnanti agli articoli 8 e 9. L'esperienza richiesta ai docenti va computata al netto dei periodi formativi e di apprendistato, work-experience, tirocini, dottorati di ricerca e similari."

ART. 6 – Modifica dell'articolo 8, delle Direttive tecniche approvate con decreto n. 4338/LAVFOR/2013

1. L'articolo 8 delle Direttive tecniche approvate con decreto direttoriale n. 4338/LAVFOR/2013 è sostituito dal seguente:

"art. 8 - docenti impegnati nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze di base

1. I docenti impegnati nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze di base devono essere abilitati all'insegnamento nelle Scuole Secondarie di secondo grado in coerenza con l'insegnamento impartito.
2. Gli esperti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) candidati all'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze di base devono possedere entrambi i seguenti requisiti:
   a) un titolo di laurea specialistica coerente con l'insegnamento per cui vengono candidati, secondo quanto specificato nella tabella A e nella tabella C allegate alle presenti Direttive;
   b) un'esperienza documentata maturata anche alternativamente presso gli enti di formazione professionale, presso gli Istituti di Scuola secondaria superiore o presso le Università per almeno 45 mesi anche non continuativi, corrispondenti a cinque anni formativi, in qualità di docente nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze di base o, limitatamente alle esperienze maturate presso le Università, nella docenza di insegnamenti coerenti col titolo di laurea specialistica posseduto, come specificato alla lettera a).
3. In deroga a quanto previsto al comma 2, l'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze linguistiche nelle lingue straniere può essere impartito anche dai docenti di cui all'articolo 9, comma 2, impegnati nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze tecnico professionali ove gli stessi siano in possesso alternativamente:
   a) di una laurea specialistica coerente con l'insegnamento della lingua straniera per cui la risorsa è candidata, secondo quanto specificato nella tabella A e nella tabella C allegate alle presenti Direttive;
   b) di una corrispondente certificazione di livello almeno B2 su tutte le dimensioni (ascolto, lettura, interazione, produzione orale, produzione scritta) secondo gli standard del circuito ALTE– *Association of Language Testers in Europe* relativa alla conoscenza della lingua straniera per cui sono candidati all'insegnamento.

   Tali docenti possono essere impiegati nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze linguistiche esclusivamente nei corsi formativi

nei quali sono coinvolti anche per l'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze tecnico professionali.

4. Nel curriculum vitae dei docenti di cui al comma 2 devono essere indicate:
   a) la laurea specialistica posseduta;
   b) l'esperienza pregressa, in modo che siano chiaramente desumibili:
      1) i mesi di docenza erogati;
      2) gli insegnamenti specifici effettivamente impartiti.

   Ove manchi qualcuna delle indicazioni puntuali previste dal presente comma l'esperienza di riferimento non può essere utilmente computata.
5. Limitatamente ai docenti di cui al comma 3 nel curriculum vitae devono essere indicati:
   a) l'esperienza pregressa;
   b) il possesso di una coerente laurea specialistica di cui al medesimo comma 3 o di una coerente certificazione di livello almeno B2 su tutte le dimensioni (ascolto, lettura, interazione, produzione orale, produzione scritta) secondo gli standard del circuito ALTE– *Association of Language Testers in Europe* relativa alla conoscenza della lingua straniera per cui vengono candidati all'insegnamento;
   c) l'ente specificamente accreditato che ha rilasciato la certificazione di livello almeno B2.

   Ove manchi qualcuna delle indicazioni puntuali previste dal presente comma l'esperienza di riferimento non può essere utilmente computata.
6. In deroga a quanto disposto al comma 2 i docenti stranieri possono insegnare in funzione dell'acquisizione delle competenze linguistiche nelle lingue straniere relativamente alla propria madrelingua ove siano in possesso di entrambi i seguenti requisiti:
   a) titolo di laurea specialistica;
   b) un'esperienza documentata per almeno 45 mesi anche non continuativi, corrispondenti a cinque anni formativi, in qualità di docente nell'insegnamento della loro madrelingua in Italia.
7. L'esperienza di cui al comma 6, lettera b) deve essere stata maturata, anche alternativamente, presso le Università, gli Istituti Scolastici di Scuola superiore, gli enti di formazione professionale o presso enti, di qualunque natura, autorizzati ad erogare l'insegnamento funzionale all'acquisizione delle lingue straniere in Italia ed a certificarne la conoscenza secondo gli standard del circuito ALTE – Association of Language Testers in Europe.
8. Nel curriculum vitae dei docenti di cui al comma 6 devono essere indicate:
   a) la laurea specialistica posseduta. Se conseguita all'estero deve essere specificata la sua equipollenza ad una laurea specialistica italiana;
   b) l'esperienza pregressa, in modo che siano chiaramente desumibili:
      1) i mesi di docenza erogati;
      2) gli insegnamenti specifici effettivamente impartiti, utili ai fini di cui al comma 6, lettera b) e al comma 7;
   c) la propria madrelingua.

   Ove manchi qualcuna delle indicazioni puntuali previste dal presente comma l'esperienza di riferimento non può essere utilmente computato.
9. Per i docenti di cui al comma 2, al comma 3, al comma 6 e al comma 15 assunti a tempo determinato o indeterminato dall'ente alla data in cui il loro nominativo è inserito negli elenchi di cui all'articolo 10, commi 1, 2 e 4 e che abbiano maturato l'esperienza richiesta esclusivamente presso gli enti di formazione in qualità di dipendenti, l'esperienza richiesta è la seguente:
   1) per i docenti di cui al comma 2: almeno 45 mesi di docenza nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze di base;
   2) per i docenti di cui al comma 3 in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9,

comma 2, lettera a): almeno 45 mesi di docenza nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze tecnico professionali;

3) per i docenti di cui al comma 3 in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b): almeno 60 mesi di docenza funzionale all'acquisizione delle competenze tecnico professionali;

4) per i docenti di cui al comma 6: almeno 45 mesi di docenza nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze linguistiche nelle lingue straniere relativamente alla propria madrelingua;

5) per i docenti di cui al comma 15: almeno 45 mesi di docenza nell'insegnamento delle attività fisiche e motorie.

10. Per i docenti di cui ai commi 2, 3, 6 e 15, diversi da quelli considerati al comma 9, dal curriculum vitae di ciascuna risorsa deve risultare:

a) il possesso dell'esperienza specifica di almeno 45 mesi, come previsto al comma 2, lettera b) e, limitatamente i docenti di cui al comma 6, come previsto al medesimo comma 6, lettera b);

b) i contratti rilevanti per la dimostrazione del possesso del requisito.

Per ogni contratto vanno specificati:

a) i singoli periodi di vigenza espressi in giorno/mese/anno sia per la data di inizio che per quella di fine contratto;

b) gli insegnamenti effettivamente impartiti;

c) la competenza di base per cui la docenza è stata impartita:

d) per i docenti che hanno maturato l'esperienza in tutto o in parte presso le Università: l'insegnamento erogato coerente con la laurea specialistica posseduta;

e) la sede e la struttura nella quale l'attività è stata svolta.

Qualora la risorsa non indichi con precisione le date richieste ma solamente il mese e l'anno di riferimento, sono computati utilmente i periodi contrattuali a decorrere dal mese successivo per la parte iniziale e dal mese precedente per la parte finale.

I periodi di vigenza dei singoli contratti vengono sommati in termini di mesi interi, escludendo sovrapposizioni temporali; i resti di giorni concorrono a formare un mese se la sommatoria è pari a 30.

Ove manchi qualcuna delle indicazioni puntuali previste dal presente comma il periodo contrattuale di riferimento non può essere utilmente computato.

11. Ai fini di cui ai commi 9 e 10, relativamente ai docenti di cui al comma 3 trova applicazione quanto previsto all'articolo 9.

12. L'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze riconducibili alle competenze traversali (c.d. Asse per la cittadinanza attiva) di cui all'Allegato A3 delle Linee guida approvate con la deliberazione giuntale 1453/2013 può essere impartito da tutti i docenti inclusi nell'elenco di cui all'articolo 10, comma 3, punto 1), partizione a) e partizione d).

13. In deroga a quanto disposto al comma 2 gli enti accreditati ai sensi delle presenti Direttive possono utilizzare nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze di base i docenti già accreditati ai sensi del regolamento approvato con D.P.reg. 0198/Pres./2008 dd. 4 agosto 2008, in coerenza con l'accreditamento da questi ottenuto.

14. I docenti impegnati nell'insegnamento delle attività fisiche e motorie devono essere abilitati all'insegnamento nelle Scuole Secondarie di secondo grado in coerenza con l'insegnamento impartito.

15. I docenti impegnati nell'insegnamento delle attività fisiche e motorie privi del requisito di cui al comma 14 devono possedere entrambi i seguenti requisiti:

a) un titolo di laurea specialistica – o titolo equipollente - coerente con l'insegnamento per cui vengono candidati, secondo quanto specificato nella tabella A e nella tabella C allegate alle presenti Direttive;

b) un'esperienza documentata maturata anche alternativamente presso gli enti di formazione professionale o presso gli Istituti di Scuola secondaria superiore per almeno 45 mesi anche non continuativi, corrispondenti a cinque anni formativi, in qualità di docente nell'insegnamento delle attività fisiche e motorie.

16. Nel curriculum vitae dei docenti di cui al comma 15 devono essere indicate:
    a) la laurea specialistica – o titolo equipollente - posseduta;
    b) l'esperienza pregressa, in modo che siano chiaramente desumibili:
        1) i mesi di docenza erogati;
        2) gli insegnamenti specifici effettivamente impartiti.

    Ove manchi qualcuna delle indicazioni puntuali previste dal presente comma l'esperienza di riferimento non può essere utilmente computata.

18. I docenti impegnati nell'insegnamento della religione cattolica sono individuati dall'ente, che concorda l'individuazione del docente con l'Organo Ecclesiastico territorialmente competente. Tale individuazione concordata deve essere documentata. Ove manchi tale documentazione il docente non può essere utilizzato, né inserito nell'elenco di cui all'articolo 10, comma 3, sezione prima, partizione c)."

ART. 7 – Modifica dell'articolo 9, delle Direttive tecniche approvate con decreto n. 4338/LAVFOR/2013

1. L'articolo 9 delle Direttive tecniche approvate con decreto direttoriale n. 4338/LAVFOR/2013 è sostituito dal seguente:

"art. 9 - docenti impegnati nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze tecnico professionali

1. I docenti impegnati nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze tecnico professionali devono essere in possesso di abilitazione all'insegnamento nelle Scuole Secondarie di secondo grado coerente con l'insegnamento impartito. Un tanto deve essere esplicitato puntualmente nel curriculum vitae di ciascuna risorsa, ove devono essere indicate l'abilitazione posseduta e la classe o le classi di abilitazione conseguite.
2. Gli esperti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), candidati all'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze tecnico professionali devono possedere alternativamente i seguenti requisiti:
    a) un titolo di laurea specialistica coerente con l'insegnamento per cui vengono candidati, secondo quanto specificato nella tabella B allegata alle presenti Direttive, unitamente ad un'esperienza documentata maturata presso gli enti di formazione professionale o presso gli Istituti Scolastici di Scuola secondaria superiore per almeno 45 mesi anche non continuativi, corrispondenti a cinque anni formativi, secondo quanto precisato al comma 7, lettera a) in qualità di docente nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze tecnico professionali per cui la risorsa è candidata;
    b) un'esperienza professionale maturata per almeno 60 mesi anche non continuativi in relazione alle figure a banda larga e, ove esistenti, ai relativi indirizzi dell'area professionale individuata nell'allegato A1 delle Linee guida approvate con deliberazione giuntale 1453/2013 nella quale la risorsa è candidata all'insegnamento. Tale esperienza deve essere stata maturata in uno dei seguenti modi:
        1) presso enti formativi o presso Scuole Secondarie di secondo grado in qualità di docente, privo della laurea specialistica di cui alla lettera a);
        2) al di fuori degli enti formativi e delle Scuole secondarie di secondo grado, in qualità di lavoratore subordinato, parasubordinato o

autonomo, ovvero di titolare o socio lavoratore di impresa anche artigiana o di titolare o socio di uno studio di professionisti ordinistici o non ordinistici;

3) in parte presso enti formativi o presso Scuole Secondarie di secondo grado in qualità di docente, privo della laurea specialistica di cui alla lettera a) ed in parte al di fuori degli enti formativi e delle Scuole secondarie di secondo grado, in qualità di lavoratore subordinato, parasubordinato o autonomo, ovvero di titolare o socio lavoratore di impresa anche artigiana o di titolare o socio di uno studio di professionisti ordinistici o non ordinistici.

3. Nel curriculum vitae dei docenti di cui al comma 2, lettera a) devono essere indicati:
   a) la laurea specialistica posseduta;
   b) l'esperienza pregressa;
   c) i periodi di docenza, individuati in giorno/mese/anno sia per la data di inizio che per quella di fine della docenza erogata;
   d) gli insegnamenti specifici effettivamente impartiti;
   e) l'area formativa e, ove esistenti, i relativi indirizzi di cui all'allegato A1 delle Linee guida approvate con deliberazione giuntale 1453/2013 in cui la docenza è stata erogata.

   Ove manchi taluna delle indicazioni di cui al presente comma, l'esperienza di riferimento non può essere utilmente computata.
4. In tutti i casi gli esperti che hanno maturato esperienze professionali diverse dalla docenza al di fuori degli enti formativi e delle Scuole secondarie di secondo grado, secondo quanto specificato al comma 2, devono aver materialmente ed effettivamente operato in funzioni riconducibili alle aree professionali e, ove esistenti, ai relativi indirizzi di cui all'allegato A1 alle Linee guida approvate con la deliberazione giuntale 1453/2013; un tanto deve emergere puntualmente dal curriculum vitae di ciascuna risorsa.

   Ove manchino una o alcune delle indicazioni puntuali prescritte dal presente comma, l'esperienza di riferimento non può essere utilmente computata.
5. Per i docenti di cui al comma 2 che sono dipendenti a tempo determinato o indeterminato dell'ente alla data in cui il loro nominativo è inserito negli elenchi di cui all'articolo 10, commi 1, 2 e 4 e che abbiano maturato l'esperienza richiesta esclusivamente presso gli enti di formazione in qualità di dipendenti, l'esperienza richiesta è la seguente:
   1) per i docenti di cui al comma 2, lettera a): almeno 45 mesi di docenza nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze tecnico professionali per cui la risorsa è candidata;
   2) per i docenti di cui al comma 2, lettera b), punto 1): almeno 60 mesi di docenza nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze tecnico professionali per cui la risorsa è candidata.
6. Per i docenti di cui al comma 2, lettera b), punti 2) e 3) e per i docenti di cui al comma 2, che alla data in cui il loro nominativo è inserito negli elenchi di cui all'articolo 10, commi 1, 2 e 4, non siano dipendenti dell'ente, dal curriculum vitae dal curriculum vitae di ciascuna risorsa deve risultare:
   a) il possesso dell'esperienza specifica di almeno 60 mesi, come previsto al comma 2, lettera b);
   b) i contratti rilevanti per la dimostrazione del possesso del requisito.

   Per ogni contratto vanno specificati:
   a) i singoli periodi di vigenza espressi in giorno/mese/anno sia per la data di inizio che per quella di fine contratto;
   b) l'area formativa e, ove esistenti, i relativi indirizzi in cui la risorsa ha operato;
   c) gli insegnamenti effettivamente impartiti;

d) la competenza tecnico professionale per cui la docenza è stata impartita;
e) la sede e la struttura nella quale l'attività è stata svolta.

Qualora la risorsa non indichi con precisione le date richieste ma solamente il mese e l'anno di riferimento, sono computati utilmente i periodi contrattuali a decorrere dal mese successivo per la parte iniziale e dal mese precedente per la parte finale.

I periodi di vigenza dei singoli contratti vengono sommati in termini di mesi interi, escludendo sovrapposizioni temporali; i resti di giorni concorrono a formare un mese se la sommatoria è pari a 30.

Ove manchi qualcuna delle indicazioni puntuali previste dal presente comma il periodo contrattuale di riferimento non può essere utilmente computato.

7. I docenti impegnati nell'insegnamento funzionale al rispetto delle previsioni dell'articolo 37 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" – di seguito D.Lgs 81/2008 - devono possedere i requisiti prescritti per i formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro dal Decreto Interministeriale adottato il 6 marzo 2013 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero della Salute. Ove manchino tali requisiti il docente non può essere utilizzato, né inserito nell'elenco di cui all'articolo 10, comma 3, sezione seconda, partizione b)."

ART. 8 - Modifica dell'articolo 10, delle Direttive tecniche approvate con decreto n. 4338/LAVFOR/2013

1. L'articolo 10 delle Direttive tecniche approvate con decreto direttoriale n. 4338/LAVFOR/2013 è sostituito dal seguente:

"art. 10 - obblighi relativi ai docenti

1. Annualmente entro il 31 agosto l'ente invia al Servizio competente l'elenco dei docenti in possesso dei requisiti prescritti dalle presenti Direttive da utilizzare nei percorsi di istruzione e formazione professionale relativi all'anno formativo successivo. L'elenco viene trasmesso secondo l'apposito schema disponibile in internet nel sito www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alla formazione/accreditamento/modulistica, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante dell'ente, attestante che nell'elenco sono stati inclusi solamente docenti in possesso dei requisiti prescritti dalle presenti Direttive.
2. Nel caso la realizzazione dei corsi di istruzione e formazione professionale sia attribuita ad un'Associazione Temporanea di scopo, in luogo di quanto previsto al comma 1, annualmente, entro il 31 agosto il capofila dell'Associazione Temporanea invia al Servizio competente l'elenco completo dei docenti disponibili nell'ambito di tutta l'Associazione, in possesso dei requisiti prescritti dalle presenti Direttive e da utilizzare nei percorsi di istruzione e formazione professionale relativi all'anno formativo successivo. L'elenco viene trasmesso secondo l'apposito schema disponibile in internet nel sito www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alla formazione/accreditamento/modulistica, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa da ciascun legale rappresentante dei componenti l'Associazione Temporanea attestante che – limitatamente ai docenti di propria pertinenza - nell'elenco sono stati inclusi solamente docenti in possesso dei requisiti prescritti dalle presenti Direttive.
3. Negli elenchi di cui ai commi 1 e 2, rispettivamente l'ente interessato o il capofila dell'Associazione Temporanea indicano in funzione dell'acquisizione di quale specifica competenza di base di cui all'allegato A3 delle Linee guida approvate con deliberazione giuntale 1453/2013 o di quale specifica competenza tecnico

professionale di cui all'allegato A2 delle medesime Linee guida insegnerà ciascun docente incluso nell'elenco. L'elenco è ripartito come segue :

1) sezione prima:
   - partizione a): riservata all'elenco dei docenti candidati all'insegnamento per l'acquisizione delle competenze di base di cui all'allegato A3 alle Linee guida approvate con deliberazione giuntale 1453/2013: competenza linguistica, competenza linguistica in lingua straniera, competenza matematica, scientifico-tecnologia, competenza storico, socio-economica;
   - partizione b): riservata all'elenco dei docenti candidati all'insegnamento delle attività fisiche e motorie;
   - partizione c) : riservata all'elenco dei docenti candidati all'insegnamento della religione cattolica;
   - partizione d): riservata all'elenco dei docenti diversi da quelli inclusi nella partizione a) candidati all'insegnamento per l'acquisizione delle competenze trasversali di cui all'allegato A3 delle Linee guida approvate con la deliberazione giuntale 1453/2013 (c.d. Asse per la cittadinanza attiva);
2) sezione seconda:
   - partizione a): riservata all'elenco dei docenti candidati all'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze tecnico professionali di cui all'allegato A2 delle Linee guida approvate con deliberazione giuntale 1453/2013;
   - partizione b): riservata ai docenti candidati all'insegnamento funzionale al rispetto delle previsioni dell'articolo 37 del D.Lgs 81/2008;
3) sezione terza:
   - partizione a): riporta i nominativi dei docenti presenti nella sezione seconda candidati all'insegnamento funzionale all'acquisizione delle lingue straniere ed in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 3;
   - partizione b): riporta i nominativi dei docenti presenti nella sezione prima candidati all'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze linguistiche nelle lingue straniere ed in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 6;
4) sezione quarta:
   - partizione a): riporta l'elenco dei docenti candidati a svolgere il ruolo di docenti di sostegno;
   - partizione b): riporta l'elenco dei docenti candidati alle sostituzioni dei docenti di sostegno come di seguito indicato:
     - b1) docenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 10;
     - b2) docenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 11;
     - b3) docenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 12;
     - b4) docenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 13;
5) sezione quinta: riporta l'elenco dei docenti, non già inclusi nelle sezioni 1), 2) 3), 4) e 6), candidati alle sostituzioni brevi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b);
6) sezione sesta: riporta l'elenco dei docenti candidati all'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze di base già accreditati ai sensi del D.P.reg. n. 0198/Pres./2008 dd. 4 agosto 2008;
7) sezione settima:

partizione a): riporta l'elenco dei docenti di madrelingua slovena candidati all'insegnamento per l'acquisizione delle competenze di base di cui all'allegato A3 alle Linee guida approvate con deliberazione giuntale 1453/2013, previsti all'articolo 11, commai17 e 18;

partizione b): riporta l'elenco dei docenti di madrelingua slovena candidati all'insegnamento per l'acquisizione delle competenze tecnico professionali di cui all'allegato A2 alle Linee guida approvate con deliberazione giuntale 1453/2013, previsti all'articolo 11, commi 17, 18 e 19.

4. Il Servizio competente predispone un unico elenco di tutti i docenti inclusi nei singoli elenchi di cui ai commi 1 e 2 e lo rende disponibile per tutti gli enti accreditati ai sensi delle presenti Direttive. L'elenco è costantemente aggiornato in coerenza con gli aggiornamenti di tali elenchi comunicati rispettivamente dagli enti o dal capofila dell'Associazione Temporanea.
5. L'ente ed il capofila dell'Associazione Temporanea dispongono di un data base costantemente aggiornato ove sono conservati in formato .pdf tutti i curriculum vitae delle risorse comprese negli elenchi di cui ai commi 1 e 2. Per ogni risorsa il file di ciascun curriculum vitae deve essere denominato nel seguente modo: codice fiscale – cognome – nome della risorsa.pdf. Ciascun curriculum vitae deve essere accompagnato da una copia fronte retro di un valido documento di identità del docente interessato. Non è richiesta la copia del documento di identità del docente nel caso il relativo curriculum vitae sia stato firmato dall'interessato digitalmente ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale). Il curriculum vitae deve essere datato e sottoscritto dall'interessato, deve essere redatto su format europeo, in lingua italiana e deve essere di data non anteriore a 30 giorni rispetto a quella del suo inserimento negli elenchi di cui ai commi 1 e 2. Tale ultimo requisito non è richiesto nel caso in cui il curriculum vitae riguardi una risorsa già inclusa nell'elenco di cui ai commi 1 e 2 predisposto per un anno formativo già concluso e la risorsa sia candidata ad erogare i medesimi insegnamenti.
6. Il requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera j) deve essere mantenuto per tutta la durata di ciascun singolo corso IeFP, per cui, ove si renda necessario o opportuno avvalersi di un docente non inizialmente presente nell'elenco di cui al comma 4, tale nuovo docente può essere utilizzato ed indicato nel modello FP1a (Avvio corso) solo dopo che sia stato aggiornato rispettivamente l'elenco di cui al comma 1 o l'elenco di cui al comma 2 e il relativo elenco aggiornato sia stato inviato alla Direzione centrale competente unitamente alle prescritte dichiarazioni sostitutive di atto notorio. Le comunicazioni inerenti gli aggiornamenti di tali elenchi sono inoltrate alla Direzione competente mediante l'utilizzo della voce Variazione Personale dell'applicativo Web forma.
7. A seguito dell'avvio di ciascuna operazione di istruzione e formazione professionale l'ente trasmette al Servizio competente le consuntivazioni periodiche dei docenti utilizzati nella realizzazione di ogni iniziativa, secondo lo schema indicato nella Tabella E, parte integrante delle presenti Direttive tecniche, come di seguito indicato:
   a) entro il 30 novembre il consuntivo dei docenti utilizzati sino al 31 ottobre
   b) entro il 31 gennaio il consuntivo dei docenti utilizzati sino al 31 dicembre
   c) entro il 31 marzo il consuntivo dei docenti utilizzati sino al 28 febbraio
   d) entro il 31 maggio il consuntivo dei docenti utilizzati sino al 30 aprile
   e) entro il 31 luglio il consuntivo dei docenti utilizzati sino al 30 giugno."

ART. 9 - Modifica dell'articolo 11, delle Direttive tecniche approvate con decreto n. 4338/LAVFOR/2013

1. L'articolo 11 delle Direttive tecniche approvate con decreto direttoriale n. 4338/LAVFOR/2013 è sostituto dal seguente:

"art. 11 - sostituzione dei docenti

1. Durante la realizzazione di un percorso di IeFP sono possibili:
   a) sostituzioni lunghe nel caso di :
      1) documentata impossibilità di avvalersi di docenti in possesso dei requisiti prescritti agli articoli 7, 8 e 9, in coerenza con l'insegnamento da impartire;
      2) sostituzione definitiva del docente precedentemente individuato;
      3) sostituzione temporanea del docente iniziale o del suo sostituto;

      per un periodo di assenza superiore a quindici giorni consecutivi di calendario, incluso quello iniziale in cui la sostituzione stessa si è resa necessaria;
   b) sostituzioni brevi: che non possono protrarsi per più di quindici giorni consecutivi di calendario, incluso quello iniziale in cui la sostituzione stessa si è resa necessaria.
2. I docenti individuati per le sostituzioni di cui al comma 1 devono essere preventivamente inclusi nell'elenco di cui all'articolo 10, comma 4, fatto salvo quanto previsto all'articolo 10, comma 6.
3. Alle sostituzioni lunghe dei docenti impegnati nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze di base si procede esclusivamente con l'avvalimento di docenti iscritti rispettivamente nella sezione prima e nella sezione sesta degli elenchi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10, secondo quanto specificato al comma 3 del medesimo articolo 10, in coerenza con l'insegnamento specifico che deve essere erogato.
4. Alle sostituzioni brevi dei docenti impegnati nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze di base si procede:
   a) con l'avvalimento di docenti iscritti rispettivamente nella sezione prima e nella sesta degli elenchi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10, secondo quanto specificato al comma 3 del medesimo articolo 10, in coerenza con l'insegnamento specifico che deve essere erogato;
   b) con l'avvalimento di docenti iscritti nella sezione quinta degli elenchi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10, secondo quanto specificato al comma 3 del medesimo articolo 10, in coerenza con l'insegnamento specifico che deve essere erogato.
5. Limitatamente alle sostituzioni brevi di cui al comma 4 e al solo fine di non compromettere il regolare svolgimento delle attività didattiche, ove sia documentata l'impossibilità di avvalersi di uno dei docenti di cui al medesimo comma 4, è consentito l'eventuale avvalimento di docenti, inclusi negli elenchi di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, privi dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera j), purchè in possesso di un titolo di laurea specialistica coerente con l'insegnamento per cui vengono candidati, secondo quanto specificato nella tabella A e nella tabella C allegate alle presenti Direttive.
6. Alle sostituzioni lunghe dei docenti impegnati nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze tecnico professionali si procede esclusivamente con l'avvalimento di docenti iscritti nella sezione seconda degli elenchi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10, secondo quanto specificato al comma 3 del medesimo articolo 10, in coerenza con l'insegnamento specifico che deve essere erogato.
7. Alle sostituzioni brevi dei docenti impegnati nell'insegnamento funzionale

all'acquisizione delle competenze tecnico professionali si procede:

a) con l'avvalimento di docenti iscritti nella sezione seconda degli elenchi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10, secondo quanto specificato al comma 3 del medesimo articolo 10, in coerenza con l'insegnamento specifico che deve essere erogato;
b) con l'avvalimento di docenti iscritti nella sezione quinta degli elenchi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10, secondo quanto specificato al comma 3 del medesimo articolo 10, in coerenza con l'insegnamento specifico che deve essere erogato.

8. Limitatamente alle sostituzioni brevi di cui al comma 7 e al solo fine di non compromettere il regolare svolgimento delle attività didattiche, ove sia documentata l'impossibilità di avvalersi di uno dei docenti di cui al medesimo comma 7 è consentito l'eventuale avvalimento di docenti, inclusi negli elenchi di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, privi dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera j), purchè in possesso alternativamente:
   a) di un titolo di laurea specialistica coerente con l'insegnamento per cui vengono candidati, secondo quanto specificato nella tabella B allegata alle presenti Direttive;
   b) di un'esperienza documentata nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle specifiche competenze tecnico professionali per le quali è necessaria la sostituzione o nell'area professionale cui l'intervento formativo si riferisce. Un tanto deve risultare in modo preciso e dettagliato nel curriculum vitae di ciascuna risorsa interessata.
9. I docenti di sostegno possono essere sostituiti scegliendo una nuova risorsa esclusivamente tra i docenti inclusi nell'elenco di cui all'articolo 10, comma 3, punto 4), partizione a), dando priorità nella scelta ai docenti in possesso dei requisiti coerenti con l'insegnamento specifico che deve essere erogato. Ove tale coerenza non possa essere assicurata ed un tanto sia documentato, è possibile procedere alla sostituzione scegliendo la nuova risorsa tra gli altri docenti in possesso dei requisiti per le docenze di sostegno, iscritti nella medesima partizione a) cui all'articolo 10, comma 3, punto 4.
10. Esclusivamente nel caso documentato in cui non sia possibile procedere secondo le disposizioni del comma 9, è possibile individuare un diverso docente sostituto incluso nell'elenco di cui all'articolo 10, comma 3, punto 4), partizione b)-b1), in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per le Scuole Secondarie di secondo grado e di documentata esperienza maturata nella docenza di sostegno nei corsi di IeFP di almeno 45 mesi anche non continuativi di docenza di sostegno. Tale esperienza si riferisce allo svolgimento di docenze di sostegno presso gli enti formativi in qualunque area formativa individuata nell'allegato A1 delle Linee guida approvate con deliberazione giuntale 1453/2013 o presso gli Istituti Scolastici di scuola secondaria superiore. Sono comunque escluse le esperienze maturate negli enti formativi o presso enti pubblici o privati in funzioni diverse da quelle di docente di sostegno.
11. Esclusivamente nel caso documentato in cui non sia possibile procedere secondo le disposizioni dei commi 9 e 10, è possibile individuare un diverso docente sostituto incluso nell'elenco di cui all'articolo 10, comma 3, punto 4), partizione b)-b2), in possesso di una laurea specialistica coerente con l'insegnamento specifico che deve essere erogato e di documentata esperienza maturata nella docenza di sostegno per almeno 12 mesi anche non continuativi. Tale esperienza si riferisce allo svolgimento di docenze di sostegno presso gli enti formativi in qualunque area formativa individuata nell'allegato A1 alle Linee guida approvate con la deliberazione giuntale 1453/2013 o presso gli Istituti Scolastici di scuola secondaria superiore. Sono comunque escluse le esperienze maturate negli enti formativi o presso enti pubblici o privati in funzioni diverse da quelle di docente di

sostegno.

12. Esclusivamente nel caso documentato in cui non sia possibile procedere secondo le disposizioni dei commi 9, 10 e 11, è possibile individuare un diverso docente sostituto incluso nell'elenco di cui all'articolo 10, comma 3, punto 4), partizione b)-b3), in possesso di una laurea specialistica e di documentata esperienza maturata nella docenza di sostegno per almeno 12 mesi anche non continuativi. Tale esperienza si riferisce allo svolgimento di docenze di sostegno presso gli enti formativi in qualunque area formativa individuata nell'allegato A1 alle Linee guida approvate con deliberazione giuntale 1453/2013 o presso gli Istituti Scolastici di scuola secondaria superiore. Sono comunque escluse le esperienze maturate negli enti formativi o presso enti pubblici o privati in funzioni diverse da quelle di docente di sostegno.
13. Esclusivamente nel caso documentato in cui non sia possibile procedere secondo le disposizioni di commi 9, 10, 11 e 12, è possibile individuare un diverso docente sostituto incluso nell'elenco di cui all'articolo 10, comma 3, punto 4), partizione b)-b4), in possesso di una laurea specialistica coerente con l'insegnamento che deve essere erogato. Ai fini della coerenza della laurea specialistica rispetto all'insegnamento da erogare si fa riferimento alle tabelle di cui all'articolo 7, comma 3.
14. Quando si renda necessario procedere ad una sostituzione lunga o breve di un docente, l'ente, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, ove sia possibile assicura in via prioritaria l'avvalimento dei docenti inclusi negli elenchi di cui all'articolo 10, commi 1 e 2 che alla data in cui la sostituzione deve intervenire abbiano in essere un contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato con l'ente stesso o con uno degli altri enti accreditati ai sensi delle presenti Direttive. Solo nel caso documentato in cui tale scelta prioritaria non dia esito positivo, in coerenza con l'insegnamento specifico che deve essere erogato e nel rispetto delle disposizioni del presente articolo l'ente può individuare un diverso docente sostituto incluso nei citati elenchi.
15. Per ciascuna singola operazione formativa nel caso delle sostituzioni brevi di cui al comma 1, lettera b), le risorse di cui all'articolo 10, comma 3, punto 5) possono essere complessivamente utilizzate per non più del 10% delle ore totali di durata dell'iniziativa, incluso lo stage.
16. Nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni inerenti i requisiti dei docenti e le loro eventuali sostituzioni, nonché delle prescrizioni inerenti la compilazione degli elenchi di cui all'articolo 10, commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7 il requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera j) non è posseduto rispetto all'iniziativa di istruzione e formazione professionale interessata. Un tanto rileva ai fini della revoca dell'accreditamento di cui all'articolo 14.
17. Limitatamente alle operazioni formative con lingua d'insegnamento slovena, esclusivamente nel caso documentato in cui non sia possibile procedere all'individuazione di uno o di alcuni docenti di madre lingua slovena relativamente agli insegnamenti funzionali all'acquisizione delle competenze di base o delle competenze tecnico professionali nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8, dall'articolo 9 e dal presente articolo, posta la necessità di assicurare in via prioritaria che il docente sia di madre lingua slovena, per le sostituzioni lunghe è consentita l'individuazione di un docente in possesso di tutti i seguenti requisiti:
    a) essere di madre lingua slovena;
    b) essere in possesso almeno di un diploma di Scuola secondaria di secondo grado, ove possibile coerente con l'insegnamento per cui è candidato. Ove il titolo di studio sia stato conseguito all'estero ne deve essere documentata l'equipollenza ai corrispondenti titoli italiani;
    c) avere un'esperienza documentata di almeno 45 mesi, anche non continuativi, in qualità di docente nell'insegnamento funzionale

all'acquisizione delle competenze di base in coerenza con l'insegnamento per cui la risorsa è candidata;

d) in alternativa a quanto previsto alla lettera c), avere un'esperienza documentata di almeno 45 mesi, anche non continuativi, in qualità di docente nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze tecnico professionali in coerenza con l'insegnamento per cui la risorsa è candidata.

L'esperienza di docenza richiesta deve esse stata erogata in madre lingua slovena presso gli enti di formazione professionale o presso gli Istituti Scolastici di Scuola secondaria superiore o presso le Università. Tali requisiti devono emergere puntualmente dal curriculum vitae della risorsa interessata. In caso contrario i requisiti si considerano non posseduti. Ai fini del computo dei mesi di esperienza maturata si applicano i criteri indicati agli articoli 8 e 9.

18. Relativamente alle operazioni formative di cui al comma 17, alle sostituzioni brevi dei docenti impegnati nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze di base si procede:
   a) con l'avvalimento di docenti di madrelingua slovena iscritti rispettivamente nella sezione prima e nella sesta degli elenchi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10, secondo quanto specificato al comma 3 del medesimo articolo 10, in coerenza con l'insegnamento specifico che deve essere erogato;
   b) con l'avvalimento di docenti di madrelingua slovena iscritti nella sezione quinta degli elenchi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10, secondo quanto specificato al comma 3 del medesimo articolo 10, in coerenza con l'insegnamento specifico che deve essere erogato;
   c) con l'avvalimento di docenti di madrelingua slovena iscritti nella sezione settima degli elenchi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10, secondo quanto specificato al comma 3 del medesimo articolo 10, in coerenza con l'insegnamento specifico che deve essere erogato.

19. Relativamente alle operazioni formative di cui al comma 17, alle sostituzioni brevi dei docenti impegnati nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze tecnico professionali si procede:
   a) con l'avvalimento di docenti di madrelingua slovena iscritti nella sezione seconda degli elenchi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10, secondo quanto specificato al comma 3 del medesimo articolo 10, in coerenza con l'insegnamento specifico che deve essere erogato;
   b) con l'avvalimento di docenti di madrelingua slovena iscritti nella sezione quinta degli elenchi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10, secondo quanto specificato al comma 3 del medesimo articolo 10, in coerenza con l'insegnamento specifico che deve essere erogato.
   c) con l'avvalimento di docenti di madrelingua slovena iscritti nella sezione settima degli elenchi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10, secondo quanto specificato al comma 3 del medesimo articolo 10, in coerenza con l'insegnamento specifico che deve essere erogato."

ART. 10 - Modifica dell'articolo 16, delle Direttive tecniche approvate con decreto n. 4338/LAVFOR/2013

1. L'articolo 16 delle Direttive tecniche approvate con decreto direttoriale n. 4338/LAVFOR/2013 è sostituto dal seguente:

"art. 16 - norme transitorie relative ai docenti

1. Limitatamente all'anno formativo 2013/2014 gli elenchi dei docenti di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, unitamente alle dichiarazioni sostitutive di atto

notorio ivi previste sono inoltrati alla Direzione competente entro il 15 novembre 2013.

2. Sino a conclusione del quarto anno formativo che si avvia successivamente all'entrata in vigore delle presenti Direttive, gli esperti privi dei requisiti prescritti dall'articolo 8 commi 1 e 2 possono essere utilmente impiegati nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze di base, ove alla data di entrata in vigore delle presenti Direttive siano in possesso alternativamente:
   a) di un titolo di laurea specialistica coerente con l'insegnamento per cui vengono candidati, secondo quanto specificato nella tabella A e nella tabella C allegate alle presenti Direttive e di un'esperienza documentata maturata presso gli enti di formazione professionale, presso gli Istituti Scolastici di Scuola secondaria superiore o presso le Università, alternativamente:
      1) per almeno 12 mesi anche non continuativi in qualità di docente o codocente nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze di base per cui sono candidati o, limitatamente alle esperienze maturate presso le Università, nella docenza di insegnamenti coerenti col titolo di laurea specialistica posseduto, in linea con quanto previsto nella tabella A e nella tabella C allegate alle presenti Direttive;
      2) per almeno 24 mesi anche non continuativi in qualità di formatore tutor o formatore coordinatore;
      3) per almeno 24 mesi complessivi anche non continuativi in qualità di docente o codocente nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze di base per cui sono candidati, o, limitatamente alle esperienze maturate presso le Università, nella docenza di insegnamenti coerenti col titolo di laurea specialistica posseduto, in linea con quanto previsto nella tabella A e nella tabella C allegate alle presenti Direttive, o come formatore tutor o come formatore coordinatore.

      Nelle ipotesi di cui ai punti 1), 2) e 3) i docenti candidati all'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze linguistiche nelle lingue straniere devono possedere alternativamente:
      a1) una laurea specialistica in lingue straniere coerente con l'insegnamento impartito, secondo quanto specificato nella tabella A e nella tabella C allegate alle presenti Direttive;
      b1) una coerente certificazione di livello almeno B2 su tutte le dimensioni (ascolto, lettura, interazione, produzione orale, produzione scritta) secondo gli standard del circuito ALTE– *Association of Language Testers in Europe* relativa alla conoscenza della lingua straniera per cui si candidano all'insegnamento. Tale certificazione deve essere stata rilasciata da un ente specificamente accreditato. In luogo dell'esperienza di docenza di cui al punto 1) tali insegnanti possono avere svolto per almeno 24 mesi anche non continuativi l'attività di docente o codocente nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze tecnico professionali. In tale ultimo caso essi possono essere impiegati nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze linguistiche esclusivamente nei corsi formativi nei quali sono coinvolti anche per l'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze tecnico professionali;
      c1) limitatamente ai docenti stranieri impegnati nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze linguistiche nelle lingue straniere relativamente alla propria madrelingua: un titolo di laurea

specialistica, o ad essa equipollente, ove il titolo sia stato acquisito all'estero. Per tali docenti è richiesta un'esperienza di almeno 12 mesi anche non continuativi in qualità di docente o codocente nell'insegnamento della loro madrelingua in Italia, anche alternativamente, presso le Università, gli Istituti Scolastici di Scuola superiore, gli enti di formazione professionale o presso enti, di qualunque natura, autorizzati ad erogare l'insegnamento funzionale all'acquisizione delle lingue straniere in Italia ed a certificarne la conoscenza secondo gli standard del circuito ALTE – Association of Language Testers in Europe.

b) di un diploma di scuola secondaria superiore e di un'esperienza documentata maturata presso gli enti di formazione professionale o presso gli Istituti Scolastici di Scuola secondaria superiore, alternativamente:
   1) per almeno 24 mesi anche non continuativi in qualità di docente o codocente nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze di base per cui sono candidati;
   2) per almeno 36 mesi anche non continuativi in qualità di formatore tutor o formatore coordinatore;
   3) per almeno 36 mesi complessivi anche non continuativi in qualità di docente o codocente nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze di base per cui sono candidati, formatore tutor o formatore coordinatore.

   Nelle ipotesi di cui ai punti 1), 2) e 3) gli esperti candidati all'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze linguistiche nelle lingue straniere devono possedere una coerente certificazione di livello almeno B2 su tutte le dimensioni (ascolto, lettura, interazione, produzione orale, produzione scritta) secondo gli standard del circuito ALTE– *Association of Language Testers in Europe* relativa alla conoscenza della lingua straniera per cui si candidano all'insegnamento. Tale certificazione deve essere stata rilasciata da un ente specificamente accreditato. In luogo dell'esperienza di docenza di cui al punto 1) tali insegnanti possono avere svolto per almeno 24 mesi anche non continuativi l'attività di docente nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze tecnico professionali. In tale ultimo caso essi possono essere impiegati nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze linguistiche esclusivamente nei corsi formativi nei quali sono coinvolti anche per l'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze tecnico professionali.

3. Nei confronti degli esperti di cui al comma 2 trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 8, commi 4 e 5 e, limitatamente ai docenti stranieri che sono impegnati nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze linguistiche nelle lingue straniere relativamente alla propria madrelingua, le disposizioni dell'articolo 8, comma 8.
4. Sino a conclusione del quarto anno formativo che si avvia successivamente all'entrata in vigore delle presenti Direttive, gli esperti di cui al comma 2 privi dei requisiti prescritti dall'articolo 9 commi 1 e 2 possono essere utilmente impiegati nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze tecnico professionali, ove alla data di entrata in vigore delle presenti Direttive siano in possesso alternativamente:
   a) di un titolo di laurea specialistica coerente con l'insegnamento per cui vengono candidati, secondo quanto specificato nella tabella B allegata alle presenti Direttive e di un'esperienza documentata maturata presso gli enti di formazione professionale o presso gli Istituti Scolastici di Scuola secondaria superiore o presso le Università, alternativamente:
      1) per almeno 12 mesi anche non continuativi in qualità di docente o

codocente nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze tecnico professionali per cui sono candidati o, limitatamente alle esperienze maturate presso le Università, nella docenza di insegnamenti coerenti col titolo di laurea specialistica posseduto, come specificato nella presente lettera a);

2) per almeno 24 mesi anche non continuativi in qualità di formatore tutor o formatore coordinatore;

3) per almeno 24 mesi complessivi anche non continuativi in qualità di docente o codocente nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze tecnico professionali per cui sono candidati, formatore tutor o formatore coordinatore.

b) di un diploma di scuola secondaria superiore e di un'esperienza documentata maturata presso gli enti di formazione professionale o presso gli Istituti Scolastici di Scuola secondaria superiore, alternativamente:

1) per almeno 24 mesi anche non continuativi in qualità di docente o codocente nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze tecnico professionali per cui sono candidati;

2) per almeno 36 mesi anche non continuativi in qualità di formatore tutor o formatore coordinatore;

3) per almeno 36 mesi complessivi anche non continuativi in qualità di docente o codocente nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze tecnico professionali per cui sono candidati, formatore tutor o formatore coordinatore;

c) di un diploma di scuola secondaria superiore e di un'esperienza documentata maturata per almeno 36 mesi anche non continuativi in qualità di lavoratore subordinato, parasubordinato o autonomo, ovvero di titolare o socio lavoratore di impresa anche artigiana o di titolare o socio di uno studio di professionisti ordinistici o non ordinistici. In ogni caso tale esperienza deve essere stata maturata in relazione alle figure a banda larga e, ove esistenti, ai relativi indirizzi dell'area professionale indicata nell'allegato A1 alle Linee guida approvate con la deliberazione giuntale 1453/2013 nella quale la risorsa è candidata all'insegnamento;

d) di un diploma di scuola secondaria superiore e di un'esperienza complessiva documentata maturata per almeno 36 mesi anche non continuativi in parte presso enti formativi o presso Istituti Scolastici di Scuola secondaria superiore in qualità di docente o codocente nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze tecnico professionali per cui sono candidati, formatore tutor o formatore coordinatore ed in parte esternamente agli enti formativi o agli Istituti Scolastici di Scuola secondaria superiore in qualità di lavoratore subordinato, parasubordinato o autonomo, ovvero di titolare o socio lavoratore di impresa anche artigiana o di titolare o socio di uno studio di professionisti ordinistici o non ordinistici. In ogni caso tale esperienza deve essere stata maturata in relazione alle figure a banda larga e, ove esistenti, ai relativi indirizzi dell'area professionale indicata nell'allegato A1 alle Linee guida approvate con la deliberazione giuntale 1453/2013 nella quale la risorsa è candidata all'insegnamento.

5. Nei confronti degli esperti di cui al comma 4 trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 9, commi 3, 4, 5 e 6.

6. Nei curriculum vitae dei docenti esperti di cui al comma 2 candidati per l'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze di base di cui al medesimo comma 2, deve essere esplicitata la competenza di base in funzione della cui acquisizione la risorsa ha erogato la docenza o codocenza, il tutoraggio o il coordinamento . Ove tale indicazione puntuale manchi il periodo contrattuale di

riferimento non può essere utilmente computato.

7. Ai fini del computo dei periodi di esperienza richiesta, per gli esperti di cui al comma 2 sono presi a riferimento i mesi di docenza, codocenza, tutoraggio o coordinamento erogati, escludendo sovrapposizioni temporali e sommandoli in termini di mesi interi; i resti di giorni concorrono a formare un mese se la sommatoria è pari a 30. A tale fine nel curriculum vitae di ciascuna risorsa vanno indicati con precisione i corsi formativi nei quali l'attività è stata svolta, le mansioni di docente, codocente, formatore tutor o formatore coordinatore espletate, la data di inizio e quella di termine di ogni corso. Qualora la risorsa non indichi con precisione le date richieste ovvero solamente il mese e l'anno di riferimento, sono computati utilmente i periodi contrattuali a decorrere dal mese successivo per la parte iniziale e dal mese precedente per la parte finale. Relativamente alla docenza, codocenza, tutoraggio o coordinamento erogati in funzione dell'acquisizione delle competenze tecnico professionali di cui all'allegato A2 alle Linee guida approvate con la deliberazione giuntale 1453/2013, va puntualmente esplicitato per ciascun corso in relazione a quale figura a banda larga e, ove esistenti, relativi indirizzi delle aree professionali di cui all'allegato A1 alle Linee guida approvate con la deliberazione giuntale 1453/2013 la risorsa ha svolto tali mansioni. Ove tali indicazioni puntuali manchino il periodo di riferimento non può essere utilmente computato.
8. Per i docenti di cui al comma 2, lettera b) candidati all'insegnamento della lingua straniera privi della laurea specialistica coerente con l'insegnamento della lingua straniera per cui la risorsa è candidata, secondo quanto specificato nella tabella A e nella tabella C allegate alle presenti Direttive, nel curriculum vitae deve essere inoltre espressamente indicato il possesso di una coerente certificazione di livello almeno B2 su tutte le dimensioni (ascolto, lettura, interazione, produzione orale, produzione scritta) secondo gli standard del circuito ALTE– *Association of Language Testers in Europe* relativa alla conoscenza della lingua straniera per cui ciascuna risorsa è candidata all'insegnamento. Tale certificazione deve essere stata rilasciata da un ente specificamente accreditato, indicato con precisione nel curriculum medesimo.
9. In relazione alle seconde e terze annualità di corsi IeFP da realizzarsi nell'anno formativo 2013/2014 ed alle terze annualità dei medesimi corsi da realizzarsi nell'anno formativo 2014/2015, tenuto conto che tali percorsi seguono l'ordinamento regionale di cui alle Linee Guida approvate con deliberazione giuntale 1284 del 30 giugno 2010, ai fini dell'individuazione dei docenti idonei all'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze di base, si fa riferimento alla Tabella D allegata quale parte integrante alle presenti Direttive, la quale fornisce il quadro di raccordo con le Linee Guida approvate con deliberazione giuntale 1453/2013.
10. Limitatamente alle annualità di cui al comma 10, l'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze di base rientrante nell'Asse cittadinanza attiva di cui alle Linee Guida approvate con deliberazione giuntale 1284/2010, può essere impartito da tutti i docenti individuati ai sensi del medesimo comma 10."

ART. 11 – Modifica dell'articolo 17, delle Direttive tecniche approvate con decreto n. 4338/LAVFOR/2013

1. L'articolo 17 delle Direttive tecniche approvate con decreto direttoriale n. 4338/LAVFOR/2013 è sostituito dal seguente:
"art. 17 - disposizioni finali

1. Le notificazioni effettuate ai sensi e per gli effetti delle presenti Direttive possono intervenire anche via posta elettronica certificata all'indirizzo dell'ente interessato o, in caso di Associazioni Temporanee di scopo, all'indirizzo del capofila.
2. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti Direttive, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento generale in tema di accreditamento.
3. Alle comunicazioni inerenti il personale docente prescritto dalle presenti Direttive si provvede mediante posta elettronica certificata (PEC).
4. In occasione di comunicazioni alla Direzione competente per mezzo di canali telematici, il rappresentante legale dell'ente ed i soggetti dotati di idonei poteri di firma devono utilizzare la firma digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni (Codice dell'amministrazione digitale).
5. Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio da presentare a termini del presente regolamento sono rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
6. Le modifiche alle tabelle allegate quali parti integranti delle presenti Direttive sono disposte con decreto del Direttore centrale competente."

ART. 12- Modifica delle Tabelle A, B, C, e D delle Direttive tecniche approvate con decreto n. 4338/LAVFOR/2013

1. Le tabelle A, B, C e D delle Direttive tecniche approvate con decreto n. 4338/2013 sono sostitute rispettivamente dalle tabelle A, B, C e D allegate quali parti integranti alle presenti Direttive tecniche .

ART. 13- Inserimento della Tabella E dopo la Tabella D delle Direttive tecniche approvate con decreto n. 4338/LAVFOR/2013

1. Dopo la Tabella D delle Direttive tecniche approvate con decreto n. 4338/2013 è inserita la Tabella E parte integrante delle presenti Direttive tecniche.

ART. 14- Entrata in vigore

1. Le presenti Direttive tecniche acquistano efficacia il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia del decreto direttoriale che le adotta.

TABELLA A: competenze di base

Abilitazioni all'insegnamento nelle competenze di base
Articolo 8

Cod	Abilitazione	Competenza			
		Linguistica in lingua straniera	Linguistica	Matematica scientifica e tecnologica	Storica e socio-economica
1/A	Aerotecnica e costruzioni aeronautiche			X	
2/A	Anatomia, fisiopatologia oculare e laboratorio di misure oftalmiche			X	
12/A	Chimica agraria			X	
13/A	Chimica e tecnologie chimiche			X	
14/A	Circolazione aerea, telecomunicazioni aeronautiche ed esercitazioni			X	
15/A	Costruzioni navali e teoria della nave			X	
16/A	Costruzioni, tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico			X	
17/A	Discipline economico-aziendali				X
19/A	Discipline giuridiche ed economiche				X
20/A	Discipline meccaniche e tecnologia			X	
25/A	Disegno e storia dell'arte		X		
27/A	Disegno tecnico ed artistico		X		
28/A	Educazione artistica		X		
34/A	Elettronica			X	
35/A	Elettrotecnica ed applicazioni			X	
36/A	Filosofia, psicologia e scienze dell'educazione		X		
37/A	Filosofia e storia		X		X
38/A	Fisica			X	
39/A	Geografia		X		
40/A	Igiene, anatomia, fisiologia, patologia generale e dell'apparato masticatorio			X	
42/A	Informatica			X	
45/A	Lingua straniera	X			
46/A	Lingue e civiltà straniere	X			
47/A	Matematica			X	
48/A	Matematica applicata			X	
49/A	Matematica e fisica			X	
50/A	Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado		X		
51/A	Materie letterarie e latino nei licei e nell'istituto magistrale		X		
52/A	Materie letterarie, latino e greco nel liceo classico		X		
53/A	Meteorologia aeronautica ed esercitazioni			X	
54/A	Mineralogia e geologia			X	
55/A	Navigazione aerea ed esercitazioni			X	
56/A	Navigazione, arte navale ed elementi di costruzioni navali			X	
57/A	Scienza degli alimenti			X	
58/A	Scienze e meccanica agraria e tecniche di gestione aziendale, fitopatologia ed entomologia agraria			X	
60/A	Scienze naturali, chimica e geografia, microbiologia			X	
61/A	Storia dell'arte		X		
71/A	Tecnologie e disegno tecnico			X	
72/A	Topografia generale			X	
74/A	Zootecnica e scienza della produzione animale			X	

Abilitazioni all'insegnamento nelle competenze di base per gli enti con insegnamento in lingua slovena
Articolo 8

		Competenza			

Cod	Abilitazione	Linguistica in lingua straniera	Linguistica	Matematica scientifica e tecnologica	Storica e socio-economica
Cod	Abilitazione	Linguistica in lingua straniera	Linguistica	Matematica scientifica e tecnologica	Storica e socio-economica
81/A	Lingua e lettere italiane negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con lingua di insegnamento slovena		X		
82/A	Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con lingua di insegnamento slovena		X		
83/A	Materie letterarie e latino nei licei e nell'istituto magistrale con lingua di insegnamento slovena		X		
84/A	Materie letterarie, latino e greco nel liceo classico con lingua di insegnamento slovena		X		

Abilitazione all'insegnamento delle attività fisiche e motorie	
29/A	Educazione fisica negli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado

TABELLA B

Abilitazioni e lauree specialistiche utili per l'insegnamento nelle competenze tecnico professionali

Didascalia:
A = ABILITAZIONE RICHIESTA [ARTICOLO 9, COMMA 1]
X = LAUREA SPECIALISTICA UTILE ALL'INSEGNAMENTO DELLE COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI [ART. 9, COMMA 2; ARTICOLO 16, COMMA 5, LETTERA a)]

Cod	descrizione	Titolo	Agricolo: Allevamento animali domestici	Agricolo: Coltivazioni arboree, erbacee, ortifl.	Agricolo: Silvicoltura e salvaguardia ambiente	Operatore della trasformazione alimentare	Operatore del mare e delle acque interne	Operatore delle produzioni chimiche	Operatore delle lavorazioni artistiche	Operatore del legno	Operatore dell'abbigliamento	Operatore delle calzature	Operatore Elettrico	Operatore Elettronico	Motori - Riparaz. sistemi meccanici ed elettromecc.	Motori - Riparazioni di carrozzeria	Operatore di impianti termoidraulici	Operatore meccanico	Operatore edile	Operatore del montaggio e della manutenzione di imbarcazioni da diporto	Grafico: Stampa e allestimento	Grafico: Multimedia	Operatore dei servizi di vendita	Operatore amministrativo segretariale	Operatore dei sistemi e dei servizi logistici	Ristorazione: Preparazione pasti	Ristorazione: Servizi di sala e bar	Promozione/accoglienza: Strutture ricettive	Promozione/accoglienza: Servizi Turistici	Benessere: Acconciatura	Benessere: Estetica
1/A	Aerotecnica e costruzioni aeronautiche																	A													
1/A		Laurea in ingegneria aerospaziale																X													
1/A		Laurea in ingegneria meccanica																X													
1/A		Ufficiali del genio aeronautico, ruolo ingegneri o ruolo fisici																X													
2/A	Anatomia, fisiopatologia oculare e laboratorio di misure oftalmiche																														
2/A		Laurea in medicina e chirurgia con specializzazione in oftalmologia																													
12/A	Chimica agraria		A	A	A																										
12/A		Laurea in chimica	X	X	X																										
12/A		Laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche	X	X	X																										
12/A		Laurea in chimica industriale	X	X	X																										
12/A		Laurea in ingegneria chimica	X	X	X																										
12/A		Laurea in scienze agrarie tropicali e subtropicali	X	X	X																										
12/A		Laurea in scienze e tecnologie agrarie	X	X	X																										
12/A		Laurea in scienze e tecnologie alimentari	X	X	X																										
12/A		Laurea in scienze forestali ed ambientali	X	X	X																										
13/A	Chimica e tecnologie chimiche							A																						A	A
13/A		Laurea in chimica						X																						X	X
13/A		Laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche						X																						X	X

13/A		Laurea in chimica industriale						X																						X	X
13/A		Laurea in ingegneria chimica						X																						X	X
13/A		Laurea in ingegneria dei materiali						X																						X	X
14/A	Circolazione aerea, telecomunicazioni aeronautiche ed esercitazioni																														
14/A		Laurea in astronomia																													
14/A		Laurea in discipline nautiche																													
14/A		Laurea in discipline nautiche (indirizzo navigazione radioelettronica)																													
14/A		Laurea in fisica																													
14/A		Laurea in ingegneria																													
14/A		Laurea in ingegneria aerospaziale																													
14/A		Laurea in matematica																													
15/A	Costruzioni navali e teoria della nave																		A		A										
15/A		Laurea in discipline nautiche																	X		X										
15/A		Laurea in ingegneria navale																	X		X										
16/A	Costruzioni, tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico																			A											
16/A		Laurea in architettura																		X											
16/A		Laurea in ingegneria civile																		X											
16/A		Laurea in ingegneria edile																		X											
16/A		Laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio																		X											
17/A	Discipline economico-aziendali																							A	A	A						
17/A		Laurea in discipline economiche e sociali																						X	X	X						
17/A		Laurea in economia aziendale																						X	X	X						
17/A		Laurea in economia bancaria																						X	X	X						
17/A		Laurea in economia bancaria, finanziaria ed assicurativa																						X	X	X						

17/A		Laurea in economia del commercio internazionale e dei mercati valutari																					X	X	X						
17/A		Laurea in economia e commercio																					X	X	X						
17/A		Laurea in economia politica																					X	X	X						
17/A		Laurea in scienze bancarie ed assicurative																					X	X	X						
17/A		Laurea in scienze economiche																					X	X	X						
17/A		Laurea in scienze economiche e commerciali																					X	X	X						
17/A		Laurea in scienze economiche e marittime																					X	X	X						
17/A		Laurea in scienze statistiche ed economiche																					X	X	X						
17/A		Laurea in architettura																					X	X	X						
17/A		Laurea in disegno industriale																					X	X	X						
19/A	Discipline giuridiche ed economiche																						A	A	A						
19/A		Laurea in economia aziendale																					X	X	X						
19/A		Laurea in economia bancaria																					X	X	X						
19/A		Laurea in economia del commercio internazionale e dei mercati valutari																					X	X	X						
19/A		Laurea in economia e commercio																					X	X	X						
19/A		Laurea in economia politica																					X	X	X						
19/A		Laurea in giurisprudenza																					X	X	X						
19/A		Laurea in scienze della amministrazione																					X	X	X						
19/A		Laurea in scienze statistiche e demografiche																					X	X	X						
19/A		Laurea in scienze statistiche ed attuariali																					X	X	X						
19/A		Laurea in scienze statistiche ed economiche																					X	X	X						
20/A	Discipline meccaniche e tecnologia									A					A	A		A		A											
20/A		Laurea in ingegneria meccanica								X					X	X		X		X											
25/A	Disegno e storia dell'arte								A																						

25/A		Diploma di accademia di belle arti							X																						
25/A		Laurea in architettura							X																						
25/A		Laurea in discipline delle arti, della musica e dello spettacolo							X																						
25/A		Laurea in storia e conservazione dei beni architettonici ed ambientali							X																						
27/A	Disegno tecnico ed artistico								A		A								A												
27/A		Laurea in architettura							X		X								X												
27/A		Laurea in disegno industriale							X		X								X												
27/A		Laurea in ingegneria civile							X		X								X												
27/A		Laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio							X		X								X												
34/A	Elettronica												A	A				A		A											
34/A		Laurea in fisica											X	X				X		X											
34/A		Laurea in ingegneria delle telecomunicazioni											X	X				X		X											
34/A		Laurea in ingegneria elettrica											X	X				X		X											
34/A		Laurea in ingegneria elettronica											X	X				X		X											
34/A		Laurea in ingegneria informatica											X	X				X		X											
34/A		Laurea in ingegneria nucleare											X	X				X		X											
35/A	Elettrotecnica ed applicazioni												A	A				A		A											
35/A		Laurea in ingegneria aerospaziale											X	X				X		X											
35/A		Laurea in ingegneria civile											X	X				X		X											
35/A		Laurea in ingegneria dei materiali											X	X				X		X											
35/A		Laurea in ingegneria delle telecomunicazioni											X	X				X		X											
35/A		Laurea in ingegneria elettrica											X	X				X		X											
35/A		Laurea in ingegneria elettronica											X	X				X		X											
35/A		Laurea in ingegneria gestionale											X	X				X		X											
35/A		Laurea in ingegneria informatica											X	X				X		X											
35/A		Laurea in ingegneria meccanica											X	X				X		X											
35/A		Laurea in ingegneria nucleare											X	X				X		X											

35/A		Laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio											X	X				X		X											
36/A	Filosofia, psicologia e scienze dell'educazione																														
36/A		Laurea in filosofia																													
36/A		Laurea in psicologia																													
36/A		Laurea in scienze dell'educazione																													
36/A		Laurea in scienze della comunicazione																													
36/A		Laurea in sociologia																													
37/A	Filosofia e storia																														
37/A		Laurea in filosofia																													
37/A		Laurea in scienze dell'educazione																													
37/A		Laurea in storia																													
38/A	Fisica												A	A				A		A											
38/A		Laurea in astronomia											X	X				X		X											
38/A		Laurea in discipline nautiche											X	X				X		X											
38/A		Laurea in fisica											X	X				X		X											
38/A		Laurea in ingegneria											X	X				X		X											
38/A		Laurea in matematica											X	X				X		X											
39/A	Geografia																												A	A		
39/A		Laurea in economia e commercio																											X	X		
39/A		Laurea in geografia																											X	X		
39/A		Laurea in lettere																											X	X		
40/A	Igiene, anatomia, fisiologia, patologia generale e apparato masticatorio					A																	A		A	A	A	A	A	A	A
40/A		Laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche				X																	X		X	X	X	X	X	X	X
40/A		Laurea in farmacia				X																	X		X	X	X	X	X	X	X
40/A		Laurea in medicina e chirurgia				X																	X		X	X	X	X	X	X	X
40/A		Laurea in odontoiatria e protesi dentaria				X																	X		X	X	X	X	X	X	X
40/A		Laurea in scienze biologiche				X																	X		X	X	X	X	X	X	X
42/A	Informatica													A							A	A		A	A						
42/A		Laurea in discipline nautiche												X							X	X		X	X						
42/A		Laurea in fisica												X							X	X		X	X						
42/A		Laurea in informatica												X							X	X		X	X						
42/A		Laurea in ingegneria aerospaziale												X							X	X		X	X						

42/A		Laurea in ingegneria delle telecomunicazioni												x							x	x		x	x						
42/A		Laurea in ingegneria elettronica												x							x	x		x	x						
42/A		Laurea in ingegneria gestionale												x							x	x		x	x						
42/A		Laurea in ingegneria informatica												x							x	x		x	x						
42/A		Laurea in matematica												x							x	x		x	x						
47/A	Matematica																														
47/A		Laurea in astronomia																													
47/A		Laurea in discipline nautiche																													
47/A		Laurea in fisica																													
47/A		Laurea in informatica																													
47/A		Laurea in ingegneria																													
47/A		Laurea in matematica																													
47/A		Laurea in scienze statistiche e demografiche																													
47/A		Laurea in scienze statistiche ed attuariali																													
47/A		Laurea in scienze statistiche ed economiche																													
48/A	Matematica applicata																						A	A	A			A	A		
48/A		Laurea in discipline economiche e sociali																					x	x	x			x	x		
48/A		Laurea in economia aziendale																					x	x	x			x	x		
48/A		Laurea in economia bancaria																					x	x	x			x	x		
48/A		Laurea in economia del commercio internazionale e dei mercati valutari																					x	x	x			x	x		
48/A		Laurea in economia e commercio																					x	x	x			x	x		
48/A		Laurea in economia politica																					x	x	x			x	x		
48/A		Laurea in fisica																					x	x	x			x	x		
48/A		Laurea in informatica																					x	x	x			x	x		
48/A		Laurea in ingegneria																					x	x	x			x	x		
48/A		Laurea in matematica																					x	x	x			x	x		
48/A		Laurea in scienze statistiche e demografiche																					x	x	x			x	x		
48/A		Laurea in scienze statistiche ed attuariali																					x	x	x			x	x		
48/A		Laurea in scienze statistiche ed economiche																					x	x	x			x	x		
49/A	Matematica e fisica																														

49/A		Laurea in astronomia																													
49/A		Laurea in discipline nautiche																													
49/A		Laurea in fisica																													
49/A		Laurea in matematica																													
50/A	Materie letterarie istituti di istruzione secondaria di secondo grado																														
50/A		Laurea in geografia																													
50/A		Laurea in lettere																													
50/A		Laurea in lingue e letterature straniere (riservato agli aspiranti di lingua madre slovena)																													
50/A		Laurea in materie letterarie																													
50/A		Laurea in storia																													
51/A	Materie letterarie e latino nei licei e nell'istituto magistrale																														
51/A		Laurea in geografia																													
51/A		Laurea in lettere																													
51/A		Laurea in materie letterarie																													
51/A		Laurea in storia																													
52/A	Materie letterarie, latino e greco nel liceo classico																														
52/A		Laurea in lettere																													
53/A	Meteorologia aeronautica ed esercitazioni																														
53/A		Laurea in discipline nautiche																													
53/A		Laurea in fisica																													
54/A	Mineralogia e geologia				A			A																							
54/A		Laurea in chimica			X			X																							
54/A		Laurea in chimica industriale			X			X																							
54/A		Laurea in ingegneria chimica			X			X																							
54/A		Laurea in ingegneria civile			X			X																							
54/A		Laurea in ingegneria meccanica (indirizzo minerario)			X			X																							
54/A		Laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio			X			X																							

54/A		Laurea in scienza dei materiali			X			X																							
54/A		Laurea in scienze geologiche			X			X																							
54/A		Laurea in scienze naturali			X			X																							
55/A	Navigazione aerea ed esercitazioni																														
55/A		Laurea in discipline nautiche																													
55/A		Laurea in fisica																													
55/A		Laurea in ingegneria																													
55/A		Laurea in matematica																													
55/A		Ufficiale pilota dell'Aeronautica militare o della Marina militare																													
56/A	Navigazione, arte navale ed elementi di costruzioni navali																		A												
56/A		Laurea in astronomia																	X												
56/A		Laurea in discipline nautiche																	X												
56/A		Laurea in fisica																	X												
56/A		Laurea in ingegneria																	X												
56/A		Laurea in matematica																	X												
56/A		Ufficiale di vascello della Marina militare																	X												
57/A	Scienza degli alimenti					A																A			A	A	A				
57/A		Laurea in biotecnologie agro-industriali				X																X			X	X	X				
57/A		Laurea in chimica				X																X			X	X	X				
57/A		Laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche				X																X			X	X	X				
57/A		Laurea in farmacia				X																X			X	X	X				
57/A		Laurea in ingegneria chimica (indirizzo alimentare)				X																X			X	X	X				
57/A		Laurea in medicina e chirurgia				X																X			X	X	X				
57/A		Laurea in scienze biologiche				X																X			X	X	X				
57/A		Laurea in scienze della produzione animale				X																X			X	X	X				
57/A		Laurea in scienze delle preparazioni alimentari				X																X			X	X	X				
57/A		Laurea in scienze e tecnologie agrarie				X																X			X	X	X				
57/A		Laurea in scienze e tecnologie alimentari				X																X			X	X	X				

57/A		Laurea in scienze forestali ed ambientali				X																	X			X	X	X			
57/A		Laurea in scienze naturali				X																	X			X	X	X			
58/A	Scienze e meccanica agraria e tecniche di gestione aziendale, fitopatologia ed entomologia agraria		A	A	A		A																								
58/A		Laurea in scienze agrarie tropicali e subtropicali	X	X	X		X																								
58/A		Laurea in scienze e tecnologie agrarie	X	X	X		X																								
58/A		Laurea in scienze forestali ed ambientali	X	X	X		X																								
60/A	Scienze naturali, chimica e geografia, microbiologia		A	A	A		A																								
60/A		Laurea in biotecnologie	X	X	X		X																								
60/A		Laurea in chimica	X	X	X		X																								
60/A		Laurea in chimica industriale	X	X	X		X																								
60/A		Laurea in scienze ambientali	X	X	X		X																								
60/A		Laurea in scienze biologiche	X	X	X		X																								
60/A		Laurea in scienze e tecnologie agrarie	X	X	X		X																								
60/A		Laurea in scienze forestali ed ambientali	X	X	X		X																								
60/A		Laurea in scienze geologiche	X	X	X		X																								
60/A		Laurea in scienze naturali	X	X	X		X																								
61/A	Storia dell'arte																														
61/A		Laurea in architettura																													
61/A		Laurea in conservazione dei beni culturali																													
61/A		Laurea in discipline delle arti, della musica e dello spettacolo																													
61/A		Laurea in lettere																													
61/A		Laurea in materie letterarie																													
66/A	Tecnologia ceramica							A	A																						
66/A		Laurea in chimica industriale						X	X																						

66/A		Laurea in ingegneria chimica						X	X																						
66/A		Laurea in ingegneria dei materiali						X	X																						
66/A		Laurea in scienza dei materiali						X	X																						
67/A	Tecnologia fotografica, cinematografica e televisiva																				A	A									
67/A		Laurea in chimica																			X	X									
67/A		Laurea in chimica industriale																			X	X									
67/A		Laurea in fisica																			X	X									
67/A		Laurea in ingegneria chimica																			X	X									
69/A	Tecnologie grafiche ed impianti grafici																				A	A									
69/A		Laurea in chimica industriale																			X	X									
69/A		Laurea in ingegneria chimica																			X	X									
69/A		Laurea in ingegneria meccanica																			X	X									
71/A	Tecnologie e disegno tecnico									A			A				A	A	A												
71/A		Laurea in architettura								X			X				X	X	X												
71/A		Laurea in ingegneria								X			X				X	X	X												
72/A	Topografia generale																		A												
72/A		Laurea in ingegneria																	X												
74/A	Zootecnica e scienza della produzione animale		A			A	A																								
74/A		Laurea in medicina veterinaria	X			X	X																								
74/A		Laurea in scienze agrarie tropicali e subtropicali	X			X	X																								
74/A		Laurea in scienze della produzione animale	X			X	X																								
74/A		Laurea in scienze e tecnologie agrarie	X			X	X																								
74/A		Laurea in scienze forestali ed ambientali	X			X	X																								
	Tutte le classi di laurea in lingue e letteratura straniera (a seconda della lingua)																														
		Laurea di interprete																													
		Laurea di traduttore																													
		Laurea in filologia e storia dell'Europa orientale																													

		Laurea in lingue e civilta' orientali																													
		Laurea in lingue e letterature orientali																													
		Laurea in lingue e letterature straniere																													
		Laurea in lingue e letterature straniere moderne																													
		Laurea in traduzione e interpretazione																													
3/A	Arte del disegno animato																				A	A									
3/A		Diploma di accademia di belle arti																			X	X									
3/A		Diploma di istituto superiore per le industrie artistiche																			X	X									
3/A		Laurea in architettura																			X	X									
4/A	Arte del tessuto, della moda e del costume										A	A																			
4/A		Diploma di accademia di belle arti									X	X																			
4/A		Diploma di istituto superiore per le industrie artistiche									X	X																			
4/A		Laurea in architettura									X	X																			
5/A	Arte del vetro								A																						
5/A		Diploma di accademia di belle arti							X																						
5/A		Diploma di istituto superiore per le industrie artistiche							X																						
5/A		Laurea in architettura							X																						
6/A	Arte della ceramica								A																						
6/A		Diploma di accademia di belle arti							X																						
6/A		Diploma di istituto superiore per le industrie artistiche							X																						
6/A		Laurea in architettura							X																						
7/A	Arte della fotografia e della grafica pubblicitaria																				A	A									
7/A		Diploma di accademia di belle arti																			X	X									
7/A		Diploma di istituto superiore per le industrie artistiche																			X	X									

7/A		Laurea in architettura																		X	X										
8/A	Arte della grafica e della incisione																			A	A										
8/A		Diploma di accademia di belle arti																		X	X										
8/A		Diploma di istituto superiore per le industrie artistiche																		X	X										
8/A		Laurea in architettura																		X	X										
9/A	Arte della stampa e del restauro del libro																			A	A										
9/A		Diploma di accademia di belle arti																		X	X										
9/A		Diploma di istituto superiore per le industrie artistiche																		X	X										
9/A		Laurea in architettura																		X	X										
10/A	Arte dei metalli e della oreficeria								A																						
10/A		Diploma di accademia di belle arti							X																						
10/A		Diploma di istituto superiore per le industrie artistiche							X																						
10/A		Laurea in architettura							X																						
10/A		Laurea in disegno industriale							X																						
11/A	Arte mineraria																														
11/A		Laurea in ingegneria chimica																													
11/A		Laurea in ingegneria meccanica (indirizzo minerario)																													
11/A		Laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio																													
11/A		Laurea in scienze geologiche																													
18/A	Discipline geometriche, architettoniche, arredamento e scenotecnica																														
18/A		Diploma di accademia di belle arti																													
18/A		Diploma di accademia di belle arti del corso di scenografia																													
18/A		Diploma di istituto superiore per le industrie artistiche																													

75/A	Dattilografia e stenografia, trattamento testi e dati																								A				A	A		
75/A		Diploma di analista contabile																					x				x	x		
75/A		Diploma di operatore commerciale																					x				x	x		
75/A		Diploma di operatore turistico																					x				x	x		
75/A		Diploma di perito aziendale e corrispondente in lingue estere																					x				x	x		
75/A		Diploma di perito per il turismo																					x				x	x		
75/A		Diploma di ragioniere e perito commerciale																					x				x	x		
75/A		Diploma di ragioniere programmatore																					x				x	x		
75/A		Diploma di segretario di amministrazione																					x				x	x		
75/A		Diploma di tecnico dei servizi turistici																					x				x	x		
75/A		Diploma di tecnico della gestione aziendale																					x				x	x		
75/A		Diploma di tecnico delle attivita' alberghiere																					x				x	x		
76/A	Trattamento testi, calcolo, contabilità elettronica ed applicazioni gestionali																						A				A	A		
76/A		Diploma di analista contabile																					x				x	x		
76/A		Diploma di operatore commerciale																					x				x	x		
76/A		Diploma di operatore turistico																					x				x	x		
76/A		Diploma di perito aziendale e corrispondente in lingue estere																					x				x	x		
76/A		Diploma di ragioniere e perito commerciale																					x				x	x		
76/A		Diploma di ragioniere programmatore																					x				x	x		
76/A		Diploma di segretario di amministrazione																					x				x	x		
76/A		Diploma di tecnico dei servizi turistici																					x				x	x		
76/A		Diploma di tecnico della gestione aziendale																					x				x	x		
62/A	Tecnica della registrazione del suono																														

62/A		Qualsisasi laurea																													
63/A	Tecnica della ripresa cinematografica e televisiva																														
63/A		Qualsisasi laurea																													
64/A	Tecnica e organizzazione della produzione cinematografica e televisiva																														
64/A		Qualsisasi laurea																													
65/A	Tecnica fotografica																														
65/A		Qualsisasi laurea																													
68/A	Tecnologie dell'abbigliament o																														
68/A		Qualsisasi laurea																													
21/A	Discipline pittoriche								A																						
21/A		Diploma di accademia di belle arti del corso di decorazione							X																						
21/A		Diploma di accademia di belle arti del corso di pittura							X																						
22/A	Discipline plastiche								A																						
22/A		Diploma di accademia di belle arti del corso di scultura							X																						
23/A	Disegno e modellazione odontotecnica																														
23/A		Diploma di accademia di belle arti																													
23/A		Diploma di istituto superiore per le industrie artistiche																													
23/A		Laurea in architettura																													
24/A	Disegno e storia del costume										A	A																		A	A
24/A		Diploma di accademia di belle arti									X	X																		X	X
24/A		Diploma di istituto superiore per le industrie artistiche									X	X																		X	X
24/A		Laurea in architettura									X	X																		X	X
29/A	Educazione fisica negli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado																														
29/A		Diploma degli istituti superiori di educazione fisica (I.S.E.F.)																													

31/A	Educazione musicale in istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado																														
31/A		Diplomi musicali e del conservatorio																													
31/A		Laurea in discipline delle arti, della musica e dello spettacolo																													
31/A		Laurea in musicologia																													
44/A	Linguaggio per la cinematografia e la televisione																														
44/A		Qualsisasi laurea																													
70/A	Tecnologie tessili																														
70/A		Qualsisasi laurea																													
4/C	Esercitazioni aeronautiche																														
4/C		Diploma di perito aeronautico aspirante al comando di aeromobili																													
4/C		Ufficiale o sottufficiale pilota dell'Aeronautica o Marina Militare gia', o in atto, in servizio permanente effettivo.																													
5/C	Esercitazioni agrarie		A	A	A																										
5/C		Diploma di agrotecnico	X	X	X																										
5/C		Diploma di perito agrario	X	X	X																										
6/C	Esercitazioni ceramiche di decorazione								A																						
6/C		Diploma di tecnico delle lavorazioni ceramiche							X																						
7/C	Esercitazioni di abbigliamento e moda										A	A																			
7/C		Diploma di abilitazione o maturita' tecnica femminile									X	X																			
7/C		Diploma di maturita' professionale per disegnatore stilista di moda									X	X																			
7/C		Diploma di perito per le confezioni industriali									X	X																			
7/C		Diploma di tecnico dell'abbigliamento e della moda									X	X																			

8/C	Esercitazioni di circolazione aerea																														
8/C		Diploma di perito aeronautico aspirante all'assistenza e al controllo della navigazione aerea																													
8/C		Ufficiale o sottufficiale dell'Aeronautica militare controllore della navigazione aerea gia', o in atto, in servizio permanente effettivo																													
9/C	Esercitazioni di comunicazioni																														
9/C		Radiotelegrafista di prima classe																													
10/C	Esercitazioni di disegno artistico dei tessuti								A		A	A																			
10/C		Diploma di perito industriale per il disegno dei tessuti							X		X	X																			
11/C	Esercitazioni di economia domestica																														
11/C		Diploma di abilitazione o maturita' tecnica femminile																													
11/C		Diploma di maturita' professionale per assistente per comunità infantili																													
12/C	Esercitazioni di modellismo, formatura e plastica, foggiatura e rifinitura								A																						
12/C		Diploma di tecnico delle lavorazioni ceramiche							X																						
13/C	Esercitazioni di odontotecnica																														
13/C		Diploma di maturita' professionale per odontotecnico																													
14/C	Esercitazioni di officina meccanica agricola e di macchine agricole			A											A																
14/C		Diploma di agrotecnico		X											X																
14/C		Diploma di perito agrario		X											X																
14/C		Diploma di perito industriale per la meccanica		X											X																

14/C		Diploma di tecnico delle industrie meccaniche		X											X																
14/C		Diploma di tecnico delle industrie meccaniche e dell'autoveicolo		X											X																
15/C	Esercitazioni di portineria e pratica di agenzia																												A	A	
15/C		Diploma di operatore turistico																											X	X	
15/C		Diploma di perito per il turismo																											X	X	
15/C		Diploma di tecnico delle attivita' alberghiere																											X	X	
16/C	Esercitazioni di tecnologia ceramica									A																					
16/C		Diploma di chimico delle industrie ceramiche								X																					
17/C	Esercitazioni di teoria della nave e di costruzioni navali																				A										
17/C		Diploma di perito industriale per l'industria navalmeccanica																			X										
18/C	Esercitazioni nautiche																														
18/C		Diploma di maturita' di aspirante capitano di lungo corso																													
18/C		Titolo di aspirante capitano di lungo corso (patentino)																													
19/C	Esercitazioni pratiche di centralinisti telefonici																														
19/C		Specializzazione conseguita a norma dell'art. 67 del T.U. 207/1994																													
20/C	Esercitazioni pratiche di ottica																														
20/C		Diploma di maturita' professionale per ottico																													
21/C	Gabinetto fisioterapico																														
21/C		Specializzazione conseguita a norma dell'art. 67 del T.U. 207/1994																													

22/C	Laboratori di tecnologie tessili e dell'abbigliamento e reparti di lavorazioni tessili e dell'abbigliamento										A	A																			
22/C		Diploma di perito industriale per l'industria tessile								X	X																			
22/C		Diploma di perito industriale per l'industria tintoria								X	X																			
22/C		Diploma di perito industriale per la maglieria								X	X																			
22/C		Diploma di perito industriale per le confezioni industriali								X	X																			
23/C	Laboratorio di aerotecnica, costruzioni e tecnologie aeronautiche																														
23/C		Diploma di perito industriale per le costruzioni aeronautiche																												
24/C	Laboratorio di chimica e chimica industriale					A		A		A	A	A													A	A			A	A
24/C		Diploma di perito industriale per il disegno dei tessuti				X		X		X	X	X													X	X			X	X
24/C		Diploma di perito industriale per l'industria cartaria				X		X		X	X	X													X	X			X	X
24/C		Diploma di perito industriale per l'industria tessile				X		X		X	X	X													X	X			X	X
24/C		Diploma di perito industriale per l'industria tintoria				X		X		X	X	X													X	X			X	X
24/C		Diploma di perito industriale per la chimica conciaria				X		X		X	X	X													X	X			X	X
24/C		Diploma di perito industriale per la chimica industriale				X		X		X	X	X													X	X			X	X
24/C		Diploma di perito industriale per la chimica nucleare				X		X		X	X	X													X	X			X	X
24/C		Diploma di perito industriale per la maglieria				X		X		X	X	X													X	X			X	X

24/C		Diploma di perito industriale per le industrie alimentari o le tecnologie alimentari				X		X		X	X	X														X	X			X	X
24/C		Diploma di perito industriale per le materie plastiche				X		X		X	X	X														X	X			X	X
24/C		Diploma di tecnico delle industrie chimiche				X		X		X	X	X														X	X			X	X
24/C		Diploma di tecnico di laboratorio chimico-biologico				X		X		X	X	X														X	X			X	X
24/C		Diploma di tecnico di laboratorio di tecnico chimico e biologico				X		X		X	X	X														X	X			X	X
25/C	Laboratorio di costruzioni, verniciatura e restauro di strumenti ad arco																														
25/C		Diploma di qualifica di liutaio																													
26/C	Laboratorio di elettronica												A	A																	
26/C		Diploma di perito industriale per l'elettronica e telecomunicazioni											X	X																	
26/C		Diploma di perito industriale per l'elettronica industriale											X	X																	
26/C		Diploma di perito industriale per l'energia nucleare											X	X																	
26/C		Diploma di perito industriale per la radiotecnica											X	X																	
26/C		Diploma di perito industriale per le telecomunicazioni											X	X																	
26/C		Diploma di tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche											X	X																	
26/C		Diploma di tecnico delle industrie elettroniche											X	X																	
27/C	Laboratorio di elettrotecnica												A	A				A													
27/C		Diploma di aspirante alla direzione delle macchine di navi mercantili											X	X				X													
27/C		Diploma di maturita' professionale per tecnico delle industrie elettriche											X	X				X													

27/C		Diploma di maturita' professionale per tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche											X	X				X													
27/C		Diploma di perito industriale meccanici - elettricisti											X	X				X													
27/C		Diploma di perito industriale per l'elettronica e telecomunicazioni											X	X				X													
27/C		Diploma di perito industriale per l'elettronica industriale											X	X				X													
27/C		Diploma di perito industriale per l'elettrotecnica											X	X				X													
27/C		Diploma di perito industriale per l'elettrotecnica ed automazione											X	X				X													
27/C		Diploma di perito industriale per l'energia nucleare											X	X				X													
27/C		Diploma di perito industriale per la cronometria											X	X				X													
27/C		Diploma di perito industriale per la fisica industriale											X	X				X													
27/C		Diploma di perito industriale per la radiotecnica											X	X				X													
27/C		Diploma di perito industriale per le telecomunicazioni											X	X				X													
28/C	Laboratorio di fisica atomica e nucleare e strumentazione												A	A																	
28/C		Diploma di maturita' professionale per tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche											X	X																	
28/C		Diploma di maturita' professionale per tecnico delle industrie elettroniche											X	X																	
28/C		Diploma di perito industriale per l'elettronica e telecomunicazioni											X	X																	
28/C		Diploma di perito industriale per l'elettronica industriale											X	X																	

28/C		Diploma di perito industriale per l'energia nucleare											X	X																	
28/C		Diploma di perito industriale per la chimica nucleare											X	X																	
28/C		Diploma di perito industriale per la fisica industriale											X	X																	
29/C	Laboratorio di fisica e fisica applicata												A	A	A	A	A	A	A	A											
29/C		Diploma di istituto tecnico nautico											X	X	X	X	X	X	X	X											
29/C		Diploma di maturita' professionale del settore industriale											X	X	X	X	X	X	X	X											
29/C		Diploma di perito industriale											X	X	X	X	X	X	X	X											
30/C	Laboratorio di informatica gestionale																						A	A	A						
30/C		Diploma di corrispondente in lingue estere e programmatore																					X	X	X						
30/C		Diploma di perito aziendale																					X	X	X						
30/C		Diploma di ragioniere perito commerciale e programmatore																					X	X	X						
30/C		Diploma di ragioniere programmatore																					X	X	X						
31/C	Laboratorio di informatica industriale																				A	A									
31/C		Diploma di perito industriale per l'informatica																			X	X									
32/C	Laboratorio meccanico-tecnologico					A		A		A					A	A		A		A											
32/C		Diploma di aspirante alla direzione delle macchine di navi mercantili				X		X		X					X	X		X		X											
32/C		Diploma di perito industriale per l'industria navalmeccanica				X		X		X					X	X		X		X											
32/C		Diploma di perito industriale per la meccanica				X		X		X					X	X		X		X											
32/C		Diploma di perito industriale per la meccanica di precisione				X		X		X					X	X		X		X											
32/C		Diploma di perito industriale per la metallurgia				X		X		X					X	X		X		X											

32/C		Diploma di perito industriale per la termotecnica				X		X		X					X	X		X		X											
32/C		Diploma di perito industriale per le costruzioni aeronautiche				X		X		X					X	X		X		X											
32/C		Diploma di perito industriale per le industrie alimentari o le tecnologie alimentari				X		X		X					X	X		X		X											
32/C		Diploma di perito industriale per le industrie metalmeccaniche				X		X		X					X	X		X		X											
32/C		Diploma di perito industriale per le materie plastiche				X		X		X					X	X		X		X											
32/C		Diploma di tecnico delle industrie meccaniche				X		X		X					X	X		X		X											
32/C		Diploma di tecnico delle industrie meccaniche e dell'autoveicolo				X		X		X					X	X		X		X											
33/C	Laboratorio di oreficeria								A																						
33/C		Diploma di qualifica per orafo							X																						
34/C	Laboratorio di progettazione tecnica per la ceramica								A																						
34/C		Diploma di maturita' professionale per tecnico delle lavorazioni ceramiche							X																						
35/C	Laboratorio di tecnica microbiologica					A		A																		A	A			A	A
35/C		Diploma di tecnico chimico e biologico				X		X																		X	X			X	X
35/C		Diploma di tecnico di laboratorio chimico				X		X																		X	X			X	X
36/C	Laboratorio di tecnologia cartaria ed esercitazioni di cartiera							A																							
36/C		Diploma di perito industriale per l'industria cartaria						X																							
37/C	Laboratorio e reparti di lavorazione del legno									A																					

37/C		Diploma di maturita' professionale per tecnico dell'industria del mobile e dell'arredamento								X																					
38/C	Laboratorio e reparti di lavorazione per le arti grafiche																				A	A									
38/C		Diploma di maturita' professionale per tecnico delle industrie grafiche																			X	X									
38/C		Diploma di perito industriale per le arti fotografiche																			X	X									
38/C		Diploma di perito industriale per le arti grafiche																			X	X									
39/C	Laboratorio e reparti di lavorazione per l'industria mineraria																														
39/C		Diploma di perito industriale per l'industria mineraria																													
40/C	Laboratorio per le industrie ceramiche							A	A																						
40/C		Diploma di maturita' professionale per chimico delle industrie ceramiche						X	X																						
41/C	Laboratorio tecnologico per il marmo - Reparti di architettura, macchine																														
41/C		Diploma di qualifica per specialista del marmo in architettura rilasciato da un istituto professionale																													
42/C	Laboratorio tecnologico per il marmo - Reparti scultura, smodellatura, decorazione e ornato																														
42/C		Diploma di qualifica per specialista del marmo in scultura-smodellatura rilasciato da un istituto professionale																													
43/C	Laboratorio per l'edilizia ed esercitazioni di topografia																		A												
43/C		Diploma di geometra																	X												

43/C		Diploma di perito industriale per l'edilizia																	X												
44/C	Massochinesiterapia																														A
44/C		Specializzazione conseguita a norma dell'art. 67 del T.U. 207/1994																													X
45/C	Metodologie operative nei servizi sociali																														
45/C		Diploma di maturita' professionale per assistente per comunità infantili																													
45/C		Diploma di tecnico dei servizi sociali																													
46/C	Reparti di lavorazione per il montaggio cinematografico e televisivo																				A	A									
46/C		Diploma di tecnico della cinematografia e della televisione																			X	X									
47/C	Reparti di lavorazione per la registrazione del suono																				A	A									
47/C		Diploma di tecnico della cinematografia e della televisione																			X	X									
48/C	Reparti di lavorazione per la ripresa cinematografica e televisiva																				A	A									
48/C		Diploma di tecnico della cinematografia e della televisione																			X	X									
49/C	Reparti di lavorazione per le arti fotografiche																				A	A									
49/C		Diploma di perito industriale per le arti fotografiche																			X	X									
49/C		Diploma di tecnico della cinematografia e della televisione																			X	X									
50/C	Tecnica dei servizi ed esercitazioni pratiche di cucina																										A	A				
50/C		Diploma di operatore turistico																									X	X				
50/C		Diploma di tecnico dei servizi della ristorazione																									X	X				
50/C		Diploma di tecnico delle attivita' alberghiere																									X	X				

51/C	Tecnica dei servizi ed esercitazioni pratiche di sala e di bar																										A	A			
51/C		Diploma di operatore turistico																									X	X			
51/C		Diploma di tecnico dei servizi della ristorazione																									X	X			
51/C		Diploma di tecnico delle attivita' alberghiere																									X	X			
52/C	Tecnica dei servizi e pratica operativa																										A	A	A		
52/C		Diploma di operatore turistico																									X	X	X		
52/C		Diploma di tecnico dei servizi della ristorazione																									X	X	X		
52/C		Diploma di tecnico delle attivita' alberghiere																									X	X	X		
1/D	Arte della lavorazione dei metalli								A									A													
1/D		Diploma di accademia di belle arti							X									X													
1/D		Diploma di istituto superiore per le industrie artistiche							X									X													
2/D	Arte dell'oreficeria, della lavorazione delle pietre dure e delle gemme								A																						
2/D		Diploma di accademia di belle arti							X																						
2/D		Diploma di istituto superiore per le industrie artistiche							X																						
3/D	Arte del disegno d'animazione								A												A	A									
3/D		Diploma di accademia di belle arti							X												X	X									
3/D		Diploma di istituto superiore per le industrie artistiche							X												X	X									
3/D		Laurea in architettura							X												X	X									
4/D	Arte della ripresa e montaggio per il disegno animato																				A	A									
4/D		Diploma di accademia di belle arti																			X	X									
4/D		Diploma di istituto superiore per le industrie artistiche																			X	X									

5/D	Arte della tessitura e della decorazione dei tessuti										A	A																			
5/D		Diploma di accademia di belle arti									X	X																			
5/D		Diploma di istituto superiore per le industrie artistiche									X	X																			
5/D		Laurea in architettura									X	X																			
6/D	Arte della lavorazione del vetro e della vetrata								A																						
6/D		Diploma di accademia di belle arti							X																						
6/D		Diploma di istituto superiore per le industrie artistiche							X																						
7/D	Arte del restauro della ceramica e del vetro								A																						
7/D		Diploma di accademia di belle arti							X																						
7/D		Diploma di istituto superiore per le industrie artistiche							X																						
7/D		Laurea in architettura							X																						
8/D	Arte della decorazione e cottura dei prodotti ceramici								A																						
8/D		Diploma di accademia di belle arti del corso di decorazione							X																						
9/D	Arte della formatura e foggiatura								A																						
9/D		Diploma di accademia di belle arti del corso di scultura							X																						
10/D	Arte della fotografia e della cinematografia																				A	A									
10/D		Diploma di accademia di belle arti																			X	X									
10/D		Diploma di istituto superiore per le industrie artistiche																			X	X									
10/D		Laurea in architettura																			X	X									
11/D	Arte della xilografia, calcografia e litografia																				A	A									
11/D		Diploma di accademia di belle arti																			X	X									
11/D		Diploma di istituto superiore per le industrie artistiche																			X	X									

12/D	Arte della serigrafia e della fotoincisione																				A	A									
12/D		Diploma di accademia di belle arti																			X	X									
12/D		Diploma di istituto superiore per le industrie artistiche																			X	X									
12/D		Laurea in architettura																			X	X									
13/D	Arte della tipografia e della grafica pubblicitaria																				A	A									
13/D		Diploma di accademia di belle arti																			X	X									
13/D		Diploma di istituto superiore per le industrie artistiche																			X	X									
13/D		Laurea in architettura																			X	X									
14/D	Arte del taglio e confezione										A	A																			
14/D		Diploma di accademia di belle arti									X	X																			
14/D		Diploma di istituto superiore per le industrie artistiche									X	X																			
15/D	Arte della decorazione pittorica e scenografica								A																						
15/D		Diploma di accademia di belle arti							X																						
15/D		Diploma di istituto superiore per le industrie artistiche							X																						
15/D		Laurea in architettura							X																						
16/D	Arte della modellistica, dell'arredamento e della scenotecnica																														
16/D		Diploma di accademia di belle arti																													
16/D		Diploma di istituto superiore per le industrie artistiche																													
16/D		Laurea in architettura																													
17/D	Arte della legatoria e del restauro del libro																														
17/D		Diploma di accademia di belle arti																													
17/D		Diploma di istituto superiore per le industrie artistiche																													
17/D		Laurea in architettura																													
18/D	Arte dell'ebanisteria, dell'intaglio e dell'intarsio									A																					

18/D		Diploma di accademia di belle arti								X																					
18/D		Diploma di istituto superiore per le industrie artistiche								X																					
18/D		Laurea in architettura								X																					
19/D	Arte delle lacche, della doratura e del restauro									A																					
19/D		Diploma di accademia di belle arti								X																					
19/D		Diploma di istituto superiore per le industrie artistiche								X																					
19/D		Laurea in architettura								X																					
20/D	Arte del mosaico e del commesso								A																						
20/D		Diploma di accademia di belle arti							X																						
20/D		Diploma di istituto superiore per le industrie artistiche							X																						
20/D		Laurea in architettura							X																						
21/D	Arte della lavorazione del marmo e della pietra								A																						
21/D		Diploma di accademia di belle arti del corso di scultura							X																						
22/D	Laboratorio tecnologico delle arti della ceramica, del vetro e del cristallo								A																						
22/D		Laurea in chimica							X																						
22/D		Laurea in ingegneria chimica							X																						
22/D		Laurea in scienze geologiche							X																						

Abilitazioni e lauree specialistiche utili per l'insegnamento nelle competenze tecnico professionali per gli enti con insegnamento in lingua slovena

86/A	Dattilografia, stenografia, trattamento testi e dati con lingua di insegnamento slovena	Diploma di ragioniere , ragioniere programmatore, perito aziendale e corrispondente in lingue estere, analista contabile, operatore commerciale, segretario d'amministrazione , operatore turistico, tecnico della gestione aziendale, tecnico dei servizi turistici, tecnico delle attività alberghiere.																					x	x	x						
87/A	Trattamento testi, calcolo, contabilità elettronica ed applicazioni gestionali con lingua di insegnamento slovena	Diploma di ragioniere , ragioniere programmatore, perito aziendale e corrispondente in lingue estere, analista contabile, operatore commerciale, segretario d'amministrazione , operatore turistico, tecnico della gestione aziendale, tecnico dei servizi turistici.																					x	x	x						

TABELLA C

Docenti privi di abilitazione
Lauree specialistiche e titoli equipollenti utili per l'insegnamento nelle competenze di base (articolo 8 e articolo 16)

	Competenza			
Titolo	**Linguistica in lingua straniera**	**Linguistica**	**Matematica scientifica e tecnologica**	**Storica e socio-economica**
Laurea di interprete	X			
Laurea di traduttore	X			
Laurea in architettura			X	X
Laurea in astronomia			X	
Laurea in biotecnologie			X	
Laurea in biotecnologie agro-industriali			X	
Laurea in chimica			X	
Laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche			X	
Laurea in chimica industriale			X	
Laurea in conservazione dei beni culturali		X		
Laurea in discipline delle arti, della musica e dello spettacolo		X		
Laurea in discipline economiche e sociali			X	X
Laurea in discipline nautiche			X	
Laurea in discipline nautiche (indirizzo navigazione radioelettronica)			X	
Laurea in disegno industriale			X	
Laurea in economia aziendale			X	X
Economia del turismo			X	X
Laurea in economia bancaria			X	X
Laurea in economia bancaria, finanziaria ed assicurativa			X	X
Laurea in economia del commercio internazionale e dei mercati valutari			X	X
Laurea in economia e commercio			X	X
Commercio internazionale e mercati valutari			X	X
Economia assicurativa e previdenziale			X	X
Economia ambientale			X	X
Economia delle amministrazioni pubbliche e istituzioni internazionali			X	X
Economia e gestione dei servizi			X	X
Economia e legislazione per l'impresa			X	X
Economia marittima e dei trasporti			X	X
Economia per le arti, la cultura e la comunicazione			X	X
Economia delle istituzioni e dei mercati finanziari			X	X
Scienze economiche e bancarie			X	X
Scienze economiche e sociali			X	X
Scienze economiche statistiche e sociali			X	X
Laurea in economia politica			X	X
Laurea in farmacia			X	
Laurea in filologia e storia dell'Europa orientale	X			X
Laurea in filosofia		X		
Laurea in fisica			X	
Laurea in geografia		X		
Laurea in giurisprudenza				X
Scienze politiche				X
Relazioni pubbliche				X
Scienze internazionali e diplomatiche				X
Laurea in informatica			X	
Scienze dell'informazione			X	
Laurea in ingegneria			X	
Laurea in ingegneria aerospaziale			X	
Laurea in ingegneria chimica			X	
Laurea in ingegneria chimica (indirizzo alimentare)			X	

Laurea in ingegneria civile			X	
Ingegneria idraulica			X	
Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale			X	
Laurea in ingegneria dei materiali			X	
Laurea in ingegneria delle telecomunicazioni			X	
Laurea in ingegneria edile			X	
Laurea in ingegneria elettrica			X	
Laurea in ingegneria elettronica			X	
Laurea in ingegneria gestionale			X	
Ingegneria delle tecnologie industriali (indirizzo economico-organizzativo)			X	
Laurea in ingegneria informatica			X	
Laurea in ingegneria meccanica			X	
Laurea in ingegneria meccanica (indirizzo minerario)			X	
Laurea in ingegneria navale			X	
Laurea in ingegneria nucleare			X	
Laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio			X	
Ingegneria forestale			X	
Ingegneria mineraria			X	
Laurea in lettere		X		
Musicologia		X		
Laurea in lingue e civilta' orientali	X			
Laurea in lingue e letterature orientali	X			
Laurea in lingue e letterature straniere	X			
Laurea in lingue e letterature straniere moderne	X			
Laurea in matematica			X	
Scienze nautiche o discipline nautiche			X	
Laurea in materie letterarie		X		
Laurea in medicina e chirurgia			X	
Laurea in medicina e chirurgia con specializzazione in oftalmologia			X	
Laurea in medicina veterinaria			X	
Laurea in odontoiatria e protesi dentaria			X	
Laurea in psicologia		X		
Laurea in scienza dei materiali			X	
Laurea in scienze agrarie tropicali e subtropicali			X	
Laurea in scienze ambientali			X	
Laurea in scienze bancarie ed assicurative			X	X
Laurea in scienze biologiche			X	
Laurea in scienze della amministrazione				X
Laurea in scienze della comunicazione		X		
Laurea in scienze della produzione animale			X	
Laurea in scienze delle preparazioni alimentari			X	
Laurea in scienze dell'educazione		X		
Pedagogia		X		
Laurea in scienze e tecnologie agrarie			X	
Laurea in scienze e tecnologie alimentari			X	
Laurea in scienze economiche			X	X
Laurea in scienze economiche e commerciali			X	X
Laurea in scienze economiche e marittime			X	X
Laurea in scienze forestali ed ambientali			X	
Laurea in scienze geologiche			X	
Laurea in scienze naturali			X	
Laurea in scienze statistiche e demografiche			X	X
Laurea in scienze statistiche ed attuariali			X	X
Laurea in scienze statistiche ed economiche			X	X
Laurea in sociologia		X		
Laurea in storia		X		X
Laurea in storia e conservazione dei beni architettonici ed ambientali		X		X
Laurea in traduzione e interpretazione	X			

Lauree specialistiche e titoli equipollenti utili per l'insegnamento nelle competenze di base per gli enti con insegnamento in lingua slovena (articolo 8 e articolo 16)				
	Competenza			
Titolo	**Linguistica in lingua straniera**	**Linguistica**	**Matematica scientifica e tecnologica**	**Storica e socio-economica**
Lauree in: lettere; materie letterarie; conservazione dei beni culturali; geografia; storia; lingue e letterature straniere; lingue e letterature straniere moderne; interprete; traduttore; traduzione e interpretazione. (1)		X		

(1) Dette lauree sono titoli di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di: lingua italiana, letteratura italiana, lingua slovena, letteratura slovena, linguistica generale, storia, geografia. I corsi di lingua slovena, letteratura slovena sono assimilati al corso biennale (o quattro semestrali) di: lingue e letteratura slovena.

Lauree specialistiche e titoli equipollenti utili per l'insegnamento delle attività fisiche e motorie
Titolo
Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative
Scienze e tecnica dello sport
Diploma ISEF

TABELLA D

Quadro di corrispondenza tra le Linee Guida approvate con deliberazione giuntale 1284/2010 e le Linee Guida approvate con deliberazione giuntale 1453/2013

Articolo 16, comma 10

LINEE GUIDA 2010	LINEE GUIDA 2013
Asse dei linguaggi	Competenza linguistica
Asse dei linguaggi	Competenza linguistica nella lingua straniera
Asse matematico	Competenza matematica, scientifica e tecnologica
Asse scientifico-tecncologico	Competenza matematica, scientifica e tecnologica
Asse storico sociale	Competenza storica e socio-economica

TABELLA E: consuntivo bimestrale docenti

ELENCO DOCENTI IMPEGNATI NELL'INSEGNAMENTO FUNZIONALE ALL'ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE

					Competenza			
Codice fiscale	Cognome	Nome	Sostituzione lunga	Sostituzione breve	Linguistica in lingua straniera	Linguistica	Matematica scientifica e tecnologica	Storica e socio-economica

TABELLA E: consuntivo bimestrale docenti

ELENCO DOCENTI DI SOSTEGNO IMPEGNATI NELL'INSEGNAMENTO FUNZIONALE ALL'ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI

					Competenza																												
Codice fiscale	Cognome	Nome	Sostituzione lunga	Sostituzione breve	Agricolo: Allevamento animali domestici	Agricolo: Coltivazioni arboree, erbacee, ortifl.	Agricolo: Silvicoltura e salvaguardia ambiente	Operatore della trasformazione alimentare	Operatore del mare e delle acque interne	Operatore delle produzioni chimiche	Operatore delle lavorazioni artistiche	Operatore del legno	Operatore dell'abbigliamento	Operatore delle calzature	Operatore Elettrico	Operatore Elettronico	Motori - Riparaz. sistemi meccanici ed elettromecc.	Motori - Riparazioni di carrozzeria	Operatore di impianti termoidraulici	Operatore meccanico	Operatore edile	Operatore del montaggio e della manutenzione di imbarcazioni da diporto	Grafico: Stampa e allestimento	Grafico: Multimedia	Operatore dei servizi di vendita	Operatore amministrativo-segretariale	Operatore dei sistemi e dei servizi logistici	Ristorazione: Preparazione pasti	Ristorazione: Servizi di sala e bar	Promozione/accoglienza: Strutture ricettive	Promozione/accoglienza: Servizi Turistici	Benessere: Acconciatura	Benessere: Estetica

13_42_1_DDC_SAL INT 842_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia 1 ottobre 2013, n. 842/DC

Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, modificato dal Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 e DM Sanità 7 marzo 2006 - Approvazione della graduatoria di merito definitiva del concorso pubblico, per esami, per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia relativo agli anni 2013-2016.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTI:
- il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, concernente "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli" modificato dal decreto legislativo 08 luglio 2003, n. 277, con cui viene recepita ed attuata la direttiva comunitaria 2001/19/CE;
- il D.M. Sanità del 7 marzo 2006 che fissa i "Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale";

RICHIAMATA la D.G.R. n. 239 del 20 febbraio 2013, con la quale è stato approvato il bando di concorso pubblico, per esami, per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale per gli anni 2013-2016 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per n. 20 medici, pubblicato in forma integrale sul B.U.R. n. 10 del 6 marzo 2013 e, per estratto, nella G.U.R.I. IV Serie Speciale "Concorsi ed Esami" n. 31 del 19 aprile 2013;

ATTESO che:
- la data della prova scritta, unica su tutto il territorio nazionale, è stata stabilita dal Ministero della Salute e pubblicata unitamente all'avviso del bando di concorso nella G.U.R.I. IV Serie Speciale "Concorsi ed Esami" n. 31 del 19 aprile 2013, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del bando di concorso;
- il luogo della prova e l'ora di convocazione dei candidati sono stati resi noti mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 27 del 3 luglio 2013 e mediante affissione presso le sedi degli Ordini provinciali dei medici chirurghi ed odontoiatri della Regione, secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 4, del bando di concorso;

VISTO il decreto del Vicedirettore centrale alla salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali n. 757 del 5 settembre 2013 con il quale è stata costituita la Commissione d'esame per la selezione dei candidati da ammettere al corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale relativo agli anni 2013-2016, in conformità a quanto previsto dall'art. 29, comma 1, del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e s.m.i. e dall'art. 4 D.M. Sanità 7 marzo 2006;

RILEVATO che la prova scritta si è svolta il 17 settembre 2013 a Gorizia (GO), in Via G. Puccini n. 22, presso l'Aula Magna dell' I.T.I. "G. Galilei";

ACQUISITI i due verbali della Commissione d'esame, entrambi dd. 17 settembre 2013, trasmessi all'amministrazione regionale dal CEFORMED "Centro regionale di formazione per l'area delle cure primarie" con nota prot. n. 322/CF-13 dd. 23 settembre 2013, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 del sopra citato bando di concorso;

TENUTO CONTO che la predetta Commissione ha provveduto alla formulazione della graduatoria provvisoria di merito entro i termini previsti;

RITENUTO di procedere all'approvazione della graduatoria definitiva di merito avendo riscontrato la regolarità degli atti concorsuali;

DECRETA

1. E' approvata la graduatoria di merito definitiva del concorso pubblico per l'ammissione al corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale relativo agli anni 2013-2016, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del bando di concorso pubblico di cui alla D.G.R. n. 239 del 20 febbraio 2013, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 10 del 6 marzo 2013 e relativo avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV Serie Speciale "Concorsi ed Esami" n. 31 del 19 aprile 2013:

POSIZIONE GRADUATORIA	COGNOME E NOME	PUNTEGGIO	DATA DI LAUREA(*)	DATA DI NASCITA(*)
1	**Formaggio Matteo**	**85**		
2	**Naibo Erica**	**82**	**23/10/2012**	**05/01/1987**
3	**Di Pietra Laura**	**82**	**12/10/2011**	**20/06/1987**
4	**De Santa Irene**	**80**		
5	**Cianciotta David**	**79**		
6	**Marinotto Clara**	**78**	**24/10/2012**	**27/01/1987**
7	**Donati Francesca**	**78**	**08/03/2012**	**04/12/1986**
8	**Celotto Stefano**	**78**	**10/03/2011**	**12/01/1985**
9	**Braida Mattia**	**77**	**24/10/2012**	**08/12/1987**
10	**Coronica Francesco**	**77**	**10/03/2011**	**10/06/1983**
11	**Casagrande Anna**	**76**		
12	**Chernykh Irina**	**75**	**19/12/2011**	**19/12/1979**
13	**Vizziello Leonardo**	**75**	**28/10/2010**	**10/01/1978**
14	**Pagnutti Stefania**	**75**	**29/07/2010**	**14/11/1983**
15	**Drigo Daniela**	**75**	**16/10/2007**	**14/06/1981**
16	**Santinon Andrea**	**74**		
17	**Della Libera Ilenia**	**73**	**23/10/2012**	**03/11/1987**
18	**Zanco Tiziana**	**73**	**15/12/2011**	**01/09/1986**
19	**Covre Elisa**	**73**	**15/10/2007**	**07/05/1980**
20	**Piva Donatella**	**73**	**19/12/2000**	**7/2/1966**
21	Revelant Alberto	72		
22	Cinerari Marzia	71	23/10/2012	05/03/1985
23	Marini Elisa	71	17/05/2012	03/02/1977
24	De Caneva Erica	71	15/12/2010	30/03/1985
25	Baruzzini Lionello	71	27/10/2010	23/03/1945
26	Vanon Martina	70	24/10/2012	14/10/1984
27	De Marchi Sergio	70	25/09/2012	11/10/1986
28	Brescacin Martina	69	13/03/2012	05/07/1984
29	Ferrara Mariagabriella	69	24/10/2011	24/03/1985
30	Pizzi Antonella	69	28/07/2011	04/08/1986
31	Ghizzo Anna	69	17/03/2009	28/10/1981
32	Biasion Christian	68		
33	Costantini Simone	66	08/03/2012	21/03/1978
34	Giammarini Barsanti Giorgio	66	30/09/2011	26/04/1986
35	Mauro Sara	66	19/07/2011	16/03/1984
36	Patriarca Jennifer	64		
37	Bertolini Caterina	63	16/03/2011	11/10/1984
38	Giovannucci Marco	63	17/03/2006	31/10/1978
39	Lazic Suzana	62	24/10/2012	10/10/1983
40	Morassutti Ilda Maria	62	20/07/2006	12/05/1977
41	Cimò Domenico	62	29/03/2006	22/07/1967
42	Orlandi Mauro Rafid	61		
43	Moro Elena	60	18/07/2012	05/05/1985

POSIZIONE GRADUATORIA	COGNOME E NOME	PUNTEGGIO	DATA DI LAUREA(*)	DATA DI NASCITA(*)
44	Giancristofaro Daniele Antonino	60	28/07/2008	30/06/1978
45	Tessaro Fabrizio	60	23/03/2006	04/03/1974

(*) i candidati a parità di punteggio sono stati collocati in graduatoria ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 5, del bando di concorso (preferenza per chi ha minore anzianità di laurea e, a parità di anzianità di laurea, chi ha minore età).

2. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la graduatoria di merito verrà altresì affissa presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Regione, secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 6, del suddetto bando di concorso, costituendone comunicazione agli interessati.
3. Ai candidati utilmente collocati in graduatoria, nel limite del numero di n. 20 (venti) posti prefissato dall'art. 1 del bando di concorso, verrà data comunicazione scritta, inoltrata individualmente, della data di inizio del corso di formazione e degli ulteriori adempimenti ai sensi dell'art. 9, comma 1, del bando stesso.
4. La graduatoria dei candidati idonei sarà utilizzata per l'assegnazione, secondo l'ordine della graduatoria stessa, dei posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi fino al termine massimo di n. 10 (dieci) giorni dall'inizio del corso di formazione, come previsto dall'art. 10, comma 1, del bando di concorso.
Trieste, 1 ottobre 2013

MARCOLONGO

13_42_1_DDS_GEOL 2187_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio geologico 20 settembre 2013, n. SGEO/1 - 2187 - AMT 45. (Estratto)

Regio decreto 1443/1927. Società Imprese Lignano - SIL Spa Permesso di ricerca di acque minerali e termali denominato "Permesso di ricerca acqua termale SIL" in Comune di Lignano Sabbiadoro (UD). Decreto n. 1948 SGEO/1 - Amt/45 di data 22 agosto 2012. Modifica.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno);
VISTA la legge regionale 18 agosto 1971, n. 38 in materia di miniere, cave e torbiere;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 382 (Disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale e di interesse locale);
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 in materia di procedimento amministrativo;
VISTO il decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese);
VISTO il decreto del Direttore del Servizio geologico n. 1948 SGEO/1 - Amt/45 di data 22 agosto 2012 con il quale è stato rilasciato alla Società Imprese Lignano - S.I.L. S.p.A. il permesso di ricerca di acque minerali e termali denominato "Permesso di ricerca acqua termale S.I.L." in Comune di Lignano Sabbiadoro (UD);

(omissis)

DECRETA

1. Per le motivazioni indicate in premessa, il punto 14 del decreto n. 1948 SGEO/1 - Amt/45 di data 22 agosto 2012 di rilascio alla Società Imprese Lignano - S.I.L. S.p.A. del "Permesso di ricerca acqua termale S.I.L." in Comune di Lignano Sabbiadoro (UD), è sostituito come di seguito riportato:
<<14. Al fine di definire in maniera più completa la composizione chimica dei fluidi di strato, di definirne

la provenienza nonchè di valutarne l'età, dal secondo al quinto campionamento dovranno essere raccolti dei campioni per l'analisi di geochimica isotopica per i contenuti in δ18O,δ2H, Trizio e per gli isotopi di Sr e B.>>.

(omissis)

Trieste, 20 settembre 2013

Per il Direttore del Servizio:
IL VICEDIRETTORE CENTRALE: SCHAK

13_42_1_DDS_PROG GEST 4839_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 26 settembre 2013, n. 4967/LAVFOR.FP/2013

Legge regionale 76/1982. Avviso per la presentazione e l'attuazione, per l'anno formativo 2013-2014, di operazioni riguardanti corsi di formazione concernenti l'abilitazione richiesta per l'utilizzo di specifiche attrezzature di lavoro ai sensi dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 2008 n. 81 e dei corsi di aggiornamento. Emanazione.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 e successive modificazioni, concernente l'ordinamento della formazione professionale nel Friuli Venezia Giulia;

EVIDENZIATO che nell'ambito del Piano regionale per la formazione professionale di cui alla legge citata viene prevista anche la realizzazione di attività formative previste da specifiche norme statali e/o regionali come obbligatorie per l'accesso a determinate attività professionali;

VISTO l'art. 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n° 81, concernente "l'attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", il quale prevede che in sede di conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione;

VISTO l'Accordo rep. n° 53/CSR stipulato in sede di conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano d.d. 22 febbraio2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 60 del 12. marzo 2012 ed entrato in vigore in data 12 marzo 2013, concernente l'articolazione dei corsi di formazione per l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori ai sensi dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 2008 n° 81 e dei corsi di aggiornamento;

VISTO il Decreto n° 1406/LAVFOR/2013 d.d. 15 marzo 2013 del Direttore Centrale Lavoro, Formazione, Commercio e Pari Opportunità concernente le Direttive tecniche che recepiscono i contenuti dell'Accordo Stato Regioni n° 53/CSR del 22 febbraio 2012 e dettano i criteri di accreditamento dei soggetti formatori che nel territorio della regione gestiscono ed erogano i percorsi di formazione e di aggiornamento rivolti agli operatori di cui all' art. 73, comma 5 del D.Lgs n° 81/2008;

RAVVISATA l'esigenza di assicurare la realizzazione delle attività formative in argomento e pertanto di dare avvio, per l'anno formativo 2013-2014, alle procedure concernenti l'impostazione e l'attuazione dei relativi progetti compreso l'aggiornamento obbligatorio;

PRECISATO che dalla realizzazione delle attività formative stesse non devono derivare oneri per l'Amministrazione regionale ;

ATTESA peraltro la necessità di definire una disciplina specifica per tali corsi, indicando puntualmente le modalità e i criteri per la loro progettazione e stabilendo le modalità e i termini per la presentazione dei relativi progetti;

RICHIAMATO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con DPReg n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 1612 del 13 settembre 2013, e successive modificazioni e integrazioni, relativa all'articolazione e declaratoria di funzioni della strutture organizzative della Presidenza della Regione, della Direzioni centrali e degli enti regionali;

DECRETA

1. E' emanato, nel testo allegato al presente decreto quale parte integrante, l' "Avviso per la presentazione e l'attuazione, per l'anno formativo 2013-2014, di operazioni riguardanti corsi di formazione per l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori ai sensi dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 2008 n° 81 e dei corsi di aggiornamento obbligatorio".
2. Per la realizzazione delle attività formative in argomento non sono previsti oneri a carico del bilancio regionale.
3. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 24 settembre 2013

FERFOGLIA

13_42_1_DDS_PROG GEST 4839_2_ALL1

Avviso per la presentazione e l'attuazione, per l'anno formativo 2013-2014, di operazioni riguardanti corsi di formazione concernenti l'abilitazione richiesta per l'utilizzo di specifiche attrezzature di lavoro ai sensi dell'art. 73, comma 5, del decreto legislativo 2008 n. 81 e dei corsi di aggiornamento

Art. 1 oggetto

1. Le disposizioni del presente Avviso disciplinano la presentazione, la valutazione e l'attuazione di operazioni riguardanti le attività formative concernenti l'abilitazione richiesta per l'utilizzo di specifiche attrezzature di lavoro ai sensi dell'art. 73, comma 5, del decreto legislativo 2008 n° 81.
2. Il presente Avviso disciplina altresì la presentazione, la valutazione e l'attuazione di operazioni riguardanti le attività formative di aggiornamento quinquennale obbligatorio per il rinnovo dell'abilitazione di cui al comma 1.
3. La gestione delle attività in argomento rientra nella competenza del Servizio programmazione e gestione interventi formativi della Direzione Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione, Pari Opportunità, Politiche Giovanili e Ricerca, di seguito Servizio.

Art. 2 normativa di riferimento

1. Le attività formative di cui all'articolo 1 sono realizzate ai sensi della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, e successive modifiche.
2. Per quanto non disciplinato direttamente dalla legge regionale citata o dal presente Avviso, si fa riferimento al "Regolamento concernente modalità e criteri per l'attuazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76", emanato con DPReg n. 0232/Pres del 4 ottobre 2011 e dalle "Linee guida per la realizzazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo", emanate con decreto n. 1672/LAVFOR.FP del 04 aprile 2013 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Le operazioni formative di cui al comma 1 e di cui al comma 2 dell'articolo 1 sono elaborate in conformità alle prescrizioni contenute nell'Accordo rep. n° 53/CSR stipulato in sede di conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano d.d. 22 febbraio 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 60 del 12. marzo 2012 ed entrato in vigore in data 12 marzo 2013, concernente l'articolazione dei corsi di formazione per l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori ai sensi dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 2008 n° 81, che si riporta in allegato al presente Avviso.

Art. 3 soggetti proponenti

1. Le operazioni formative possono essere presentate da soggetti pubblici o privati, senza scopo di lucro e aventi tra i propri fini statutari la formazione professionale. I soggetti proponenti, alla data di avvio del percorso formativo, devono essere titolari di sedi operative accreditate nel territorio regionale, nel rispetto delle Direttive tecniche per l'accreditamento dei soggetti formatori che gestiscono i corsi di cui al presente Avviso, approvate con decreto n° 1406/LAVFOR/2013 d.d. 15 marzo 2013.

Art. 4 tipologia formativa

1. Le attività formative di cui all'articolo 1 rientrano nella seguente tipologia formativa:
a) denominazione: "Formazione prevista da specifiche leggi o normative comunitarie, nazionali o regionali";

b) durata: funzionale rispetto alla specifica iniziativa;
c) destinatari: giovani e adulti occupati e disoccupati;
d) attestazione finale: Attestato di frequenza.

Art. 5 termini e modalità di presentazione dei progetti

1. Le operazioni formative sono presentate secondo la modalità "a sportello" e sono valutate con cadenza mensile. Per ciascun corso deve essere elaborato un progetto formativo da presentare online, mediante la compilazione dell'apposito formulario predisposto dal Servizio e disponibile sul sito www.regione.fvg.it, Formazione, Area operatori, WEBFORMA.
2. Ciascuna operazione deve essere presentata anche in forma cartacea al Servizio, ufficio di Via San Francesco 37, Trieste, ove lo sportello è attivo dal lunedì al venerdì, con orario 09.00 - 12.00.
3. La sezione del formulario relativa alla "descrizione dell'operazione" deve riportare la dichiarazione espressa da parte del soggetto proponente che il percorso formativo viene sviluppato ed organizzato nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nell'Accordo rep. n° 53/CSR d.d. 22 febbraio 2012 di cui al comma 3 dell'art. 2 del presente Avviso.
4. Nella sezione del formulario relativa ai Moduli, devono essere specificati gli obiettivi, i contenuti, le metodologie didattiche, la docenza, le verifiche intermedie, qualora previste, nonché l'esame finale, nel rispetto di quanto stabilito dall'Accordo di cui all'art. 2, comma 3 del presente Avviso. Il monte ore dei corsi e dei singoli moduli deve essere determinato nel rispetto di quanto previsto dall'Accordo stesso. A questo monte ore vanno sommate le ore dedicate allo svolgimento dell'esame finale.
5. Il formulario va compilato integralmente .
6. Le operazioni possono essere presentate dal giorno successivo alla pubblicazione sul sito internet della Regione fino alla data del 29 agosto 2014; le relative attività devono essere avviate nel medesimo periodo.

Art. 6 verifica preventiva e cause di esclusione dalla valutazione

1. Il Servizio effettua una verifica preventiva su ciascuna operazione presentata, al fine di accertare l'insussistenza di una o più cause di esclusione dalla valutazione dell'operazione stessa.
2. Sono cause di esclusione dalla valutazione:
a) la non eligibilità dell'operazione al titolo del presente Avviso;
b) il mancato possesso da parte del soggetto proponente dei requisiti richiesti per la presentazione dell'operazione;
c) il mancato utilizzo del formulario previsto, per la presentazione delle operazioni, dall'articolo 5, comma 1;
d) la mancata completa compilazione del formulario medesimo;
e) la mancata presentazione dell'operazione anche in forma cartacea;
f) l'utilizzo di una stesso formulario per la presentazione di più corsi o più edizioni della medesima operazione;
g) il mancato rispetto del numero massimo di allievi prescritto dall' articolo 8, comma 2.

Art. 7 modalità ed esiti della valutazione dei progetti

1. Le operazioni per le quali è stata accertata, a seguito della verifica preventiva di cui all'articolo 6, comma 1, l'insussistenza delle cause di esclusione di cui al comma 2 dell'articolo medesimo sono valutate in base al sistema di ammissibilità di cui al paragrafo 9.1.2, lettera b) del documento concernente "Linee guida per la realizzazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo", emanate con decreto n. 1672/LAVFOR.FP del 04 aprile 2013 e successive modifiche ed integrazioni, con l'applicazione dei seguenti criteri di valutazione:
a) utilizzo corretto del formulario predisposto dalla Regione;
b) coerenza e qualità progettuale.
Attesa la specificità dell'Avviso, non viene preso in considerazione il criterio relativo alla "coerenza finanziaria".
2. La selezione delle operazioni avviene su base mensile, con riferimento alle operazioni presentate dal primo all'ultimo giorno lavorativo utile del mese di riferimento. L'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese rappresenta il termine per rientrare nella mensilità (ai fini del presente Avviso, il sabato non è considerato un giorno lavorativo).
3. Le operazioni valutate positivamente ai sensi del comma 1 sono inserite in una graduatoria formata in base alla data di presentazione, che è approvata mensilmente con decreto del Direttore del Servizio.

Art. 8 realizzazione dell'attività

1. Le operazioni approvate sono realizzate dai soggetti proponenti (di seguito soggetti attuatori).
2. Le operazioni devono prevedere un numero di allievi non superiore a ventiquattro, fermo restando il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di accreditamento delle sedi operative.

3. Le operazioni possono essere avviate, anche prima della loro approvazione con assunzione di responsabilità del soggetto attuatore, entro la scadenza dell'anno formativo 2013-2014, e comunque entro la data ultima del 29 agosto 2014.
4. A fronte di specifiche esigenze è consentito l'uso di sedi didattiche occasionali. L'uso della sede didattica occasionale può essere già previsto nel formulario di presentazione dell'attività formativa. Nel caso in cui le esigenze di utilizzo della sede siano dovute a motivi organizzativi subentrati in seguito all'approvazione del progetto, il soggetto attuatore dovrà darne comunicazione prima dell'utilizzo della sede stessa al Servizio, utilizzando il modello COMSedeOc reperibile sul sito www.regione.fvg.it, Formazione, Area operatori.
5. La realizzazione dei corsi non comporta oneri per l'Amministrazione regionale.

Art. 9 esami finali e attestati

1. Il soggetto attuatore comunica al Servizio la data fissata per gli esami finali con modalità on line attraverso l'applicativo WEBFORMA (modello FP6). La comunicazione deve essere inviata contestualmente all'avvio dell'attività.
2. Sono ammessi all'esame gli allievi che hanno frequentato almeno il 90% delle ore del percorso formativo, al netto dell'esame finale. Salvo diverse disposizioni, la conclusione dell'attività è dimostrata col verbale d'esame (Mod. Fp7) da inviare alla Direzione in Via San Francesco n° 37- Trieste entro 15 giorni di calendario dalla data di svolgimento dell'esame finale.
3. Le prove d'esame vengono strutturate in base alle disposizioni contenute nell' Accordo Stato Regioni rep. n° 53/CSR stipulato in sede di conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano d.d. 22 febbraio 2012.
4. Al termine dei corsi di formazione e di aggiornamento di cui all'art. 1, comma 1 e 2, il Servizio, ai sensi delle norme vigenti in materia di formazione, rilascia ai partecipanti, previo superamento dell'esame, un attestato di frequenza valido ai sensi di quanto disposto dal punto 5.2 e 5.3 dell'Allegato A dell'Accordo Stato Regioni rep. n° 53/CSR d.d. 22 febbraio 2012.

Art. 10 disposizioni finali

1. Al fine di una regolare gestione delle attività formative, i soggetti attuatori sono tenuti ad osservare le prescrizioni del presente Avviso, nonché, ove applicabili, le ulteriori disposizioni che verranno emanate per la gestione della generalità delle attività formative.

VISTO: IL DIRETTORE DEL SERVIZIO: FERFOGLIA

13_42_1_DDS_PROG GEST 4967_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 26 settembre 2013, n. 4967/LAVFOR.FP/2013

Avviso per la presentazione di operazioni relative a voucher formativi per il sostegno all'iscrizione ai master universitari post lauream emanato con Decreto n.116/LAVFOR.FP/2012 del 25 gennaio 2011. Riammissione in termini progetti formativi.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 1612 del 13 settembre 2013 e successive modificazioni, relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;
VISTO il Decreto n.116/LAVFOR.FP/2012 con il quale è stato emanato l'"Avviso per la presentazione di operazioni relative a voucher formativi per il sostegno all'iscrizione ai master universitari post lauream";
PRECISATO che, in base al paragrafo 4 capoverso 1, i progetti relativi ai master avviati nel mese precedente alla consegna vengono presentati fino al 15.04.2013;
RILEVATO che i progetti relativi al " Master di II livello IDIFO4 in Innovazione didattica in fisica e orientamento A.A. 2012/13", contraddistinto dai codice FP1328905002, nonché al "Master di I livello in Project

Management A.A. 2012/13", contraddistinto dal codice FP1328905001 sono stati presentati dall'Università degli Studi di Udine in data 30.04.2013 e quindi oltre il termine stabilito dall'Avviso;
VISTA la nota prot. 7323 di data 26.04.2013, con la quale l'Università degli Studi di Udine chiede l'accoglimento dei progetti oltre il termine previsto dal Bando in quanto i termini delle iscrizioni sono stati riaperti in data 8 aprile 2013 e pertanto i tempi tecnici per la raccolta delle domande dei corsisti e la predisposizione delle operazioni risultano insufficienti;
CONSIDERATE le finalità dell'Avviso e tenuto conto del fatto che beneficiari dell'intervento sono utenti privati che potrebbero essere danneggiati da questioni indipendenti dalla loro volontà e da loro comportamenti;
PRESO ATTO delle giustificazioni fornite e considerato che il ritardo, contenuto entro la mensilità di aprile, è imputabile esclusivamente all'organizzazione dei master e non all'utenza;
RITENUTO pertanto di aderire alle richieste dell'Università degli Studi di Udine;

DECRETA

1. Sono riammessi in termini e dichiarati ricevibili i progetti, contraddistinti dai codici FP132890500 e FP1328905002, presentati dall'Università degli Studi di Udine.
2. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 26 settembre 2013

FERFOGLIA

13_42_1_DDS_PROG GEST 5137_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 2 ottobre 2013, n. 5137/LAVFOR.FP/2013

Fondo sociale europeo - Programma Operativo Obiettivo 2 - Competitività regionale e Occupazione - 2007/2013. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2013 - Programma specifico n. 21. Approvazione proposta progettuale a valere sull'asse 5 - Transnazionalità e interregionalità - Azione 85 - Scadenza Avviso 5 luglio 2013.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto n. 1673/LAVFOR.FP del 4 aprile 2013, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 17 aprile 2013, con il quale è stato approvato l'Avviso per la presentazione di operazioni a valere sull'asse prioritario 5 - Transnazionalità e interregionalità, del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2007/2013 Obiettivo 2 Competitività regionale e Occupazione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in attuazione del Programma specifico n. 21 - Internazionalizzazione dei dottorati di ricerca presso le Università regionali - del documento concernente "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2013, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 275 del 27 febbraio 2013 e successive modifiche e integrazioni;
VISTI i decreti n. 2236/LAVFOR.FP del 29 aprile e n. 3150/LAVFOR.FP del 2 luglio 2013 con i quali sono state apportate modificazioni all'Avviso;
PRECISATO che tale Avviso prevede l'attivazione di operazioni così individuate: azione 85 "Mobilità transnazionale e interregionale rivolta a studenti e a lavoratori finalizzata all'arricchimento della loro professionalità";
PRECISATO che tale Avviso prevede la presentazione di una proposta progettuale per l'attivazione di percorsi di dottorati di ricerca per l'acquisizione del certificato di Doctor Europaeus da parte di un soggetto proponente costituito dall'Università degli studi Trieste, dall'Università degli studi di Udine e dalla Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste - SISSA, operanti in partenariato, e che deve prevedere almeno dieci borse di dottorato a favore di laureati in materie umanistiche e almeno dieci borse afferenti a corsi di dottorato interateneo ed un progetto di spese trasversali per ogni soggetto attuatore;
PRECISATO che la proposta progettuale deve essere presentata presso gli uffici della Direzione centrale Lavoro, Formazione, Commercio e Pari Opportunità, ora Direzione centrale Lavoro, Formazione, Istruzione, Pari Opportunità, Politiche giovanili e Ricerca, via San Francesco 37, Trieste, entro il 5 luglio 2013;

PRECISATO che il citato Avviso rende disponibile per la realizzazione del programma specifico n. 21 la somma complessiva di euro 1.100.000,00;
EVIDENZIATO che la proposta progettuale viene valutata sulla base del sistema di ammissibilità con l'applicazione dei criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR nella seduta del 13 dicembre 2007;
VISTA la proposta progettuale presentata entro il 5 luglio 2013;
EVIDENZIATO che il Servizio programmazione e gestione interventi formativi ha provveduto ad esaminare la proposta progettuale presentata entro il 5 luglio 2013, formalizzando le risultanze finali nella relazione istruttoria dell'11 luglio 2013;
PRESO ATTO che dalla citata relazione istruttoria emerge che la proposta progettuale è stata valutata positivamente ed è approvabile;
CONSIDERATO che la valutazione della proposta progettuale presentata determina la predisposizione dei seguenti documenti:
- elenco delle operazioni approvate ed ammesse al finanziamento (allegato 1 parte integrante);
- elenco delle operazioni approvate ed ammesse a finanziamento finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione e l'ammissione al finanziamento di 38 operazioni per un costo complessivo di euro 1.100.000,00, di cui euro 1.050.000,00 a favore di 35 borse di dottorato di ricerca - Doctor Europaeus ed euro 50.000,00 a favore di 3 attività trasversali - Doctor Europaeus;
PRECISATO che sulla base di quanto indicato nell'allegato A, si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della Regione:
Cap. 5960 - competenza in corso 2013 - euro 1.100.000,00
PRECISATO che l'attività in senso stretto deve trovare avvio dal giorno successivo al ricevimento della lettera con cui la Direzione centrale Lavoro, Formazione, Istruzione, Pari Opportunità, Politiche giovanili e Ricerca comunica l'approvazione e la concessione del finanziamento e deve concludersi entro il 30 giugno 2015;
PRECISATO che il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1612 del 13 settembre 2013 e successive modificazioni, relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;
VISTA la L.R. 31 dicembre 2012, n. 27, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione";
VISTA la L.R. 31 dicembre 2012, n. 28, "Bilancio di previsione per gli anni 2013-2015 e per l'anno 2013";
VISTO il Programma Operativo di Gestione 2013, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2368 del 28 dicembre 2012;

DECRETA

1. In relazione all'Avviso indicato in premessa ed a seguito della valutazione della proposta progettuale presentata entro il 5 luglio 2013 sono approvati i seguenti documenti:
- elenco delle operazioni approvate ed ammesse al finanziamento (allegato 1 parte integrante);
- elenco delle operazioni approvate ed ammesse a finanziamento finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A parte integrante).

2. L'allegato 1 determina l'approvazione e l'ammissione al finanziamento di 38 operazioni per un costo complessivo di euro 1.100.000,00, di cui euro 1.050.000,00 a favore di 35 borse di dottorato di ricerca - Doctor Europaeus ed euro 50.000,00 a favore di 3 attività trasversali - Doctor Europaeus.
3. Sulla base di quanto indicato nell'allegato A, si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della Regione:
Cap. 5960 - competenza in corso 2013 - euro 1.100.000,00
4. L'attività in senso stretto deve trovare avvio dal giorno successivo al ricevimento della lettera con cui la Direzione centrale Lavoro, Formazione, Istruzione, Pari Opportunità, Politiche giovanili e Ricerca comunica l'approvazione e la concessione del finanziamento e deve concludersi entro il 30 giugno 2015.
5. Il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 2 ottobre 2013

FERFOGLIA

13_42_1_DDS_PROG GEST 5137_2_ALL1

Decreto di approvazione
n.ro 5137/0
di data 02/10/2013

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE OPERAZIONI APPROVATE

(Sono finanziate le operazioni con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

25MAPF85-EP

OB. 2 ASSE 5MA PER TIP. F, AZ. 85 - BORSE DI DOTTORATO DI RICERCA - DOCTOR EUROPAEUS

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	
1	DRE - FISICA E CHIMICA DEI SISTEMI BIOLOGICI	FP1340301001	SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI	2013	30.000,00	30.000,00	AMMESSO
2	DRE - FISICA STATISTICA	FP1340301002	SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI	2013	30.000,00	30.000,00	AMMESSO
3	DRE - GENOMICA FUNZIONALE E STRUTTURALE	FP1340301003	SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI	2013	30.000,00	30.000,00	AMMESSO
4	DRE - NEUROBIOLOGIA	FP1340301004	SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI	2013	30.000,00	30.000,00	AMMESSO
5	DRE - NEUROSCIENZE COGNITIVE	FP1340301005	SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI	2013	30.000,00	30.000,00	AMMESSO
6	DRE-STUDI LINGUISTICI E LETTERARI	FP1340303001	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE	2013	30.000,00	30.000,00	AMMESSO
7	DRE-STUDI LINGUISTICI E LETTERARI	FP1340303002	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE	2013	30.000,00	30.000,00	AMMESSO
8	DRE-STUDI STORICO ARTISTICI E AUDIOVISIVI	FP1340303003	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE	2013	30.000,00	30.000,00	AMMESSO
9	DRE-SCIENZE MANAGERIALI E ATTUARIALI	FP1340303004	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE	2013	30.000,00	30.000,00	AMMESSO
10	DRE-SCIENZE GIURIDICHE	FP1340303005	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE	2013	30.000,00	30.000,00	AMMESSO
11	DRE-SCIENZE GIURIDICHE	FP1340303006	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE	2013	30.000,00	30.000,00	AMMESSO
12	DRE-SCIENZE E BIOTECNOLOGIE AGRARIE	FP1340303007	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE	2013	30.000,00	30.000,00	AMMESSO
13	DRE-SCIENZE DELL'INGEGNERIA ENERGETICA E AMBIENTALE	FP1340303008	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE	2013	30.000,00	30.000,00	AMMESSO
14	DRE-SCIENZE DEGLI ALIMENTI	FP1340303009	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE	2013	30.000,00	30.000,00	AMMESSO
15	DRE-SCIENZE BIOMEDICHE E BIOTECNOLOGICHE	FP1340303010	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE	2013	30.000,00	30.000,00	AMMESSO
16	DRE-MEDICINA CELLULARE E MOLECOLARE	FP1340303011	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE	2013	30.000,00	30.000,00	AMMESSO
17	DRE-INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL'INFORMAZIONE	FP1340303012	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE	2013	30.000,00	30.000,00	AMMESSO
18	DRE-INGEGNERIA CIVILE, ARCHITETTURA E TERRITORIO	FP1340303013	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE	2013	30.000,00	30.000,00	AMMESSO
19	DRE-INFORMATICA E SCIENZE MATEMATICHE E FISICHE	FP1340303014	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE	2013	30.000,00	30.000,00	AMMESSO
20	DRE-SCIENZE MANAGERIALI E ATTUARIALI	FP1340303015	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE	2013	30.000,00	30.000,00	AMMESSO
21	DRE - STORIA DELLE SOCIETÀ, DELLE ISTITUZIONI E DEL PENSIERO	FP1340305001	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE	2013	30.000,00	30.000,00	AMMESSO
22	DRE - AMBIENTE E VITA	FP1340305002	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE	2013	30.000,00	30.000,00	AMMESSO
23	DRE - BIOMEDICINA MOLECOLARE	FP1340305003	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE	2013	30.000,00	30.000,00	AMMESSO
24	DRE - CHIMICA	FP1340305004	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE	2013	30.000,00	30.000,00	AMMESSO
25	DRE - FISICA	FP1340305005	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE	2013	30.000,00	30.000,00	AMMESSO
26	DRE - INGEGNERIA E ARCHITETTURA	FP1340305006	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE	2013	30.000,00	30.000,00	AMMESSO

27	DRE - NANOTECNOLOGIE	FP1340305007	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE	2013	30.000,00	30.000,00	AMMESSO
28	DRE - NEUROSCIENZE E SCIENZE COGNITIVE	FP1340305008	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE	2013	30.000,00	30.000,00	AMMESSO
29	DRE - SCIENZE DELLA RIPRODUZIONE E DELLO SVILUPPO	FP1340305009	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE	2013	30.000,00	30.000,00	AMMESSO
30	DRE - SCIENZE DELLA TERRA E MECCANICA DEI FLUIDI	FP1340305010	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE	2013	30.000,00	30.000,00	AMMESSO
31	DRE - AMBIENTE E VITA	FP1340305011	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE	2013	30.000,00	30.000,00	AMMESSO
32	DRE - BIOMEDICINA MOLECOLARE	FP1340305012	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE	2013	30.000,00	30.000,00	AMMESSO
33	DRE - NANOTECNOLOGIE	FP1340305013	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE	2013	30.000,00	30.000,00	AMMESSO
34	DRE - CHIMICA	FP1340305014	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE	2013	30.000,00	30.000,00	AMMESSO
35	DRE - STORIA DELLE SOCIETÀ, DELLE ISTITUZIONI E DEL PENSIERO	FP1340305015	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE	2013	30.000,00	30.000,00	AMMESSO
			Totale con finanziamento		1.050.000,00	1.050.000,00	
			Totale		1.050.000,00	1.050.000,00	

25MASD85AT

OB. 2 ASSE 5MA SIS TIP. D, AZ. 85 - ATTIVITA' TRASVERSALI - DOCTOR EUROPAEUS

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	
1	DRE - ATTIVITA' TRASVERSALI	FP1340301006	SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI	2013	7.142,86	7.142,86	AMMESSO
2	DRE-ATTIVITA' TRASVERSALI	FP1340303016	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE	2013	21.428,57	21.428,57	AMMESSO
3	DRE - ATTIVITA' TRASVERSALI	FP1340305016	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE	2013	21.428,57	21.428,57	AMMESSO
			Totale con finanziamento		50.000,00	50.000,00	
			Totale		50.000,00	50.000,00	
			Totale con finanziamento		1.100.000,00	1.100.000,00	
			Totale		1.100.000,00	1.100.000,00	

13_42_1_DDS_PROG GEST 5140_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 2 ottobre 2013, n. 5140/ LAVFOR.FP/2013

Commissione europea. Programma di apprendimento permanente (LLP) 2011/C233/06. Leonardo da Vinci. Progetto TOI 2012-1-IT1-LEO05-02800: PreMo - Prepara la Mobilità, CUP G62F12000150006. Approvazione della graduatoria dei progetti presentati per la realizzazione del percorso formativo di cui al WP5.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 111 del 2012 con cui si autorizza la partecipazione in qualità di partner al progetto "PreMo - Prepara la Mobilità" relativo alla definizione di standard metodologici per la progettazione di percorsi di mobilità a favore di studenti e lavoratori di età non superiore a 32 anni, con capofila la Provincia autonoma di Trento;
PRESO ATTO che:
- il progetto TOI 2012-1-IT1-LEO05-02800: PreMo - Prepara la Mobilità, CUP G62F12000150006, è stato finanziato dalla Commissione europea attraverso l'Agenzia nazionale italiana Leonardo;
- All'interno del progetto la regione ha il coordinamento del WP5 che si prefigge di trasmettere le buone prassi agli operatori che lavoreranno nelle agenzie (o uffici locali) di supporto alla mobilità dei partner nazionali attraverso la realizzazione di un percorso formativo.
VISTO il decreto 4294/LAVFOR.FP/2013 del 20 agosto 2013 che autorizza la spesa e prenota i fondi per la realizzazione del percorso formativo previsto dal WP5;
VISTO il decreto 4295/ LAVFOR.FP/2013 del 20 agosto 2013 ss. mod. con cui è stato emanato l'avviso per la presentazione di una proposta progettuale per la realizzazione del percorso formativo previsto dal WP5 e del contestuale meeting;
PRECISATO che il citato avviso prevede che la proposta progettuale sia presentata entro le ore 12.00 del 20 settembre 2013 da un soggetto pubblico o privato, non costituito in raggruppamento, avente tra i propri fini statutari la formazione professionale sul formulario predisposto dall'amministrazione regionale, pena l'esclusione dalla valutazione;
RILEVATO che è pervenuta una sola proposta progettuale da parte di IAL FVG e che la stessa è risultata ammissibile alla valutazione;
PRECISATO che la soglia di punteggio utile per l'inserimento in graduatoria è fissata in 60 punti su 100;
VISTA la relazione di data 30 settembre 2013 relativa alle attività di valutazione dalla quale emerge che, sulla base dei criteri previsti dall'avviso allegato al decreto 4295/ LAVFOR.FP/2013 del 20 agosto 2013 ss. Mod. sono stati assegnati 76 punti, per cui lo stesso è approvabile;
RICHIAMATI:
- il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1612 del 13 settembre 2013 e successive modificazioni, relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;

DECRETA

1. Per le motivazioni di cui in premessa, è approvata come segue la graduatoria relativa ai progetti presentati a seguito dell'avviso di cui al decreto 4295/ LAVFOR.FP/2013 del 20 agosto 2013 ss. Mod.

Operatore	Titolo	Punteggio	Contributo ammesso
IAL FVG	Domanda di finanziamento per organizzazione del meeting e del percorso formativo previsti dal Progetto Leonardo TOI 2012-1-IT1-LEO05-02800: PreMo - Prepara la Mobilità, CUP G62F12000150006	76	11.000 €

2. La spesa prevista di €11.000,00 è finanziata dalla prenotazione fondi di cui al decreto 4294/ LAVFOR.FP/2013 del 20 agosto 2013.
3. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
Trieste, 2 ottobre 2013

FERFOGLIA

13_42_1_DDS_SVIL RUR 1518_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 3 ottobre 2013, n. 1518

Programma di sviluppo rurale 2007-2013. Pubblicazione decreto del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 1952 del 14 agosto 2013 relativo all'approvazione della variante n. 3 al Piano di sviluppo locale del Gruppo di Azione Locale Open Leader.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito denominato PSR) approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2007)5715 del 20 novembre 2007;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2985 del 30 novembre 2007, con la quale si prende atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del PSR 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTE le successive modifiche del PSR, accettate o approvate dalla Commissione Europea, e da ultima la versione 7 del Programma, come accettata con nota della Commissione Europea Ref. Ares(2013)339648 del 14 marzo 2013, e recepita con deliberazione di Giunta regionale n. 808 del 18 aprile 2013;
VISTO il "Regolamento generale di attuazione del PSR 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" (di seguito denominato Regolamento) approvato con il decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2011 n. 040/Pres. e in particolare l'articolo 4, comma 1 che individua il Servizio sviluppo rurale della Direzione Centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali quale Autorità di gestione del PSR;
VISTO il decreto del Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie n. 929 di data 19 maggio 2008, e successive modifiche e integrazioni, con il quale l'Autorità di gestione ha emanato il bando per la selezione dei gruppi di azione locale per l'attuazione dell'asse 4 Leader del PSR 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO il decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 30/SPM del 10 luglio 2009 avente ad oggetto "Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia approvato dalla Commissione europea con decisione C(2007)5715 del 20 novembre 2007 - asse 4 - Leader: Approvazione della graduatoria dei gruppi di azione locale e dei piani di sviluppo locale", pubblicato sul BUR n. 31 del 5 agosto 2009;
ATTESO che con il succitato decreto si ammette a finanziamento, tra gli altri, il Piano di Sviluppo Locale (di seguito PSL) del GAL Open Leader s.cons.a.r.l. con sede in Pontebba;
VISTO il decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 1952 del 14 agosto 2013 con il quale è stata autorizzata la variante n. 3 al PSL del GAL Open Leader, trasmesso con nota prot. n. 0010640/13.5/PM del 20 settembre 2013 ai fini della pubblicazione sul BUR;
ATTESO che il succitato decreto, nell'autorizzare la variante, pone una prescrizione;
RITENUTO di provvedere alla pubblicazione sul BUR del suddetto decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 1952 del 14 agosto 2013;
VISTO il "Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale", approvato con Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni e integrazioni;

DECRETA

1. è disposta la pubblicazione del decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 1952 del 14 agosto 2013 di approvazione con prescrizione della variante n. 3 al Piano di sviluppo locale del Gruppo di Azione Locale Open Leader, allegato al presente provvedimento.
Udine, 3 ottobre 2013

CUTRANO

13_42_1_DDS_SVIL RUR 1518_2_ALL1

Decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna 14 agosto 2013, n. 1952 - Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giu-

lia - Asse 4 Leader: approvazione della variante n. 3 al Piano di sviluppo locale del Gruppo di Azione Locale Open Leader

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS), e successive modifiche;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1320/2006 della Commissione del 5 settembre 2006 recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal Regolamento n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS), e le successive modifiche;
VISTO il Regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
VISTO il Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al Regolamento (CE) n. 1782/2003, e successive modifiche;
VISTO il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (d'ora in poi: PSR 2007-2013), approvato dalla Commissione europea con decisione C (2007) 5715 del 20 novembre 2007, e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA, in particolare, la versione n. 7 del PSR 2007-2013, approvata dalla Commissione Europea con nota Fef.Ares(2013)339648 del 14 marzo 2013;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 808 del 18 aprile 2013, con la quale si prende atto dell'approvazione, da parte della Commissione Europea, della versione n. 7 del PSR 2007-2013;
VISTO il decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2011, n. 040/Pres., con il quale si approvata il "Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" (d'ora in poi: Regolamento regionale) ;
CONSIDERATO che l'Allegato B di cui all'art. 4, comma 2, del suddetto Regolamento generale individua il Servizio coordinamento politiche per la montagna come "struttura responsabile di asse" con riferimento alle misure dell'asse 4 del PSR 2007-2013;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1860 del 24 settembre 2010, che definisce l'articolazione e la declaratoria delle strutture dell'Amministrazione regionale;
VISTO il decreto del direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 30/SPM del 10 luglio 2009, con il quale si approva la graduatoria dei gruppi di azione locale (GAL) e si ammette a finanziamento, tra gli altri, il piano di sviluppo locale (PSL) del GAL Open Leader s. cons. a r.l. con sede in Pontebba;
VISTO il decreto del direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 1522 del 5 agosto 2011, con il quale si autorizza la variante n. 1 al PSL del GAL Open Leader;
VISTO il decreto del direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 1354 del 31 maggio 2012, con il quale si autorizza la variante n. 2 al PSL del GAL Open Leader;
CONSIDERATO che la struttura responsabile di asse autorizza, ai sensi degli artt. 80 e 82 del Regolamento generale, le varianti ai piani di sviluppo locale (d'ora in poi: PSL) ammessi a finanziamento;
CONSIDERATO che il GAL Open Leader ha trasmesso con nota dell'11 dicembre 2012, prot. 1344/12, la documentazione relativa all'adozione di una terza variante al proprio PSL;
CONSIDERATO che la documentazione di cui sopra consiste in:
- estratto della deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 139/03 del 20 novembre 2012;
- "Proposta di modifica" (relazione illustrativa della variante) sottoscritta dal Presidente e testo del PSL (estratto) aggiornato alla variante, con evidenziazione delle revisioni (con nuovo piano finanziario);
CONSIDERATO che il GAL Open Leader, con nota del 28 marzo 2013, prot. 441/13, ha comunicato l'intenzione di integrare la variante suddetta al fine di rimodulare ulteriormente il piano finanziario del PSL;
CONSIDERATO che il GAL Open Leader ha trasmesso con nota dell'11 giugno 2013, prot. 734/13 la documentazione relativa all'adozione dell'integrazione anticipata con la nota prot. 441/13 del 2013;
CONSIDERATO che la documentazione relativa all'integrazione consiste in:
- estratto della deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 148/05 del 30 maggio 2013;
- "Integrazione proposta di modifica" (relazione illustrativa dell'integrazione) sottoscritta dal Presidente e testo del PSL (estratto) aggiornato all'integrazione della variante, con evidenziazione delle revisioni (con nuovo piano finanziario);
CONSIDERATO che il GAL Open Leader con nota del 13 agosto 2013, prot. 966/13, ha chiesto di sospendere la valutazione di variante riguardante la misura 421, la quale richiede ulteriori approfondi-

menti, e di dare comunque corso all'iter amministrativo riguardante le altre modifiche al PSL al fine di consentire lo scorrimento delle graduatorie in tempi utili per l'attuazione del PSL;
CONSIDERATO che la variante di cui il GAL chiede l'autorizzazione consiste in:
a) spostamenti di risorse tra le misure del PSL alla luce dei risultati dei bandi (impegni assumibili) e delle operazioni finanziate (economie):

Misura	Azione	Intervento	Variazione		
			Quota pubblica	Quota privata	Totale
411	1	1	- 149.060,12	-124.396,16	-273.456,28
413	1	1	- 47.362,48	-31.574,99	-78.937,47
413	1	3	- 150.000,00	-86.247,04	-236.247,04
413	3	1	122.459,72	-26.906,76	95.552,96
413	3	2	273.963,87	29.297,19	303.261,06
413	3	3	- 50.000,99	-66.667,32	-116.668,31
Totale variazioni			0,00	-306.495,08	-306.495,08
Totale PSL (vigente)			3.593.101,00	1.549.514,09	5.142.615,09
Totale PSL (a seguito variazione)			3.593.101,00	1.243.019,01	4.836.120,01
Totale PSL (variazione)			0,00	- 306.495,08	- 306.495,08

b) aggiornamento dei cronoprogrammi finanziari della misura 431;
VISTA la relazione di istruttoria del 14 agosto 2013;
CONSIDERATO, in ragione dei numerosi mutamenti intervenuti nel tempo nella composizione del Consiglio di amministrazione del GAL, di dover richiedere quale prescrizione l'aggiornamento del PSL anche per quanto riguarda le informazioni relative agli amministratori, contenute nel paragrafo 10.2 del PSL;
CONSIDERATO che le varianti appaiono ammissibili ai sensi dell'art. 82, comma 2, del Regolamento regionale;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 ("Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso"), e successive modificazioni ed integrazioni;

DECRETA

1. E' autorizzata la variante n. 3 al PSL del GAL Open Leader, come adottata dal Consiglio di amministrazione del GAL con deliberazioni n. 139/03 del 20 novembre 2012 e n. 148/05 del 30 maggio 2013, fatta esclusione per le modifiche riguardanti la misura 421 e con la seguente prescrizione: : "il GAL aggiornerà i dati relativi agli amministratori riportati al paragrafo 10.2 del PSL".
2. Il piano finanziario di cui all'allegato A) del decreto del direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 30/SPM del 10 luglio 2009, già sostituito dal piano finanziario di cui all'Allegato A) del decreto del direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 1522 del 5 agosto 2011 e, successivamente, dal piano finanziario di cui all'Allegato A) del decreto del direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 1354 del 31 maggio 2012, è sostituito dal piano finanziario di cui all'Allegato A) del presente provvedimento, parte integrante e sostanziale dallo stesso.
Udine, 14 agosto 2013

TONEGUZZI

13_42_1_DDS_SVIL RUR 1518_3_ALL2

ALLEGATO A)

PSR 2007-2013. ASSE 4 LEADER

PSL "Open Leader" - variante n. 3

GAL OPEN LEADER - PONTEBBA

MISURA	AZIONE	INTERVENTO	DESCRIZIONE INTERVENTO	MODALITA' ATTUATIVA	SPESA PUBBLICA (euro)			QUOTA PRIVATA (euro)	TOTALE
					COFINANZIAMENTO FEASR (44%)	COFINANZIAMENTO NAZIONALE (56%)	TOTALE		
411	1	1	Aiuti agli investimenti nel settore agricolo per realizzazione filiere corte	bando	66.413,55	84.526,33	150.939,88	175.603,84	326.543,72
412	1	1	Aiuti ai proprietari privati di fondi per realizzaz. interventi su patrimonio rurale	bando	218.592,44	278.208,56	496.801,00	26.147,42	522.948,42
413	1	1	Aiuti per aumento posti letto in B&B e in affittacamere non professionale	bando	305.342,69	388.617,96	693.960,65	462.640,43	1.156.601,08
413	1	2	Aiuti per aumento posti letto in affittacamere professionale	bando	42.537,82	54.139,05	96.676,87	64.451,25	161.128,12
413	1	3	Aiuti per aumento e riqualificazione posti letto in agriturismo	bando	39.600,00	50.400,00	90.000,00	153.752,96	243.752,96
413	2	1	Aiuti per la creazione di centri multiservizi nelle aree periferiche	bando	44.000,00	56.000,00	100.000,00	26.666,67	126.666,67
413	2	2	Aiuti per la creazione o il potenziamento di servizi alla persona e alla famiglia	bando	66.000,00	84.000,00	150.000,00	40.000,00	190.000,00
413	3	1	Servizi e attività ricreative e culturali	bando	119.882,28	152.577,44	272.459,72	13.093,24	285.552,96
413	3	2	Aiuti per riqualificazione, potenz. e creazione servizi e strutture tempo libero	bando	208.544,10	265.419,77	473.963,87	82.630,52	556.594,39
413	3	3	Aiuti per realizzazione e potenziamento iniziative di fattorie didattiche	bando	21.999,56	27.999,45	49.999,01	33.332,68	83.331,69
413	4	1	Predisposizione di un piano per la promozione integrata del territorio	progetto GAL	79.200,00	100.800,00	180.000,00	-	180.000,00
			Totale misura 410 (411+412+413)		**1.212.112,44**	**1.542.688,56**	**2.754.801,00**	**1.078.319,01**	**3.833.120,01**
421	-	1	Progetto per sviluppo territoriale sostenibile tramite la valorizzazione turistica	progetto GAL	40.040,00	50.960,00	91.000,00	-	91.000,00
421	-	2	Progetto per valorizzaz. e promozione transnazionale del territorio	progetto GAL	-	-	-	-	-
421	-	3	Progetto per valorizzazione realtà ecomuseali	progetto GAL	38.940,00	49.560,00	88.500,00	-	88.500,00
			Totale misura 421		**78.980,00**	**100.520,00**	**179.500,00**	**-**	**179.500,00**
431	-	-	Costi di gestione del GAL	GAL	258.192,00	328.608,00	586.800,00	146.700,00	733.500,00
431	-	-	Acquisizione di competenze	GAL	5.280,00	6.720,00	12.000,00	3.000,00	15.000,00
431	-	-	Animazione sul territorio	GAL	26.400,00	33.600,00	60.000,00	15.000,00	75.000,00
			Totale misura 431		**289.872,00**	**368.928,00**	**658.800,00**	**164.700,00**	**823.500,00**
			TOTALE GENERALE		**1.580.964,44**	**2.012.136,56**	**3.593.101,00**	**1.243.019,01**	**4.836.120,01**

Udine, 14 agosto 2013.

VISTO: IL DIRETTORE DEL SERVIZIO: TONEGUZZI

13_42_1_DDS_SVIL RUR 1560_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 7 ottobre 2013, n. 1560

Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Asse 4 - Leader. Bando del GAL Carso - LAS Kras per sviluppo di iniziative relative alle attività ricreative e culturali e/o di eventi ad esso connessi, a valere sulla Misura 413, Azione 3 - Sviluppo di servizi e attività ricreative e culturali, Intervento 2. Pubblicazione graduatoria domande di aiuto ammesse a finanziamento.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito denominato PSR) approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2007) 5715 del 20 novembre 2007;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2985 del 30 novembre 2007, con la quale si prende atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTE le successive modifiche del PSR, accettate o approvate dalla Commissione Europea, e da ultima la versione 7 del Programma, come accettata con nota della Commissione Europea Ref. Ares(2013)339648 del 14 marzo 2013, e recepita con deliberazione di Giunta regionale n. 808 del 18 aprile 2013;
VISTO il "Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" (di seguito denominato Regolamento) approvato con il decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2011 n. 040/Pres.;
VISTO l'articolo 4, comma 1 del Regolamento che individua il Servizio sviluppo rurale della Direzione Centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali quale Autorità di gestione del PSR;
VISTO il Piano di sviluppo locale (PSL) del gruppo di azione locale (GAL) Carso - LAS Kras, approvato con decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 30/SPM del 10 luglio 2009 e ammesso a finanziamento con decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 2/SPM dell'1 febbraio 2010, e successive varianti;
VISTO il Bando per sviluppo di iniziative relative alle attività ricreative e culturali e/o di eventi ad esso connessi, approvato dal Consiglio di amministrazione del GAL con deliberazione del 10 aprile 2013 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) n. 18 del 2 maggio 2013;
VISTA la deliberazione del 3 ottobre 2013, con la quale il Consiglio di amministrazione del GAL approva la graduatoria, facente parte integrante e sostanziale dell'atto deliberativo, delle domande di aiuto ammesse a finanziamento a valere sulla misura 413 - Qualità della vita e diversificazione, azione 3 - Sviluppo di servizi e attività ricreative e culturali, con riferimento all'intervento 2 - Sviluppo di iniziative relative alle attività ricreative e culturali e/o di eventi ad esso connessi del precitato PSL;
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 29 del Regolamento il provvedimento di approvazione della graduatoria delle domande di aiuto è pubblicato sul BUR a cura dell'Autorità di gestione;
RITENUTO di provvedere alla pubblicazione sul BUR della deliberazione del Consiglio di amministrazione del GAL Carso - LAS Kras del 3 ottobre 2013, comprensiva dell'allegato A quale parte integrante e sostanziale;
VISTO il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni e integrazioni;

DECRETA

1. Si dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione del Consiglio di amministrazione del GAL Carso - Las Kras del 3 ottobre 2013 allegata al presente provvedimento, di approvazione della graduatoria delle domande di aiuto ammesse a finanziamento a valere sulla misura 413, azione 3 - Sviluppo di servizi e attività ricreative e culturali, con riferimento all'intervento 2 - Sviluppo di iniziative relative alle attività ricreative e culturali e/o di eventi ad esso connessi del PSL del GAL Carso - Las Kras.
Udine, 7 ottobre 2013

CUTRANO

13_42_1_DDS_SVIL RUR 1560_2_ALL1

GRUPPO DI AZIONE LOCALE CARSO

LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA KRAS

Via di Prosecco 131 / Proseškaulica 131, 34151, Opicina / Opčine (TS) ; Sede legale / Pravnisedež: Sistiana / Sesljan 54/D ; 34011 ; Duino – Aurisina / DevinNabrežina (TS) ; Italia / Italija
Tel: +39 040 2455468 ; +39 345 5902670 ; +39 331 6321642
Mail: info@galcarso.com ; Web: www.galcarso.eu / www.laskras.eu

Prot. MC 90-3/10/2013
Delibera CdAdd. 3 ottobre 2013

Oggetto: Misura 413, Azione 3, Intervento 2, Bando per lo sviluppo di iniziative relative alle attività ricreative e culturali e/o di eventi ad esso connessi- Approvazione graduatoria.

L’anno duemilatredici, il giorno 3 ottobre 2013 alle ore 18.00 presso l’ufficio di GAL Carso-LAS Kras in Via di Prosecco 131,Trieste, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società **“GAL Carso-LAS Kras” Società Consortile a responsabilità limitata.**
Partecipa alla riunione il Direttore Erik Švab che funge anche da segretario verbalizzante.

Alla presenza dei consiglieri

NOME – COGNOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
FrancFabec	Presidente		X
Miloš Čotar	Vicepresidente	X	
Roberto Starec	Consigliere	X	

IL CONSIGLIO

VISTA la nota indirizzata a questo GAL inviata dal Servizio Coordinamento Politiche per la Montagna della Regione Fvg, datata 1 ottobre 2013, protocollo SPM / 0011010/13.5, che segnala errori nella Delibera del Cda datata 23 agosto 2013 relativamente alla Graduatoria del Bando per lo sviluppo di iniziative relative alle attività ricreative e culturali e/o di eventi ad esso connessi, pubblicato sul B.U.R. della Regione n. 18 del 2/05/2013;
VISTOche la stessa nota dell’Amministrazione Regionale richiama il GAL a una valutazione delle motivazioni delle pronunce della magistratura in merito a situazioni di conflitto d’interessi riguardanti altri GAL e richiede una conferma della decisione del 23 agosto, con una assunzione di responsabilità consapevole dei precedenti costituiti dalle suddette pronunce;
CONSIDERATO che per quanto riguarda la decisione sulla citata Graduatoria ovvero sul potenziale conflitto d’interessi il GAL Carso – LAS Kras intende confermare la scelta già operata il 23 agosto 2013 nei termini illustrati dal Vicepresidente Miloš Čotar – termini che verranno formalizzati in una lettera all'Amministrazione Regionale;
CONSIDERATA necessaria la Revoca della Delibera del 23 agosto 2013 per correggerne gli errori rilevati dall'Amministrazione Regionale, il GAL procede all'adozione di una nuova pertinente Delibera nei termini che seguono;
VISTI i regolamenti CE n. 1698/2005 e n. 1974/2006 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2985 del 30 novembre 2007, con la quale si prende atto dell’approvazione da parte della Commissione Europea del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 (PSR) della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTE le successive modifiche del PSR, accettate o approvate dalla Commissione Europea, e da ultima la versione 7 del Programma, come accettata dalla Commissione Europea con nota Ref. Ares(2013)339648 del 14 marzo 2013, e come recepita con deliberazione di Giunta regionale n. 808 del 18 aprile 2013;
RILEVATO che il Servizio sviluppo rurale della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali funge da Autorità di gestione (AdG) del PSR 2007-2013;

GRUPPO DI AZIONE LOCALE CARSO

LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA KRAS

Via di Prosecco 131 / Proseškaulica 131, 34151, Opicina / Opčine (TS) ; Sede legale / Pravnisedež: Sistiana / Sesljan 54/D ; 34011 ; Duino – Aurisina / DevinNabrežina (TS) ; Italia / Italija
Tel: +39 040 2455468 ; +39 345 5902670 ; +39 331 6321642
Mail: info@galcarso.com ; Web: www.galcarso.eu / www.laskras.eu

RILEVATO che il Servizio coordinamento politiche per la montagna della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna funge da Struttura Responsabile di Asse (SRA) per l'attuazione dell'asse 4 Leader del PSR 2007-2013;
VISTO il regolamento generale di attuazione del PSR approvato con Decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2011 n. 040/Pres., che, tra l'altro, abroga e sostituisce il regolamento approvato con Decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008 n. 054/Pres.;
VISTA la domanda di finanziamento del Piano di Sviluppo locale (PSL) presentata in Regione il 15 ottobre 2008 ai fini dell'attuazione dell'asse 4 Leader del PSR 2007-2013;
VISTIi decreti del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna 10 luglio 2009, n. 30/SPM, pubblicato sul B.U.R. n. 31 del 5 agosto 2009, e il decreto n.2/SPM del 1 febbraio 2010,pubblicato sul BUR n. 9 del 3 marzo 2010 con il quale è stato approvato e ammesso a finanziamento il PSL 2007-2013 di questo GAL;
VISTI i decreti del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con i quali si approvano rispettivamente le varianti n. 1, n. 2 e n. 3 del PSL di questo GAL;
CONSIDERATO che per la maggior parte delle azioni del PSL 2007-2013 sono previsti regimi di aiuto per l'attuazione di progetti selezionati a seguito di procedura pubblica (bando);
RICHIAMATA la delibera di questo CdA del 10/04/2013 con la quale è stato approvato il Bando per lo sviluppo di iniziative relative alle attività ricreative e culturali e/o di eventi ad esso connessi, in oggetto;
VISTO il Bando per lo sviluppo di iniziative relative alle attività ricreative e culturali e/o di eventi ad esso connessi, pubblicato sul B.U.R. della Regione n. 18 del 2/05/2013;
RICHIAMATA la delibera del CdA del 11/07/2013 con la quale sono stati nominati, per le domande di aiuto e di pagamento pervenute sul bando in oggetto, sia il Responsabile dell'istruttoria sia la Commissione tecnica a supporto dell'attività istruttoria
RICHIAMATO il paragrafo 5 dell'art. 37 del Regolamento (CE) n. 1974/2006, introdotto dall'art. 1, punto 4) del Regolamento (UE) n. 679/2011, il quale richiede che "le parti economiche e sociali, nonché gli altri rappresentanti della società civile "rappresentino" almeno il 50% dei voti" espressi per l'adozione delle "decisioni relative alla selezione dei progetti da parte dell'organismo decisore dei GAL";
DATO ATTO che le parti economiche e sociali presenti rappresentano il 50 % dei voti e che pertanto il Consiglio è atto a deliberare in merito alla selezione dei progetti di cui trattasi;
RICHIAMATO il regolamento sul conflitto di interesse approvato con deliberazione di questo Cda del 26/09/2012;
PRESO ATTO del potenziale conflitto di interessi del Presidente del GAL Carso – LAS Kras, FrancFabec, essendo lo stesso anche Presidente pro tempore dell'associazione senza fini di lucroDeželna Kmečka Zveza, come da Attestazione di Merito firmata dallo stesso Fabec e depositata presso gli uffici del GAL Carso – LAS Kras;
DATO ATTO che i contenuti del bando erano già stati puntualmente definiti nel PSL, lo stesso si dica per i criteri di assegnazione dei punteggi già definiti nel PSL approvato il 20/5/2009, pubblicato allora su internet e presentato in varie sedi pubbliche; e che pertanto si può ben considerare che il bando è stato annunciato al territorio da anni, ma mai pubblicato per carenze di personale interno;
DATO ATTO che non si vede comei parametri dei punteggi prescelti dal CdA per il bando avrebbero potuto favorire Deželna Kmečka Zveza più di altri potenziali beneficiari;
VISTO che la graduatoria viene elaborata sulla base di parametri oggettivi da una commissione tecnica indipendente, i cui lavori sono stati verificati dal Responsabile del Procedimento Miloš

GRUPPO DI AZIONE LOCALE CARSO

LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA KRAS

Via di Prosecco 131 / Proseškaulica 131, 34151, Opicina / Opčine (TS) ; Sede legale / Pravnisedež: Sistiana / Sesljan 54/D ; 34011 ; Duino – Aurisina / DevinNabrežina (TS) ; Italia / Italija
Tel: +39 040 2455468 ; +39 345 5902670 ; +39 331 6321642
Mail: info@galcarso.com ; Web: www.galcarso.eu / www.laskras.eu

Čotar e che il Presidente del GAL Fabec non ha avuto alcuna possibilità di influire sull'esito dell'assegnazione dei punteggi a favore di nessuna domanda;
VISTO che l'associazione Deželna Kmečka Zveza ha presentato domanda per questo Bando;
PRESO ATTO che Fabec e nessun altro rappresentante di Deželna Kmečka Zveza hanno fatto parte della Commissione tecnica che ha analizzato le domande di finanziamento;
VISTO che il Presidente Fabec, in occasione di questa Delibera del CdA, ha scelto di non partecipare alla sedutadel CdA e alla votazione di questa Delibera del CdA, lasciando la responsibilità di decisione ai due altri consiglieri;
VISTO che la firma della presente Delibera è diventata, per volontà del CdA, di spettanza del VicePresidente Miloš Čotar;
PRESO ATTO di tutto questo, il CdA non ritiene che, in merito alla graduatoria di questo bando, Fabec o Deželna Kmečka Zveza abbiano avuto o avrebbero potuto avere un vantaggio dal ruolo di Fabec nel GAL;
VISTE le sottoelencate domande di aiuto presentate a seguito della pubblicazione del Bando:

n.	num. domanda di aiuto	data domanda di aiuto	Richiedente	n. prot.	Data presentazione
1	94752154958	1/7/2013	Comune di Monfalcone	53	11/7/2013
2	94752152440	28/6/2013	Circolo culturale ricreativo sloveno "Danica"	56	12/7/2013
3	94752152473	28/6/2013	Comune di Duino-Aurisina	57	12/7/2013
4	94752157480	28/6/2013	Comune di Muggia	58	12/7/2013
5	94752152572	28/6/2013	Comune di San Dorligo della Valle	59	12/7/2013
6	94752155567	1/7/2013	Centro sloveno di educazione musicale EmilKomel	60	12/7/2013
7	94752152143	28/6/2013	Provincia di Trieste	61	15/7/2013
8	94752155609	01/7/2013	Deželna KmečkaZveza	62	15/7/2013

VISTO il verbale del CdA del 23/07/2012 di apertura delle buste chiuse allegate alla istanze pervenute;
VISTI i verbali di controllo amministrativo sulle domande di aiuto a firma del responsabile del procedimento, del responsabile dell'istruttoria e dei componenti la Commissione tecnica (per le verifiche di loro competenza), i quali danno conto;
- della presentazione delle domande di aiuto nei termini e secondo le modalità prescritti dal bando;
- delle verifiche sui requisiti formali e generali di ammissibilità delle domande ai sensi dell'art. 5 del bando in oggetto;
- delle verifiche sull'ammissibilità a finanziamento degli interventi;
- delle richieste di integrazioni relative alla documentazione allegata alla domanda di aiuto;
- della valutazione delle domande con i punteggi assegnati ai sensi dell'art. 8 del bando in oggetto;

DATO ATTO che in fase istruttoria, per talune domande di aiuto sono state richieste integrazioni/chiarimenti, e che tali integrazioni/chiarimenti sono stati trasmessi entro i termini stabiliti;

GRUPPO DI AZIONE LOCALE CARSO

LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA KRAS

Via di Prosecco 131 / Proseškaulica 131, 34151, Opicina / Opčine (TS) ; Sede legale / Pravnisedež: Sistiana / Sesljan 54/D ; 34011 ; Duino – Aurisina / DevinNabrežina (TS) ; Italia / Italija
Tel: +39 040 2455468 ; +39 345 5902670 ; +39 331 6321642
Mail: info@galcarso.com ; Web: www.galcarso.eu / www.laskras.eu

CONSIDERATO che le risorse a Bando, ammontanti ad € 165.000,00 di contributo pubblico,**non**sono sufficienti a garantire il finanziamento di tutte le domande ammissibili a finanziamento;
CONSIDERATO che l'art. 10 del Bando prevede un aiuto minimo di euro 30.000,00 e che pertanto risultano finanziabili, con le risorse disponibili, solo le domande collocate dal 1° a 4° posto della graduatoria;
CONSIDERATO che, sulla base di quanto previsto dall'art. 13 del Bando in oggetto, entro il termine di 30 giorni dalla data di approvazione della graduatoria, ai beneficiari viene data comunicazione dell'ammissione a finanziamento con decisione individuale di finanziamento;
DATO ATTO che la graduatoria deve essere trasmessa all'ADG del PSR 2007-2013 per il tramite della SRA, ai fini della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;

all'unanimità

DELIBERA

1. di dare atto di quanto esposto in premessa nonché di revocare la Delibera del Cda del 23 agosto 2013;
2. di approvare i verbali di controllo amministrativo sulle domande di aiuto da parte di Čotar e di prendere atto dell'Attestazione di Merito firmata dal Presidente Franc Fabec in merito al suo potenziale conflitto d'interessi;
3. di approvare, in adempimento alle disposizioni previste dall'art. 12 del bando, nonché dal Regolamento generale di attuazione del PSR, l'allegata "Graduatoria delle domande ammesse a finanziamento" a valere sulla Misura 413, Azione 3, Intervento 2, Bando per lo sviluppo di iniziative relative alle attività ricreative e culturali e/o di eventi ad esso connessi, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo (allegato A);
4. di ammettere a finanziamento le domande di aiuto utilmente collocate in graduatoria nel limite delle risorse disponibili, pari a € 165.000,00, per una spesa ammissibile totale pari a € 207.699,11 di cui € 155.774,33 a titolo di contributo, ovvero di finanziare integralmente le prime quattro domande in graduatoria e di accantonare i restanti 9.225,67 €;
5. anche tramite una variante al PSL, al fine di finanziare integralmente il più alto numero di domande pervenute, di aprire una procedura per la ricerca di fondi disponibili da sommarsi ai restanti 9.225,67 €;
6. di dare mandato al VicePresidente di procedere, entro il termine di 30 giorni dalla data del presente atto e dopo la pubblicazione del medesimo sul BUR all'adozione delle decisioni individuali di finanziamento delle domande di aiuto collocate in graduatoria;
7. di dare mandato al VicePresidentedi inviare la graduatoria all'ADG del PSR 2007-2013 per il tramite della SRA, ai fini della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Opicina, 03/10/2013

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE	IL VICEPRESIDENTE
Erik Švab	MilošČotar

13_42_1_DDS_SVIL RUR 1560_3_ALL2

GALCARSO LASKRAS

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013- ASSE 4 LEADER- Misura 413, Azione 3, Intervento 2
Bando per lo sviluppo di iniziative relative alle attività ricreative e culturali e/o di eventi ad esso connessi

GRADUATORIA DELLE DOMANDE AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

Approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 3 ottobre 2013 (allegato A)

POSIZIONE IN GRADUATORIA	NUMERO DOMANDA DI AIUTO	DATA DOMANDA DI AIUTO	RICHIEDENTE	COSTO PREVISTO	COSTO TOTALE AMMESSO	AIUTO CONCEDIBILE	AIUTO CONCESSO CON RISORSE DISPONIBILI	PUNTEGGIO ASSEGNATO	MOTIVAZIONI per l'assegnazione di priorità a parità di punteggio	CRITERI DI SELEZIONE APPLICATI*
1	94752155567	01/07/2013	Centro sloveno di educazione musicale E.Komel	52.000,00	52.000,00	39.000,00	39.000,00	**34**	L'associazione Emil Komel ed il Comune di Muggia hanno riportato lo stesso punteggio alla voce "Cooperazione tra le diverse associazioni nello svolgimento delle iniziative previste", pertanto si è valutato il criterio della localizzazione delle Associazioni nel maggior numero dei Comuni ai sensi del comma 3) del citato art.8. Il progetto proposto dall'associazione Emil Komel interessa 5 Comuni mentre quello portato avanti dal Comune di Muggia prevede un partenariato con associazioni localizzate in 4 Comuni diversi.	**b)c)d)e)f)**
2	94752157480	28/06/2013	Comune di Muggia	68.869,11	68.869,11	51.651,83	51.651,83	**34**	Vedi sopra.	**b)c)d)e)f)**
3	94752152473	28/06/2013	Comune di Duino-Aurisina	41.830,00	41.830,00	31.372,50	31.372,50	**32**	Si rileva che risultano di pari punteggio i soggetti: Comune di Duino Aurisina, Comune di Monfalcone e Comune di San Dorligo della Valle. In base al punteggio "Cooperazione tra le diverse associazioni nello svolgimento delle iniziative previste" il Comune di Monfalcone presentando cinque punti – rispetto ai sette degli altri due Enti Locali – slitta al quinto posto. Si procede, quindi, alla valutazione secondo il criterio della localizzazione delle Associazioni nel maggior numero dei Comuni - ai sensi del comma 3) del citato art.8 – rilevando che il Comune di Duino Aurisina presenta un partenariato di tre diversi Comuni mentre il Comune di San Dorligo della Valle ha un partenariato con due soli Comuni.	**b)c)d)e)f)**
4	94752152572	28/06/2013	Comune di San Dorligo della Valle	45.000,00	45.000,00	33.750,00	33.750,00	**32**	Vedi sopra.	**b)c)d)e)f)**
5	94752154958	01/07/2013	Comune di Monfalcone	80.000,00	80.000,00	60.000,00	-	**32**	Vedi sopra.	**b)c)d)e)f)**
6	94752155609	01/07/2013	Kmečka Zveza	100.000,00	100.000,00	75.000,00	-	**31**		**b)c)d)e)f)**
7	94752152143	28/06/2013	Provincia di Trieste	55.000,00	55.000,00	41.250,00	-	**22**		**b)c)d)e)f)**
8	94752152440	28/06/2013	Circolo culturale ricreativo sloveno Danica	74.079,30	74.079,30	55.559,48	-	**7**		**b)c)d)e)f)**
				516.778,41	516.778,41	387.583,81	155.774,33			

*legenda:
a) incremento dell'occupazione al termine dell'investimento (in termini di ULA, come definite dal successivo comma 5 di questo articolo)
b) Aree B1 e C1 dell'area di intervento del presente Bando individuata all'art. 3
c) Cooperazione tra le diverse associazioni nello svolgimento delle iniziative previste
d) Coinvolgimento di soggetti pubblici e privati
e) Coinvolgimento di associazioni di diversa tipologia
f) Ripetizione di iniziative analoghe a quella oggetto del finanziamento nel biennio successivo a quello di svolgimento dell'iniziativa analoga

Opicina, 3 ottobre 2013

IL VICE PRESIDENTE
Miloš Čotar

13_42_1_ADC_ATT PROD ALBO REGIONALE COOP SOCIALI_0_INTESTAZIONE

Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali - Servizio comparto cooperativo

Albo regionale delle cooperative sociali. Pubblicazione ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della LR 20/2006.

Albo regionale delle cooperative sociali

Denominazione / Indirizzo	Categoria attività esercitata			
ABITAMONDO COOPERATIVA SOCIALE	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO			
33170 PORDENONE, PN VIA COMUGNE, 7	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	291	A	14/05/2008	
ACCOUNTING SERVICE SOC. COOP. SOCIALE	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO			
33010 PAGNACCO, UD VIA DEI BRAZZA', 35	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	93	B	10/12/1997	
AESONTIUS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO			
34170 GORIZIA, GO VLE XXIV MAGGIO, 5	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	162	B	28/11/2001	
	161	A	28/11/2001	
AGRICOLA MONTE SAN PANTALEONE - COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA - ONLUS				
34127 TRIESTE, TS VIA G. DE PASTROVICH, 1	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	4	B	29/04/1992	
ALI D'ARGENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO			
33170 PORDENONE, PN VIA MONTEREALE, 31	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	359	A	16/02/2012	
A.L.M.A. - ASSISTENZA ALLA LIBERA MOBILITA' E ACCESSIBILITA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO			
34018 SAN DORLIGO DELLA VALLE, TS LOC MATTONAIA TRIESTINA, 542	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	378	A	13/03/2013	
ANNI D'ORO - COOPERATIVA SOCIALE	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO			
34138 TRIESTE, TS VIA SETTEFONTANE, 51/1	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	335	A	26/11/2010	
ARACON COOPERATIVA SOCIALE ONLUS				
33100 UDINE, UD VIA SAGRADO, 3	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	91	A	05/09/1997	

Albo regionale delle cooperative sociali

Denominazione / Indirizzo	Categoria attività esercitata			
A.R.C.A. - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO			
33087 PASIANO DI PORDENONE, PN VIA SANTA MARIA, 17	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	247	B	06/02/2006	
AREA12 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO			
34170 GORIZIA, GO VIA TABAI, 23	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	368	B	07/05/2012	
AREGOLADARTE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO			
33010 TRASAGHIS, UD VIA 8 OTTOBRE, 40/2	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	345	B	05/05/2011	
ARIEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO			
34151 TRIESTE, TS LOC PROSECCO, 381	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	327	A	04/08/2010	
ARTE E LIBRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO			
33100 UDINE, UD VIA DERNA, 17	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	14	B	10/08/1992	
	356	A	21/12/2011	
ARTEMUSICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE				
34133 TRIESTE, TS VIA DEL CORONEO, 15	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	348	A	20/05/2011	
ASCARETTO - COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	ALTRE COOPERATIVE			
33170 PORDENONE, PN VIA FORNACE, 2	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	176	A	18/07/2002	
ASSIXTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS				
33100 UDINE, UD VLE TRIESTE, 132	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	366	A	24/04/2012	

Albo regionale delle cooperative sociali

Denominazione / Indirizzo	N.Albo	Sezione	Data iscrizione	Data sospensione
Denominazione	Categoria attività esercitata			
Indirizzo				
ASTEROIDE B 612 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.				
33072 CASARSA DELLA DELIZIA, PN VIA SAN FRANCESCO, 9	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	362	B	12/03/2012	
BABYLANDIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.				
33170 PORDENONE, PN VIA PRASECCO, 23	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	313	A	11/08/2009	
BAOBAB SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO			
33170 PORDENONE, PN VIA CAPPUCCINI, 73/1	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	377	A	29/01/2013	
BIBLIO-THE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO			
33170 PORDENONE, PN VLE GRIGOLETTI, 72/E	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	343	A	15/03/2011	
BIO-FORTIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO			
33072 CASARSA DELLA DELIZIA, PN VIA SEGLUZZA, 19/3	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	383	B	06/06/2013	
BIRBE & CO. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO			
34077 RONCHI DEI LEGIONARI, GO VIA REDIPUGLIA, 80 A/B	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	230	A	18/05/2005	
BREAD & BAR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE - ONLUS	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO			
34133 TRIESTE, TS VIA SAN FRANCESCO D ASSISI, 4/1	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	350	B	22/08/2011	
CAMPO DEI GIRASOLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO			
34016 MONRUPINO, TS LOC RUPINGRANDE, 163	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	253	A	21/03/2006	
	254	B	21/03/2006	

Albo regionale delle cooperative sociali

Denominazione / Indirizzo	Categoria attività esercitata	N.Albo	Sezione	Data iscrizione	Data sospensione
"CANTIERI SOCIALI CONSORZIO FRA COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"					
34074 MONFALCONE, GO PZA DELLA REPUBBLICA, 15		123	C	12/01/2000	
C.A.P. COOPERATIVA AVVIAMENTI POSTALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO				
34170 GORIZIA, GO VLE XXIV MAGGIO, 5		385	B	13/08/2013	
CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE					
33043 CIVIDALE DEL FRIULI, UD VLE GEMONA, 5		272	A	04/06/2007	
CENTRO SOCIALE E LAVORATIVO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE					
33038 SAN DANIELE DEL FRIULI, UD VIA MONSIGNOR OSCAR ROMERO, 13		13	B	03/07/1992	
CHICHIBIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO				
33100 UDINE, UD VIA FERRARI, 58		182	A	22/10/2002	
CINQUANTACINQUE - COOPERATIVA SOCIALE	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO				
34121 TRIESTE, TS VIA CAPITELLI, 3		220	A	11/03/2005	
CITTA' SOLIDALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO				
34079 STARANZANO, GO VIA ROSA AGAZZI, 19		73	B	04/07/1996	
CO.A.LA. - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARTE E LAVORO	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO				
34125 TRIESTE, TS VIA BATTISTI, 2		101	B	25/06/1998	

Albo regionale delle cooperative sociali

Denominazione				Categoria attività esercitata
Indirizzo				
COBITEC COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE ONLUS A RESPONSABILITA' LIMITATA				COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO
34074 MONFALCONE, GO VLE SAN MARCO, 60	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	288	A	27/11/2007	
CODESS FRIULI VENEZIA GIULIA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS IN BREVE "CODESS FVG"				COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO
33100 UDINE, UD VIA DANIELE CERNAZAI, 8	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	127	A	11/05/2000	
CO.M.ET.A. SOC. COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS				COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO
33033 CODROIPO, UD VIA F.LLI SAVOIA, 24	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	186	A	20/12/2002	
COMPAGNIA DEI SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE				COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO
34170 GORIZIA, GO VLE XXIV MAGGIO, 5	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	334	B	26/11/2010	
COMUNITA' EDUCANTE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS				
34145 TRIESTE, TS VIA ITALO SVEVO, 32/34	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	193	A	19/05/2003	
CONFINI IMPRESA SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE				COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO
34132 TRIESTE, TS VIA DELLA GEPPA, 9	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	121	B	27/10/1999	
CONSORZIO AUSONIA - COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS				ALTRE COOPERATIVE
34123 TRIESTE, TS VIA DEI BURLO, 1	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	228	C	18/05/2005	
CONSORZIO HAND - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE IN SIGLA: HAND				COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO
33010 PAGNACCO, UD VIA DEI BRAZZA', 35	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	308	C	25/03/2009	

Albo regionale delle cooperative sociali

Denominazione	Categoria attività esercitata			
Indirizzo				
CONSORZIO IMPRESE SOLIDARIETA' SOCIALE - CONSORZIO DI COOPERATIVESOCIALI - SOCIETA'	ALTRE COOPERATIVE			
34170 GORIZIA, GO VLE XXIV MAGGIO, 5	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	190	C	06/03/2003	
CONSORZIO REGIONALE WELCOOP - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	ALTRE COOPERATIVE			
33100 UDINE, UD VLE GIOVANNI PAOLO II, 15	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	319	C	05/01/2010	
CONSORZIO VIACOOP - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO			
34015 MUGGIA, TS VIA CAVALIERI DI MALTA, 3	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	341	C	17/02/2011	
CONSORZIO VIVES - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ALTRE COOPERATIVE			
33100 UDINE, UD VLE TRIESTE, 89	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	382	C	05/06/2013	
CONSORZIO 609 COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE	ALTRE COOPERATIVE			
34141 TRIESTE, TS VIA UGO FOSCOLO, 46	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	357	C	01/02/2012	
CONTEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS				
34170 GORIZIA, GO VLE XXIV MAGGIO, 5	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	115	B	18/03/1999	
	181	A	18/07/2002	
COOP NONCELLO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO			
33080 ROVEREDO IN PIANO, PN VIA DELL'ARTIGIANATO, 20	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	5	B	29/04/1992	
	375	A	17/12/2012	
COOPERATIVA GERMANO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE				
34135 TRIESTE, TS VLE MIRAMARE, 47	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**

Albo regionale delle cooperative sociali

Denominazione			Categoria attività esercitata	
Indirizzo				
	18	B	26/10/1992	
	325	A	26/07/2010	
COOPERATIVA IDA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE			COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO	
34141 TRIESTE, TS VIA UGO FOSCOLO, 46	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	259	A	17/10/2006	
COOPERATIVA ITACA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.			COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO	
33170 PORDENONE, PN VLO SELVATICO, 16	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	38	A	02/08/1993	
COOPERATIVA L'AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. - IN LIQUIDAZIONE			COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO	
33170 PORDENONE, PN VLO RICCARDO SELVATICO, 16	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	107	B	29/10/1998	
COOPERATIVA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE			COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO	
33100 UDINE, UD VIA BERTALDIA, 24	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	296	A	27/10/2008	
COOPERATIVA SOCIALE ACLI - SOCIETA' COOPERATIVA O.N.L.U.S. IN SIGLA COOP. ACLI ONLUS			COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO	
33084 CORDENONS, PN VIA BUNIS, 37	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	40	A	13/10/1993	
COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO SC - ONLUS				
34170 GORIZIA, GO VIA SAN MICHELE, 42	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	2	B	29/04/1992	
COOPERATIVA SOCIALE CIF & ZAF - SOCIETA' COOPERATIVA			COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO	
33100 UDINE, UD VIA MISTRUZZI, 1	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	12	B	03/07/1992	
COOPERATIVA SOCIALE DEA A R.L. ONLUS			COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO	
33170 PORDENONE, PN VIA FORNACE, 2	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**

Albo regionale delle cooperative sociali

Denominazione	Categoria attività esercitata			
Indirizzo				
	376	B	04/01/2013	
COOPERATIVA SOCIALE EUROSERVIZI - SOC. COOP. A R.L.				
34148 TRIESTE, TS VIA FLAVIA, 6/1A	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	213	B	07/06/2004	
COOPERATIVA SOCIALE F.A.I. - FAMIGLIE ANZIANI INFANZIA - SOCIETA'COOPERATIVA O.N.L.U.S.	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO			
33170 PORDENONE, PN VLE GRIGOLETTI, 72/D	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	47	A	26/04/1994	
COOPERATIVA SOCIALE IL GIGLIO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA O.N.L.U.S.	ALTRE COOPERATIVE			
33080 PORCIA, PN VIA DELLE RISORGIVE, 1	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	134	A	31/07/2000	
COOPERATIVA SOCIALE IL SEME - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA O.N.L.U.S.	COOPERATIVE DI LAVORO AGRICOLO			
33080 FIUME VENETO, PN VIA FRATTE, 70	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	42	B	24/11/1993	
COOPERATIVA SOCIALE KARPOS - SOCIETA' COOPERATIVA O.N.L.U.S.	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO			
33170 PORDENONE, PN VLE MICHELANGELO GRIGOLETTI, 72/E	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	200	B	22/10/2003	
COOPERATIVA SOCIALE LA PIAZZETTA A R.L. - ONLUS				
34127 TRIESTE, TS VIA G. DE PASTROVICH, 1	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	187	B	20/12/2002	
COOPERATIVA SOCIALE LA SORGENTE - IMPRESA SOCIALE - ONLUS	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO			
33030 RIVE D'ARCANO, UD VIA MASERIS, 2/H	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	67	B	17/04/1996	
COOPERATIVA SOCIALE LA TUA CASETTA MAGICA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO			
33072 CASARSA DELLA DELIZIA, PN VLE RIMEMBRANZA, 41	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	261	A	12/01/2007	

Albo regionale delle cooperative sociali

Denominazione / Indirizzo	Categoria attività esercitata	N.Albo	Sezione	Data iscrizione	Data sospensione
COOPERATIVA SOCIALE LA VIARTE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO				
33050 SANTA MARIA LA LONGA, UD VIA ZOMPICCO, 46/A		19	B	09/11/1992	
COOPERATIVA SOCIALE L'AQUILONE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO				
33070 POLCENIGO, PN PZA MAGGIORE, 1		208	A	29/03/2004	
COOPERATIVA SOCIALE LAVORATORI UNITI FRANCO BASAGLIA SOCIETA' COOPERATIVA - ONLUS (IN					
34127 TRIESTE, TS VIA GUGLIELMO DE PASTROVICH, 1		1	B	29/04/1992	
		353	A	10/10/2011	
COOPERATIVA SOCIALE OASI S.C.R.L.					
33084 CORDENONS, PN VIA SEDUZZA, 1		82	B	07/11/1996	
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RAGGIO DI SOLE - PROGETTO ASSISTENZA	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO				
34122 TRIESTE, TS VIA PONCHIELLI, 1		219	A	18/01/2005	
COOPERATIVA SOCIALE PUNTO E VIRGOLA SOCIETA' COOPERATIVA O.N.L.U.S. - IN SIGLA PUNTO	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO				
33170 PORDENONE, PN VIA PLANTON, 6		184	A	22/10/2002	
COOPERATIVA SOCIALE QUORE - ONLUS	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO				
34129 TRIESTE, TS VIA UGO FOSCOLO, 46		326	B	26/07/2010	
COOPERATIVA SOCIALE REGIONALE DEI SENZA LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA					
34070 DOBERDO' DEL LAGO, GO VIA XXV APRILE, 1		381	B	19/04/2013	

Albo regionale delle cooperative sociali

Denominazione / Indirizzo	Categoria attività esercitata			
Indirizzo				
COOPERATIVA SOCIALE SCUOLA DEL CASTELLETTO A R.L.	ALTRE COOPERATIVE			
34134 TRIESTE, TS VIA OVIDIO, 49	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	218	A	18/01/2005	
COOPERATIVA SOCIALE TRIESTE - INTEGRAZIONE	ALTRE COOPERATIVE			
34134 TRIESTE, TS VIA CANTU', 45	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	223	A	11/03/2005	
COOP23 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO			
33100 UDINE, UD VIA VAL D'ERBEZZO, 2	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	279	B	26/10/2007	
C.O.S.M. CONSORZIO OPERATIVO SALUTE MENTALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN SIGLA C.O.S.M.	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO			
33100 UDINE, UD VIA POZZUOLO, 330	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	83	C	16/12/1996	
CO.S.M.O. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO			
33037 PASIAN DI PRATO, UD VIA VILLALTA, 49	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	110	A	13/01/1999	
CRAMARS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO			
33028 TOLMEZZO, UD VIA DELLA COOPERATIVA, 11/N	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	346	A	11/05/2011	
CROCE DEL SUD - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO			
34133 TRIESTE, TS VIA FABIO SEVERO, 31	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	108	B	14/12/1998	
DA AMICI VIVIAMO INSIEME DIVIDENDO ESPERIENZE SOC. COOP. SOCIALE IN BREVE DAVIDE SOC.	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO			
33028 TOLMEZZO, UD VIA MATTEOTTI, 19/G	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	142	B	22/02/2001	
	290	A	28/02/2008	

Albo regionale delle cooperative sociali

Denominazione / Indirizzo	Categoria attività esercitata	N.Albo	Sezione	Data iscrizione	Data sospensione
D.C. (DELLA COMUNITA') - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 33010 RESIUTTA, UD VIA ROMA, 26	ALTRE COOPERATIVE	342	B	02/03/2011	
DETTO FATTO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE 33100 UDINE, UD VLE EUROPA UNITA, 155	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO	305	B	09/02/2009	
DINSI UNE MAN SOC. COOP. SOCIALE A R. L. O.N.L.U.S. 33010 PAGNACCO, UD VIA DEI BRAZZA', 35	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO	41	A	24/11/1993	
DISTRIBUZIONI & SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 34133 TRIESTE, TS VIA ZANETTI, 1	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO	371	B	20/08/2012	
DON CESARE SCARBOLO - PAIDEIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. 34137 TRIESTE, TS VIA DELL'ISTRIA, 1	ALTRE COOPERATIVE	183	A	22/10/2002	
DUEMILADIECI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS 34015 MUGGIA, TS VIA COLOMBARA DI VIGNANO, 3		117	B	04/06/1999	
DUEMILAUNO AGENZIA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESASOCIALE ONLUS 34015 MUGGIA, TS VIA COLOMBARA DI VIGNANO, 3	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO	99	A	05/03/1998	
ECOCLEANING COOP - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. 33170 PORDENONE, PN VIA SAN VITO, 11	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO	384	B	10/06/2013	

Albo regionale delle cooperative sociali

Denominazione / Indirizzo	Categoria attività esercitata	N.Albo	Sezione	Data iscrizione	Data sospensione
EDUCARE WALDORF FVG - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	COOPERATIVE DI CONSUMO				
34071 CORMONS, GO PZA DELLA REPUBBLICA, 33		338	A	26/11/2010	
EOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS					
34125 TRIESTE, TS VIA BATTISTI, 8		311	A	11/08/2009	
EUROPA 1 - PROGETTO ETA' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO				
34133 TRIESTE, TS VIA DEL CORONEO, 16		153	A	09/10/2001	
EUVITA - COOPERATIVA SOCIALE IN LIQUIDAZIONE	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO				
34122 TRIESTE, TS VIA VALDIRIVO, 31		174	A	19/04/2002	
EXIT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ALTRE COOPERATIVE				
33045 NIMIS, UD VIA GIUSEPPE VERDI, 69		344	A	29/03/2011	
FA...VOLANDO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. IN LIQUIDAZIONE					
33040 PREMARIACCO, UD VIA SAN MARTINO, 1		229	A	18/05/2005	
FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS					
33080 CLAUT, PN VIA RUGGIERO GRAVA, 22		265	B	26/02/2007	
FRATERNITA' SACERDOTALE - SOC. COOP. SOCIALE A R.L.					
33100 UDINE, UD VIA ELLERO, 3		25	A	18/02/1993	

Albo regionale delle cooperative sociali

Denominazione / Indirizzo	N.Albo	Sezione	Data iscrizione	Data sospensione	Categoria attività esercitata
FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS					COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO
33078 SAN VITO AL TAGLIAMENTO, PN VIA PESCOPAGANO, 6 ZIPR	8	B	19/05/1992		
	195	A	22/05/2003		
GALADRIEL - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE					COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO
33097 SPILIMBERGO, PN VIA LIBROIA, 7	237	A	05/09/2005		
GEMONA AMICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE					ALTRE COOPERATIVE
33013 GEMONA DEL FRIULI, UD VIA SANTA LUCIA, 15	352	A	16/09/2011		
GHIRIGORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE					COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO
33100 UDINE, UD VIA CAPRERA, 28	154	A	09/10/2001		
GRAAD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. - IN LIQUIDAZIONE					
33170 PORDENONE, PN VIA PITTER, 1/6	317	B	05/01/2010		
GRADO RIABILITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS					COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO
34170 GORIZIA, GO VLE XXIV MAGGIO, 5	369	A	20/07/2012		
G.S.G. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE					COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO
33040 PRADAMANO, UD VIA DEI BOSCHI, 6	380	B	08/04/2013		
HATTIVA LAB SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS IN SIGLA: HATTIVA LAB COOP.					COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO
33100 UDINE, UD VIA MICESIO, 31	248	A	06/02/2006		

Albo regionale delle cooperative sociali

Denominazione / Indirizzo	Categoria attività esercitata			
HATTIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS IN SIGLA HATTIVA COOP. SOC.	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO			
33010 TAVAGNACCO, UD VIA PERUGIA, SN	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	80	B	07/11/1996	
	189	A	06/03/2003	
IDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO			
33030 FORGARIA NEL FRIULI, UD PZA JULIA, 3	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	68	A	15/05/1996	
IDEA45 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO			
34132 TRIESTE, TS VIA VALDIRIVO, 19	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	242	B	15/11/2005	
IL CAMMINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO			
34170 GORIZIA, GO VIA VITTORIO VENETO, 174	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	33	B	08/03/1993	
	255	A	21/03/2006	
"IL CEPPO" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS				
34170 GORIZIA, GO VLE XXIV MAGGIO, 5	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	370	A	27/07/2012	
	287	B	27/11/2007	
IL COLORE DEL GRANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO			
33072 CASARSA DELLA DELIZIA, PN VIA VITTORIO VENETO, 43	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	354	A	18/10/2011	
"IL DOMANI" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO			
33100 UDINE, UD VLE VENEZIA, 281	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	298	B	27/10/2008	

Albo regionale delle cooperative sociali

Denominazione / Indirizzo	Categoria attività esercitata	N.Albo	Sezione	Data iscrizione	Data sospensione
IL FANTABOSCO - COOPERATIVA SOCIALE - SOC. COOP. A R.L. 34143 TRIESTE, TS VIA BESENGHI, 25	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO	322	A	04/05/2010	
IL GRANDE CARRO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 34170 GORIZIA, GO VIA VITTORIO VENETO, 174	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO	31	B	05/03/1993	
IL GRANELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. 33078 SAN VITO AL TAGLIAMENTO, PN VIA AMALTEO, 74	ALTRE COOPERATIVE	92	A	05/09/1997	
IL GUSCIO - COOPERATIVA SOCIALE - SOC. COOP. A R.L. 34121 TRIESTE, TS VIA DELLE MONACHE, 3	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO	196	A	22/07/2003	
IL MANTELLO DI SAN MARTINO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 33050 BAGNARIA ARSA, UD VIA DELLA CHIESA, 8	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO	271	B	04/06/2007	
IL MELOGRANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE AGRICOLA IMPRESA SOCIALE 33010 REANA DEL ROIALE, UD VIA CARBONARIA, 40	COOPERATIVE DI LAVORO AGRICOLO	15	B	10/08/1992	
IL MOSAICO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 34170 GORIZIA, GO VLE XXIV MAGGIO, 5	ALTRE COOPERATIVE	54	C	01/02/1995	
IL MOSAICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - O.N.L.U.S. 33033 CODROIPO, UD VIA GIUSEPPE MAZZINI, 5	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO	203	A	07/01/2004	

Albo regionale delle cooperative sociali

Denominazione	Categoria attività esercitata			
Indirizzo				
IL NIDO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IN LIQUIDAZIONE	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO			
34170 GORIZIA, GO VLE XXIV MAGGIO, 5	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	234	A	05/09/2005	
IL PAESE DEI BALOCCHI COOPERATIVA SOCIALE SOC. COOP. A R.L.				
33100 UDINE, UD VIA LAVARIANO, 4	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	59	A	20/04/1995	
IL PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO			
33072 CASARSA DELLA DELIZIA, PN VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI, 9	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	284	B	26/10/2007	
	69	A	17/05/1996	
IL POSTO DELLE FRAGOLE - COOPERATIVA SOCIALE	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO			
34127 TRIESTE, TS VIA GUGLIELMO DE PASTROVICH, 1	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	3	B	29/04/1992	
IL RUBINO COOPERATIVA SOCIALE	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO			
34145 TRIESTE, TS VIA ANTONIO BAIAMONTI, 58	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	349	A	28/06/2011	
IL TARLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO			
34170 GORIZIA, GO VLE XXIV MAGGIO, 5	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	283	B	26/10/2007	
IMPRESA SOCIALE ALBERAZZURRO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO			
33070 BRUGNERA, PN VIA SANTISSIMA TRINITA', 87	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	180	A	18/07/2002	
IMPRESA SOCIALE ALTEA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. IN SIGLA: "ALTEA	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO			
33170 PORDENONE, PN VIA PIETRO ZORUTTI, 1	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	211	B	29/03/2004	

Albo regionale delle cooperative sociali

Denominazione	Indirizzo	Categoria attività esercitata	N.Albo	Sezione	Data iscrizione	Data sospensione
IMPRESA SOCIALE IL PONTE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. IN SIGLA IL PONTE	33080 PRATA DI PORDENONE, PN VIA TREMEACQUE, 70	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO	62	A	22/12/1995	
INFERMIERUDINE COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI	33100 UDINE, UD VIA TRENTO, 15	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO	372	A	25/10/2012	
INNOVAZIONE COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE ONLUS A RESPONSABILITA' LIMITATA	34074 MONFALCONE, GO VLE SAN MARCO, 60	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO	282	B	26/10/2007	
INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	33010 TAVAGNACCO, UD VIA CENTRALE, 69	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO	50	A	24/06/1994	
INTERLAND - CONSORZIO PER L'INTEGRAZIONE E IL LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA	34123 TRIESTE, TS VIA DEI BURLO, 1		103	C	19/10/1998	
IRENE 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	33100 UDINE, UD VIA POZZUOLO, 330	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO	27	B	18/02/1993	
ISIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	34170 GORIZIA, GO VIA ROMA, 20	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO	365	A	12/04/2012	
ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELLA PERSONA E DELLA ORGANIZZAZIONE - I.S.P.O. - SOCIETA'	34170 GORIZIA, GO VIA RIVIERA PIAZZUTTA, 16	ALTRE COOPERATIVE	157	A	09/10/2001	

Albo regionale delle cooperative sociali

Denominazione	Indirizzo	Categoria attività esercitata	N.Albo	Sezione	Data iscrizione	Data sospensione
ITINERIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	33010 OSOPPO, UD VIA ANDERVOLTI, 56	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO	339	A	26/11/2010	
LA CANASTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	34137 TRIESTE, TS VIA SAN SERVOLO, 5	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO	318	A	05/01/2010	
LA CASETTA - COOPERATIVA SOCIALE - SOC. COOP. A R.L.	34143 TRIESTE, TS VIA BESENGHI, 27	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO	147	A	16/07/2001	
LA CISILE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	34170 GORIZIA, GO VLE XXIV MAGGIO, 5	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO	150	B	21/08/2001	
			34	A	30/03/1993	
LA CJALDERIE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE ONLUS	33038 SAN DANIELE DEL FRIULI, UD VIA CESARE BATTISTI, 2	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO	301	B	01/12/2008	
LA COLLINA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	34147 TRIESTE, TS VIA QUERINI, 6	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO	6	B	29/04/1992	
LA CO.S.T.I.E.RA. TUTELA EDUCAZIONE INFANZIA RADAR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS IN	34122 TRIESTE, TS VIA MERCADANTE, 1	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO	84	A	14/01/1997	
LA LEGOTECNICA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	33037 PASIAN DI PRATO, UD VIA L. D'ANTONI, 26	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO	10	B	19/06/1992	

Albo regionale delle cooperative sociali

Denominazione	Categoria attività esercitata			
Indirizzo				
LA LUNA SUL RAUT - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.				
33080 FRISANCO, PN VIA DEL BIANCO, 4	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	270	B	04/06/2007	
LA MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE ONLUS				
33011 ARTEGNA, UD VIA NAZIONALE, 41/2	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	152	B	17/09/2001	
LA MARGHERITA SOCIETA' COPERATIVA SOCIALE				
33030 TALMASSONS, UD VIA G.B. COMELLI, 9	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	113	A	18/03/1999	
LA MELAGRANA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO			
34016 TRIESTE, TS VIA NAZIONALE, 24	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	258	B	31/07/2006	
LA PICCOLA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS				
33100 UDINE, UD VIA STIRIA, 36/C	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	328	A	04/08/2010	
LA QUERCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE				
34121 TRIESTE, TS CSO ITALIA, 10	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	119	A	27/10/1999	
LA SFIDA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO			
33050 TERZO D'AQUILEIA, UD VIA 2 GIUGNO, 65	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	262	B	06/02/2007	
LA SIRENETTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.				
33082 AZZANO DECIMO, PN VIA MARTIRI DELLA LIBERTA', 10/3	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	379	A	28/03/2013	

Albo regionale delle cooperative sociali

Denominazione / Indirizzo	Categoria attività esercitata			
LA TANA DI BUBU SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ALTRE COOPERATIVE			
34127 TRIESTE, TS VIA VALERIO, 94	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	321	A	24/03/2010	
LA ZEJE SOC.COOP. SOCIALE A R.L.				
33028 TOLMEZZO, UD VIA BETANIA, 2	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	55	A	01/02/1995	
LABORATORIO SCUOLA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO			
33087 PASIANO DI PORDENONE, PN VIA SANTA MARIA, 17	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	145	A	22/02/2001	
"L'ALBERO AZZURRO" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO			
34133 TRIESTE, TS VIA P.L. DA PALESTRINA, 8	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	227	A	18/05/2005	
L'ANCORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE				
33100 UDINE, UD VIA MELEGNANO, 84/86	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	77	A	07/11/1996	
L'ARCA COOPERATIVA SOCIALE-SOCIETA' COOPERATIVA-IMPRESA SOCIALE	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO			
34137 TRIESTE, TS VIA DELLA GUARDIA, 18	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	332	A	19/11/2010	
L'ARCA DEL BEBE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	ALTRE COOPERATIVE			
34077 RONCHI DEI LEGIONARI, GO VIA MARCONI, SNC	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	351	A	16/09/2011	
LA.SE. SOC. COOP. SOCIALE	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO			
34133 TRIESTE, TS VIA CORONEO, 16	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	307	B	25/03/2009	

Albo regionale delle cooperative sociali

Denominazione / Indirizzo	Categoria attività esercitata			
LAVORIAMO INSIEME - SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO			
33039 SEDEGLIANO, UD VIA G.B. CANDOTTI, 58	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	7	B	29/04/1992	
LAVORO INNOVAZIONE SVILUPPO AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE(IN SIGLA "L.I.S.A.				
34170 GORIZIA, GO VIA VITTORIO VENETO, 174	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	274	B	24/07/2007	
"LE COCCINELLE" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO			
34125 TRIESTE, TS VIA CRISPI, 4	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	233	A	05/09/2005	
LEONARDO - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE -	CONSORZI COOPERATIVI			
33170 PORDENONE, PN VLE MICHELANGELO GRIGOLETTI, 72/E	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	114	C	18/03/1999	
LETIZIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO			
34072 GRADISCA D'ISONZO, GO VLE TRIESTE, 21/B	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	340	A	22/12/2010	
LIBERI TUTTI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	COOPERATIVE DI CONSUMO			
33010 PAGNACCO, UD VIA SAN MAURO, 13	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	363	A	12/03/2012	
LISTER SARTORIA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO			
34128 TRIESTE, TS VIA GUGLIELMO DE PASTROVICH, 1	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	310	B	18/06/2009	
LMT - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO			
34133 TRIESTE, TS VIA DEL CORONEO, 16	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	388	B	23/09/2013	

Albo regionale delle cooperative sociali

Denominazione	Categoria attività esercitata			
Indirizzo				
L'ONDA NOVA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO			
34073 GRADO, GO VIA SAN FRANCESCO, 7	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	216	B	09/11/2004	
	81	A	07/11/1996	
L.RI. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA - ONLUS	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO			
34124 TRIESTE, TS VIA TIGOR, 25	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	192	A	19/05/2003	
LYBRA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO			
34133 TRIESTE, TS VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI, 4/1	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	202	A	07/01/2004	
MACIAO COOPERATIVA SOCIALE SOC. COOP. A R.L.	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO			
33028 TOLMEZZO, UD VIA DELLA COOPERATIVA, 10	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	125	A	03/04/2000	
MAGIKABULA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ALTRE COOPERATIVE			
34133 TRIESTE, TS VIA PALESTRINA, 8	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	222	A	11/03/2005	
MANI TESE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO			
34144 TRIESTE, TS VIA K.L. VON BRUCK, 5	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	293	B	19/05/2008	
MA'-PA' MONDO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO			
33082 AZZANO DECIMO, PN VLE RIMEMBRANZE, 3	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	314	A	18/11/2009	
MARAMEO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.				
33084 CORDENONS, PN VIA CALCHERUTTI, 4	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	198	A	20/10/2003	

Albo regionale delle cooperative sociali

Denominazione	Categoria attività esercitata			
Indirizzo				
MEDITALIA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO			
33010 TAVAGNACCO, UD VIA ENRICO FERMI, 49	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	78	A	07/11/1996	
MELARANCIA - UN POSTO PER GIOCARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO			
33170 PORDENONE, PN VLE DANTE, 19	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	63	A	22/12/1995	
METAMORPHOSIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN LIQUIDAZIONE				
34133 TRIESTE, TS VIA BECCARIA, 6	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	312	A	11/08/2009	
MHANDY SOC.COOP. SOCIALE A.R.L.	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO			
33028 TOLMEZZO, UD VIA BETANIA, 2	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	56	B	08/02/1995	
MONS. DOMENICO CATTAROSSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO			
33100 UDINE, UD VIA STUPARICH, 7/A	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	280	A	26/10/2007	
NASCENTE -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.				
33100 UDINE, UD VIA CHISIMAIO, 40	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	23	B	29/01/1993	
NEMESI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE				
33058 SAN GIORGIO DI NOGARO, UD VIA ANNIA, 8	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	149	A	21/08/2001	
	88	B	15/05/1997	
NOI DI A.MA.RE. IL RENE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO			
34139 TRIESTE, TS VIA DOMENICO ROSSETTI, 27	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	315	A	25/11/2009	

Albo regionale delle cooperative sociali

Denominazione	Categoria attività esercitata			
Indirizzo				
OBIETTIVO CRESCITA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO			
34148 TRIESTE, TS VIA FRESCOBALDI, 7	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	175	A	18/07/2002	
OLTRE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO			
33030 MORUZZO, UD VIA COLMALISIO, 20/INT2	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	358	B	15/02/2012	
OMNI SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA ONLUS				
33100 UDINE, UD VIA PRADAMANO, 4/A	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	206	B	29/03/2004	
ON STAGE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO			
34124 TRIESTE, TS VIA MADONNA DEL MARE, 3	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	269	B	26/04/2007	
ONE OFF SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN SIGLA "ONE OFF SOCIETA'	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO			
34170 GORIZIA, GO VLE XXIV MAGGIO, 5	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	281	B	26/10/2007	
OPERA COOPERATIVA SOCIALE	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO			
33050 PAVIA DI UDINE, UD VIA JACOPO STELLINI, S.N.	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	337	B	26/11/2010	
ORIZZONTE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO			
34170 GORIZIA, GO VIA VITTORIO VENETO, 174	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	64	A	09/01/1996	
ORIZZONTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE				
33030 MORUZZO, UD VIA DIVISIONE JULIA, 7	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	360	A	16/02/2012	

Albo regionale delle cooperative sociali

Denominazione / Indirizzo	N.Albo	Sezione	Data iscrizione	Data sospensione
Denominazione	Categoria attività esercitata			
Indirizzo				
PADRE GIACOMO MONTANARI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO			
34070 VILLESSE, GO PZA SAN ROCCO, 4	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	185	A	22/10/2002	
	144	B	22/02/2001	
PARTECIPAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO			
33100 UDINE, UD VIA POZZUOLO, 330	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	32	B	08/03/1993	
PEDEMONTANA SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO			
33100 UDINE, UD VIA DANTE, 16	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	221	A	11/03/2005	
PEGASO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS				
33033 CODROIPO, UD VIA CIRCONVALLAZIONE OVEST, 35/2	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	297	B	27/10/2008	
PERVINCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO			
33100 UDINE, UD VLE VENEZIA, 34	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	292	A	19/05/2008	
POLI.ASSISTANCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO			
34072 GRADISCA D'ISONZO, GO VIA CIOTTI, 60	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	302	A	02/12/2008	
POLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE ONLUS IN LIQUIDAZIONE	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO			
34133 TRIESTE, TS VIA SAN FRANCESCO, 4/1	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	323	B	04/05/2010	
PRISMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO			
34016 TRIESTE, TS VIA DEGLI ALPINI, 13/1	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	249	A	06/02/2006	

Albo regionale delle cooperative sociali

Denominazione			Categoria attività esercitata	
Indirizzo				
PROGESCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ED IN BREVE PROGESCO SOC. COOP. SOCIALE			COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO	
33045 NIMIS, UD VIA ROMA, 38	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	122	A	12/01/2000	
PUNTO ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS				
33010 TAVAGNACCO, UD VIA SAN PAOLO, 4	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	361	A	01/03/2012	
QUERCIAMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE				
34128 TRIESTE, TS VIA ALLE CAVE, 55	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	86	B	20/01/1997	
RAGNATELA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE			COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO	
33030 MAJANO, UD FRZ PERS, 37/A	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	367	A	24/04/2012	
	141	B	22/02/2001	
RESET SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS			COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO	
34147 TRIESTE, TS VIA QUERINI, 6	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	320	A	01/02/2010	
RINASCENTE COOPERATIVA SOCIALE			COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO	
34127 TRIESTE, TS VIA COLOGNA, 29	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	133	A	31/07/2000	
RITMEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE			COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO	
33100 UDINE, UD VIA DORMISCH, 66	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	373	A	27/11/2012	
RONDINELLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE				
33038 SAN DANIELE DEL FRIULI, UD VIA MAZZINI, 28	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	238	A	15/11/2005	

Albo regionale delle cooperative sociali

Denominazione / Indirizzo	Categoria attività esercitata / N.Albo	Sezione	Data iscrizione	Data sospensione
SANTA ANGELA MERICI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	COOPERATIVE DI CONSUMO			
33043 CIVIDALE DEL FRIULI, UD VIA GEMONA, 43	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	116	A	04/06/1999	
SANTI CANZIANI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, SIGLABILE "SANTI CANZIANI S.C.S."	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO			
34070 SAN PIER D'ISONZO, GO VIA AQUILEIA, 85	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	21	A	14/12/1992	
SCARABOCCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.				
33170 PORDENONE, PN VIA GRAZIA DELEDDA, 6	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	257	A	04/07/2006	
SCIENTIA ET FIDES - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO			
34170 GORIZIA, GO VIA SEMINARIO, 7	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	306	A	09/02/2009	
SCUOLA NUOVA DI TARCENTO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO			
33017 TARCENTO, UD VIA ALFONSO MORGANTE, 10	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	87	A	17/03/1997	
SCUOLA PRIMARIA PARROCCHIALE NOEMI NIGRIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	COOPERATIVE DI CONSUMO			
33034 FAGAGNA, UD VIA UMBERTO I, 17	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	236	A	05/09/2005	
SIS COOP. - SERVIZI INTEGRATI SEGNALETICI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE				
34170 GORIZIA, GO VLE XXIV MAGGIO, 5	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	224	B	11/03/2005	
SOC. COOP. FISIORYTMO A R.L. ONLUS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI SERVIZI SOCIO-	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO			
34143 TRIESTE, TS VIA GIOVANNI SEGANTINI, 4	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	387	A	13/08/2013	

Albo regionale delle cooperative sociali

Denominazione / Indirizzo	Categoria attività esercitata			
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA CASSIOPEA	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO			
34133 TRIESTE, TS VIA SAN FRANCESCO, 58	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	217	B	30/11/2004	
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' FAMILIARE O.N.L.U.S.	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO			
33080 PORCIA, PN VIA PRATA, 11	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	304	B	09/02/2009	
	51	A	24/06/1994	
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN MAURO	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO			
33085 MANIAGO, PN VIA CRISTANS, 2	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	49	B	11/05/1994	
SOCIETA' G&G COOPERATIVA SOCIALE	COOPERATIVE DI LAVORO AGRICOLO			
34015 MUGGIA, TS CAL TIEPOLO, 4	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	289	B	22/02/2008	
SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOCIALE A R.L.				
33100 UDINE, UD VLE DEL LEDRA, 6	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	16	B	30/09/1992	
SOLIMAI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO			
33100 UDINE, UD VIA VALUSSI, 32	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	102	A	23/07/1998	
SOLO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO			
33100 UDINE, UD VIA VALUSSI, 34	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	324	B	13/05/2010	
SONORITA' DIVERSE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO			
34133 TRIESTE, TS VIA XXIV MAGGIO, 6	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	355	B	19/12/2011	

Albo regionale delle cooperative sociali

Denominazione / Indirizzo	Categoria attività esercitata			
Indirizzo				
SPRINT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO			
33034 FAGAGNA, UD VIA VINDUMIE, 1	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	364	A	28/03/2012	
STRADE PARALLELE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO			
33040 PRADAMANO, UD VIA DEI BOSCHI, 6	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	374	B	14/12/2012	
SUPPORT SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE				
34170 GORIZIA, GO VIA TRIVIGIANO, 36	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	347	B	11/05/2011	
TAVIELE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE AGRICOLA	COOPERATIVE DI LAVORO AGRICOLO			
33020 CERCIVENTO, UD VIA TAVIELE, 4	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	386	B	13/08/2013	
TEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS				
34122 TRIESTE, TS VIA PONCHIELLI, 1	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	226	B	18/05/2005	
	225	A	18/05/2005	
TERRANOVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO			
34072 GRADISCA D'ISONZO, GO CAL CORONA, 2	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	329	A	05/11/2010	
THIEL - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS				
34170 GORIZIA, GO VIA XXIV MAGGIO, 5	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	172	B	18/02/2002	
	171	A	18/02/2002	
TORRENUVOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO			
34121 TRIESTE, TS VIA SAN NICOLO', 28	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**

Albo regionale delle cooperative sociali

Denominazione / Indirizzo	Categoria attività esercitata			
	295	B	27/10/2008	
TPS ASSISTENZA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE				
34125 TRIESTE, TS VLE XX SETTEMBRE, 32	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	159	A	31/10/2001	
TS LAB - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS				
34122 TRIESTE, TS VIA PONCHIELLI, 1	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	273	B	29/06/2007	
TULIS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IN LIQUIDAZIONE				
34170 GORIZIA, GO VLE XXIV MAGGIO, 5	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	331	B	19/11/2010	
"UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO			
33100 UDINE, UD VIA CIVIDINA, 41/A	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	89	A	17/07/1997	
VITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.				
33028 TOLMEZZO, UD VIA TIRO A SEGNO, 5	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	278	A	26/10/2007	
VITALASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ALTRE COOPERATIVE			
33030 BUJA, UD VIA SANTO STEFANO, 83	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	276	A	24/07/2007	
VLADIMIR HUDOLIN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO			
33100 UDINE, UD VIA CODROIPO, 108	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	105	A	19/10/1998	
ZADRUZNI CENTER ZA SOCIALNO DEJAVNOST - CENTRO COOPERATIVO DI ATTIVITA' SOCIALI -	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO			
34142 TRIESTE, TS VIA GINNASTICA, 72	**N.Albo**	**Sezione**	**Data iscrizione**	**Data sospensione**
	245	A	06/02/2006	

13_42_1_ADC_ATT PROD_ISP AGRIFOR UD DOMANDE MIS 221_1_TESTO

Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali - Ispettorato agricoltura e foreste di Udine

"Misura 221 - Imboschimento di terreni agricoli" del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Elenco delle domande ammissibili.

VISTO il "Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" (di seguito denominato Regolamento) approvato con il decreto del Presidente della Regione n. 040/Pres. del 28 febbraio 2011;
VISTO, in particolare, la scheda di "misura 221 - Imboschimento di terreni agricoli" in allegato D al Regolamento;
PRESO ATTO che l'allegato B al sopraccitato Regolamento individua il Servizio gestione forestale e produzione legnosa quale Struttura responsabile di misura e gli Ispettorati agricoltura e foreste competenti per territorio quali Uffici attuatori della "misura 221 - Imboschimento di terreni agricoli";
VISTO il decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale n. 317 del 18 febbraio 2013, con il quale si approva, tra l'altro, il bando per la presentazione delle domande di aiuto ad accesso individuale a valere sulla "misura 221 - Imboschimento di terreni agricoli";
VISTO il Titolo II, Capo I del citato Regolamento, relativo al procedimento per la concessione di aiuti nell'accesso individuale;
PRESO ATTO che l'Ispettorato agricoltura e foreste di Udine ha concluso l'attività istruttoria relativa alle domande di aiuto presentate a valere sul bando "misura 221 - Imboschimenti dei terreni agricoli", approvato con il citato decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale n. 317 del 18 febbraio 2013;
PRESO ATTO, in particolare , dell'art. 26 del Regolamento, che dispone che l'Ufficio attuatore pubblichi sul BUR l'elenco delle domande ammissibili, indicando per ciascuna di esse "il costo totale ammesso ai sensi dell'art. 23" dello stesso Regolamento, "con l'evidenza delle motivazioni per cui il costo totale dichiarato è stato eventualmente ridotto, l'entità dell'aiuto con l'evidenza delle motivazioni per cui è stato eventualmente ridotto", nonché "il punteggio attribuito con l'evidenza dei criteri di selezione e di priorità applicati", venendo in questo modo data comunicazione agli aventi causa;

SI PUBBLICA

l'elenco delle domande ammissibili presentate all'Ispettorato agricoltura e foreste di Udine entro il 29 aprile 2013, nell'ambito del bando "Misura 221 - Imboschimento di terreni agricoli", decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 18 febbraio 2013 n. 317.
Udine, 1 ottobre 2013

IL DIRETTORE DELL'ISPETTORATO:
dott. Roberto Cuzzi

13_42_1_ADC_ATT PROD_ISP AGRIFOR UD DOMANDE MIS 221_2_ALL1

DOMANDE AMMISSIBILI MISURA 221 - IMBOSCHIMENTO DI TERRENI AGRICOLI (BANDO 2013)

beneficiario	n. domanda	IAF	PUNTEGGIO						Costo ammissibile	Aiuto concesso	motivazioni per cui il costo investimento/aiuto totale dichiarato è stato ridotto
			Tipo d'intervento	Forma d'impianto	Tipo di pacciamatura	Tipo di beneficiario	Localizzazione	Totale			
SOCIETA' AGRICOLA TENUTA AI LAGHI S.R.L.	94752031164	UD	5			10	10	25	€ 59.480,30	€ 26.766,14	in Z.V.N. non ammissibili spese per concimazione, spese di spargimento e ridotte proporzionalmente le spese tecniche.
PARUSSINI DARIO	94752028756	UD	5			10	10	25	€ 2.672,20	€ 1.202,49	
MEDEOSSI GIULIANO	94752035918	UD	8			10	10	28	€ 8.851,25	€ 3.983,06	
BOEMO PAOLO GIUSEPPE	94752035942	UD				10	10	20	€ 3.638,29	€ 1.637,23	
PLOZZER NATALE	94752034796	UD	5			10	10	25	€ 4.120,35	€ 1.854,16	
PLOZZER ENZO	94752033897	UD	5			10	10	25	€ 5.248,81	€ 2.361,96	Costo aratura adeguato a prezziario regionale e, in Z.V.N., non ammissibili costi per concimazione e spargimento e ridotte proporzionalmente le spese tecniche
AZ. AGR. DE CANDIDO E. E OLIVIERO A. S.S. SOCIETA' AGRICOLA	94752034671	UD	10			10	10	30	€ 7.128,95	€ 4.277,37	
CEREAL AGRICOLA S.S. SOCIETA' AGRICOLA DI ANDRETTA PIERLUIGI & C.	94752035744	UD	5			10	10	25	€ 30.006,77	€ 13.503,05	
SOCIETA' AGRICOLA BIOENERGIE S.S. DI ANDRETTA PERLUIGI & C.	94752035728	UD	5			10	10	25	€ 6.301,90	€ 2.835,86	
ANDRETTA PIERLUIGI	94752035694	UD	5			10	10	25	€ 3.677,30	€ 1.654,79	
PRESACCO PAOLO	94752034242	UD	5			10	20	35	€ 6.187,50	€ 2.784,38	
STOCCO GIANNI PIETRO	94752032840	UD	5			10	20	35	€ 8.568,08	€ 3.855,63	
SOCIETA' AGRICOLA ODORICO GIAMPAOLO, GALLO ELENA E ODORICO LUCA S.S.	94752033301	UD	5			10	20	35	€ 1.871,97	€ 842,39	
GIORDANI LAURA	94752034887	UD	10	10	10	10	20	60	€ 15.910,28	€ 7.722,00	Aiuto determinato applicando il massimale/ha di cui all'art. 13 del bando
COPPINO EROS	94752034465	UD	5			10	20	35	€ 4.156,01	€ 1.870,20	
BARBAROTTO STEFANINO	94752034556	UD	5			6	20	31	€ 1.460,06	€ 657,03	
MAURO RINALDO	94752032972	UD	5			6	20	31	€ 9.002,17	€ 4.050,97	
COMUZZI FAUSTA	94752033509	UD	5			6	10	21	€ 5.763,89	€ 2.593,75	

Udine, 1 ottobre 2013

VISTO: IL DIRETTORE DELL'ISPETTORATO: CUZZI

13_42_1_ADC_ATT PROD_ISP AGRIFOR UD DOMANDE MIS 223_1_TESTO

Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali - Ispettorato agricoltura e foreste di Udine

“Misura 223 - Imboschimento di superfici non agricole” del Programma di sviluppo rurale 2007 - 2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Elenco delle domande ammissibili.

VISTO il “Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia” (di seguito denominato Regolamento) approvato con il decreto del Presidente della Regione n. 040/Pres. del 28 febbraio 2011;

VISTO, in particolare, la scheda di “misura 223 - Imboschimento di superfici non agricole” in allegato D al Regolamento;

PRESO ATTO che l’allegato B al sopraccitato Regolamento individua il Servizio gestione forestale e produzione legnosa quale Struttura responsabile di misura e gli Ispettorati agricoltura e foreste competenti per territorio quali Uffici attuatori della “misura 223 - Imboschimento di superfici non agricole”;

VISTO il decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale n. 317 del 18 febbraio 2013, con il quale si approva, tra l’altro, il bando per la presentazione delle domande di aiuto ad accesso individuale a valere sulla “misura 223 - Imboschimento di superfici non agricole”;

VISTO il Titolo II, Capo I del citato Regolamento, relativo al procedimento per la concessione di aiuti nell’accesso individuale;

PRESO ATTO che l’Ispettorato agricoltura e foreste di Udine ha concluso l’attività istruttoria relativa alle domande di aiuto presentate a valere sul bando “misura 223 - Imboschimenti di superfici non agricole”, approvato con il citato decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale n. 317 del 18 febbraio 2013;

PRESO ATTO, in particolare , dell’art. 26 del Regolamento, che dispone che l’Ufficio attuatore pubblichi sul BUR l’elenco delle domande ammissibili, indicando per ciascuna di esse “il costo totale ammesso ai sensi dell’art. 23” dello stesso Regolamento, “con l’evidenza delle motivazioni per cui il costo totale dichiarato è stato eventualmente ridotto, l’entità dell’aiuto con l’evidenza delle motivazioni per cui è stato eventualmente ridotto”, nonché “il punteggio attribuito con l’evidenza dei criteri di selezione e di priorità applicati”, venendo in questo modo data comunicazione agli aventi causa;

SI PUBBLICA

l’elenco delle domande ammissibili presentate all’Ispettorato agricoltura e foreste di Udine entro il 29 aprile 2013, nell’ambito del bando “Misura 223 - Imboschimento di superfici non agricole”, decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 18 febbraio 2013 n. 317.

Udine, 1 ottobre 2013

IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO:
dott. Roberto Cuzzi

13_42_1_ADC_ATT PROD_ISP AGRIFOR UD DOMANDE MIS 223_2_ALL1

DOMANDE AMMISSIBILI MISURA 223 - IMBOSCHIMENTO DI SUPERFICI NON AGRICOLE (BANDO 2013)

beneficiario	n. domanda	IAF	PUNTEGGIO						Costo ammissibile	Aiuto concesso	motivazioni per cui il costo investimento/aiuto totale dichiarato è stato ridotto
			Tipo d'intervento	Forma d'impianto	Tipo di pacciamatura	Tipo di beneficiario	Localizzazione	Totale			
SOC. AGR. AGRIFARM DI TONELLI L. & C. S.N.C.	94752033749	UD				6	20	26	€ 21.244,60	€ 9.560,07	
TURCO IVAN E PITTON ROSA & C. SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	94752034689	UD	5			10	10	25	€ 44.164,00	€ 19.873,80	Letamazione non ammessa in quanto in Z.V.N.
BEGHETTO ARMANDO	94752033756	UD				10	10	20	€ 23.624,52	€ 10.631,04	Ridotta la superficie ammissibile di ha. 0,25 in quanto superficie coltivata nell'ultimo biennio
BAGGIO MARCO	94752035926	UD				6	20	26	€ 5.526,53	€ 2.486,93	
PARUSSINI DARIO	94752028939	UD	5			10	10	25	€ 2.889,45	€ 1.300,25	
GROSSO SEBASTIANO	94752035827	UD				10	20	30	€ 12.370,80	€ 5.566,86	
DI BENEDETTO SERGIA	94752035579	UD	5			10	20	35	€ 11.845,90	€ 5.330,66	
DI BENEDETTO SERGIA	94752035553	UD	5			10	20	35	€ 17.582,66	€ 7.912,20	
MARCATTI MANUEL	94752035512	UD				10	20	30	€ 15.584,14	€ 7.012,86	
MARCATTI MANUEL	94752035504	UD				10	20	30	€ 7.289,28	€ 3.280,17	
ZANELLI EROS	94752204068	UD				6	10	16	€ 4.262,03	€ 1.917,91	Ridotto il numero di pioppelle alla densità massima ammessa (330/ha)
TESSARI GABRIELLA	94752213077	UD	10			6	10	26	€ 6.007,35	€ 3.604,41	Ridotto il costo delle piante micorizzate a quello da prezziario; rettificati i valori del costo dell'IVA
PLOZZER VICTORIANO	94752035751	UD				10	10	20	€ 34.646,13	€ 15.590,76	
PLOZZER ENZO	94752034028	UD	5			10	20	35	€ 14.342,31	€ 6.454,04	Costo aratura adeguato a prezziario regionale e, in Z.V.N., non ammissibili costi per concimazione e spargimento e ridotte proporzionalmente le spese tecniche
PLOZZER NATALE	94752033889	UD	5			10	10	25	€ 30.413,63	€ 13.686,13	
MA.SI. AGRICOLA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	94752034127	UD	5			10	10	25	€ 7.789,72	€ 3.505,37	
ANDRETTA PIERLUIGI	94752035710	UD	5			10	10	25	€ 15.149,20	€ 6.817,14	
CEREAL AGRICOLA S.S. SOC. AGR. DI ANDRETTA P. & C.	94752035736	UD	5			10	10	25	€ 36.174,70	€ 16.278,61	
ZONTONE ARMIDA	94752037450	UD	5			6	20	31	€ 7.342,71	€ 3.304,22	Ridotto il numero di pioppelle alla densità massima ammessa (330/ha); adeguate alcune voci di costo al prezziario regionale; concimazione non ammessa in quanto in Z.V.N.
SORGIVA S.A.S. DI RAFFIN GIOVANNI & C.	94752033871	UD	5			10	10	25	€ 19.697,27	€ 8.863,77	Ridotto il costo per aratura da profonda a superficiale, in quanto è prevista la ripuntatura.
PRESACCO PAOLO	94752034291	UD	5			10	20	35	€ 7.869,93	€ 3.541,47	
DELLA MORA GRAZIELLA	94752034184	UD	5			6	20	31	€ 6.337,29	€ 2.851,78	
MAURO RINALDO	94752032881	UD	5			6	10	21	€ 11.684,85	€ 5.258,18	
GALLIUSSI GIULIANO	94752033376	UD	5			6	10	21	€ 7.683,89	€ 3.457,75	
NOGARINO ITALO	94752034432	UD	5			6	10	21	€ 3.690,87	€ 1.660,89	
VADORI ANTONIETTA	94752032436	UD	5			6	10	21	€ 10.538,21	€ 4.742,20	
SCHIFF SEVERINO	94752033129	UD	5			6	20	31	€ 13.840,38	€ 6.228,17	
BUTTO' RENATA	94752032204	UD	5			10	20	35	€ 9.527,03	€ 4.287,16	
SOC. AGR. ODORICO G., GALLO E. E ODORICO L. S.S.	94752032915	UD	5			10	10	25	€ 3.346,82	€ 1.506,07	
MAURIZIO LUCIANO	94752033426	UD	5			6	10	21	€ 5.496,19	€ 2.473,28	
PARUSSINI ADRIANO	94752034341	UD	5			6	20	31	€ 9.126,21	€ 4.106,79	
BARBAROTTO STEFANINO	94752034515	UD	5			6	20	31	€ 6.512,92	€ 2.930,82	
COPPINO EROS	94752034473	UD	5			10	10	25	€ 4.404,08	€ 1.981,84	
PAPAIS SILVANA	94752032600	UD	5			10	10	25	€ 5.092,63	€ 2.291,68	

Udine, 1 ottobre 2013

VISTO: IL DIRETTORE DELL'ISPETTORATO: CUZZI

13_42_1_ADC_SEGR GEN LFOND EDITTO 12-7 OPICINA_III PUBBL_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Trieste

Completamento del libro fondiario del CC di Opicina 7/COMP/12. III pubblicazione dell'Editto della Corte d'Appello di Trieste emesso con provvedimento del 20 luglio 2013.

La Corte di Appello di Trieste ha emesso l'Editto dd. 20 luglio 2013 che si pubblica di seguito per quanto disposto agli articoli da 3 a 13 del B.L.I. 25 luglio 1871, n. 96.

CORTE D'APPELLO DI TRIESTE

la sezione prima civile, così riunita in camera di consiglio:
dott. Alberto Da Rin - Presidente
dott. Salvatore Daidone - Consigliere relatore
dott. Pietro Lisa - Consigliere
in conformità alla legge 25.7.1871 in R.G.B. - B.L.I. n. 96, richiamata dall'art. 1 co. 2 RD 499/1929,

RENDE NOTO

che è stato predisposto dall'Ufficio tavolare di Trieste un progetto per il completamento del Libro fondiario del Comune Censuario di Opicina, con l'inclusione in una neoformata Partita tavolare dell'immobile contrassegnato dalla p.c. n. 560/4, con iscrizione del diritto di proprietà a nome di Carinola Maria Cristina, nata a Brindisi il 14.7.1951.
che alla neo formata Partita tavolare sarà da attribuirsi efficacia d'iscrizione tavolare dal giorno 1.1.2014;
che da tale giorno relativamente a detto immobile il diritto di proprietà e gli altri diritti reali, di cui all'art. 9 testo all. al RD 499/1929, si potranno acquistare, modificare od estinguere soltanto con l'iscrizione sul Libro fondiario.
Per la regolazione di questa neo formata Partita, della quale chiunque potrà prender visione presso l'Ufficio tavolare di Trieste, viene avviato il procedimento previsto dal par. 5 della legge 25.7.1871 in R.G.B. - B.L.I. n. 96 e si

INVITA

tutte quelle persone che:
a) intendono conseguire, in forza d'un diritto acquistato prima del giorno sopra fissato, una modifica a loro favore del diritto di proprietà;
b) avessero, già prima del termine sopra fissato, acquistato sull'immobile un diritto d'ipoteca, di servitù od altro diritto suscettibile d'iscrizione, a presentare la loro insinuazione in proposito all'Ufficio tavolare di Trieste entro il 30.11.2013, a scanso di decadenza dei loro diritti reali, di cui all'art. 9 testo allegato al RD 499/1929, sulla base dello stato tavolare non impugnato.
L'insinuazione e la dichiarazione di tali diritti reali è necessaria ancorché risultino già accertati in forza di sentenza giudiziale ovvero penda già lite circa il loro riconoscimento.
Il termine di presentazione delle insinuazioni o dichiarazioni è perentorio ed insuscettibile di proroga.
Così deliberato in Trieste il 20 luglio 2013.

IL PRESIDENTE:
dott. Alberto Da Rin

13_42_1_ADC_SEGR GEN UTCERV ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Cervignano del Friuli

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'articolo 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 1874/13 presentato il 03/09/2013
GN 1901/13 presentato il 05/09/2013
GN 1943/13 presentato il 11/09/2013
GN 1945/13 presentato il 11/09/2013
GN 1946/13 presentato il 11/09/2013
GN 1975/13 presentato il 12/09/2013
GN 1976/13 presentato il 12/09/2013
GN 1977/13 presentato il 12/09/2013

GN 1979/13 presentato il 12/09/2013
GN 1985/13 presentato il 13/09/2013
GN 2007/13 presentato il 16/09/2013
GN 2008/13 presentato il 16/09/2013
GN 2010/13 presentato il 17/09/2013
GN 2011/13 presentato il 17/09/2013
GN 2013/13 presentato il 18/09/2013
GN 2019/13 presentato il 19/09/2013
GN 2021/13 presentato il 19/09/2013
GN 2027/13 presentato il 20/09/2013
GN 2028/13 presentato il 20/09/2013
GN 2030/13 presentato il 20/09/2013
GN 2031/13 presentato il 20/09/2013
GN 2032/13 presentato il 20/09/2013
GN 2033/13 presentato il 20/09/2013
GN 2036/13 presentato il 23/09/2013
GN 2038/13 presentato il 24/09/2013
GN 2039/13 presentato il 24/09/2013
GN 2043/13 presentato il 25/09/2013
GN 2046/13 presentato il 25/09/2013
GN 2055/13 presentato il 25/09/2013
GN 2056/13 presentato il 25/09/2013
GN 2057/13 presentato il 25/09/2013
GN 2058/13 presentato il 25/09/2013
GN 2059/13 presentato il 26/09/2013
GN 2061/13 presentato il 26/09/2013
GN 2070/13 presentato il 27/09/2013
GN 2071/13 presentato il 27/09/2013

13_42_1_ADC_SEGR GEN UTMONF ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Monfalcone

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'articolo 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 3150/13 presentato il 22/07/2013
GN 3555/13 presentato il 26/08/2013
GN 3839/13 presentato il 20/09/2013
GN 3841/13 presentato il 20/09/2013
GN 3842/13 presentato il 20/09/2013
GN 3869/13 presentato il 23/09/2013
GN 3872/13 presentato il 24/09/2013
GN 3873/13 presentato il 24/09/2013
GN 3874/13 presentato il 24/09/2013
GN 3883/13 presentato il 24/09/2013
GN 3884/13 presentato il 24/09/2013
GN 3889/13 presentato il 25/09/2013
GN 3890/13 presentato il 25/09/2013
GN 3893/13 presentato il 25/09/2013
GN 3894/13 presentato il 25/09/2013
GN 3895/13 presentato il 25/09/2013
GN 3896/13 presentato il 25/09/2013
GN 3897/13 presentato il 25/09/2013
GN 3898/13 presentato il 25/09/2013
GN 3904/13 presentato il 25/09/2013
GN 3907/13 presentato il 25/09/2013
GN 3912/13 presentato il 26/09/2013
GN 3921/13 presentato il 27/09/2013
GN 3922/13 presentato il 27/09/2013

13_42_1_ADC_SEGR GEN UTTS ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Trieste

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'articolo 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 14283/08 presentato il 06/11/2008
GN 16557/08 presentato il 19/12/2008
GN 3581/09 presentato il 26/03/2009
GN 14002/09 presentato il 30/10/2009
GN 14004/09 presentato il 30/10/2009
GN 14119/09 presentato il 04/11/2009
GN 298/10 presentato il 11/01/2010
GN 1116/10 presentato il 26/01/2010
GN 6037/10 presentato il 04/05/2010
GN 7666/10 presentato il 04/06/2010
GN 8981/10 presentato il 28/06/2010
GN 9006/10 presentato il 29/06/2010
GN 11766/10 presentato il 20/08/2010
GN 14751/10 presentato il 26/10/2010
GN 17801/10 presentato il 22/12/2010
GN 2792/11 presentato il 07/03/2011
GN 6773/11 presentato il 26/05/2011
GN 6774/11 presentato il 26/05/2011
GN 7223/11 presentato il 06/06/2011
GN 7623/11 presentato il 13/06/2011
GN 7625/11 presentato il 13/06/2011
GN 7633/11 presentato il 13/06/2011
GN 7634/11 presentato il 13/06/2011
GN 8398/11 presentato il 27/06/2011
GN 9576/11 presentato il 15/07/2011
GN 12717/11 presentato il 03/10/2011
GN 12739/11 presentato il 04/10/2011
GN 12740/11 presentato il 04/10/2011

GN 13959/11 presentato il 02/11/2011
GN 13960/11 presentato il 02/11/2011
GN 13961/11 presentato il 02/11/2011
GN 13962/11 presentato il 02/11/2011
GN 14530/11 presentato il 16/11/2011
GN 15282/11 presentato il 01/12/2011
GN 15283/11 presentato il 01/12/2011
GN 15284/11 presentato il 01/12/2011
GN 15285/11 presentato il 01/12/2011
GN 15432/11 presentato il 06/12/2011
GN 15433/11 presentato il 06/12/2011
GN 15720/11 presentato il 13/12/2011
GN 15721/11 presentato il 13/12/2011
GN 850/12 presentato il 23/01/2012
GN 5333/12 presentato il 15/05/2012
GN 8246/12 presentato il 24/07/2012
GN 8760/12 presentato il 03/08/2012
GN 9901/12 presentato il 14/09/2012
GN 10598/12 presentato il 02/10/2012
GN 10840/12 presentato il 08/10/2012
GN 11175/12 presentato il 15/10/2012
GN 11844/12 presentato il 02/11/2012
GN 11880/12 presentato il 02/11/2012
GN 12488/12 presentato il 15/11/2012
GN 63/13 presentato il 04/01/2013
GN 181/13 presentato il 08/01/2013
GN 344/13 presentato il 11/01/2013
GN 561/13 presentato il 16/01/2013
GN 735/13 presentato il 21/01/2013
GN 793/13 presentato il 22/01/2013
GN 844/13 presentato il 23/01/2013
GN 1091/13 presentato il 30/01/2013
GN 1206/13 presentato il 01/02/2013
GN 1489/13 presentato il 06/02/2013
GN 1722/13 presentato il 11/02/2013
GN 1724/13 presentato il 11/02/2013
GN 1831/13 presentato il 12/02/2013
GN 2339/13 presentato il 21/02/2013
GN 2530/13 presentato il 26/02/2013
GN 2771/13 presentato il 04/03/2013
GN 2862/13 presentato il 05/03/2013
GN 3133/13 presentato il 11/03/2013
GN 3502/13 presentato il 15/03/2013
GN 3574/13 presentato il 18/03/2013
GN 3803/13 presentato il 21/03/2013
GN 3844/13 presentato il 22/03/2013
GN 3899/13 presentato il 25/03/2013
GN 4096/13 presentato il 29/03/2013
GN 4097/13 presentato il 29/03/2013
GN 4098/13 presentato il 29/03/2013
GN 4100/13 presentato il 29/03/2013
GN 4209/13 presentato il 02/04/2013
GN 4253/13 presentato il 03/04/2013
GN 4254/13 presentato il 03/04/2013
GN 4368/13 presentato il 08/04/2013
GN 4525/13 presentato il 11/04/2013
GN 4581/13 presentato il 12/04/2013
GN 4827/13 presentato il 19/04/2013
GN 4890/13 presentato il 22/04/2013
GN 5053/13 presentato il 26/04/2013
GN 5080/13 presentato il 29/04/2013
GN 5081/13 presentato il 29/04/2013
GN 5082/13 presentato il 29/04/2013
GN 5109/13 presentato il 30/04/2013
GN 5110/13 presentato il 30/04/2013
GN 5345/13 presentato il 06/05/2013
GN 5482/13 presentato il 09/05/2013
GN 5525/13 presentato il 10/05/2013
GN 5526/13 presentato il 10/05/2013
GN 5589/13 presentato il 13/05/2013
GN 5595/13 presentato il 13/05/2013
GN 5615/13 presentato il 14/05/2013
GN 5616/13 presentato il 14/05/2013
GN 5653/13 presentato il 14/05/2013
GN 5844/13 presentato il 20/05/2013
GN 5942/13 presentato il 23/05/2013
GN 5948/13 presentato il 23/05/2013
GN 6073/13 presentato il 28/05/2013
GN 6074/13 presentato il 28/05/2013
GN 6075/13 presentato il 28/05/2013
GN 6164/13 presentato il 29/05/2013
GN 6304/13 presentato il 31/05/2013
GN 6305/13 presentato il 31/05/2013
GN 6306/13 presentato il 31/05/2013
GN 6332/13 presentato il 31/05/2013
GN 6359/13 presentato il 03/06/2013
GN 6361/13 presentato il 03/06/2013
GN 6363/13 presentato il 03/06/2013
GN 6528/13 presentato il 07/06/2013
GN 6563/13 presentato il 07/06/2013
GN 6564/13 presentato il 07/06/2013
GN 6566/13 presentato il 07/06/2013
GN 6568/13 presentato il 07/06/2013
GN 6573/13 presentato il 07/06/2013
GN 6644/13 presentato il 10/06/2013
GN 6652/13 presentato il 10/06/2013
GN 6655/13 presentato il 10/06/2013
GN 6660/13 presentato il 10/06/2013
GN 6754/13 presentato il 11/06/2013
GN 6814/13 presentato il 13/06/2013
GN 6837/13 presentato il 13/06/2013
GN 6838/13 presentato il 13/06/2013
GN 6978/13 presentato il 18/06/2013
GN 7023/13 presentato il 19/06/2013
GN 7026/13 presentato il 19/06/2013
GN 7104/13 presentato il 20/06/2013
GN 7105/13 presentato il 20/06/2013
GN 7179/13 presentato il 21/06/2013
GN 7217/13 presentato il 24/06/2013
GN 7225/13 presentato il 24/06/2013
GN 7324/13 presentato il 26/06/2013
GN 7325/13 presentato il 26/06/2013
GN 7327/13 presentato il 26/06/2013
GN 7393/13 presentato il 28/06/2013
GN 7448/13 presentato il 28/06/2013
GN 7450/13 presentato il 28/06/2013
GN 7457/13 presentato il 28/06/2013
GN 7590/13 presentato il 02/07/2013
GN 7592/13 presentato il 02/07/2013
GN 7593/13 presentato il 02/07/2013
GN 7683/13 presentato il 04/07/2013
GN 7684/13 presentato il 04/07/2013

GN 7690/13 presentato il 04/07/2013
GN 7769/13 presentato il 05/07/2013
GN 7770/13 presentato il 05/07/2013
GN 7771/13 presentato il 05/07/2013
GN 7781/13 presentato il 05/07/2013
GN 7783/13 presentato il 05/07/2013
GN 7924/13 presentato il 10/07/2013
GN 7957/13 presentato il 11/07/2013
GN 7965/13 presentato il 11/07/2013
GN 7990/13 presentato il 12/07/2013
GN 8018/13 presentato il 12/07/2013
GN 8166/13 presentato il 17/07/2013
GN 8167/13 presentato il 17/07/2013
GN 8168/13 presentato il 17/07/2013
GN 8178/13 presentato il 17/07/2013
GN 8185/13 presentato il 17/07/2013
GN 8217/13 presentato il 18/07/2013
GN 8261/13 presentato il 19/07/2013
GN 8300/13 presentato il 22/07/2013
GN 8301/13 presentato il 22/07/2013
GN 8446/13 presentato il 24/07/2013
GN 8721/13 presentato il 31/07/2013
GN 8726/13 presentato il 31/07/2013
GN 8727/13 presentato il 31/07/2013
GN 8885/13 presentato il 02/08/2013
GN 8886/13 presentato il 02/08/2013
GN 8887/13 presentato il 02/08/2013
GN 8915/13 presentato il 05/08/2013
GN 9055/13 presentato il 06/08/2013
GN 9056/13 presentato il 06/08/2013
GN 9060/13 presentato il 06/08/2013
GN 9101/13 presentato il 07/08/2013

13_42_1_ACR_MODIFICHE ART 29 REGOLAMENTO

Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia

Modifiche all'articolo 29 del Regolamento interno del Consiglio regionale, concernente l'articolazione delle competenze delle Commissioni permanenti.

Il Consiglio regionale nella seduta del 24 settembre 2013 ha approvato, ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto speciale della Regione, le seguenti modifiche al regolamento interno del Consiglio regionale, approvato con deliberazione del 6 ottobre 2005 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione - Supplemento straordinario n. 23 del 4 novembre 2005, successivamente modificato e integrato con deliberazione del 25 ottobre 2007, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione - Supplemento ordinario n. 30 del 12 novembre 2007 e con deliberazione del 3 marzo 2010, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 2010.

Art. 1

1. L'articolo 29 del regolamento interno del Consiglio regionale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 6 ottobre 2005, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 23 del 4 novembre 2005 del Bollettino Ufficiale della Regione, è sostituito dal seguente:
<<Art. 29 (Istituzione e competenze delle Commissioni)
1. Sono istituite sei Commissioni permanenti con le seguenti denominazioni e con le competenze nelle materie di seguito specificate:
a) I Commissione: bilancio e programmazione, credito, finanze, imposte, tributi, contabilità, demanio e patrimonio, organizzazione della Regione, degli enti e delle agenzie regionali, personale degli enti del comparto unico regionale, società a partecipazione regionale, statistica e sistemi informativi, libro fondiario;
b) II Commissione: agricoltura e foreste, sviluppo della montagna, pesca marittima e acquacoltura, industria, artigianato, commercio interno ed estero, fiere e mercati, turismo e terziario, sostegno all'innovazione nei settori produttivi, tutela dei consumatori, professioni, lavoro e cooperazione;
c) III Commissione: tutela della salute, servizi sociali, alimentazione, previdenza complementare e integrativa;
d) IV Commissione: lavori pubblici, edilizia, espropriazione, pianificazione territoriale, viabilità, trasporti, porti e aeroporti civili, navigazione, protezione civile, energia, parchi e riserve naturali, caccia, pesca nelle acque interne, tutela dell'ambiente e del paesaggio, cave, miniere, acque minerali;
e) V Commissione: affari istituzionali e statutari, forma di governo, elezioni, disciplina del referendum, autonomie locali, usi civici, rapporti esterni e con l'Unione europea, organi di garanzia, beni e attività culturali, identità linguistiche, spettacoli e manifestazioni, attività sportive, corregionali all'estero;
f) VI Commissione: educazione, istruzione, formazione professionale, università, ricerca scientifica e tecnologica, politiche giovanili, politiche socio-educative familiari, attività ricreative e motorie, volontariato, associazionismo, politiche della pace, della solidarietà, della cooperazione allo sviluppo e dell'immigrazione, politiche della comunicazione.>>.

Art. 2

1. Il Presidente del Consiglio regionale procede alla riassegnazione dei progetti di legge e, in generale, degli affari già assegnati alle Commissioni permanenti nel corso della XI legislatura e di cui non sia iniziato l’esame nelle Commissioni stesse alla data di entrata in vigore della presente modifica, sulla base della nuova ripartizione delle competenze introdotta dall’articolo 1.

Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

13_42_3_GAR_COM VALVASONE BANDO TESORERIA_025

Comune di Valvasone (PN)
Bando di gara per l'affidamento del servizio di Tesoreria comunale per il periodo 01.01.2014 - 31.12.2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

RENDE NOTO

che l'Amministrazione Comunale di Valvasone intende procedere all'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale ai sensi dell'art.209 e seguenti del D.lgs n. 267/2000, mediante gara con procedura aperta.
Possono partecipare alla gara le imprese autorizzate ad assumere il servizio di tesoreria per conto degli Enti Locali di cui all'art. 208 del D.lgs. 267/2000 ed aventi altresì i requisiti indicati nel disciplinare di gara.
Le offerte dovranno pervenire al protocollo comunale entro le ore 12,30 del 28.11.2013.
Copia integrale del bando è visibile sul sito internet del Comune www.comune.valvasone.pn.it
Valvasone, 7 ottobre 2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO - FINANZIARIO:
Paola Leschiutta

13_42_3_GAR_DIR FIN PATR VENDITA IMMOBILI_1_TESTO

Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie - Servizio gestione patrimonio immobiliare - Trieste
Avviso pubblico di procedura esplorativa di mercato per la vendita di immobili sdemanializzati della Regione Autonoma Friuli Venezia GIulia.

(Ai sensi degli articoli 4 e 4bis della legge regionale 17/2009 e del relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Regione 18 maggio 2012, n. 0108.)

La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, Servizio gestione patrimonio immobiliare, con sede in Corso Cavour 1 a Trieste, C.F.80014930327, rende noto che intende verificare la presenza sul mercato di soggetti interessati, oltre agli originari istanti, all'acquisto di uno o più degli immobili così di seguito identificati:

	N. SCHEDA INV.	PROV.	COMUNE	FG.	MAPPALE	MQ.	LINK MAPPA CATASTALE	ESTREMI DECRETO SDEM.	VALORE INDI-CATIVO IMMOBILE (esclusi oneri fiscali)	ONERI per operazioni di censimento del bene (importo presunto)
¤	593	UD	PAULARO	56	774	1680	mappa	1631 dd. 28/08/2013	€ 16.800,00	€ 1.364,74
¤	594	PN	PORCIA	6	1095	180	mappa	1634 dd. 28/08/2013	€ 7.200,00	€ 1.709,50

Il valore indicativo riferito a ciascun immobile è quello determinato nel rispettivo decreto di sdemanializzazione, adottato dal Direttore del Servizio demanio e consulenza tecnica, di cui all'articolo 6 del D.P.Reg. 18 maggio 2012 n. 0108.
Si rende noto che saranno a carico dell'acquirente le spese di rogito, gli eventuali oneri per operazioni di censimento del bene nonché le spese per gli oneri fiscali (imposta di registro inclusa);
NORME DI RIFERIMENTO:
- legge regionale 15 ottobre 2009 n.17 e s.m.i.;
- regolamento di attuazione emanato con D.P.Reg. 18 maggio 2012 n. 0108, concernente " Criteri, modalità e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati afferenti al demanio idrico regionale, ai sensi degli articoli 4 e 4 bis della legge regionale 17/2009", (articoli 13 e seguenti).
Ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del Regolamento di attuazione emanato con D.P.Reg. 18 maggio 2012 n. 0108, in caso di una o più manifestazioni d'interesse, il Servizio gestione patrimonio immobiliare provvederà ad avviare una procedura di gara ad evidenza pubblica tra tutti i soggetti interessati compreso l'originario richiedente, che verrà aggiudicata con il criterio del prezzo più alto, fatti salvi eventuali diritti di prelazione.
L'aggiudicatario della procedura di gara di cui sopra sarà tenuto a rimborsare, al soggetto originario istante non aggiudicatario del bene, gli eventuali oneri sostenuti per le operazioni tecnico amministrative relative al censimento del bene, come da articolo 16 del D.P.Reg. 18 maggio 2012 n. 0108.
Il presente avviso non vincola in alcun modo il Servizio gestione patrimonio immobiliare, che sarà libero di non dare corso alla presente procedura senza alcun diritto ad indennizzi o rimborsi di qualsiasi natura a favore dei partecipanti.
Il Servizio gestione patrimonio immobiliare non riconoscerà alcuna mediazione né alcun compenso per tale attività.
Le manifestazioni d'interesse all'acquisto del bene in parola dovranno essere redatte in base al modello "Allegato 1" (allegato al presente avviso) e pervenire in busta chiusa, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, al seguente indirizzo:
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie
Servizio gestione patrimonio immobiliare
Corso Cavour, 1 - 34132 TRIESTE
entro e non oltre le ore 13.00 di venerdì 15 novembre 2013 a pena di esclusione tenendo presente che l'Ufficio protocollo, sito al piano terra, è aperto dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 16, e il venerdì dalle 9 alle 13.
Ai fini della prova del rispetto dei termini per la presentazione delle manifestazioni d'interesse farà fede il timbro dell'ufficio protocollo di corso Cavour n° 1.
Gli interessati, entro il 8 novembre p.v., potranno chiedere eventuali informazioni via mail all'indirizzo di posta elettronica: s.gestione.patrimonio@regione.fvg.it e telefonicamente (da lunedì a venerdì dalle ore 10 alle ore 12) al dott. Alessandro Gianoglio (tel: 040 3772156) e/o alla sig.ra Edda Stagno (tel: 040 3772068).

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE:
dott.ssa Sabrina Miotto

Comunicazione ai sensi dell'art. 14 della L.R. 20/3/2000, n. 7
Responsabile del procedimento: dott.ssa Sabrina Miotto
Responsabile dell'istruttoria: dott. Alessandro Gianoglio

13_42_3_GAR_DIR FIN PATR VENDITA IMMOBILI_2_ALL1

In bollo, ai sensi di legge € 16,00

ALLEGATO 1

Alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie
Servizio gestione patrimonio immobiliare
Corso Cavour, 1
34132 TRIESTE

AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA ESPLORATIVA DI MERCATO PER LA VENDITA DI IMMOBILI SDEMANIALIZZATI DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA.
ai sensi degli articoli 4 e 4bis della legge regionale n. 17/2009 e del relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Regione 18 maggio 2012, n. 0108.

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

Il/la sottoscritto/a:

Cognome____

Nome____

C.F.____

Luogo di nascita____

Data di nascita____

Cittadinanza____

Residenza in Via/Piazza____

Cap.__________ Comune_______________________________________Prov____________

N. telefono_______________________ Fax _______________________

Indirizzo e-mail ____

Indirizzo posta elettronica certificata (PEC)_______________________________

Quale: (barrare la casella appropriata)

☐ **Richiedente individuale**

☐ **Titolare/Legale rappresentante di:**

Denominazione____

____

con sede legale in Comune di ____

Via/piazza ____

P.IVA _______________________ C.F._______________________

Iscritta al registro imprese della CCIAA di ____________________ al n._______________________

dal____

☐ **Rappresentante del/della sig./sig.ra** ____ (giusta procura rep.___________________ racc.____________________ di data ___________________________ notaio _________________________ in ____________________)

MANIFESTA L'INTERESSE

per l'acquisto degli immobili sdemanializzati di proprietà della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia di seguito descritti:

(barrare la casella appropriata)

	N. SCHEDA INV.	PROV.	COMUNE	FG.	MAPPALE	MQ.	LINK MAPPA CATASTALE	ESTREMI DECRETO SDEM.	VALORE INDICATIVO IMMOBILE – (esclusi oneri fiscali)	ONERI per operazioni di censimento del bene (importo presunto)
☐	**593**	UD	PAULARO	56	774	1680	mappa	1631 dd. 28/08/2013	€ 16.800,00	€ 1.364,74
☐	**594**	PN	PORCIA	6	1095	180	mappa	1634 dd. 28/08/2013	€ 7.200,00	€ 1.709,50

e pertanto

CHIEDE

di essere invitato a partecipare alla procedura per l'alienazione del bene suindicato e consapevole della responsabilità penale prevista dall'articolo 76, D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del suddetto D.P.R. e

DICHIARA

- di aver preso visione delle condizioni riportate nell'avviso di vendita pubblicato sul B.U.R. n. _______ di data___________________ dell'immobile di proprietà dell'Amministrazione regionale, nonché della documentazione messa a disposizione;
- di prendere atto che l'immobile viene venduto a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con tutte le servitù attive e passive, apparenti, anche non dichiarate con le relative accessioni e pertinenze, diritti, oneri e canoni;
- di accettare, in caso di aggiudicazione a proprio favore, l'obbligo di rimborsare, al soggetto originario non aggiudicatario del bene sopra indicato, gli oneri sostenuti derivanti dalle attività tecnico/amministrative relative al censimento del bene secondo le indicazioni e le modalità che l'Amministrazione regionale provvederà ad indicare;

- di essere a conoscenza, in caso di aggiudicazione a proprio favore, che saranno poste a proprio carico le spese di rogito notarile, l'imposta di registro, le relative volture e trascrizioni e ogni altra spesa derivante e conseguente alla compravendita;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa e tali da comportare la perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica amministrazione;

In caso di impresa dichiara, inoltre, in qualità di legale rappresentante:

- che la società non si trova in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non è sottoposta a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata o straordinaria o di concordato preventivo o che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- che la società non è destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

Comunica, inoltre, a titolo meramente informativo, di

☐ **Essere**

☐ **Non essere**

in possesso dei requisiti per esercitare il diritto di prelazione agraria, in qualità di confinante dell'immobile di interesse, più sopra contrassegnato.

Allega alla presente un documento di identità in corso di validità.

Data, ___________________________

____

Firma del richiedente

13_42_3_AVV_COM ARBA 19 PRGC_021

Comune di Arba (PN)

Avviso di "Approvazione della variante urbanistica n. 19 al PRGC Presa d'atto approvazione rapporto ambientale VAS ed esclusione valutazione effetti ambientali LR 16/2008. Mancata presentazione osservazioni e ricorsi".

Con deliberazione consiliare n. 23 del 26.09.2013 il Comune di Arba ha preso atto della mancanza di osservazioni e opposizioni presentate in ordine alla variante al Piano Regolatore Generale Comunale in oggetto ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'art. 17 del D.P.Reg. 20.03.2008 n. 086/Pres..
Arba, 7 ottobre 2013

IL RESP. DEL SERVIZIO TECNICO:
geom. Massimo De Zorzi

13_42_3_AVV_COM CAMPOFORMIDO_2 PRPC 51_017

Comune di Campoformido (UD)

Avviso di approvazione della variante n. 2 (Parcheggio via Corazzano) al Piano regolatore particolareggiato comunale n. 51 di zona "A di nucleo tipico storico".

IL SINDACO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 DPReg. 20.03.2008 n. 086/Pres,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 27 settembre 2013 immediatamente esecutiva, è stata approvata la Variante n. 2 (Parcheggio via Corazzano) al Prpc n. 51 di zona "A - di nucleo tipico storico", preso atto che entro il periodo di deposito non sono pervenute né osservazioni né opposizioni alla variante medesima.
Campoformido, 3 ottobre 2013

IL SINDACO:
dott. Andrea Zuliani

13_42_3_AVV_COM CAMPOFORMIDO_70 PRGC_018

Comune di Campoformido (UD)

Avviso di approvazione della variante n. 70 (Parcheggio via Corazzano) al Piano regolatore generale comunale.

IL SINDACO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 co. 8 del DPReg. 20.03.2008 n. 086/Pres ,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 27 settembre 2013 immediatamente esecutiva, è stata approvata la Variante n. 70 (Parcheggio Via Corazzano) al PRGC, preso atto che entro il periodo di deposito non sono pervenute né osservazioni né opposizioni alla variante medesima.
Campoformido, 3 ottobre 2013

IL SINDACO:
dott. Andrea Zuliani

13_42_3_AVV_COM CAMPOFORMIDO_71 PRGC_016

Comune di Campoformido (UD)

Avviso di approvazione della variante n. 71 (Correzione - Adeguamento carta di base) al Piano regolatore generale comunale.

IL SINDACO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 co. 8 del DPReg. 20.03.2008 n. 086/Pres ,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 27 settembre 2013 immediatamente esecutiva, è stata approvata la Variante n. 71 (Correzione - Adeguamento carta di base) al Prgc, preso atto che entro il periodo di deposito non sono pervenute né osservazioni né opposizioni alla variante medesima
Campoformido, 3 ottobre 2013

IL SINDACO:
dott. Andrea Zuliani

13_42_3_AVV_COM CARLINO 22 PRGC_013

Comune di Carlino (UD)

Avviso di adozione della variante n. 22 al Piano regolatore generale comunale.

Si rende noto che con deliberazione consiliare n. 10 del 27.05.2013 il Comune di Carlino ha approvato il progetto preliminare dei lavori di realizzazione dei percorsi ed itinerari cicloturistici sul territorio dell'aster "Riviera Turistica Friulana", costituente variante n. 22 allo strumento urbanistico in vigore.
La variante n. 22 al PRGC è depositata presso l'Ufficio Tecnico comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi dall'avviso di deposito pubblicato all'Albo Pretorio comunale, affinché chiunque possa prenderne visione.
Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.
Carlino, 3 ottobre 2013

IL SINDACO:
Diego Navarria

13_42_3_AVV_COM CARLINO 23 PRGC_012

Comune di Carlino (UD)

Avviso di adozione della variante n. 23 al Piano regolatore generale comunale.

Si rende noto che con deliberazione consiliare n. 11 del 27.05.2013 il Comune di Carlino ha approvato il progetto preliminare dei lavori di realizzazione della pista ciclabile sulla S.S. 14 - Località Casali Feruglio, costituente variante n. 23 allo strumento urbanistico in vigore.
La variante n. 23 al PRGC è depositata presso l'Ufficio Tecnico comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi dall'avviso di deposito pubblicato all'Albo Pretorio comunale, affinché chiunque possa prenderne visione.
Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.
Carlino, 3 ottobre 2013

IL SINDACO:
Diego Navarria

13_42_3_AVV_COM CARLINO 24 PRGC_011

Comune di Carlino (UD)
Avviso di adozione della variante n. 24 al Piano regolatore generale comunale.

Si rende noto che con deliberazione consiliare n°19 del 22.07.2013 il Comune di Carlino ha approvato il progetto preliminare dei lavori di riqualificazione di Via Garibaldi e collegamento ciclo-pedonale del centro di Carlino con l'ambito scolastico di Via Rizzolo, costituente adozione di variante n°24 allo strumento urbanistico in vigore.

La variante n°24 al PRGC è depositata presso l'Ufficio Tecnico comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi dall'avviso di deposito pubblicato all'Albo Pretorio comunale, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Carlino, 3 ottobre 2013

IL SINDACO:
Diego Navarria

13_42_3_AVV_COM CASSACCO 44 PRGC_028

Comune di Cassacco (UD)
Avviso di approvazione variante n. 44 al Piano regolatore generale comunale.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Visto l'art. 17 c.4 del D.P.R. 086/Pres del 20.03.2008 , regolamento di attuazione alla parte I Urbanistica della LR 5/2007 ,

RENDE NOTO

Che con deliberazione consiliare n° 31 del 09.09.2013, esecutiva in data 27.09.2013 a seguito di affissione all'albo pretorio per 15 consecutivi dal 11.09.2013 al 26.09.2013, è stata approvata la Variante n° 44 al Piano Regolatore Generale Comunale disposta ai sensi dell'art. 63, comma 5, lettera e c) della L.R. 23.02.2007 n. 5 e art. 17 c. 1 lett c) del D.P.Reg. 20.03.2008 n. 086/Pres.;

Cassacco, 7 ottobre 2013

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
IL SINDACO:
Vannes Assaloni

13_42_3_AVV_COM CASTIONS DI STRADA DECR 1 ESPROPRIO_002

Comune di Castions di Strada (UD)
Lavori di sistemazione di via Enrico D'Altan. Decreto di esproprio n. 1 del 30.09.2013. (Estratto).

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Sono espropriati a favore del Comune di Castions di Strada con sede in Castions di Strada, via Roma numero 43 - codice fiscale 81000650309 - gli immobili occorrenti per l'esecuzione dei lavori di sistemazione di via Enrico D'Altan in comune di Castions di Strada ed identificati come di seguito:

1. Ditta proprietaria:
RINALDI Armando nato a UDINE il 28/06/1945 prop. per 1/4,
codice fiscale RNLRND45H28L483W;
RINALDI Gianfranco nato a TRIESTE il 12/11/1937 prop. per 2/4,
codice fiscale RNLGFR37S12L424U;
RINALDI Umberto nato a TRIESTE il 11/02/1949, prop. per 1/4,
codice fiscale RNLMRT49B11L424K;
Catasto Terreni - Comune di Castions di Strada - foglio 11 - mappale 1080 - superficie mq 76 - natura sem. arborato - indennità euro 3.344
2. Ditta proprietaria:
PECILE Debora nata a UDINE il 04/06/1980, nuda proprietà per 1/1,
codice fiscale PCLDBR80H44L483J;
TURCO Renato nato a CASTIONS DI STRADA il 30/07/1928 , usufrutto per 1/1,
codice fiscale TRCRNT28L30C327L;
Catasto Fabbricati - Comune di Castions di Strada - foglio 11 - mappale 1081 - superficie mq 10 - natura area urbana - indennità euro 440
3. Ditta proprietaria:
DELLA RICCA Giancarlo nato a CASTIONS DI STRADA il 22/11/1949,
codice fiscale DLLGCR49S22C327L e
ROTA Dolores nata a VENEZIA il 22/07/1950,
codice fiscale RTODRS50L62L736L,
comproprietari in regime di comunione dei beni;
Catasto Fabbricati - Comune di Castions di Strada - foglio 11 - mappale 1082 - superficie mq 9 - natura area urbana - indennità euro 396
4. Ditta proprietaria:
PIRONIO Alfiero nato a GONARS il 25/01/1952, prop. per ½,
codice fiscale PRNLFR52A25E083C;
STROPPOLO Tiziana nata a UDINE il 09/10/1956, prop. per ½,
codice fiscale STRTZN56R49L483Z;
Catasto Fabbricati - Comune di Castions di Strada - foglio 11 - mappale 1083 - superficie mq 9 - natura area urbana - indennità euro 396
5. Ditta proprietaria:
DEANA Franco nato a TALMASSONS il 04/06/1948 compr.,
codice fiscale DNEFNC48H04L039F;
ZULIANI Irene nata in FRANCIA il 09/05/1952, compr.,
codice fiscale ZLNRNI52E48Z110R;
Catasto Fabbricati - Comune di Castions di Strada - foglio 11 - mappale 1084 - superficie mq 9 - natura area urbana - indennità euro 396
6. Ditta proprietaria:
STOCCO Rosa nata a CASTIONS DI STRADA il 25/04/1934,
codice fiscale STCRSO34D65C327O ;
Catasto Fabbricati - Comune di Castions di Strada - foglio 11 - mappale 1085 - superficie mq 22 - natura area urbana - indennità euro 968
7. Ditta proprietaria:
D`AMBROSIO Aurora nata a PALMANOVA il 21/03/1962, prop. per 1/3,
codice fiscale DMBRRA62C61G284W;
D`AMBROSIO Vincenzo nato a CASTIONS DI STRADA il 18/05/1960, prop. per 1/3,
codice fiscale DMBVCN60E18C327A;
FRANCESCHINIS Genoveffa nata a MUZZANA DEL TURGNANO il 15/10/1935, prop. per 1/3,
codice fiscale FRNGVF35R55F832L;
Catasto Fabbricati - Comune di Castions di Strada - foglio 11 - mappale 1086 - superficie mq 103 - natura area urbana - indennità euro 4.532,04
8. Ditta proprietaria:
D`AMBROSIO Antonio nato a CASTIONS DI STRADA il 12/08/1957, prop. per 1000/1000,
codice fiscale DMBNTN57M12C327B;
Catasto Fabbricati - Comune di Castions di Strada - foglio 11 - mappale 1087 - superficie mq 107 - natura area urbana - indennità euro 4.708

9. Ditta proprietaria:
TELL Giorgio nato a CASTIONS DI STRADA il 02/09/1939, prop. per 15/27
codice fiscale TLLGRG39P02C327X;
TELL Giovanna nata a UDINE il 07/04/1936, prop. 6/27,
codice fiscale TLLGNN36D47L483O;
TELL Italina nata a CASTIONS DI STRADA il 11/05/1945, prop. per 6/27,
codice fiscale TLLTLN45E51C327R;
Catasto Terreni - Comune di Castions di Strada - foglio 11 - mappale 1089 - superficie mq 75 - natura sem. arborato - indennità euro 3.233,35
10. Ditta proprietaria:
TELL Giuseppe nato a CASTIONS DI STRADA il 12/12/1943, prop. per 1000/1000,
codice fiscale TLLGPP43T12C327J;
Catasto Fabbricati - Comune di Castions di Strada - foglio 11 - mappale 1090 - superficie mq 34 - natura area urbana - indennità euro 1.496
11. Ditta proprietaria:
ROSSO Pasqua nata a MUZZANA DEL TURGNANO il 01/04/1945, prop. per ½,
codice fiscale RSSPSQ45D41F832I;
TELL Giuseppe nato a CASTIONS DI STRADA il 12/12/1943, prop. per ½,
codice fiscale TLLGPP43T12C327J;
Catasto Terreni - Comune di Castions di Strada - foglio 11 - mappale 1092 - superficie mq 21 - natura sem. arborato - indennità euro 924
12. Ditta proprietaria:
DIMINUTTO Michele nato a PALMANOVA il 27/12/1970,
codice fiscale DMNMHL70T27G284B;
Catasto Fabbricati - Comune di Castions di Strada - foglio 11 - mappale 1093 - superficie mq 16 - natura area urbana - indennità euro 704
13. Ditta proprietaria:
COVASSIN Velleda nata a POCENIA il 24/05/1946, usuf. per 333/1000,
codice fiscale CVSVLD46E64G743J;
MACORATTI Maurizio nato a UDINE il 13/10/1965, nuda proprieta` per 4/12,
codice fiscale MCRMRZ65R13L483O;
MACORATTI Maurizio nato a UDINE il 13/10/1965, prop. per 8/12,
codice fiscale MCRMRZ65R13L483O;
Catasto Fabbricati - Comune di Castions di Strada - foglio 11 - mappale 1094 - superficie mq 8 - natura area urbana - indennità euro 352
14. Ditta proprietaria:
COVASSINI Velleda nata a POCENIA il 24/05/1946, usuf. per 4/24,
codice fiscale CVSVLD46E64G743J;
MACORATTI Daniela nata a UDINE il 27/07/1967, prop. per 12/24,
codice fiscale MCRDNL67L67L483Q;
MACORATTI Maurizio nato a UDINE il 13/10/1965, nuda proprieta` per 4/24,
codice fiscale MCRMRZ65R13L483O;
MACORATTI Maurizio nato a UDINE il 13/10/1965, prop. per 8/24,
codice fiscale MCRMRZ65R13L483O;
Catasto Terreni - Comune di Castions di Strada - foglio 11 - mappale 1096 - superficie mq 2 - natura area rurale - indennità euro 88
15. Ditta proprietaria:
CANTARUTTI Mario nato a CASTIONS DI STRADA il 16/04/1946,
codice fiscale CNTMRA46D16C327O;
Catasto Fabbricati - Comune di Castions di Strada - foglio 11 - mappale 1097 - superficie mq 3 - natura area urbana - indennità euro 132
16. Ditta proprietaria:
STOCCO Valentino nato a CASTIONS DI STRADA il 05/02/1945, prop. per 1000/1000,
codice fiscale STCVNT45B05C327V;
Catasto Fabbricati - Comune di Castions di Strada - foglio 11 - mappale 1106 - superficie mq 12 - natura area urbana - indennità euro 528

17. Ditta proprietaria:
STOCCO Agostino nato a CASTIONS DI STRADA il 06/08/1938, prop. per 1000/1000,
codice fiscale STCGTN38M06C327P;
Catasto Fabbricati - Comune di Castions di Strada - foglio 11 - mappale 1105 - superficie mq 25 - natura area urbana - indennità euro 1.100
18. Ditta proprietaria:
STOCCO Attilio nato a CASTIONS DI STRADA il 06/09/1951, prop. per 1/5,
codice fiscale STCTTL51P06C327K;
STOCCO Fabrizio nato a UDINE il 21/10/1961, prop. per 4/5,
codice fiscale STCFRZ61R21L483F;
Catasto Fabbricati - Comune di Castions di Strada - foglio 11 - mappale 1104 - superficie mq 21 - natura area urbana - indennità euro 924
19. Ditta proprietaria:
CODARINI Tiziana nata a UDINE il 29/08/1973, prop. per 500/1000,
codice fiscale CDRTZN73M69L483P;
MACORATTI Marco nato a UDINE il 23/03/1969, prop. per 500/1000,
codice fiscale MCRMRC69C23L483T;
Catasto Fabbricati - Comune di Castions di Strada - foglio 11 - mappale 1103 - superficie mq 26 - natura area urbana - indennità euro 1.144
20. Ditta proprietaria:
CODARINI Igino nato a PALMANOVA il 10/09/1947, usuf. per 500/1000,
codice fiscale CDRGNI47P10G284V;
CODARINI Loris nato a UDINE il 01/04/1971, nuda prop. per 1000/1000,
codice fiscale CDRLRS71D01L483J;
TONON Viviana nata a CAMPOLONGO AL TORRE il 16/07/1948, usuf. per 500/1000,
codice fiscale TNNVVN48L56B545H;
Catasto Fabbricati - Comune di Castions di Strada - foglio 11 - mappale 1102 - superficie mq 20 - natura area urbana - indennità euro 880
21. Ditta proprietaria:
BISIOL Andrea nato a UDINE il 16/12/1976, prop. per 500/1000,
codice fiscale BSLNDR76T16L483R;
CODARINI Luisa nata a UDINE il 02/01/1975, prop. per 500/1000,
codice fiscale CDRLSU75A42L483W;
Catasto Fabbricati - Comune di Castions di Strada - foglio 11 - mappale 1101 - superficie mq 33 - natura area urbana - indennità euro 1.452
22. Ditta proprietaria:
COSSARO Elina nata a TALMASSONS il 24/10/1955, prop. per 500/1000,
codice fiscale CSSLNE55R64L039R;
PIRONIO Roberto nato a GONARS il 23/12/1954, prop. per 500/1000,
codice fiscale PRNRRT54T23E083O;
Catasto Fabbricati - Comune di Castions di Strada - foglio 11 - mappale 1100 - superficie mq 8 - natura area urbana - indennità euro 352
23. Ditta proprietaria:
CODARINI Anna Maria nata a UDINE il 01/08/1960, prop. per ½,
codice fiscale CDRNMR60M41L483G;
PATAT Massimo nato a UDINE il 04/11/1965, prop. per 1/2,
codice fiscale PTTMSM65S04L483S;
Catasto Fabbricati - Comune di Castions di Strada - foglio 11 - mappale 1099 - superficie mq 71 - natura area urbana - indennità euro 3.124

(omissis)

IL RESPONSABILE:
p.i. Antonino Zanchetta

13_42_3_AVV_COM CLAUT DECR 187 ESPROPRIO_006

Comune di Claut (UD)

Lavori di riqualificazione urbana centro e frazioni - 4° lotto - Frazione Cellino di Sopra - Borgata Massurie. Decreto di esproprio del 01.10.2013, n. 187 del registro determinazioni.

IL FUNZIONARIO

VISTO il D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.,

(omissis)

DECRETA

1. Per la realizzazione dei lavori di riqualificazione urbana centro e frazioni IV lotto è pronunciata, ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. 327/01, a favore del Comune di Claut (PN), codice fiscale 90001520932, l'espropriazione degli immobili di seguito indicati, di proprietà delle ditte sotto riportate, siti in Comune di Claut (PN), e viene autorizzato il passaggio del diritto di proprietà in capo al predetto beneficiario:
COMUNE DI CLAUT (Provincia di Pordenone)

1) Fg. 47 Mapp.le 1442
Sup. esproprio: mq 42
Indennità esproprio: € 1.386,00
Fg. 47 Mapp.le 1443
Sup. esproprio: mq 42
Indennità esproprio: € 1.386,00
Fg. 47 Mapp.le 1444
Sup. esproprio: mq 86
Indennità esproprio: € 2.838,00
Ditta:
Lorenzi Maria Rosa, nata a Claut il 11.12.44
C.F. LRNMRS44T51C790K Proprietà 5/16
Bellitto Stefano, nato a Maniago il 10.04.73
C.F. BLLSFN73D10E889K Proprietà ½
Lorenzi Fermo (deceduto) nato a Claut il 21.09.1929
C.F. LRN FRM 29P21 C790K Eredi: Lorenzi Severina nata a Claut il 10.09.24 C.F. LRNSRN24P50C790X Propr. 3/16

2) Fg. 47 Mapp.le 1502 (ex 147-b)
Sup. esproprio: mq 5
Indennità esproprio: € 165,00
Ditta:
Barzan Bruno, nato a Claut, 10.11.1942
C.F. BRZBRN42S10C790M Proprietà 1/1

3) Fg. 65 Mapp.le 758
Sup. esproprio: mq 115
Indennità esproprio: € 153,43
Fg. 65 Mapp.le 667
Sup. esproprio: mq 40
Indennità esproprio: € 75,60
Fg. 65 Mapp.le 728
Sup. esproprio: mq 138
Indennità esproprio: € 260,82
Fg. 65 Mapp.le 729
Sup. esproprio: mq 52
Indennità esproprio: € 69,38
Fg. 65 Mapp.le 719
Sup. esproprio: mq 472
Indennità esproprio: € 892,08
Fg. 65 Mapp.le 788 (ex 111-b)
Sup. esproprio: mq 4

Indennità esproprio: € 22,00
Ditta:
Fabbro Franco, nato a Maniago il 09.01.1951
C.F. FBBFNC51A09E889Z proprietà 1/1

4) Fg. 65 Mapp.le 760
Sup. esproprio: mq 39
Indennità esproprio: € 52,03
Fg. 65 Mapp.le 761
Sup. esproprio: mq 1
Indennità esproprio: € 1,89
Fg. 65 Mapp.le 733
Sup. esproprio: mq 93
Indennità esproprio: € 124,08
Ditta:
Fabbro Fabrizio, nato a Maniago il 15.07.62
C.F. FBBFRZ62L15E889J Propr. 1/6
Fabbro Flavio, nato a Maniago il 15.07.62
C.F. FBBFLV62L15E889B Propr. 1/6
Fabbro Luisa, nata a Maniago il 04.10.55
C.F. FBBLSU55R44E889S Propr. 1/6
Fabbro Ruggero, nato a Claut il 23.08.1953
C.F. FBBRGR53M23C790F Propr. 1/6
Martini Teresina, nata a Claut il 19.06.27
C.F. FBBRGR53M23C790F Propr. 2/6

5) Fg. 65 Mapp.le 762
Sup. esproprio: mq 36
Indennità esproprio: € 68,04
Fg. 65 Mapp.le 763
Sup. esproprio: mq 14
Indennità esproprio: € 18,68
Fg. 65 Mapp.le 731
Sup. esproprio: mq 103
Indennità esproprio: € 137,42
Ditta:
Martini Aldo, Nato a Claut il 02.07.43
C.F. MRTLDA43L02C790N Propr. 1/3
Martini Moreno, Nato a Maniago il 20.02.63
C.F. MRTMRN63B20E889Z, Propr. 1/3
Martini Silvana, Nata a Claut il 25.02.53
C.F. MRTSVN53B65C780Y Propr. 1/3

6) Fg. 65 Mapp.le 764
Sup. esproprio: mq 21
Indennità esproprio: € 26,46
Fg. 65 Mapp.le 765
Sup. esproprio: mq 6
Indennità esproprio: € 7,56
Ditta:
De Filippo Loretta nata a Claut il 28.04.1951
C.F. DFLLTT51D68C790F proprietà 1/1

7) Fg. 65 Mapp.le 270
Sup. esproprio: mq 16
Indennità esproprio: € 30,24
Fg. 65 Mapp.le 668
Sup. esproprio: mq 110
Indennità esproprio: € 207,90
Fg. 65 Mapp.le 669
Sup. esproprio: mq 120
Indennità esproprio: € 226,80

Fg. 65 Mapp.le 717
Sup. esproprio: mq 94
Indennità esproprio: € 125,41
Ditta:
Fabbro Umberto, Nato a Claut il 20.08.1926
C.F. FBBMRT26M20C790K Propr. 1/1

8) Fg. 65 Mapp.le 670
Sup. esproprio: mq 60
Indennità esproprio: € 75,60
Fg. 65 Mapp.le 177
Sup. esproprio: mq 38
Indennità esproprio: € 47,88
Ditta:
De Filippo Guerrino, Nato a Claut il 07/09/1941
C.F. DFLGRN41P07C790Y Propr. 1/1

9) Fg. 65 Mapp.le 727
Sup. esproprio: mq 10
Indennità esproprio: € 18,90
Fg. 65 Mapp.le 726
Sup. esproprio: mq 230
Indennità esproprio: € 434,70
Ditta:
Martini Silvano, Nato a Claut il 30.06.1938
C.F. MRTSVN38H30C790Z Propr. 1/1

10) Fg. 65 Mapp.le 777 (ex 683-b)
Sup. esproprio: mq 168
Indennità esproprio: € 211,68
Ditta:
De Filippo Daniele, Nato a Pordenone il 22.10.81
C.F. DFLDNL81R22G888H, Prorp. 41/1000
De Filippo Domenica, Nata a Claut il 19.07.39
C.F. DFLDNC39L59C790M Propr. 111/1000
De Filippo Gino, Nato a Claut il 16.05.45
C.F. DFLGNI45E16C790O Propr. 111/1000
De Filippo Giorgina, Nata a Claut il 14.07.41
C.F. DFLGGN41L54C790D Propr. 111/1000
De Filippo Renato, Nato a Maniago il 14.10.51
C.F. DFLRNT51R14E889A Propr. 111/1000
De Filippo Sara, Nata a Pordenone il 09.03.83
C.F. DFLSRA83C49G888Q Propr. 41/1000
Fabbro Angela, Nata a Claut il 07.08.41
C.F. FBBNGL41M47C790B Propr. 1/3
Fabbro Atonia, Nata a Claut il 05.12.39
C.F. FBBNTN39T45C790A Propr. 1/3
Fabbro Silvio, Nato a Claut il 18.02.46
C.F. FBBSLV46B18C790R Propr. 1/3
Salvador Liliana, Nata a Barcis il 28.10.47
C.F. SLVLLN47R68A640A Propr. 30/1000

11) Fg. 65 Mapp.le 190
Sup. esproprio: mq 43
Indennità esproprio: € 81,27
Ditta:
De Filippo Giorgia, Nata a Maniago il 14.07.1983,
C.F. DFLGRG83L54E889Y, Proprietà 1/3
De Filippo Giorgio, Nato a Claut 17.10.1947,
C.F. DFLGRG47R17C790D, Proprietà 1/3
De Filippo Simona, Nata in Germania il 31.05.76,
C.F. DFLSMN76E71Z112F, Proprietà 1/3

12) Fg. 65 Mapp.le 186
Sup. esproprio: mq 21
Indennità esproprio: € 26,46
Ditta:
Martini Alessio, Nato a Maniago il 04.02.60,
C.F. MRTLSS60B04E889K propr. 1/2
Martini Fabio, Nato a Maniago il 01.02.57,
C.F. MRTFBA57B01E889W propr. 1/2

13) Fg. 65 Mapp.le 786 (ex 174-b)
Sup. esproprio: mq 7
Indennità esproprio: € 11,02
Ditta:
Fabbro Danilo, Nato a Maniago il 24.05.61
C.F. FBBDNL61E24E889G, Propr. ½
Fabbro Domenico, Nato a Claut il 16.03.47
C.F. FBBDNC47C16C790B, Propr. ½

14) Fg. 65 Mapp.le 787 (ex 112-b)
Sup. esproprio: mq 15
Indennità esproprio: € 82,50
Ditta:
Fabbro Caterina, Nata a Pordenone il 03.03.73
C.F. FBBCRN73C43G888V Propr. 1/12
Fabbro Giuseppe, Nato a Pordenone il 04.05.67
C.F. FBBGPP67E04G888A Propr. 1/12
Fabbro Libero, Nato a Claut il 06.01.32
C.F. FBBLBR32A06C790S Propr. 10/12

15) Fg. 65 Mapp.le 119
Sup. esproprio: mq 53
Indennità esproprio: € 291,50
Ditta:
De Filippo Maria, Nata a Claut il 26.11.38
C.F. DFLMRA38T66C790L

16) Fg. 65 Mapp.le 778 (ex 130-a)
Sup. esproprio: mq 197
Indennità esproprio: € 1.026,02
Ditta:
De Filippo Argentino, Nato a Claut il 09.07.39
C.F. DFLRNT39L09C790M, corte comune
De Filippo Fernando, Nato a Pordenone il 08/09/1953
C.F. DFLFNN53P08G888O, corte comune
De Filippo Irma, Nata a Claut il 04.12.30
C.F. DFLRMI30T44C790S, corte comune
De Filippo Daniele, Nato a Pordenone il 22.10.81
C.F. DFLDNL81R22G888H, corte comune
De Filippo Sara, Nata a Pordenone il 09.03.83
C.F. DFLSRA83C49G888Q, corte comune
Salvador Liliana, Nata a Barcis il 28.10.47
C.F. SLVLLN47R68A640A, corte comune

17) Fg. 65 Mapp.le 121
Sup. esproprio: mq 20
Indennità esproprio: € 105,00
Fg. 65 Mapp.le 652
Sup. esproprio: mq 3
Indennità esproprio: € 15,74
Ditta:
De Filippo Argentino, Nato a Claut il 09.07.39
C.F. DFLRNT39L09C790M, corte comune
Candussi Stefano, Nato a Sacile il 13.07.72

C.F. CNDSFN72L13H657O, Corte comune
De Filippo Angela, Nata a Aviano il 22.10.72,
C.F. DFLNGL72R62A516S, Corte comune

18) Fg. 65 Mapp.le 784 (ex 617-b)
Sup. esproprio: mq 19
Indennità esproprio: € 104,50
Ditta:
De Filippo Claudio, Nato a Aviano il 11.08.71,
C.F. DFLCLD71M11A51N propr. 1/1

2. il presente decreto sarà notificato ai proprietari, ai sensi dell'art. 23.1 lett.g) del T.U. , nelle forme degli atti processuali civili;

(omissis)

3. di stabilire che un estratto del presente decreto sia trasmesso entro cinque giorni dalla sua emanazione al Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, per la pubblicazione di cui all'art. 23, comma 5 del D.P.R. 327/01 e di fissare il termine di trenta giorni dalla avvenuta pubblicazione, per la proposizione di eventuali ricorsi da parte del terzo;
4. adempiute le suddette formalità, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclusivamente sull'indennità.

(omissis)

Il presente provvedimento è impugnabile ai sensi dell'art.21 della legge 06.12.1971 n. 1034 avanti al T.A.R. del Friuli Venezia Giulia entro 60 (sessanta) giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto notifica o ne abbia comunque avuto piena conoscenza ovvero, in via alternativa, entro 120 giorni con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO:
p.i. Sonia Martini

13_42_3_AVV_COM CORDOVADO 17 PRGC_007

Comune di Cordovado (PN)
Avviso di adozione e di deposito della variante n. 17 al PRGC.

IL COORDINATORE AREA URBANISTICA

Visto la L.R. 23.02.2007, n. 5 e il D.P.Reg. 20.03.2008, n. 086/Pres.;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 27.09.2013, immediatamente esecutiva, il Comune di Cordovado ha adottato, ai sensi dell'art. 63, comma 5, della L.R. n. 5/2007, la Variante n. 17 al P.R.G.C.
La deliberazione di adozione, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi dalla data di pubblicazione sul B.U.R., affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico.
Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante adottata possono presentare opposizioni, sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
Cordovado, 30 settembre 2013

IL COORDINATORE RESPONSABILE:
Tarcisio Innocente

13_42_3_AVV_COM FLAIBANO PCCA_030

Comune di Flaibano (UD)
Avviso di deposito relativo all'adozione del Piano comunale di classificazione acustica (PCCA).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Visto l'articolo 23 della L.R. 18 Giugno 2007 n.16 " Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico"

RENDE NOTO

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30/09/2013, esecutiva a norma di legge, è stato adottato il Piano Comunale di Classificazione Acustica ai sensi della L.R. 16/2007 e successive modifiche e integrazioni;
- che la deliberazione con i relativi elaborati e il parere dell'ARPA saranno depositati presso la Segreteria della Sede Municipale per la durata di 30 (trenta) giorni effettivi, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R, affinchè chiunque possa prenderne visione e presentare al Comune osservazioni ed opposizioni.

Flaibano, 7 ottobre 2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO:
geom. Luigi Masutti

13_42_3_AVV_COM GEMONA DEL FRIULI DET 25968 ESPROPRIO_029

Comune di Gemona del Friuli (UD) - Settore Tecnico Infrastrutture Lavori Pubblici ed Ambiente - Servizio Espropri e Patrimonio

Realizzazione della rete di distribuzione Gas Metano - XII lotto. Determinazione dell'indennità provvisoria di esproprio per asservimento prot. n. 25968

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ESPROPRI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

E' determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria di esproprio che l'Ente espropriante è autorizzato a corrispondere alla ditta proprietaria degli immobili da espropriare parzialmente, mediante costituzione coattiva di servitù di metanodotto, per i lavori di "Realizzazione della rete di distribuzione del Gas Metano - XII lotto", come di seguito :

1) Fg. 26 mappale n° 483 di are 0,70 superficie da asservire mq. 16
Destinazione non edificabile
Indennità per imposizione servitù : 30% x €/mq. 2,65 x mq. 16 = €. 12,72
Fg. 26 mappale n° 521 di are 28,70 superficie da asservire mq. 162
Destinazione non edificabile
Indennità per imposizione servitù : 30% x €/mq. 2,65 x mq. 162 = €. 128,79
Fg. 26 mappale n° 926 di are 5,50 superficie da asservire mq. 98
Destinazione non edificabile
Indennità per imposizione servitù : 30% x €/mq. 2,65 x mq. 98 = €. 77,91
Totale indennità €. 219,42
Ditta proprietaria :
BROLLO Gisella nata a Udine il 06/12/1944 - proprietaria 2/6
CARGNELUTTI Manuela nata a Gemona del Fr. il 25/01/1969 - proprietaria 1/6
CARGNELUTTI Fabio nato a Tolmezzo il 25/10/1997 - proprietario 1/18
CARGNELUTTI Lucia nata a Portogruaro il 28/05/2002 - proprietaria 1/18
CATAROSSI Mariagrazia nata a Udine il 14/07/1964 - proprietaria 1/18
CARGNELUTTI Moira nata a Gemona del Fr. il 16/08/1976 - proprietaria 1/6
CARGNELUTTI Morena nata a Gemona del Fr. il 17/05/1962 - proprietaria 1/6

2) Fg. 26 mappale n° 234 di are 7,40 superficie da asservire mq. 143
Destinazione edificabile
Indennità per imposizione servitù : 30% x €/mq. 50,00 x mq. 143 = €. 2.145,00
Ditta proprietaria:
LATTERIA SOCIALE TURNARIA DI CAMPO LESSI
con sede a Gemona del Friuli

3) Fg. 26 mappale n° 370 di are 17,64 superficie da asservire mq. 203,50
Destinazione edificabile
Indennità per imposizione servitù : 30% x €/mq. 50,00 x mq. 203,50 = €. 3.052,50
Ditta proprietaria:
EDILE SAN MARCO s.r.l. con sede in Magnano in Riv. - proprietaria dei sub. 7 e 22;
PATAT Sergio nato a Udine il 16/07/1971 - proprietario dei sub. 10-19 e 25;
GRILLO Patrizia nata a Gemona del Fr. Il 02/06/1964 - proprietaria dei sub. 12-20 e 23;
BLASOTTI Nadia nata a San Daniele del Fr. il 16/10/1977 - propr. dei sub. 13-17 e 27;
PERSELLO Arduino nato a San Daniele il 18/08/1968 - propr. dei sub. 14-18 e 26;
MADOTTO Denis nato a Udine il 21/10/1977 - proprietario dei sub. 15-29 e 31;
CRAGNOLINI Edi nato a Cividale il 19/09/1971 e MALAGNINI Daniela nata a Tolmezzo il 09/12/1972 - proprietari ciascuno per 1/2 dei sub. 16-28 e 32;
TERMOEL S.N.C. di BUZZULINI Fabrizio & C. con sede a Gemona del Fr. p.iva 01565670302 - proprietaria dei sub. 21 e 30;
LAGRANDE Sonia nata a Trieste il 11/04/1959 - proprietaria dei sub. 24 e 33
Gemona del Friuli, 4 ottobre 2013

(omissis)

dott. ing. Renato Pesamosca

13_42_3_AVV_COM LESTIZZA_DET 229 INDENNITA ESPROPRIO_015

Comune di Lestizza (UD)

Lavori di sistemazione idraulica del fosso denominato “Scjalute” per lo scolo delle acque meteoriche delle campagne di Santa Maria di Sclaunicco e Lestizza, nei Comuni di Lestizza e Mortegliano. Liquidazione delle indennità di esproprio. Determinazione n. 229 del 03.10.2013.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

VISTO il Decreto della Direzione Regionale dell’Ambiente n. AMB/839 del 21/11/2001;
VISTI gli artt.20 e 26 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.,

DETERMINA

di liquidare le indennità spettanti per l’intervento di “Lavori di sistemazione idraulica del fosso denominato “Scjalute” per lo scolo delle acque meteoriche delle campagne di Santa Maria di Sclaunicco e Lestizza, nei comuni di Lestizza e Mortegliano”, alle ditte sottoindicate:

1) Ditta catastale:
Ecoretti Attilio, nato a Lestizza (Ud) il 08/12/1942,
cod. fisc. CRTTTL42T08E553X, proprietario per 5/9;
Ecoretti Giordano, nato a Lestizza (Ud) il 04/01/1945,
cod. fisc. CRTGDN45A04E553L, proprietario per 2/9;
Ecoretti Laura, nata a Lestizza (Ud) il 10/02/1949,
cod. fisc. CRTLRA49B50E553E, proprietaria per 2/9;
Comune di Lestizza Catasto Terreni Foglio 41 mappale 440 (ex 75/b) semin arbor 3ª m2 935 indennità euro 3.895,83.

Lestizza, 3 ottobre 2013

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA:
arch. Luciano Maria Qualesso

13_42_3_AVV_COM PORDENONE 93 PRGC_003

Comune di Pordenone

Avviso di approvazione della variante urbanistica n. 93 al PRGC, adottata contestualmente all’approvazione del progetto preli-

minare per l'esecuzione degli "Interventi di messa in sicurezza della viabilità e delle aree limitrofe al corpo arginale di Vallenoncello". Presa d'atto assenza di osservazioni/opposizioni.

IL FUNZIONARIO TECNICO P.O.

Visto l'art. 17 del D.P.R. 086/2008 "Regolamento di attuazione della Parte I Urbanistica"

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 23 settembre 2013, il Comune di Pordenone ha approvato la variante urbanistica n. 93 al P.R.G.C., adottata contestualmente all'approvazione del progetto preliminare per l'esecuzione degli "Interventi di messa in sicurezza della viabilità e delle aree limitrofe al corpo arginale di Vallenoncello", stante l' assenza di osservazioni/opposizioni, adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 1°luglio 2013.

Pordenone, 1 ottobre 2013

IL FUNZIONARIO TECNICO P.O.:
ing. Marco Toneguzzi

13_42_3_AVV_COM PORDENONE 127 PRGC_004

Comune di Pordenone

Approvazione della variante urbanistica n. 127 al PRGC, adottata contestualmente all'approvazione del Piano delle alienazioni, valorizzazioni ed acquisizioni immobiliari per l'anno 2013. Presa d'atto assenza di osservazioni/opposizioni.

IL FUNZIONARIO TECNICO P.O.

Visto l'art. 17 del D.P.R. 086/2008 "Regolamento di attuazione della Parte I Urbanistica"

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 23 settembre 2013, il Comune di Pordenone ha approvato la variante urbanistica n. 127 al P.R.G.C., adottata contestualmente all'approvazione del piano delle alienazioni, valorizzazioni ed acquisizioni immobiliari per l'anno 2013, stante l' assenza di osservazioni/opposizioni, adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 dell'8 luglio 2013.

IL FUNZIONARIO TECNICO P.O.:
ing. Marco Toneguzzi

13_42_3_AVV_COM SAN CANZIAN DI ISONZO PAC AMBITO 3_023

Comune di San Canzian d'Isonzo (GO)

Avviso di approvazione del Piano attuativo comunale di iniziativa privata proposto da Bruseghin Paolo, Pace Furio, Pace Marco Salvatore, Pace Nicola e Ventrella Carla Maria denominato Ambito 3.

IL RESPONSABILE

Visto l'art. 25 della L.R. 5/07 e successive modifiche ed integrazioni ,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 26.09.2013, è stato approvato il P.A.C. di iniziativa privata proposto dai sigg.ri Bruseghin Paolo, Pace Furio, Pace Marco Salvatore, Pace Nicola e Ventrella Carla Livia denominato AMBITO 3.

San Canzian d'Isonzo, 7 ottobre 2013

IL RESPONSABILE:
ing. Federico Franz

13_42_3_AVV_COM SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA PAC VIA SOPRAORTI_027

Comune di San Giorgio della Richinvelda (PN)
Adozione di variante al PAC denominato: "Via Sopraorti" per la realizzazione di singole villette in Comune di san Giorgio della Richinvelda.

IL SINDACO

Visti l'art. 25 della L.R. n. 5 del 23.02.2007 e il DPR n.086/Pres. del 20.03.2008

RENDE NOTO

- Che con Deliberazione di Giunta Municipale n. 81 del 02.10.2013, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di San Giorgio della Richinvelda ha adottato la variante al P.A.C. riguardante i lavori di costruzione di singole villette denominato "Via Sopraorti" proposta dai Sigg. Lenardon Bruno, Zanette Giancarlo, Bragato Marco e Lenardon Lorena;
- Che presso l'Ufficio Tecnico comunale è depositata per trenta giorni effettivi la deliberazione di adozione con i relativi elaborati progettuali adottati, affinché chiunque possa prendere visione.
- Che entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni e nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico potranno presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente;

Per informazioni rivolgersi al funzionario Geom. Dal Bello Walter (tel. 0427- 968620).

San Giorgio della Richinvelda, 7 ottobre 2013

IL SINDACO:
dott. Michele Leon

13_42_3_AVV_COM SAN LORENZO ISONTINO 17 PRGC_026

Comune di San Lorenzo Isontino (GO)
Avviso di adozione e di deposito della variante n. 17 al PRGC.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 63, comma 1 della L.R. 5/2007 e dell'art. 17, comma 4 del D.P.Reg. 20/08/2008 n. 086/Pres.,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 04/10/2013, divenuta esecutiva in stessa data, è stata adottata la Variante N. 17 al Piano Regolatore Generale Comunale e che la stessa è depositata presso la Segreteria comunale in libera visione dal 16/10/2013 al 21/11/2013.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Protocollo del Comune le proprie osservazioni alla Variante N. 17 al P.R.G.C. ed i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato, potranno presentare opposizioni allo stesso, sulle quali il Comune si pronuncerà specificamente.

San Lorenzo Isontino, 16 ottobre 2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
avv. Francesco Lenardi

13_42_3_AVV_COM SAN VITO DI FAGAGNA PCCA_020

Comune di San Vito di Fagagna (UD)
Avviso di adozione del piano comunale di classificazione acustica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 23 della L.R. n. 16 del 18.06.2007,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 26.09.2013, esecutiva ai sensi di legge, il Comu-

ne di San Vito di Fagagna ha adottato il Piano Comunale di classificazione acustica.
Successivamente alla pubblicazione del presente avviso sul B.U.R., il piano in parola e la relativa delibera di adozione saranno depositati, in tutti i loro elementi costitutivi presso l'Ufficio Tecnico, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.
Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni ed opposizioni in merito, redatte su carta semplice e sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
San Vito di Fagagna, 5 ottobre 2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
geom. Antonello Basaldella

13_42_3_AVV_COM SANTA MARIA LA LONGA 16 PRGC_001

Comune di Santa Maria la Longa (UD)
Avviso di approvazione della variante n. 16 al PRGC vigente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Vista la Legge regionale n. 5 del 23 febbraio 2007 e s.m.i.;
Visto l'art. 17 del D.P.Reg. 086/Pres. del 20 marzo 2008;
Vista la deliberazione del C.C. n. 56 del 29.11.2012 di adozione della Variante n. 16 al P.R.G.C. vigente.

RENDE NOTO

che, con Delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 27.08.201, immediatamente esecutiva, è stata approvata la Variante n. 16 al P.R.G.C. vigente, connessa al progetto preliminare dei "Lavori di realizzazione delle opere sostitutive del passaggio a livello sulla linea ferroviaria Udine-Palmanova al km 17+353 in Comune di Palmanova".
Santa Maria la Longa, 1 ottobre 2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO:
arch. Cristiana Caccianotti

13_42_3_AVV_COM SPILIMBERGO PAC CR2_008

Comune di Spilimbergo (PN)
Avviso di deposito del Piano attuativo comunale (PAC) d'iniziativa privata relativamente al comparto CR2 "Zone di ristrutturazione urbanistica per insediamenti misti" tra via Ponte Roitero e via Santa Chiara.

IL DIRIGENTE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della L.R. 05/2007 e s.m.i., rende noto che con deliberazione n. 157 del 26.09.2013, eseguibile ai sensi di legge, la Giunta Comunale in seduta pubblica, ha adottato il P.A.C. di iniziativa privata di cui in oggetto.
La predetta deliberazione, unitamente a tutti gli elaborati del Piano, sarà depositata presso l'Ufficio Tecnico Comunale - Area Assetto del Territorio - per trenta giorni effettivi, a decorrere da quello successivo alla pubblicazione del presente avviso.
Durante il periodo di deposito chiunque ha facoltà di prendere visione, nel normale orario d'ufficio, di tutti i documenti in questione o sul sito del Comune di Spilimbergo http://www.comune.spilimbergo.pn.it/.
Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare osservazioni al P.A.C. sopra indicato, con esposto rivolto al Sindaco e redatto su carta bollata da € 16,00.
Nel medesimo termine e con le stesse modalità, i proprietari degli immobili vincolati dal P.A.C. posso presentare opposizioni allo stesso.
Spilimbergo, 3 ottobre 2013

IL DIRIGENTE:
arch. Flavio Bortuzzo

13_42_3_AVV_COM SPILIMBERGO PAC FRAZ GRADISCA_009

Comune di Spilimbergo (PN)
Avviso di deposito del Piano attuativo comunale agricolo (PAC) di iniziativa privata art. 25, comma 5, della L 5/2007. Realizzazione di un allevamento avicolo per la produzione di uova da cova - Frazione Gradisca - Via dei Prati.

IL DIRIGENTE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della L.R. 05/2007 e s.m.i., rende noto che con deliberazione n. 158 del 26.09.2013, eseguibile ai sensi di legge, la Giunta Comunale in seduta pubblica, ha adottato il P.A.C. di iniziativa privata di cui in oggetto.
La predetta deliberazione, unitamente a tutti gli elaborati del Piano, sarà depositata presso l'Ufficio Tecnico Comunale - Area Assetto del Territorio - per trenta giorni effettivi, a decorrere da quello successivo alla pubblicazione del presente avviso.
Durante il periodo di deposito chiunque ha facoltà di prendere visione, nel normale orario d'ufficio, di tutti i documenti in questione o sul sito del Comune di Spilimbergo http://www.comune.spilimbergo.pn.it/.
Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare osservazioni al P.A.C. sopra indicato, con esposto rivolto al Sindaco e redatto su carta bollata da € 16,00.
Nel medesimo termine e con le stesse modalità, i proprietari degli immobili vincolati dal P.A.C. posso presentare opposizioni allo stesso.
Spilimbergo, 3 ottobre 2013

IL DIRIGENTE:
arch. Flavio Bortuzzo

13_42_3_AVV_COM TRIESTE PGTU_010

Comune di Trieste
Avviso di pubblicazione dell'approvazione del Piano generale del traffico urbano.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, MOBILITÀ E TRAFFICO

Visto l'art. 36 del D. Lgs 30 aprile1992, n. 285, "Codice della Strada" e s.m.i., le "Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei piani urbani del traffico" di cui al Supplemento Ordinario alla G.U. n. 146 del 24.06.1995 e l'art. 17 del D. Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.,

RENDE NOTO

- che il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) del Comune di Trieste è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 27 dd. 08.07.2013;
- che il PGTU è stato approvato dalla Provincia di Trieste, limitatamente a quanto previsto dall'art. 10, c. 1, lett. h) della LR 23/2007, con deliberazione consiliare n. 25 dd. 19.09.2013;
- che il PGTU, ai sensi l'art. 17 del D. Lgs. 152/2006, è depositato presso il Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico e pubblicato sul sito istituzionale www.retecivica.trieste.it alla sezione Mobilità e Traffico.
Trieste, 2 ottobre 2013

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA
ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, MOBILITÀ E TRAFFICO:
dott. arch. Ave Furlan

13_42_3_AVV_COM VALVASONE 31 PRGC_022

Comune di Valvasone (PN)
Avviso di adozione e deposito della variante n. 31 al Piano rego-

latore generale comunale relativa al progetto preliminare "Realizzazione di un parcheggio lungo via Trieste", ai sensi dell'art. 17 del DPReg. 086/Pres/2008.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA

Visto l'art. 11 comma 2 della L.R. 19/09;
Visto l'art. 63 della L.R. 5/2007;
Visto l'art. 17 del D.P.Reg. 086/Pres/2008;

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 30.09.2013 esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata, ai sensi dell'art. 63 comma 5 della L.R. 5/07 e dell'art. 17 del D.P.Reg. 086/Pres/2008, la VARIANTE n. 31 al Piano Regolatore Generale Comunale relativa al progetto preliminare "Realizzazione di un parcheggio lungo via Trieste".
Che la predetta deliberazione, unitamente agli elaborati progettuali, sarà depositata presso l'Ufficio Tecnico Comunale, per la durata di 30 (trenta) giorni effettivi (giorni d'apertura al pubblico della sede comunale) a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso di adozione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi.
Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare osservazioni al Comune; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.
Le osservazioni ed opposizioni, rese in carta semplice, indirizzate al Sindaco, dovranno pervenire entro il termine sopraindicato.
Dalla Residenza Municipale, 7 ottobre 2013

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
EDILIZIA PRIVATA- URBANISTICA:
geom. Renè Vallar

13_42_3_AVV_COM VALVASONE DET 337 PAGAMENTO INDENNITA_019

Comune di Valvasone (PN)

Lavori di riqualificazione ambiti immediatamente esterni al centro storico, parco urbano e via G. C. Marzona. Pagamento indennità di esproprio e asservimento, assunzione impegno di spesa e liquidazione - CUP.B23D07000260002.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO

Rende noto che con determinazione n. 337 del 03.10.2013 si procederà il pagamento o delle indennità di esproprio e servitù secondo gli schemi sotto riportati:

DITTA:Cocetta Maria Rosa nata a Martignacco (PN) il 05.02.1941 CF.CCT MRS 41B45 E928U - quota 1/1								ACC. 80%	RIT. 20%	SALDO
ESPROPRIO										
FG	MAP.	ZONA PRGC	SUP.	€/ MQ	IND.	MAGG.	IMPORTO			
29	1159 (ex 494 sub.11)	B2	70	50,00	3.500,00	350,00	3.850,00	3.300,00	SI	550,00
						10%				
	1160 (ex 494 sub.11)	VERDE	157	5,00	785,00	1.570,00	2.355,00	3.300,00	NO	927,00
						200%				
							6.205,00	4.728,00		1.477,00

DITTA:Castellan Loris nata a Arzene (PN) il 20.08.1953 CF.CST LRS 53M60A456O - quota 1/2								ACC. 80%	RIT. 20%	SALDO
Perin Luigi nato a Sesto al Reghena (PN) il 10.07.1952 CF.PRN LGU 52L10 I686X - quota 1/2										
ESPROPRIO										
FG	MAP.	ZONA PRGC	SUP.	€/ MQ	IND.	MAGG.	IMPORTO			
33	485 (ex10)	B1	177	60,00	10.620,00	1.062,00	11.682,00	0,00	SI	11.682,00
						10%				

DITTA:Bertolo Maurizio nato a San Vito al Tagliamneto (PN) il 30.09.1953 CF.BRT MRZ 53P30 I403T - quota 1/1								ACC. 80%	RIT. 20%	SALDO
ESPROPRIO										
FG	MAP.	ZONA PRGC	SUP.	€/ MQ	IND.	MAGG.	IMPORTO			
33	487 (ex455)	VER-DE ATTR.	143	5,00	715,00	1.430,00	2.145,00	0,00	NO	2.145,00
						200%				

Valvasone, 4 ottobre 2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO:
ing. Massimo Biasutti

13_42_3_AVV_PROV UDINE DET 5963 LIQUIDAZIONE INDENNITA_014

Provincia di Udine

Lavori di realizzazione della variante di Premariacco (alla SP 14 “di Orsaria”) tratto Moimacco-Buttrio. Liquidazione indennità di esproprio di cessione bonaria delle aree. Determinazione n. 5963 del 26.09.2013.

IL DIRIGENTE

(omissis)

VISTO, omissis, D.P.R. 08 giugno 2001 n. 327, omissis

DETERMINA

Omissis, impegnare a favore della sottoindicata ditta, omissis, quale corrispettivo della cessione volontaria, omissis

a) BOSCO Alma nata a Manzano il 05.10.1936 prop. per 1/3,
MEROI Amos nato a Udine il 21.08.1961 prop. per 1/3,
MEROI Michela nata a Udine il 21.08.1961 prop. per 1/3;
bene censito in Comune di Buttrio
foglio 6 mapp. 578, omissis
a1) BOSCO Alma, omissis, importo da pagare: € 473,75.-
a2) MEROI Amos, omissis, importo da pagare: € 473,75.-
a3) MEROI Michela, omissis, importo da pagare: € 473,75.-
(omissis)

b) BOSCO Alma nata a Manzano il 05.10.1936 prop. per 1/3,
MEROI Amos nato a Udine il 21.08.1961 prop. per 1/3,
MEROI Michela nata a Udine il 21.08.1961 prop. per 1/3;
bene censito in Comune di Buttrio
foglio 6 mapp. 580, omissis
b1) BOSCO Alma, omissis, importo da pagare: € 605,00.-
b2) MEROI Amos, omissis, importo da pagare: € 605,00.-
b3) MEROI Michela, omissis, importo da pagare: € 605,00.-

(omissis)

di liquidare, omissis, le somme, omissis

IL DIRIGENTE:
ing. Daniele Fabbro

13_42_3_AVV_SIPOWER AVVISO PROCEDURA VIA_005

Sipower Srl - Milano

Avviso di deposito relativo al progetto definitivo per la costruzione di una piccola centrale idroelettrica denominata Manzano sulla traversa esistente di derivazione della roggia di Manzano.

Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., si rende noto che in data 4 Settembre 2013 è stato depositato presso la Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna - Servizio VIA della Regione Autonoma FVG, lo studio inerente la verifica di assoggettabilità alla procedura di V.I.A. riguardante il progetto per la costruzione di una piccola centrale idroelettrica posta sulla traversa esistente di derivazione della roggia di Manzano, denominata "Manzano". Per la durata di 45 giorni effettivi dalla data di pubblicazione sul BUR, chiunque può prendere visione degli elaborati presso il Servizio VIA della Regione FVG e il Comune di Manzano. Entro il periodo di deposito chiunque può presentare osservazioni facendole pervenire alla Regione FVG - Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna - Servizio VIA, via Giulia n.75/1 - 34126 Trieste.

Milano, 2 ottobre 2013

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELLA SOCIETÀ SIPOWER S.R.L.:
Marcella Campi

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare IN FORMA ANTICIPATA rispetto l'effettiva pubblicazione sul B.U.R.; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori – comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate, fermo restando il PAGAMENTO ANTICIPATO della spesa di pubblicazione;
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme – Servizio provveditorato e SS.GG., Ufficio amministrazione BUR – Corso Cavour, 1 – 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383 – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltro postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab	Cartaceo (inoltro postale/fax	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00
PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture IN FORMA ANTICIPATA
I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:
DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME - SERVIZIO PROVVEDITORATO E SS.GG. - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:
a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.
b) bonifico bancario cod. IBAN **IT 59 O 02008 02241 000003152699**
Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste
OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**

- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:
www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:
- **pubblica sul BUR (utenti registrati)**: *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli**: *modulo in f.to DOC*

ROBERTO MICALLI - Direttore responsabile
ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS5®
stampa: Centro stampa regionale
- Servizio provveditorato e servizi generali